

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
ACHILLI: Albo dei progettisti GESCAL (4-08527)	3457	BENEDETTI: Prenotazione di alloggi INA-Casa in Falerone (Ascoli Piceno) (4-05350)	3474
ALESI: Imposta IGE a Venezia (4-07170)	3458	BENEDETTI: Situazione di lavoro nel calzaturificio Botticelli di San Michele di Fermo (Ascoli Piceno) (4-08394)	3474
ALESI: Ventilata soppressione della pretura di Cavarzere-Cona (Venezia) (4-08442)	3459	BENOCCI: Programmi di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico per la Toscana (4-06638)	3476
ALESSANDRINI: Situazione dei dipendenti degli organismi rappresentativi studenteschi universitari (4-05401)	3459	BENOCCI: Provvidenze agli agricoltori del grossetano danneggiati dal maltempo (4-07409)	3477
ALFANO: Grano dell'AIMA all'Italia meridionale (4-06588)	3460	BERAGNOLI: Cancellazione anagrafica di lavoratori emigrati all'estero (4-09232)	3477
ALLERA: Arresto di un sindacalista in Favrà Canavese (Torino) (4-08477)	3460	BERNARDI: Amministrazione comunale di Aprilia (Latina) (4-08305)	3484
ALPINO: Uso di diserbanti nelle viti colture in Fara Novarese (Novara) (4-07600)	3461	BERNARDI: Istituto tecnico industriale di Frosinone (4-08819)	3484
ALPINO: Dati sulle adozioni (4-08601)	3462	BIAGINI: Cancellazione anagrafica di lavoratori emigrati all'estero (4-09292)	3484
AMENDOLA PIETRO: Integrazione prezzo olio d'oliva nel salernitano (4-05782)	3464	BIAMONTE: Diffusione di giornali nelle carceri di Salerno (4-05197)	3485
AMODEI: Diritti erariali sugli apparecchi da divertimento nei bar (4-07992)	3464	BIAMONTE: Agitazione dei dipendenti dai centri alberghieri ENALC (4-06323)	3485
ANGRISANI: Allacciamento statale 163 alle località Lama dell'Olmo, Sant'Antonio e San Cristoforo (Salerno) (4-07668)	3465	BIAMONTE: Convegno di sindaci svoltosi a Roccadaspide (Salerno) (4-08343)	3485
ARMANI: Provvidenze a favore di aziende agricole danneggiate da maltempo (4-06265)	3467	BIGNARDI: Provvidenze a favore della canapicoltura (4-03514)	3486
AVOLIO: Integrazione prezzo dell'olio di oliva (4-5694)	3468	BIGNARDI: Servizio vigilanza repressione frodi (4-03939)	3486
AVOLIO: Promozioni per merito comparativo di funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria (4-08047)	3469	BIGNARDI: Domande di integrazione prezzo dell'olio d'oliva presentate a Firenze (4-04391)	3488
AVOLIO: Sciopero alla Pierrel di Capua (Caserta) (4-08406)	3470	BIGNARDI: Mutui per la formazione di proprietà diretto-coltivatrice (4-06862)	3489
BARDOTTI: Corridoi fra riserve di caccia confinanti (4-06269)	3470	BIGNARDI: Espletamento pratiche sull'integrazione prezzo dell'olio d'oliva da parte dell'Opera Sila (4-07249)	3489
BARDOTTI: Danni da maltempo nel comune di Monticiano (Siena) (4-06270)	3470	BIGNARDI: Fondo di solidarietà nazionale (4-07746)	3490
BATTISTELLA: INPS di Varese (4-02611)	3471	BIGNARDI: Trasporto delle uve dalla Sicilia al continente (4-08216)	3490
BATTISTELLA: Incidenti alla Metalfer di Cesano Brianza (Como) (4-08340)	3472		
BATTISTELLA: Licenziamenti nella fabbrica Contardo di Uboldo (Varese) (4-09132)	3473		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

	PAG.		PAG.
BIGNARDI: Mercato lattiero-caseario nell'ambito della CEE (4-09794)	3491	CASTELLUCCI: Accesso alla carriera esecutiva di invalidi civili provenienti da quella ausiliaria (4-07624)	3503
BO: Cantine sociali e CEE (4-00508)	3491	CAVALIERE: Diritti alla SIAE su giuochi e attrazioni varie (4-07779)	3504
BOLDRIN: Posizione del personale dell'amministrazione finanziaria assunto post 1° marzo 1968 (4-08664)	3491	CEBRELLI: Disordini nello stabilimento Körting di Pavia (4-08145, 09026)	3505
BOLDRINI: Scali in aeroporti italiani delle aviolinee cubane (4-08131)	3492	CESARONI: Situazione di lavoro nella clinica psichiatrica di Colle Cesarano (Roma) (4-07427)	3506
BONEA: Decorrenza nomina in ruolo di insegnanti di educazione artistica (4-02323)	3492	CESARONI: Sciopero dei dipendenti comunali di Velletri (Roma) (4-09211)	3507
BONIFAZI: Centro di macellazione carni a Chiusi (Siena) (4-04302)	3492	CINGARI: Ufficio di stato civile a Pellegrina (Reggio Calabria) (4-09055)	3507
BONIFAZI: Nuove disposizioni sulla caccia (4-06387)	3493	COTTONE: Ampliamento carceri giudiziarie di Marsala (Trapani) (4-08116)	3508
BONIFAZI: Provvidenze alla aziende agrarie di Chiusdino (Siena) danneggiate dal maltempo (4-06923)	3493	CUSUMANO: Ufficio postale in due borgate di Palermo (4-07674)	3508
BONIFAZI: Lavoratori forestali di Piancastagnaio (Siena) (4-06924)	3494	CUTTITTA: Crisi del mercato del grano duro (4-06998)	3508
BOTTA: Toponomastica di Leini (Torino) (4-08532)	3494	D'ALESSIO: Amministrazione comunale di Monte San Biagio (Latina) (4-05921)	3509
BOVA: Assistenza ENPDEDP di Catanzaro (4-06082)	3405	D'ALESSIO: Centrale ortofrutticola di Fondi (Latina) (4-07258)	3511
BOZZI: Ricorso contro l'INADEL del dottor Augusto Fabbri (4-08790)	3496	D'AURIA: Perizia sui terreni del costruendo campo sportivo a Melito (Napoli) (4-06820)	3513
BUCCIARELLI DUCCI: Potenziamento zone del Pratomagno (Arezzo) (4-05048)	3496	D'AURIA: Situazione contributiva della ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana di Casoria (Napoli) (4-08569)	3514
BUSETTO: Cessione di terreno demaniale in Montagnana (Padova) (4-09255)	3497	DE LEONARDIS: Integrazione prezzo dell'olio di oliva della campagna olearia 1968-69 (4-05027)	3514
CALVI: Scatti biennali di dipendenti comunali di Legnano, Lodi e Monza (Milano) (4-09130)	3498	DE LORENZO FERRUCCIO: Pagamento di mandati relativi all'integrazione di prezzo del grano duro in Puglia e Lucania (4-01227)	3515
CAMBA: Procedura per l'ammissione ai concorsi della carriera direttiva negli istituti di prevenzione e di pena (4-08860)	3498	DE POLI: Commissario governativo in seno al consorzio produttori latte della provincia di Venezia (4-03928)	3515
CAMBA: Ammissione degli agenti di custodia ai concorsi per vicebrigadiere (4-08861)	3499	DE POLI: Vertenza sindacale nella ditta Confezioni Jana di Treviso (4-08559)	3516
CANESTRI: Scuola media del convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma (4-05619)	3499	DE PONTI: Requisiti tecnici dei contenitori di oli minerali (4-09111)	3516
CAPONI: Lesioni in appartamenti GESCAL di Foligno (Perugia) (4-04462)	3499	DIETL: Limiti territoriali del parco nazionale dello Stelvio (4-04829)	3517
CAPRA: Situazione di lavoro alla Italsider di Darfo (Brescia) (4-07156)	3500	DIETL: Norme sulla concessione della cittadinanza italiana (4-07684)	3517
CARADONNA: Istituto tecnico industriale di Frosinone (4-08731)	3501	DIETL: Situazione del personale di alcune carceri mandamentali della provincia di Bolzano (4-08454)	3518
CARTA: Provveditorato agli studi ad Oristano (Cagliari) (4-08333)	3501	DIETL: Uso delle bande UHF e SHF da parte dei radioamatori (4-08463)	3518
CARUSO: Onere delle visite mediche domiciliari per gli assistiti dall'INADEL (4-08354)	3502	DI MARINO: Provvidenze agli agricoltori di Pontecagnano e Faiano (Salerno) danneggiati dal maltempo (4-06078)	3519
CASCIO: Inadempienze alla legge sul collocamento obbligatorio di talune aziende della provincia di Messina (4-07712)	3503		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

	PAG.		PAG.
DI NARDO RAFFAELE: Vertenza tra la GESCAL e taluni assegnatari di alloggi a Napoli (4-05777)	3520	GIORDANO: Organici dell'INPS in generale, ed in particolare per le sedi del Piemonte (4-08161)	3532
DI NARDO RAFFAELE: Crisi nel settore molitorio italiano (4-06774)	3520	GIOVANNINI: Sede degli uffici finanziari di Prato (Firenze) (4-07554)	3532
DI NARDO RAFFAELE: Pubblicazione delle graduatorie nelle assegnazioni provvisorie dei maestri elementari (4-08268)	3521	GIOVANNINI: Laboratorio chimico della dogana di Firenze (4-09099)	3533
DI PRIMIO: Accordo italo-brasiliano sull'emigrazione (4-08757)	3521	GIRARDIN: Assunzioni presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina (4-06116)	3534
DURAND DE LA PENNE: Invio di avvisi a debitori cambiari (4-05919)	3522	GIRARDIN: Sciopero all'UTITA di Este (Padova) (4-08092)	3534
FABRI: Sostituzioni vinicole in Romagna e nel Veneto (4-05947)	3522	GIRARDIN: Sciopero al centro traumatologico dell'INAIL di Padova (4-08529)	3535
FERIOLI: Istituzione della caccia controllata (4-04876)	3523	GIRAUDI: Provvidenze per gli allievi che frequentano corsi di qualificazione in zone depresse (4-05265)	3536
FIUMANÒ: Rivendicazioni salariali nello stabilimento Brica di Bovalino (Reggio Calabria) (4-06575)	3523	GIRAUDI: Catasto viticolo italiano (4-07143)	3536
FIUMANÒ: Denuncia contro il sindaco e la giunta municipale di Roccella Ionica (Reggio Calabria) (4-08180 e 08181)	3524	GRAMEGNA: Direzione delle stazioni agrarie sperimentali (4-06354)	3538
FIUMANÒ: Dissesto stradale a Casignano (Reggio Calabria) (4-08557)	3525	GRAMEGNA: Istituto agronomico mediterraneo di Bari (4-08214)	3538
FLAMIGNI: Ricongiungimento al coniuge di taluni maestri della provincia di Forlì (4-07337)	3525	GRAMEGNA: Vertenza sindacale alla <i>Ralph Cartier</i> di Molfetta (Bari) (4-08482)	3540
FLAMIGNI: Carcere mandamentale di Cesena (Forlì) (4-08586)	3526	GRIMALDI: Sul caso del direttore didattico Antonio Guidone (4-05102)	3541
FOSCARINI: Integrazione del prezzo olio di oliva della campagna olearia 1968-69 (4-06057)	3526	GUARRA: Crisi nel settore molitorio italiano (4-06543)	3541
FOSCARINI: Rivendicazioni dei dipendenti dei Monopoli di Stato (4-08726)	3527	GUERRINI GIORGIO: Incentivazione dell'economia agricola veronese (4-06025)	3541
FRASCA: Presunto sequestro di un manifesto sui fatti di Battipaglia a Praia a Mare (Cosenza) (4-08090)	3527	IMPERIALE: Integrazione prezzo dell'olio di oliva della campagna olearia 1968-69 (4-05103)	3542
FRASCA: Lettera minatoria al sindaco di Rosarno (Reggio Calabria) (4-08339)	3528	LA BELLA: Destinazione proventi della pubblicità sui prodotti del monopolio (4-08887)	3543
FRASCA: Distacco vigili del fuoco nella frazione di Vibo Marina (Reggio Calabria) (4-09113)	3528	LAFORGIA: Programmi degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato (4-07683)	3543
GASTONE: Stabilimento Torcitura di Borgomanero (Novara) (4-05924)	3528	LAVAGNOLI: Ritardi nella erogazione delle pensioni INPS a Verona (4-04801)	3543
GASTONE: Uso indiscriminato di diserbanti (4-07037)	3529	LETTIERI: Eliminazione passaggio a livello in Cava dei Tirreni (Salerno) (4-09410)	3544
GATTO: Assegnazione di un alloggio al ferroviere Raffaele Segato (4-09158)	3529	LEVI ARIAN GIORGINA: Atti di nascita di cittadini ebrei (4-08169)	3544
GIOMO: Inadempienza alla legge sul collocamento obbligatorio (4-05534)	3530	LEVI ARIAN GIORGINA: Iscrizione di alunni maschi alla scuola Santorre di Santarosa di Torino (4-08363)	3545
GIOMO: Sostituzione di personale nell'ispettorato provinciale per l'agricoltura di Pavia (4-06339)	3531	LONGONI: Vertenza sindacale alla Dardanio Manuli di Bugherio (Milano) (4-07772)	3545
GIORDANO: Agevolazioni ferroviarie agli studenti (4-08159)	3531	LUCCHESI: Multe per costruzioni abusive a Mugellesi (Varese) (4-04101)	3545
		LUCCHESI: Quarta classe dell'istituto tecnico industriale di Rosignano Solvay (Livorno) (4-06395)	3546

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

	PAG.		PAG.
LUCCHESI: Accuse di Veraldi Luigi alla SIAE (4-07372)	3546	MOSCA: Amministrazione comunale di Monte San Biagio (Latina) (4-08660)	3569
MAGGIONI: Legge sull'adozione speciale (4-07789)	3547	NAPOLITANO LUIGI: Istituto professionale industria e artigianato di Imperia (4-07670)	3569
MALFATTI FRANCESCO: Scioperi nella Cucirini Cantoni Coats di Lucca (3-01349, già orale)	3548	NICCOLAI CESARINO: Ricorsi di concessionari di alcune riserve di caccia in Toscana (4-06329)	3570
MALFATTI FRANCESCO: Coordinamento delle attività liriche e musicali (4-08560)	3549	NICCOLAI CESARINO: Collocamento al lavoro di invalidi nella provincia di Firenze (4-06749)	3570
MAMMI: Istituzione della caccia controllata (4-06290)	3559	NICCOLAI GIUSEPPE: Presunte illegalità negli esami di abilitazione riservata (4-04628)	3571
MANCINI VINCENZO: Classificazione impianti ferroviario di Caserta (4-09406)	3559	NICCOLAI GIUSEPPE: Per una politica dell'acqua (4-05995)	3572
MAROTTA: Integrazione prezzo dell'olio di oliva nel sud (4-08250)	3559	NICCOLAI GIUSEPPE: Sciopero dei dipendenti civili del SETAF di Campo Derby (Livorno) (4-06672)	3573
MARRAS: Scuola media di Bono (Sassari) (4-05470)	3560	NICCOLAI GIUSEPPE: Garanzie del segreto istruttorio in ordine al caso di Maria Teresa Novara (4-07359)	3574
MASCHIELLA: Soppressione carcere mandamentale di Assisi (Perugia) (4-08888)	3560	NICCOLAI GIUSEPPE: Riliquidazione pensioni degli agenti di custodia (4-07388)	3574
MASCIADRI: Stabilimento Torcitura di Borgomanero (Novara) (4-06188)	3560	NICCOLAI GIUSEPPE: Istanza di revisione del processo presentata a favore di Raoul Ghiani dalla madre (4-08098)	3574
MATTARELLI: Ricongiungimento al coniuge di taluni maestri della provincia di Forlì (4-07147)	3561	NICCOLAI GIUSEPPE: Taglio di piante nella pineta di levante di Viareggio (Lucca) (4-08984)	3575
MATTARELLI: Indennità di alloggio agli agenti di custodia (4-08267)	3561	NICCOLAI GIUSEPPE: Gestione dell'asilo infantile di Capoliveri (Livorno) (4-09488)	2575
MENICACCI: Concorso per l'insegnamento negli istituti minorili (4-04612)	3562	OGNIBENE: Mutui quarantennali a favore di coltivatori diretti in provincia di Modena (4-06336)	3576
MENICACCI: Convegni di enti ed ispettorati per lo sviluppo agricolo (4-06982)	3562	ORILIA: Frigomacello di Chiusi (Siena) (4-05110)	3576
MENICACCI: Piano agricolo per il 2000 (4-07005)	3562	PAPA: Dissesto nei fabbricati GESCAL di Montesarchio (Benevento) (4-01365)	3577
MENICACCI: Trasferimento di un ufficiale e tre sottufficiali dei carabinieri da Perugia (4-07778)	3563	PAPA: Esproprio suoli per costruzione di una strada ad Airola (Benevento) (4-09253)	3577
MILANI: Inquinamento atmosferico a Tavernola Bergamasco (Bergamo) (4-02645)	3564	PAZZAGLIA: Centro traumatologico di Iglesias (Cagliari) (4-07482)	3578
MILANI: Documentazione della nascita ai fini pensionistici (4-07830)	3565	PICCINELLI: Provvidenze nel grossetano per danni da alluvioni (4-03113, 07410)	3578
MINASI: Attività dello stabilimento Bricà di Bovalino (Reggio Calabria) (4-06100)	3565	PIRASTU: Infortunio mortale in un centro di addestramento professionale a Prato Sardo (Nuoro) (4-07986)	3579
MINASI: Finanziamenti al Consorzio di bonifica di trasformazione agraria dell'Aspromonte (4-06232)	3566	PISCITELLO: Atteggimento delle industrie del siracusano sull'unificazione dei minimi salariali (4-05994)	3579
MINASI: Trattamento alimentare dei militari della Caserma Di Gennaro di Forlì (4-09013)	3567	PISICCHIO: Integrazione prezzo dell'olio di oliva della campagna olearia 1968-69 (4-05289)	3580
MIROGLIO: Riparto dei fondi destinati ad allacciamenti elettrici di aziende agricole (4-05292)	3567	PISICCHIO: Rivendicazioni dei dipendenti dei Monopoli di Stato (4-08683)	3581
MONTANTI: Movimenti di grano duro (4-06538)	3568		
MONTANTI: Crisi dell'agricoltura in Italia (4-08056)	3569		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

PAG.	PAG.		
POCHETTI: Inadempienze previdenziali e assicurative di talune aziende di Pomezia (Roma) (4-08000)	3581	SERVADEI: Turismo francese in Italia (4-07323)	3596
PUCCI DI BARSENTO: Notizie di stampa sulla vendita al minuto di vini tipici italiani (4-05863)	3582	SERVADEI: Pagamento di debiti all'arcispedale Sant'Anna di Ferrara da parte dell'INAM (4-07398)	3598
QUARANTA: Compilazione delle liste anagrafiche in Palomonte (Salerno) (4-08964)	3582	SERVADEI: Liceo musicale Angelo Masini di Forlì (4-07653)	3598
QUILLERI: Situazione edilizia a Gazzaniga (Bergamo) (4-08210)	3583	SERVADEI: Potenziamento organici degli uffici giudiziari della provincia di Forlì (4-08430)	3598
RAICICH: Servizi preventivi psico-pedagogici nelle scuole (4-04773)	3584	SERVELLO: Ordine di Vittorio Veneto agli ex combattenti della guerra 1915-18 (4-09063)	3599
RAICICH: Scuola media del convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma (4-05448)	3584	SERVELLO: Irregolarità nella gestione dell'acquedotto comunale di Como (4-09481)	3599
RAICICH: Trasferimento di un aiuto bibliotecario della Normale di Pisa (4-08109)	3585	SGARLATA: Assegno di incollocabilità a favore degli invalidi del lavoro (4-05489)	3600
REGGIANI: Consiglio direttivo dell'UNIRE (4-07365)	3586	SILVESTRI: Potenziamento patronati scolastici (4-04099)	3601
RICCIO: Grano dell'AIMA all'Italia meridionale (4-06510)	3586	SPONZIELLO: Atti di sfratto a carico di militari pensionati (4-04292)	3602
RICCIO: Sistemazione dei dattilografi giudiziari (4-07716)	3586	SPONZIELLO: Sciopero del personale comunale di Lecce (4-09135)	3602
ROBERTI: Revoca pensione di invalidità a taluni lavoratori di Matera (4-03598)	3586	TODROS: Manifestazione de <i>Il Borghese</i> a Torino (4-09090)	3603
ROMEO: Conseguenza alloggi GESCAL nelle province di Milano e Pavia (4-01556)	3587	TOZZI CONDIVI: Ammodernamento linee ferroviarie Ascoli-Porto d'Ascoli (4-09412)	3603
ROMUALDI: Ricongiungimento al coniuge di taluni maestri della provincia di Forlì (4-07154)	3589	TRIPODI ANTONINO: Tutela del patrimonio artistico della provincia di Catanzaro (4-02003)	3603
SANGALLI: Sciopero dei dipendenti comunali di Milano (4-08759)	3589	TRIPODI GIROLAMO: Ufficio territoriale dell'ente di sviluppo agricolo calabrese (4-05473)	3604
SANNA: Competenze agli invalidi assunti in servizio presso biblioteche statali (4-09014)	3590	TRIPODI GIROLAMO: Demanio civico « foresta Pandafuri » di Platì (Reggio Calabria) (4-06003)	3604
SANTAGATI: Crisi del mercato del grano duro (4-06472)	3590	TRIPODI GIROLAMO: Opere di rimboschimento in agro di Casignana (Reggio Calabria) (4-07719)	3606
SANTAGATI: Diritti erariali a carico dei giochi nei bar (4-08411)	3591	TRIPODI GIROLAMO: Inchiesta a carico di due assessori comunali di Roccella Jonica (Reggio Calabria) (4-07740)	3606
SCIANATICO: Integrazione prezzo dell'olio di oliva della campagna olearia 1968-69 (4-06740)	3592	TRIPODI GIROLAMO: Situazione alla OMECA di Reggio Calabria (4-08019)	3606
SERVADEI: Consorzio agrario provinciale di Forlì (4-04401, 04963, 05661, 08426 e 09456)	3592	URSO: Treni a tariffa agevolata per gli emigrati italiani (4-09388)	3607
SERVADEI: Provvidenze agli agricoltori del ravennate danneggiati dal maltempo (4-05189)	3594	VALIANTE: Iscrizione all'albo dei ragionieri (4-08302)	3608
SERVADEI: Canoni demaniali a Cervia (Ravenna) (4-06683)	3595		
SERVADEI: Potenziamento servizio repressione frodi alimentari (4-06882)	3595		
SERVADEI: Ricongiungimento al coniuge di taluni maestri della provincia di Forlì (4-07120)	3596		

ACHILLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per il soddisfacimento degli obblighi derivanti dall'articolo 23, alinea e) della legge 14 febbraio 1963, n. 60; e dell'articolo 31, alinea p) del decreto del Presidente della Re-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

pubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, (regolamento di attuazione).

Tali articoli infatti prevedono di predisporre appositi concorsi biennali da effettuarsi per titoli o su presentazione di progetti, per la formazione dell'albo dei progettisti da incaricare della redazione dei progetti GESCAL, mentre l'unico bando è stato emanato nel 1964 e dopo di allora, né nel 1966 né nel 1968 si è provveduto all'adempimento degli impegni di legge.

Risulta quindi evidente lo stato di disagio dei professionisti laureati dopo l'espletamento del primo ed unico concorso e di coloro che, a quella data, non erano ancora in possesso dei titoli necessari, che si trovano oggi nelle condizioni di non poter aspirare ad incarichi GESCAL.

Per conoscere inoltre se siano sempre stati rispettati i limiti di incarichi a professionisti (200 milioni di opere come massimo per ogni triennio) in modo da assicurare la massima rotazione possibile, nell'ambito degli stanziamenti in atto. (4-08527)

RISPOSTA. — Il bando relativo al concorso biennale per la formazione dell'albo dei progettisti GESCAL è stato predisposto già da qualche tempo e trasmesso dalla stessa GESCAL al Ministero dei lavori pubblici per le determinazioni di competenza.

Il predetto Ministero, nel dare recentemente la propria approvazione di massima, ha indicato alcune variazioni da apportare al bando in argomento per la cui definitiva ratifica si provvederà, quanto prima, ad interessare nuovamente il consiglio di amministrazione della gestione.

Pertanto, si ha motivo di ritenere che il ripetuto bando di concorso possa essere pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* entro qualche mese.

Per quanto riguarda i limiti d'importo per gli incarichi professionali affidati dai vari organi del programma decennale, i dati, in rapporto alle previste sezioni specialistiche, sono i seguenti:

Sezioni specialistiche	Massimale d'incarico (milioni)
urbanistica	L. 1.500
programmazione esecutiva e costi	» 750
edilizia	» 250
strutture e calcoli	» 750
impianti tecnici	» 1.500
progettazione corrente	» 150

Nell'effettivo conferimento degli incarichi, com'è noto, sono ammessi superiori del 10 per cento rispetto ai massimali previsti. Per le sezioni « Urbanistica » e « Programmazione esecutiva e costi » gli scarti possono essere superiori al 10 per cento in relazione alle caratteristiche qualitative dell'intervento ed a salvaguardia della omogeneità delle soluzioni costruttive.

Inoltre allo scopo di accelerare al massimo l'opera di ricostruzione nelle provincie danneggiate dall'alluvione del 1966, si rese necessario raddoppiare i massimali per tutte le sezioni specialistiche, eccettuata la « Protezione corrente » il cui massimale fu elevato da 150 a 250 milioni di lire.

Premesso che tutti gli incarichi di progettazione, tranne quelli compresi nella sezione « Urbanistica » di competenza della gestione, vengono affidati dalle stazioni appaltanti ai professionisti iscritti nell'albo GESCAL, si fa presente che in meno di cinque anni, nel quadro ed ai fini del programma decennale, sono stati conferiti incarichi di progettazione a 1.775 fra ingegneri ed architetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

ALESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in base a quali criteri l'ufficio del registro IGE di Venezia, a differenza degli uffici IGE di altre città e della stessa Mestre, in base alla facoltà concessa ai comuni dall'articolo 40 del testo unico della finanza locale, pretenda dai produttori o fabbricanti di acque e bevande gassate, una imposta generale sull'entrata del 10,60 per cento includendo nei prezzi di vendita praticati nei confronti dei dettaglianti, rivenditori ed esercenti, anche l'imposta di consumo che non è previsto sia assoggettata all'imposta generale sull'entrata.

In particolare si richiama l'attenzione sull'ingiusta sperequazione che, oltre a provocare una distorsione delle condizioni di concorrenza, pone i produttori di Venezia insulare nelle condizioni di dover pagare un'imposta maggiore diversificando così l'incidenza del carico fiscale rispetto ai fabbricanti di altri comuni e, nello stesso comune, rispetto ai fabbricanti di Mestre. (4-07170)

RISPOSTA. — I criteri seguiti dall'ufficio del registro di Venezia nella determinazione della base imponibile ai fini della commisurazione del tributo sull'entrata dovuto dai produttori di acque e bevande gassate, sono da ritenersi

legittimi e pienamente conformi alle disposizioni esistenti in materia.

Con circolare ministeriale del 22 marzo 1966 n. 17, e, successivamente, con risoluzione del 21 marzo 1968 è stato infatti chiarito che l'IGE va liquidata anche sull'ammontare dell'imposta di consumo quando il produttore di acque e bevande gassate è egli stesso soggetto obbligato rispetto a quest'ultima imposta. E ciò si verifica quando vende o cede, a qualsiasi titolo, i prodotti in questione direttamente ai consumatori dello stesso comune dove ha sede la fabbrica o lo stabilimento, o anche quando ne effettui la vendita ai dettaglianti, qualora corrisponda in abbonamento l'imposta di consumo per i prodotti in argomento.

Si sa infatti che, in tale ultimo caso, l'obbligo giuridico della corresponsione del tributo comunale si trasferisce dall'acquirente al venditore.

Posto quanto sopra, si fa presente che, dagli elementi di valutazione raccolti dall'amministrazione, è risultato che la generalità dei produttori di acque e bevande gassate con sede nel comune di Venezia assolve in abbonamento l'imposta di consumo per detti prodotti. Si assicura, per altro, che sono state impartite opportune istruzioni ai competenti organi periferici finanziari, per pervenire ad una sollecita eliminazione di eventuali situazioni di sperequazione.

Il Ministro: Bosco.

ALESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se corrisponda a verità la ventilata soppressione della pretura del mandamento di Cavarzere-Cona (Venezia), e se sia a conoscenza dell'ordine del giorno votato dal consiglio comunale del comune di Cavarzere della seduta del 22 settembre 1969.

Data l'attuale insufficienza dei mezzi di comunicazione tra Cavarzere e Chioggia, distanti fra loro chilometri 25 e serviti da una unica linea di corriere due volte al giorno, il provvedimento contribuirebbe ad accrescere le difficoltà di ordine burocratico ed economico che gravano sugli abitanti di Cavarzere. (4-08442)

RISPOSTA. — Le voci di una eventuale soppressione della pretura di Cavarzere non appaiono in alcun modo giustificate poiché questo Ministero non ha posto allo studio l'adozione di un tale provvedimento.

La soppressione di determinati uffici giudiziari va ricondotta, invero, al più generale problema di una efficace riforma delle strutture dell'amministrazione della giustizia, in modo da renderla più razionale ed adeguata alle profonde trasformazioni intervenute, in questi ultimi anni, nella società italiana.

L'esame dell'insieme del problema è stato affidato ad una commissione costituita nell'ambito di questo Ministero, la quale dovrà procedere alla individuazione delle componenti la cosiddetta crisi della giustizia sulla base di rilevazioni statistiche e di indagini sociologiche.

Pertanto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie rientrerà nel quadro di questa globale riconsiderazione del problema di un efficiente funzionamento della giustizia, naturalmente con attenta valutazione delle varie esigenze.

Il Ministro: GAVA.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui versa il personale dipendente dagli organismi rappresentativi studenteschi universitari a causa della crisi istituzionale degli organismi rappresentativi ed al conseguente blocco dei fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli enti medesimi.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere quali iniziative il ministro intenda prendere, anche in sede di riforma universitaria, affinché al personale dipendente dagli organismi rappresentativi sia garantita, secondo un obiettivo criterio di giustizia, la continuità lavorativa. (4-05401)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato di esaminare il problema relativo al personale dipendente dagli organismi rappresentativi studenteschi universitari; infatti, nelle università dove tali organismi sono decaduti, il personale degli uffici amministrativi degli organismi stessi può trovare sistemazione nelle opere universitarie; e il Ministero è sempre disposto ad autorizzare — come nel caso dell'università di Roma — tale sistemazione quando le autorità degli atenei ne facciano esplicita richiesta.

Comunque il problema potrà essere esaminato in sede di riforma qualora venga riconosciuta una nuova struttura giuridica agli organismi rappresentativi e di conseguenza al

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

personale che esplica attività impiegatizia negli organismi stessi possa essere attribuito un diverso stato giuridico.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ALFANO E SANTAGATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che i competenti organi ministeriali, d'intesa con quelli comunitari, stiano concertando il trasferimento di circa dieci milioni di quintali di grano tenero, dai depositi dell'AIMA, dove attualmente giace, a quelli dell'Italia meridionale allo scopo di rendere i magazzini disponibili per la ricezione del grano di imminente raccolta e, in caso positivo, se ritenga, stante la grave crisi del settore molitorio dell'Italia meridionale in genere e della Campania in particolare e poiché le spese di trasferimento sono a carico del FEOGA e pertanto nessun onere verrebbe a gravare sul bilancio dell'AIMA, cedere detto quantitativo di grano tenero alle aziende molitorie meridionali al prezzo di intervento delle zone di produzione, che vigerà al 1° agosto 1970 data di inizio della nuova campagna granaria. (4-06588)

RISPOSTA. — Il disagio in cui si dibatte, attualmente, il settore molitorio, non soltanto in Campania ma in tutto il territorio nazionale, trova origine nella diminuzione del consumo del pane e nel divieto dell'impiego delle farine di grano tenero nella pastificazione, per effetto della legge 4 luglio 1967, n. 580, nonché nella difficoltà che si incontra nella esportazione delle farine, dovuta alla tendenza dei paesi importatori a trasformare direttamente il grano ed alla agguerrita concorrenza degli altri paesi esportatori.

Per quel che concerne il trasferimento verso l'Italia meridionale di grano tenero di stoccaggio, giacente nei magazzini del nord, è, innanzitutto, da precisare che il movimento, autorizzato in sede comunitaria, riguarda soltanto due milioni di quintali e non dieci milioni.

In particolare, è noto che i prezzi della materia prima sono fissati in base ai criteri comunitari della regionalizzazione, risultando, perciò, più bassi nelle zone eccedentarie e più alti in quelle deficitarie, in rapporto, cioè, agli effettivi costi di trasporto dalle zone di produzione a quelle di consumo.

Un'eventuale cessione agli utilizzatori della Campania del grano trasferito, al prezzo

delle zone di produzione, costituirebbe una infrazione delle norme comunitarie vigenti in materia, determinando una grave distorsione di concorrenza nei confronti delle industrie delle altre regioni, con il ripristino parziale — e, quindi, discriminatorio — del superato sistema di approvvigionamento del « franco molino ».

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

ALLERA, LEVI ARIAN GIORGINA, SULLOTTO E SPAGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere se sia a conoscenza dell'arresto del sindacalista della CISL-FIM Giuseppe Mainardi avvenuto davanti alla fabbrica FOM di Favria Canavese (Torino) nella mattinata di venerdì 17 ottobre 1969 senza alcuna seria motivazione. Si chiede inoltre di indagare sull'opera del brigadiere De Rosa che ha agito in dispregio alla legge.

Inoltre si chiede di indagare sul comportamento degli organi ufficiali della stazione dei carabinieri di Rivarolo Canavese (Torino) sulla carica comandata contro uno sparuto gruppo di dimostranti che all'esterno della caserma esprimevano la propria solidarietà al sindacalista arrestato, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno. (4-08477)

RISPOSTA. — Il mattino del 17 ottobre 1969, in occasione di uno sciopero dei lavoratori metalmeccanici, il comando della stazione dei carabinieri di Rivarolo apprendeva che circa 200 operai ed attivisti sindacali, a bordo di numerose autovetture, si erano portati presso gli stabilimenti di Rivara, Favria e Forno Canavese, le cui maestranze non avevano aderito alla protesta e le avevano obbligate, con minacce ed insulti, ad abbandonare il lavoro.

Verso le ore 11, essendo stato segnalato che i dimostranti si stavano dirigendo verso lo stabilimento Fonderie officine meccaniche di Rivarolo, il comandante *pro tempore* la stazione carabinieri del luogo, brigadiere Domenico De Rosa, con un altro sottufficiale e sei militari, si portava vicino alla fabbrica dove, poco dopo, in corteo, giungevano le autovetture predette. Scesi dagli automezzi, i manifestanti si avvicinavano ai cancelli, con il palese intento di entrare nello stabilimento.

Considerato che un attivista, rimasto a bordo di un'auto, con altoparlante invitava gli operai delle Fonderie officine meccaniche ad uscire, il brigadiere De Rosa, constatata l'intenzione delle maestranze di proseguire il la-

voro, invitava il predetto ad astenersi da azioni illegittime. Ma costui, rivolgendosi ad alta voce al sottufficiale, pronunciava una frase irrispettosa. Esortato a tenere atteggiamento più corretto, il citato attivista ripeteva più volte la stessa frase, per cui il brigadiere si vedeva costretto a trarlo in arresto per oltraggio a pubblico ufficiale, identificandolo poi per Giuseppe Mainardi, sindacalista.

Il predetto veniva giudicato il successivo 20 ottobre dal pretore di Rivarolo con procedimento « direttissimo » e condannato, per il reato contestatogli, a quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non iscrizione.

Si soggiunge che, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno 17 ottobre, una cinquantina di persone si riunivano all'esterno della caserma dei carabinieri di Rivarolo, dalla quale venivano poi sospinte ed allontanate per circa 100 metri in quanto si erano rifiutate di aderire all'invito loro rivolto da un ufficiale dell'arma. Tale misura si era resa necessaria per evitare che taluno, essendo ormai sopraggiunta la sera, potesse commettere — inosservato — atti inconsulti ai danni dell'edificio.

Nella circostanza non veniva ordinata od effettuata alcuna carica.

Il Ministro: RESTIVO.

ALPINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quale seguito, di studio e anche di iniziative, intenda dare alla mozione votata dal consiglio comunale di Fara Novarese (Novara), nella riunione dell'8 luglio 1969, nella quale si denunciavano i danni arrecati alla viticoltura della zona dall'uso indiscriminato dei diserbanti e si reclamava il ritiro dal commercio dei prodotti specificatamente nocivi alla coltura medesima. (4-07600)

RISPOSTA. — Da vari anni, nelle aree viticole dei comuni di Briona, Fara Novarese e Barengo, in provincia di Novara, si lamentano manifestazioni fisiopatologiche in vigneti, consistenti in necrosi dell'estremità dei germogli, frequente appiattimento degli stessi, necrosi nella parte inferiore dei grappoli, cascola degli acini e sintomi vari di sofferenza della vegetazione. Tali sintomi sono stati riscontrati in modo più sensibile e diffuso nel 1969.

Le suddette manifestazioni, studiate a più riprese anche nel passato dall'ispettorato agrario di Novara in collaborazione con il compe-

tente Osservatorio per le malattie delle piante di Torino, sono state poste in relazione con l'impiego di diserbanti tipo 2, 4, 5T. P. (trichlorofenossi propionico) da parte di viticoltori operanti in aree contermini ai vigneti situati nei comuni predetti.

Sta di fatto che l'impiego dei citati diserbanti a base di 2, 4, 5T. P. è andato progressivamente diffondendosi, fino a raggiungere nel 1969 l'80 per cento circa del totale dei vari prodotti fito-ormonici complessivamente usati in risaia. Questi alti livelli d'impiego, accompagnati da un andamento climatico particolarmente favorevole, caratterizzato dalla costanza di brezze che spirano in direzione delle aree viticole, hanno determinato il veleggiamento di notevoli quantità di vapori, con i conseguenti danni lamentati.

Ciò premesso, si fa presente che, in base alle disposizioni per la produzione, il commercio e la vendita dei fitofarmaci per uso agricolo, recate dal decreto presidenziale 3 agosto 1968, n. 1255, per l'applicazione delle leggi sanitarie 30 aprile 1962, n. 383 e 26 febbraio 1963, n. 441, qualunque confezione di presidi sanitari in commercio deve essere accompagnata da etichette e da fogli illustrativi, non facilmente asportabili, recanti precise indicazioni sull'impiego del prodotto medesimo e norme atte ad evitare danni alle persone ed alle colture. L'esatta esecuzione di dette norme, in quanto suggerite da approfonditi studi e serie sperimentazioni, non deve portare ad inconvenienti di alcun genere.

Nel caso particolare degli erbicidi del riso, esistono in commercio prodotti ad alta volatilità e adatti alla distribuzione solo con mezzi da terra: altri, invece, adatti alla diffusione anche con mezzi aerei.

Il Ministero, attraverso i propri uffici competenti per territorio, non ha mancato e non manca tuttora di dare la maggiore diffusione possibile alle norme da seguire nella scelta del prodotto chimico, in funzione del mezzo di distribuzione da adottare. Ciò non di meno, alcuni risicoltori non hanno tenuto conto di dette raccomandazioni, arrecando danni ai circostanti vigneti.

In tali casi, pertanto, non resta che il ricorso alla legislazione vigente (codice civile e legislazione sanitaria).

Si ha notizia, infatti, della costituzione di un apposito consorzio di viticoltori danneggiati della provincia di Novara per la tutela dei propri diritti.

Il Sottosegretario di Stato: RADI

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

ALPINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i dati statistici raccolti dall'ISTAT in merito all'applicazione, nel primo semestre 1969, della legge sull'adozione speciale. In particolare si chiede di conoscere, relativamente al semestre medesimo, i dati relativi a:

- 1) adozioni tradizionali di minori;
- 2) dichiarazioni di adottabilità e relative revoche;
- 3) affidamenti preadottivi e relative revoche;
- 4) adozioni speciali pronunziate ai sensi dell'articolo 314/24 del codice civile;

5) adozioni disposte ai sensi delle norme transitorie della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale.

Si gradirebbe avere, dei dati suddetti, anche la ripartizione per ciascuno dei tribunali per i minorenni. (4-08601)

RISPOSTA. — Si trasmette un prospetto, compilato dall'Istituto centrale di statistica, contenente i dati, richiesti nell'interrogazione, relativi all'applicazione, nel primo semestre 1969, della legge sull'adozione speciale.

Il Ministro: GAVA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Adozioni di minorenni e adozioni speciali — 1° semestre 1969

TRIBUNALI PER I MINORENNI	Adozioni (ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 giugno 1967)	ADOZIONI SPECIALI							Dichiarazioni di adozioni speciali in applicazione dell'articolo 6 legge 5 giugno 1967, n. 431 (norme transitorie)
		Dichiarazioni di stato di adottabilità (articolo 314/7 del codice civile)	Dichiarazioni di stato di adottabilità (articolo 314/11 del codice civile)	Revoche dello stato di adottabilità (articolo 314/18 del codice civile)	Affidamenti preadottivi (articolo 314/20 del codice civile)	Revoche di affidamenti preadottivi (articolo 314/21 del codice civile)	Dichiarazioni di adozioni speciali (articolo 314/24 del codice civile)		
Torino	14	140	174	—	108	—	3	82	
Milano	23	155	169	17	141	1	1	135	
Brescia	8	52	30	—	49	—	—	62	
Trento	5	21	18	—	3	—	1	3	
Venezia	20	126	64	—	34	—	—	42	
Trieste	5	14	4	—	17	—	—	17	
Genova	27	48	36	11	49	1	2	30	
Bologna	10	44	61	—	146	—	22	44	
Firenze	3	72	116	—	60	—	20	56	
Perugia	13	31	8	—	22	—	—	11	
Ancona	2	11	6	2	27	—	—	10	
Roma	48	217	56	15	168	—	2	239	
L'Aquila	44	81	44	7	71	2	1	33	
Napoli	147	90	83	14	130	2	57	517	
Bari	48	21	89	—	79	—	39	80	
Lecce	111	24	43	6	22	—	3	31	
Potenza	11	7	9	—	9	—	—	16	
Catanzaro	80	64	22	—	23	—	—	28	
Reggio Calabria (Se- zione)	4	4	2	—	6	—	1	10	
Palermo	20	17	17	—	14	—	—	89	
Messina	7	8	—	—	10	—	7	16	
Caltanissetta	11	3	3	—	2	—	—	8	
Catania	53	61	—	—	32	—	1	36	
Cagliari	5	18	5	—	18	—	17	23	
ITALIA	719	1.329	1.059	72	1.240	6	177	1.618	

AMENDOLA PIETRO, DI MARINO E BIA-MONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'AIMA non ha ancora deciso se dovrà essere l'ente di sviluppo agricolo oppure l'ispettorato per l'alimentazione a pagare ai produttori di olio l'integrazione del prezzo per la campagna olearia 1968-69, campagna che interessa in provincia di Salerno ben 54 mila produttori per complessivi 150 mila quintali d'olio.

Gli interroganti fanno inoltre presente che tale mancata decisione ha anche impedito a tutt'oggi il riaccredito di circa 600 milioni di lire per il completamento del pagamento dell'integrazione del prezzo relativa alla campagna olearia 1967-68. (4-05782)

RISPOSTA. — Per quel che concerne l'olio di oliva di produzione 1967-68, si può affermare che, nella provincia di Salerno, le operazioni per il pagamento della integrazione comunitaria di prezzo si sono ormai concluse.

Infatti, alla data del 31 ottobre 1969, su un totale di 73.561 domande presentate, ne erano state soddisfatte 73.415, pari al 99,7 per cento, con un importo di integrazioni pagate di complessive lire 4.907.262.500.

Per le altre poche domande, si precisa che si tratta di duplicati, oppure di domande irregolari o per le quali gli interessati, benché ripetutamente sollecitati, non hanno ancora provveduto a produrre la prescritta documentazione.

Pertanto, le questioni poste in merito dagli interroganti debbono intendersi superate.

Per quanto riguarda l'olio di oliva di produzione 1968-69, è certamente noto che soltanto nei primi giorni del mese di luglio del 1969 è stato possibile ottenere lo stanziamento, nel bilancio di questo Ministero, della somma di lire 100 miliardi, disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari ».

Alla stessa data, l'AIMA — che, con circolare del 14 maggio 1969, n. 8, aveva impartito agli ispettorati provinciali dell'alimentazione e agli enti di sviluppo operanti nelle zone produttrici le opportune disposizioni — ha incominciato ad emettere, a favore degli ispettorati stessi, gli ordini di accreditamento dei fondi necessari.

Alla data del 30 novembre 1969, in provincia di Salerno, nella quale le operazioni di liquidazione e pagamento delle integrazioni di che trattasi sono state demandate all'ispettorato provinciale dell'alimentazione, su 44.548 domande presentate ne erano state soddisfatte 16.529, pari al 37,10 per cento, per un importo di integrazioni pagate di complessive lire 1.322.304.780.

Si è in grado di assicurare che le operazioni stesse procedono con ritmo sempre più spedito.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

AMODEI, BOIARDI, CANESTRI E PASONI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

1) se ritengano compatibile con la legislazione tributaria vigente l'iniziativa assunta dalla SIAE di estendere ai giochi dei bar (calchetto, biliardino elettrico, ecc.) la legge 26 novembre 1955, n. 1109, recante provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli;

2) se pensino che un giudizio su questa iniziativa — del tutto arbitraria a parere degli interroganti — vada inquadrato in un riesame generale sulla struttura e sul funzionamento della SIAE, che agisce apparentemente al di fuori di ogni serio controllo pubblico, valendosi del proprio carattere di ente di diritto pubblico per esercitare pressioni illegittime e discriminazioni inaccettabili. (4-07992)

RISPOSTA. — La competente direzione generale del Ministero delle finanze, con risoluzione del 4 marzo 1958, n. 158897, ha avuto modo di affermare che gli apparecchi da divertimento (calchetti, bigliardini elettrici, ecc.) installati nei pubblici esercizi, pur non essendo espressamente indicati nella tabella A allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, per le loro peculiari caratteristiche presentano indubbia analogia con i giochi e le attrazioni elencati al n. 6 della tabella stessa.

Ciò, in applicazione della nota in calce all'anzidetta tabella, ov'è previsto che gli spettacoli, i trattenimenti ed i giochi non espressamente indicati sono soggetti all'imposta stabilita per le manifestazioni con le quali essi, per la loro natura, hanno maggiore analogia.

Ne deriva che il provento che si consegue dall'uso degli apparecchi in questione costituisce base imponibile ai fini dell'applicazione dei diritti erariali.

Va pertanto ritenuta pienamente legittima e conforme alle surricordate istruzioni la richiesta di corrispondere i suddetti diritti e tributi connessi sui proventi derivanti dall'uso degli apparecchi da divertimento avanzata dalla SIAE nel quadro del mandato conferito con la convenzione approvata con il decreto ministeriale 30 ottobre 1968.

Né, per altro, si ritiene di poter condividere l'affermazione che l'ente in questione agisce apparentemente al di fuori di ogni serio controllo pubblico, atteso che la SIAE, ai sensi dell'articolo 182 della legge 22 aprile 1944, n. 633, sul diritto d'autore, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Specifico controllo, in ordine all'espletamento dei servizi erariali, è poi affidato all'apposito ispettorato istituito con decreto-legge 18 gennaio 1948, n. 69, il quale lo esercita direttamente e costantemente, oltre che dal punto di vista dell'esattezza contabile, anche e principalmente per accertare, mediante l'esame analitico degli atti, l'esatta applicazione dei tributi stabiliti per ogni specie di spettacolo o manifestazione, in conformità alle direttive generali o particolari impartite dall'amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze: Bosco.

ANGRISANI. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.*
— Per sapere:

1) come il comune di Conca dei Marini (Salerno), carente di piano regolatore, sia riuscito ad ottenere dal Ministero dei lavori pubblici il finanziamento, l'approvazione e l'appalto dei lavori di costruzione di una rovinosa strada a tornanti denominata allacciamento della statale 163 alla località Lama dell'Olmo, Sant'Antonio e San Cristoforo nonostante che il relativo progetto fosse stato respinto dalla sovrintendenza ai monumenti della Campania;

2) come il provveditore alle opere pubbliche della Campania abbia approvato il predetto progetto stradale in aperta violazione di tutte le prescrizioni che alle pagine 89-100 sono specificate ed imposte ai comuni nel piano di assetto territoriale della costiera amalfitana, a firma dello stesso provveditore;

3) se sia vero che per ottenere quanto non era possibile regolarmente, gli amministratori comunali di Conca dei Marini si siano serviti dall'aiuto del professor Fernando Frezza — medico romano che vanta appoggi nelle sfere del passato gabinetto del Ministro dei

lavori pubblici — al quale, in contropartita, hanno fittato, a trattativa privata, il Capo di Conca con la soprastante torre, per l'irrisorio canone annuo di lire 550 mila trascurando offerte superiori e di notevole interesse turistico; hanno, insistendo, portato a 18 anni la durata del fitto che la prefettura di Salerno aveva limitato a nove anni ed hanno conferito allo stesso professor Frezza una compiacente cittadinanza onoraria;

4) se sia vero che la progettazione della detta strada venne affidata all'ingegner Giorgio Sabatini di Roma, amico del professor Frezza, anche perché il tracciato favorisse gli interessi personali e altre finalità degli amministratori comunali e del loro potente alleato, a tutto danno dei valori paesistici e ambientali di Conca dei Marini;

5) se sia vero che, successivamente alla locazione, il comune di Conca dei Marini ha fatto costruire, in zona del tutto vincolata, fra la statale n. 163 e la torre del Capo di Conca, con danaro dello Stato e con forte spesa, una strada, in gran parte a scale, che, avendo alterato l'ambiente, ha suscitato le critiche del provveditorato alle opere pubbliche della Campania nel piano di assetto territoriale della costiera, a pagina 92;

6) se sia vero che tale strada comunale è stata sottratta all'uso pubblico ed è stata riservata al professor Frezza, mediante l'apposizione di più cancelli, di cui uno all'imbocco;

7) come sullo stesso promontorio, in contrasto con il disposto del decreto della pubblica istruzione del 24 aprile 1964, notificato il 30 maggio 1964, che vieta di erigere in quell'area qualsiasi costruzione, sia sorto — senza che il comune o altri lo avessero impedito — un edificio quadrangolare con più vani ed un garage, utilizzati dal professor Frezza;

8) perché, contro il citato vincolo assoluto, imposto dal Ministro della pubblica istruzione a tutela della torre medioevale, questo monumento è stato « manomesso » come ha rilevato il provveditorato alle opere pubbliche della Campania, nel piano di assetto territoriale della costiera a pagina 99;

9) se si ravvisi la necessità e l'opportunità — una volta preso atto di quanto innanzi — di ripristinare la legalità; di risolvere la locazione per gli abusi verificatisi; di annullare l'appalto dei lavori di costruzione della strada di cui al punto 1; di imporre al comune il piano regolatore; di condizionare la realizzazione della strada alla stesura di un diverso progetto che risponda esclusivamente ai veri interessi della comunità e che rispetti scru-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

polosamente i dettami espressi dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania nel piano di assetto territoriale della costiera; di rilevare gli illeciti commessi e denunciarli all'autorità giudiziaria; di procedere verso chi di ragione per la rivalsa dei danni e di adottare ogni altro provvedimento del caso.

(4-07668)

RISPOSTA. — Con decreto del 20 marzo 1968, n. 11100/3/SA/42, il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania approvò i progetti generale e di primo stralcio, degli importi — rispettivamente — di lire 155 milioni e lire 100 milioni, relativi ai lavori di costruzione della strada denominata di allacciamento della statale n. 163 alle località Lama dell'Olmo, Sant'Antonio e San Cristoforo, concedendo al tempo stesso al comune di Conca dei Marini un contributo di lire 80 milioni, ai sensi dell'articolo 4, lettera a) della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Tale provvedimento suscitò nell'opinione pubblica accese polemiche tra i sostenitori dell'utilità della strada in parola, che dovrebbe rendere più agevoli i collegamenti con Positano, Agerola ed Amalfi e coloro che nella opera in questione ravvisano un deturpamento del paesaggio atto a pregiudicare l'avvenire turistico della località.

In tale senso, l'associazione Italia nostra, in data 31 marzo 1969, inviò un esposto al Ministero dei lavori pubblici, al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ed alla sovrintendenza ai monumenti che, il 10 giugno 1969, diffidò il comune di Conca dei Marini a non dar corso ai lavori — frattanto già appaltati — prima di avere concordato con quell'ufficio un progetto definitivo che salvaguardasse i valori paesaggistici.

Analogamente, il giorno successivo anche il provveditorato alle opere pubbliche diffidò il comune a non procedere alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, prima che in ordine al progetto si fosse espressa la sovrintendenza ai monumenti.

A tutt'oggi, non risulta che detto ufficio si sia pronunziato.

Comunque, sembra indubbio che il progetto stesso debba essere modificato perché la costruenda strada non deturpi l'ambiente paesistico.

Circa i presunti rapporti fra gli amministratori comunali, il professor Fernando Frezza e l'ingegner Giorgio Sabatini non si è in grado di fornire precisi elementi: non sembra,

comunque, che il tracciato della strada sia stato elaborato in modo da favorire particolari interessi del professor Frezza, né che questi abbia ottenuto in locazione l'immobile denominato Capo di Conca, consistente in una torre medioevale in pessimo stato di conservazione e in un circostante terreno roccioso, in virtù di « appoggi » forniti all'amministrazione per l'approvazione del progetto. Risulta, invece, che la sua domanda di affitto dell'immobile stesso sia la più vantaggiosa tra le varie analoghe domande che pervennero in precedenza all'amministrazione comunale, tant'è vero che l'ufficio tecnico erariale, nell'esprimere il proprio parere sulla congruità del richiesto canone di lire 550 mila annue, ebbe a dichiarare che tale canone avrebbe potuto anche essere ulteriormente ridotto.

Per quanto riguarda poi la protrazione della durata della locazione da 9 a 19 anni, essa fu convenuta per consentire al locatario di rivalersi delle ingenti spese sostenute per le opere di restauro e di consolidamento della torre, che a fine locazione andranno a vantaggio del comune, senza alcun indennizzo.

La relativa deliberazione fu approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Salerno nella seduta del 17 febbraio 1967, a condizione che, al termine di nove anni, il canone di locazione venga sottoposto a revisione in relazione ai correnti valori di mercato.

Circa la segnalata strada comunale Cimitero si fa presente che essa venne sistemata dall'ufficio del genio civile di Salerno, a seguito delle alluvioni del 1966.

La strada stessa non è preclusa al transito, ma semplicemente è stata sbarrata, all'imbocco della statale 163, da un cancello senza serratura, che chiunque può aprire.

Il cancello viene chiuso, per misura di incolumità, soltanto durante il mese di maggio, periodo nel quale affluiscono sul luogo numerosi cacciatori di quaglie.

Il professor Frezza, invece, ha posto il suo cancello all'inizio del terreno affittato, nel punto da cui si diparte la scalinata che porta alla torre.

Si precisa, infine, che l'edificio quadrangolare adibito a garage è l'ossario del vecchio cimitero di Conca dei Marini, che è stato restaurato dal professor Frezza senza alterarne la forma o aumentarne il volume.

Tutte le opere di restauro e consolidamento sono state eseguite in conformità alle indicazioni della sovrintendenza ai monumenti di Napoli.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

ARMANI, BONOMI, BUFFONE, LOBIANCO, PUCCI, SEDATI, TANTALO, VETRONE, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, HELFER, MICHELI FILIPPO, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, SORGI, STELLA, TRAVERSA, TRUZZI, VALEGGIANI E VICENTINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi abbia adottato o intenda adottare per rimuovere le difficoltà che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario frappongono, soprattutto nell'Italia meridionale, alla concessione di prestiti di esercizio agevolato nell'applicazione delle provvidenze disposte dagli articoli 1 e 3 della legge 29 luglio 1968, n. 857 (provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968) e dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con la legge 21 ottobre 1968, n. 1088, (provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche).

Risulta, infatti, che i predetti istituti ed enti richiedono agli aventi diritto, già riconosciuti tali con il rilascio da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di regolare nulla-osta, eccessive garanzie reali nonché firme di avallo e, per gli affittuari, la presentazione di contratti di affitto a lungo termine scritti, quando questi ultimi non ne dispongono avendo stipulato contratti verbali pluriennali, così come contempla la stessa legge sui contratti agrari.

Oltre alle inevitabili lungaggini burocratiche, tutte queste eccessive richieste hanno portato alla esclusione dalle provvidenze un numero troppo rilevante di coltivatori, generando in tale categoria vivo malcontento e la precisa constatazione che i prestiti vengono concessi soltanto alle categorie più dotate, determinando dannose discriminazioni ed esclusioni, e ciò malgrado il fatto che con lo articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, il legislatore abbia sancito che i prestiti in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, e delle cooperative, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, garanzia che si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il predetto fondo interbancario. (4-06265)

RISPOSTA. — I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, ai termini degli articoli 1 e 3 della legge 29 luglio 1968, n. 857, e degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sono regolati dalle disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive integrazioni.

Detta legge n. 1760 prevede — all'articolo 2 — che i prestiti possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici, in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

I successivi articoli 8, 9, 10 e 11 precisano le garanzie che assistono i prestiti in questione e, in particolare: privilegio legale sui frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi; e privilegio convenzionale sui medesimi beni mobili, dianozi precisati, per la parte di valore eccedente il credito assistito dal privilegio legale e su tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi.

Trattandosi, nella specie, di finanziamenti effettuati mediante rilascio di cambiali agrarie, possono inoltre essere richiesti — a discrezionale giudizio dell'istituto finanziatore — avalli, fidejussioni di persone solvibili e, in via eccezionale, garanzie ipotecarie.

Pertanto, il rilascio da parte degli ispettorati agrari provinciali, dei nulla-osta per la concessione dei prestiti, di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge n. 857 e 2 e 3 della legge n. 1088, non possono costituire riconoscimento di un diritto al beneficio dei prestiti stessi, ma soltanto un attestato di idoneità del richiedente, sotto il profilo giuridico e tecnico-economico, a detto beneficio.

L'erogazione del prestito, nei limiti di somma fissati dal competente ispettorato agrario provinciale, è subordinata alle determinazioni dell'istituto di credito o ente, che provvede alla materiale erogazione del capitale mutuato, assumendo i rischi del rimborso alle scadenze pattuite; determinazioni che non possono non tener conto della durata di ammortamento delle operazioni (anni cinque) e, conseguentemente, del titolo (rapporto reale di godimento) o del contratto (rapporto personale di godimento) che legittimano il richiedente alla conduzione del fondo per tutta la durata dell'ammortamento medesimo.

È, per altro, da precisare che la legge n. 1760 prevede, a favore degli istituti sovventori, nei riguardi dei debitori inadempienti, l'esercizio del diritto di rivalsa sui prodotti e sulle cose gravate da privilegio legale e convenzionale, con prelazione nel pagamento sul loro valore, a chiunque essi appartengano, anche dopo che prodotti e cose siano stati asportati dal fondo, purché tale diritto venga esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuto trasporto. A detto diritto di seguito, sancito dall'articolo 13 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale del 23 gennaio 1928, si affianca l'azione personale (articolo 9 della legge n. 1760) che può colpire — senza limiti di tempo — nel caso di privilegio convenzionale, solidalmente il debitore-venditore e l'acquirente, e, per il privilegio legale, il solo debitore-venditore.

Senonché, le menzionate garanzie, per la complessità e il continuo aggiornamento degli accertamenti richiesti a fronte del notevole numero e relativa polverizzazione delle aziende agricole, non risultano di agevole e sicuro esercizio. Ne consegue, quindi, il ricorso degli istituti di credito ad altre garanzie di carattere personale, quali avalli, fidejussioni e, in alcuni casi, garanzie ipotecarie, che presentano maggiori affidamenti ai fini della recuperabilità dei crediti.

Per il contenimento delle richieste di maggiori garanzie, è stato costituito il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, modificato dagli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Detta garanzia ha, però, carattere sussidiario a quelle disciplinate dalle leggi fondamentali del credito agrario — di cui sopra si è detto — e si esplica, dopo lo espletamento delle procedure di riscossione coattiva, sui beni contrattualmente costituiti in garanzia. L'operatività di detto fondo non esime gli istituti di credito dall'assunzione di quei gravami che assicurino la recuperabilità dei crediti e che, soltanto in quanto assunti e resisi parimenti infruttuosi, danno titolo agli istituti medesimi al rimborso del dovuto da parte dello stesso fondo.

Il Ministero, comunque, pur nella consapevolezza dei limiti operativi consentiti dalla vigente legislazione sul credito agrario, non ha mancato di richiamare frequentemente, sia direttamente sia con circolari, l'attenzione degli istituti di credito ed enti autorizzati ai termini delle menzionate leggi n. 857 e n. 1088, affinché venga facilitato, con ogni accorgimento, il ricorso ai crediti agevolati da parte delle

categorie agricole e, in particolare, di quelle meno dotate (titolari di piccole aziende, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni).

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

AVOLIO E LATTANZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se esista una circolare ministeriale prorogante il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge del 9 novembre 1966, n. 912, per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'indennizzo all'integrazione del prezzo dei prodotti di olio di oliva. In caso affermativo, gli interroganti chiedono di sapere sino a quale data sia stato prorogato tale termine.

Qualora ciò non sia avvenuto, si chiede di sapere se si intenda prorogare ragionevolmente tale termine, prendendo in esame le domande pervenute posteriormente al 14 novembre 1966, in considerazione del fatto che il termine per la presentazione delle domande stesse scadeva dopo soli cinque giorni dalla data d'entrata in vigore della legge. Questo periodo di cinque giorni, sia per la sua brevità sia per la scarsa pubblicità data alla legge, non ha consentito ai produttori di presentare tempestivamente le richieste ed ha creato, oltre ad un comprensibile danno materiale tanto più sentito nelle zone di maggiore depressione agricola, anche uno stato di vivo malcontento tra i lavoratori della categoria. (4-05694)

RISPOSTA. — L'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, ha fissato il termine del 14 novembre 1966 per la presentazione della denuncia intesa ad ottenere l'indennizzo, previsto nel precedente articolo 10, per le scorte di olio di oliva prodotto nelle campagne anteriori a quella 1966-67, di olio di sansa di oliva, di miscele degli oli suddetti, nonché di olio di semi, da chiunque detenuti, in quantità superiore ai cinque quintali, alle ore 24 del 9 novembre 1966. Tale disposizione legislativa non è stata modificata, né si sarebbe potuto farlo con una circolare ministeriale.

La lamentata ristrettezza del termine per la presentazione di tali denunce è stata voluta dal Governo e confermata dal Parlamento, in sede di conversione in legge del citato decreto-legge, allo scopo di evitare, in maniera assoluta, eventuali manovre speculative e fraudolente.

Allo stato delle cose, quindi, soltanto un apposito provvedimento legislativo potrebbe

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

rimettere nei termini le denunce pervenute ai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in data posteriore al 14 novembre 1966.

Per altro, ne ricaverebbero beneficio soltanto quelle ditte, per le quali i predetti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, malgrado la irricevibilità delle denunce, avessero a suo tempo regolarmente provveduto ai necessari accertamenti.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

AVOLIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dei lavori della commissione centrale di scrutinio per le promozioni dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, le cui graduatorie vengono sistematicamente censurate ed annullate dal Consiglio di Stato; si chiede di conoscere il parere del ministro sul fatto che tale situazione anormale, oltre a provocare un notevole ritardo nelle promozioni degli aventi diritto, ha avuto anche come conseguenza che gli scrutini stessi siano in arretrato di ben cinque anni, per cui, ad esempio, la graduatoria dei promovendi all'ex grado settimo - vacanze anno 1965 - è stata pubblicata soltanto a fine luglio del 1969.

Infine, si chiede di conoscere sulla base di quali criteri sia stata formulata la graduatoria sopraddetta, verificandosi casi anormali, per cui funzionari con oltre 25 anni di servizio, senza alcun demerito e con tutti i requisiti di una carriera improntata a responsabilità e operosità, sono stati retrocessi rispetto alla graduatoria per le vacanze anno 1964 per dare posto a giovani funzionari con poco più di dieci anni di servizio e senza meriti particolari. (4-08047)

RISPOSTA. — Lo stato degli scrutini relativi alle promozioni per merito comparativo dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie è il seguente.

Promozione a cancelliere capo di corte d'appello (ex grado quinto): vacanze al 31 dicembre 1965: fu annullato, rinnovato e, successivamente è stato impugnato; quello per le vacanze al 31 dicembre 1966 è stato espletato; per le vacanze al 31 dicembre 1967 è stato espletato; per le vacanze al 31 dicembre 1967 è stato espletato e, poi, impugnato; per le vacanze al 31 dicembre 1968 deve essere ancora espletato.

Promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe (ex grado sesto): per

le vacanze al 31 dicembre 1964 è stato annullato e deve rinnovarsi; per le vacanze al 31 dicembre 1966, al 31 dicembre 1967 ed al 31 dicembre 1968, devono essere espletati.

Promozione a cancelliere capo di tribunale di seconda classe (ex grado settimo): per le vacanze al 31 dicembre 1961 è stato annullato, rinnovato e, successivamente, impugnato; per le vacanze al 31 dicembre 1962 ed al 31 dicembre 1963 è stato espletato; per le vacanze al 31 dicembre 1965 è stato anche espletato, ma impugnato; per le vacanze al 31 dicembre 1966, al 31 dicembre 1967 ed al 31 dicembre 1968, deve essere espletato.

Per la promozione a cancelliere capo di pretura (ex grado ottavo): per le vacanze al 31 dicembre 1961 è stato annullato, rinnovato e, poi, impugnato; per le vacanze al 31 dicembre 1962 è stato espletato; per le vacanze al 31 dicembre 1963 è stato rinnovato ed impugnato; per le vacanze al 31 dicembre 1964 è stato espletato ed impugnato; per le vacanze al 31 dicembre 1965 è stato espletato; per le vacanze al 31 dicembre 1966 è stato espletato ed impugnato; per le vacanze al 31 dicembre 1967 è in corso di espletamento; per le vacanze al 31 dicembre 1968 è ancora da espletare.

Si fa, poi, presente che al fine di accelerare l'espletamento degli scrutini pendenti, con decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 successivo, è stata nominata una terza sottocommissione, che già ha iniziato i suoi lavori.

Inoltre, la graduatoria dei promovendi alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe (ex grado settimo), vacanze al 31 dicembre 1965, alla quale in particolare si riferisce la interrogazione, è stata formulata sulla base dei criteri di valutazione redatti dalla commissione centrale di scrutinio, nella seduta del 14 ottobre 1968, in conformità alle decisioni di annullamento emesse dal Consiglio di Stato, relativamente a precedenti scrutini, dei quali sono stati ritenuti viziati da illegittimità i criteri di massima.

I nuovi criteri adottati comportano attribuzioni di punteggi diversi per le singole voci previste dall'articolo 30 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, nonché la valutazione di titoli prima non previsti.

Pertanto, se si tiene presente che allo scrutinio citato, hanno partecipato nuovi funzionari in possesso di titoli rilevanti in base ai nuovi criteri e che lo scrutinio è per merito comparativo, è spiegabile che ci siano stati dei cambiamenti di posizione, del genere di

quelli lamentati nella interrogazione, rispetto alla graduatoria del 1964 formulata in base ai vecchi criteri.

Il Ministro: GAVA.

AVOLIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la società Pierrel, con sede in provincia di Caserta, abbia approntato, in occasione dello svolgimento delle lotte sindacali della categoria per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, oltre 20 posti letto all'interno dell'azienda allo scopo evidente di obbligare una parte delle maestranze a non lasciare lo stabilimento durante tutto il periodo di agitazione deciso dai sindacati; per sapere se ritenga tale decisione in contrasto con le norme di legge vigenti e per conoscere quali provvedimenti simili opportuno adottare per garantire ai lavoratori della Pierrel le condizioni necessarie per l'esercizio pieno dei loro diritti sindacali e costituzionali. (4-08406)

RISPOSTA. — La società Pierrel, con sede legale in Milano e stabilimento in Capua, produce medicinali ed occupa complessivamente 536 unità, di cui 390 operai.

Nei giorni 2, 3, 8 e 17 ottobre 1969, in occasione dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i chimici e farmaceutici, la quasi totalità del personale dipendente dallo stabilimento in questione si è astenuta dal lavoro.

Soltanto alcuni operai ed impiegati, facenti parte di una squadra di emergenza, hanno svolto la loro attività lavorativa, eseguendo turni di lavoro, le cui ore sono state regolarmente registrate sui cartellini-orologio vidimati dall'INAIL.

Secondo gli accertamenti esperiti dall'ispettorato del lavoro di Caserta è risultato che detti dipendenti si sono recati al lavoro spontaneamente e senza imposizioni da parte dei dirigenti della Pierrel.

I lavoratori di che trattasi hanno riferito all'organo di vigilanza che la commissione interna, composta di lavoratori della CISL, della CGIL e della UIL, ha redatto, il giorno precedente a ciascuna giornata di sciopero, un documento con cui sono stati disposti turni di lavoro, nei quali è stato impegnato un ristretto numero di operai, allo scopo di evitare danni eccessivi agli impianti ed al prodotto già in corso di lavorazione,

nonché di garantire a tutti gli operai la ripresa del lavoro dopo ciascuna giornata di sciopero.

Gli stessi operai hanno, infine, dichiarato di avere essi soltanto eseguito senza alcuna imposizione i regolari turni di lavoro predisposti dalla commissione interna, lasciando lo stabilimento alla fine del proprio turno e di non aver mai pernottato presso lo stabilimento stesso.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BARDOTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle difficoltà incontrate dai comitati provinciali della caccia a seguito delle contraenti interpretazioni circa l'applicazione dell'articolo 64 della legge 2 agosto 1967, n. 799, la quale prevede la realizzazione di corridoi fra riserve di caccia confinanti.

Poiché risulta che il Consiglio di Stato ha espresso un suo motivato parere a seguito di quesiti proposti da molti comitati provinciali, si chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro ritenga opportuno adottare allo scopo di porre gli organi suddetti nelle condizioni di adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge citata e sanare così definitivamente le situazioni rimaste in sospeso.

L'interrogante fa presente la necessità di assumere iniziative in merito prima della apertura della stagione venatoria. (4-06269)

RISPOSTA. — Il Ministero, con circolare del 24 giugno 1969 inviata ai comitati provinciali della caccia, alle prefetture, nonché a tutte le associazioni venatorie, ha impartito disposizioni circa l'interpretazione dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, richiamandosi al parere espresso in merito dal Consiglio di Stato, nella seduta del 4 febbraio 1969.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

BARDOTTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dei notevoli danni che la eccezionale nevicata del febbraio 1969 ha arrecato alle colture arboree esistenti nel territorio del comune di Monticiano (Siena).

Considerato inoltre che tali calamità atmosferiche hanno provocato anche ingenti danni alle attrezzature dei servizi comunali (impianti elettrici ed acquedotti), l'interrogante

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

chiede se i ministri ritengano di adottare provvedimenti di intervento mediante aiuti straordinari diretti a sollevare una situazione particolarmente critica ed accogliendo così anche le richieste avanzate dal consiglio comunale. (4-06270)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti tempestivamente disposti dai competenti uffici periferici di questo ministero (ispettorato provinciale dell'agricoltura e ispettorato ripartimentale delle foreste di Siena) è risultato che la nevicata del 4-5 febbraio 1969 ha causato, nel territorio del comune di Monticiano, danni di modesta entità al patrimonio olivicolo, che, per il comune stesso, non rappresenta neppure la coltura di maggiore rilievo.

Danni di una certa gravità, anche se di entità variabile, hanno invece subito i boschi di conifere, specie quelli di recente impianto.

In proposito, l'ispettorato ripartimentale delle foreste ha avuto cura di invitare i proprietari interessati a provvedere alle ripuliture dei boschi mediante il taglio delle piante danneggiate e l'asportazione del materiale ricavato, riservandosi eventualmente di concedere, a norma dell'articolo 31 del secondo piano verde, il contributo dello Stato nella spesa per la ricostituzione dei boschi stessi, nonché gratuitamente le piantine necessarie al rimboschimento.

Per quel che concerne i danni che sarebbero stati subiti dalle attrezzature dei vari servizi comunali, il Ministero dell'interno ha comunicato che il comune di Monticiano non ha presentato alcuna istanza intesa ad ottenere la concessione di contributi straordinari per il ripristino delle opere pubbliche comunali. Né sono stati segnalati alla prefettura casi di famiglie danneggiate in particolari condizioni di bisogno, per l'attuazione di misure assistenziali.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

BATTISTELLA, ROSSINOVICH, CORGHI E BARDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione nella quale si trova l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese e di tutte le province lombarde.

L'Istituto di previdenza sociale disponeva già di un personale insufficiente prima dell'entrata in vigore delle ultime disposizioni legislative in materia di pensionamento.

L'entrata in vigore delle leggi nn. 238 e 488 con i relativi adempimenti amministrativi ha messo in crisi le strutture degli istituti provinciali.

Solo a settembre la direzione centrale e generale ha fornito alle sedi provinciali le indicazioni e gli strumenti (prontuari, moduli, ecc.) per provvedere alla liquidazione delle pensioni.

Le conseguenze di questo stato di cose ricadono sui pensionati, poiché dal 1° maggio all'inizio di ottobre all'Istituto nazionale previdenza sociale di Varese, le pratiche di pensione sono rimaste bloccate, sia per mancanza di disposizioni, sia per la riorganizzazione interna dell'istituto (soppressione del reparto prestazioni e raggruppamento di tutte le operazioni di liquidazione al reparto contributi).

La paralisi della erogazione delle prestazioni non si limita alla definizione di pensioni con le nuove norme, ma a tutte le pratiche in corso. Sono inoltre bloccate una serie di prestazioni che nulla hanno a che vedere coi nuovi calcoli (adeguamento di 2.400 lire mensili per i titolari di doppie pensioni, o di pensioni in convenzione con stati esteri, ricostituzione di pensioni liquidate prima del 1° maggio 1968).

In questa situazione notevoli difficoltà sorgono anche per il lavoro dei patronati (gli sportelli sono stati chiusi e l'accesso agli uffici dei collaboratori dei patronati per l'esame delle singole situazioni anche gravi è reso impossibile).

Tutto ciò non poteva che creare un fortissimo e legittimo malcontento. In questa situazione il lavoratore deve attendere otto, dieci mesi prima di ricevere quanto gli spetta di diritto.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure ed iniziative il ministro competente intenda prendere per superare rapidamente l'attuale grave situazione soddisfacendo i giusti diritti dei lavoratori.

Sul piano pratico gli interroganti chiedono di sapere se il ministro ritenga opportuno dare alcune precise indicazioni agli istituti provinciali, come esempio:

1) rilascio della dichiarazione a fini mutualistici appena accertato il requisito contributivo e prima della liquidazione della pensione;

2) corresponsione di acconti sia pure in misura prudenziale;

3) revisione degli organici delle sedi e possibilità di utilizzare nell'attesa personale avventizio. (4-02611)

RISPOSTA. — Il problema dei ritardi nei tempi di liquidazione delle pensioni sollevato dagli interroganti è all'attento esame di questo ministero. Esso si è determinato soprattutto a seguito della emanazione delle ultime due leggi sulle pensioni n. 238 del 1968 e n. 153 del 1969) che hanno introdotto nell'ordinamento pensionistico generale riforme radicali e nuovi istituti.

Si può ricordare, al riguardo, il sistema di calcolo della pensione che ne commisura l'ammontare alla retribuzione; l'istituzione della pensione sociale che ha esteso la protezione, con effetto immediato, ad una gran massa di cittadini; la necessità della duplice liquidazione delle pensioni (contributive e retributive); la retroattività di molte delle notevoli e complesse disposizioni delle nuove leggi.

A ciò è da aggiungere l'elevatissimo numero delle domande di pensione per invalidità (62 per cento del totale con punte fino all'87 per cento per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) la cui istruttoria richiede tempi necessariamente prolungati e condizionati da accertamenti sanitari di carattere specialistico.

La causa di tale stato di cose è derivata dalla mancanza di un adeguato sistema di meccanizzazione capace di fronteggiare le esigenze venutesi a determinare nel tempo.

La situazione si sta comunque avviando verso la normalizzazione, attesa la disposta assunzione di personale ed il lavoro straordinario spontaneamente effettuato dai dipendenti dell'INPS per assorbire l'arretrato, ma soprattutto a seguito della decisione del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo di trasformare radicalmente il sistema di meccanizzazione in atto attraverso l'impiego di più moderni mezzi tecnici e delle macchine elettroniche dell'ultima generazione.

Al riguardo, si può ragionevolmente prevedere che, superati i tempi tecnici necessari all'organizzazione del nuovo centro meccanografico, sarà possibile tra breve, entro il termine strettamente indispensabile per l'impianto del nuovo sistema automatizzato, di ridurre, di oltre la metà, gli attuali periodi di attesa nella liquidazione della pensione e subito dopo di rendere la liquidazione stessa pressoché simultanea alla presentazione della domanda ed all'accertamento dei necessari requisiti.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BATTISTELLA E CORGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi fatti che si susseguono nei pressi della fabbrica Metalfer di Cesano Brianza (Como), proprietà dei fratelli Farina, nel corso di scioperi unitari per il rinnovo del contratto dei metallurgici. Nel corso di queste ultime settimane i due fratelli proprietari di questa azienda organizzarono delle vere e proprie aggressioni nei confronti dei dirigenti sindacali, impegnati nell'azione di spiegazione e chiarimento delle ragioni dello sciopero.

La prima aggressione avvenne ai primi di ottobre, in quella occasione fu duramente malmenato il segretario della FIOM che si trovava davanti alla fabbrica ad assolvere un suo diritto-dovere.

La seconda aggressione avvenne nella mattinata dell'11 ottobre, alle ore 8 è stato aggredito e trascinato in fabbrica duramente malmenato il dirigente sindacale Airolti Angelo, più tardi verso le ore 11 si ripeté la aggressione nei confronti di gruppetti di lavoratori che si erano recati sul posto per protestare contro tali metodi di squadristo fascista. Quest'ultima aggressione avvenne con l'uso di picconi e badili danneggiando seriamente alcune automobili dei dirigenti e di attivisti sindacali recatisi sul posto.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali misure di iniziative il ministro competente intenda adottare per assicurare la piena libertà dell'esercizio di sciopero e la incolumità dei dirigenti sindacali nell'esercizio delle loro funzioni. (4-08340)

RISPOSTA. — Nella mattinata del 2 ottobre 1969, il sindacalista della FIOM-CGIL, Angelo Edalini, recatosi, assieme ad una ventina di persone, davanti allo stabilimento Metalfer, fratelli Farina, minuterie meccaniche, ubicato in Cesano Brianza, per esprimere le proprie rimostranze alla direzione del complesso in quanto le maestranze dell'opificio, che impiega 47 operai, continuavano pressoché al completo a lavorare sebbene fosse in corso lo sciopero nazionale della categoria dei metalmeccanici, chiedeva con linguaggio offensivo al signor Farina Luigi Fedele, contitolare dell'azienda, di disporre la cessazione del lavoro.

L'interpellato si rifiutava di accogliere tale richiesta asserendo che le maestranze, in un'assemblea tenuta agli inizi del ciclo degli scioperi dei metalmeccanici, aveva unanime-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

mente deciso di non effettuare alcuna astensione per evitare decurtazioni di paga.

L'Edalini, pronunciate altre ingiurie nei confronti dell'industriale, s'allontanava unitamente agli altri dimostranti, ritornando davanti all'ingresso dello stabilimento alle ore 13,30, ora in cui i dipendenti dell'azienda iniziano il turno pomeridiano.

A questo punto, il Farina veniva circondato da 6-7 manifestanti, i più scalmanati, i quali lo immobilizzavano, tenendolo per le braccia, mentre l'Edalini, sempre più infuriato, lo colpiva con un pugno alla testa.

Il dirigente dell'azienda, riuscito a liberarsi grazie anche all'intervento dei propri operai, reagiva a sua volta colpendo l'Edalini con un pugno al viso.

Dopo un reciproco scambio di invettive e percosse tra i due gruppi contendenti, i dimostranti si allontanavano, mentre il Farina, per evitare ulteriori incidenti, convinceva i propri dipendenti a sospendere, per quel pomeriggio, ogni attività.

Successivamente, il giorno 11 ottobre, verso le ore 9 circa, 30 operai di varie ditte metalmeccaniche del circondario di Lecco, guidati dallo stesso Edalini nonché da altri sindacalisti, tornavano a manifestare davanti allo stabilimento Metalfer per farne uscire i dipendenti che, ancora una volta, avevano deciso, nella quasi totalità, di non aderire allo sciopero nazionale della categoria.

Riuscite vane grida e minacce, i dimostranti forzavano il cancello e penetravano nel cortile dello stabilimento danneggiando, con lancio di sassi, le vetrate del complesso; essi venivano, tuttavia, prontamente respinti dagli operai della Metalfer, che, avvantaggiati dalla maggiore consistenza numerica, riuscivano a trascinare nell'interno dell'opificio uno degli elementi più accesi.

Nel frattempo veniva richiesto telefonicamente, dal Farina, l'intervento dei carabinieri della stazione di Valmadrera.

L'elemento trattenuto dagli operai, qualificatosi come Airoldi Angelo, sindacalista di Lecco, che era stato raggiunto da alcuni pugni nella precedente colluttazione generale, accusava un malessere, talché, dopo essersi riposato e rificillato con un bicchierino di liquore offertogli dal signor Bruno Farina della Metalfer, lasciava spontaneamente l'ufficio di quest'ultimo.

Nella mischia anzidefatta rimaneva danneggiata al parabrezza per un colpo di spranga di ferro impugnata da un operaio, un'autovettura Fiat 500, della quale non si conosce

il proprietario (probabilmente un sindacalista od un attivista).

Verso le ore 11,30 dello stesso giorno, un altro piccolo gruppo di dimostranti si adunava davanti allo stabilimento in questione, ma limitava il suo intervento ad intemperanze verbali, sciogliendosi spontaneamente dopo circa 20 minuti.

Il giorno 13 dello stesso mese, veniva inscenata, infine, davanti allo stesso stabilimento, un'altra manifestazione con la partecipazione di circa 3.500 operai, nel corso della quale il complesso industriale di cui trattasi riportava danni per un importo di circa lire 3 milioni.

Il signor Farina Luigi Fedele, per timore di ulteriori preannunciate rappresaglie, veniva indotto dai sindacalisti presenti, con i quali ha trattato a mezzo di un intermediario a ritirare la querela — già presentata — per i fatti su esposti ed a versare una somma, di cui non si conosce l'entità, per risarcire i danni causati all'anzidetta autovettura.

Dopo quest'ultimo episodio non si sono verificati ulteriori incidenti; successivamente, infatti, la direzione della Metalfer si è accordata con i sindacati in uno spirito di nuova collaborazione.

Il Ministro: RESTIVO.

BATTISTELLA e CORGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle rappresaglie attuate dalla direzione della fabbrica Contardo, di Uboldo (Varese) licenziando 11 lavoratori in maggioranza membri del comitato unitario sindacale, eletto dalla maestranza per dirigere la lotta per il rinnovo del contratto.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali iniziative e misure urgenti intenda prendere, per fare ritirare i licenziamenti di rappresaglia attuati dalla direzione e per assicurare ai lavoratori di questa fabbrica il pieno esercizio delle libertà sindacali e democratiche. (4-09132)

RISPOSTA. — La vertenza insorta tra la società Contardo di Uboldo e le proprie maestranze in ordine al licenziamento di 10 lavoratori da parte della società stessa, si è risolta il 21 novembre 1969, a seguito della mediazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese.

In tale sede è stato infatti convenuto di tramutare i provvedimenti di licenziamento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

in quelli di temporanea sospensione dal lavoro. I lavoratori interessati hanno, infatti ripreso la loro attività il 27 novembre 1969.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BENEDETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il 17 marzo 1958 fu pubblicato il bando di concorso n. 13307 della gestione INA-Casa per la prenotazione di 10 alloggi nel comune di Falerone (Ascoli Piceno) a favore di lavoratori residenti nel comune stesso e in quelli vicini di Massa Fermana e Monte Vidon Corrado; che in detto bando erano adottati i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333 con previsione di punti 1 per anzianità di lavoro da 3 a 6 anni, punti 2 per anzianità di lavoro oltre 6 anni, punti 3 per anzianità di lavoro oltre i 9 anni; che tra gli altri conseguì l'assegnazione di un appartamento anche l'allora segretario comunale di Falerone, Vincenzo Pietro, al quale fu attribuito (verbale della commissione giudicatrice 11 settembre 1958) il massimo punteggio previsto per anzianità di lavoro mentre egli, per essere giunto a Falerone e avervi preso residenza il 1° gennaio 1956, non raggiungeva nemmeno l'anzianità minima di lavoro; che in una lettera al giornale *l'Unità* (15 ottobre 1966, pagina 6 Marche), scritta con riferimento ad articolo comparso in precedenza sull'argomento, il detto Vincenzi testualmente dichiarò tra l'altro: « Ignoro se nella determinazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi dell'anno 1958 siano stati commessi errori di sorta... Sono lieto che del fatto si occupi l'autorità giudiziaria: soltanto in tal modo sarà fatta piena luce sull'argomento »; che l'episodio ha acquistato particolare rilevanza, suscitando nella popolazione di Falerone polemiche e commenti la cui eco non si è ancora spenta, anche perché successivamente il Vincenzi fu classificato e quindi escluso dall'assegnazione, un manovale, Frollà Odon, con residenza in Falerone dal 1933 e quindi con diritto al massimo punteggio per anzianità di lavoro.

Per sapere inoltre quali iniziative, pur nella omissione di formale ricorso ad opera delle parti interessate, siano state adottate di ufficio o si intendano adottare per fare piena luce sulla vicenda e attuare una condizione di giustizia così gravemente violata a danno di un umile lavoratore. (4-05350)

RISPOSTA. — Dalle notizie in possesso di questo Ministero, assunte presso la gestione case per lavoratori e l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ascoli Piceno, non sono emersi elementi tali da giustificare l'adozione di un qualsiasi provvedimento a carico del signor Pietro Vincenzi, assegnatario di un alloggio ex INA-Casa messo a concorso, nel comune di Falerone, con bando del marzo 1958.

Risulta, infatti, che la domanda presentata a suo tempo dal suddetto assegnatario in relazione al citato bando di concorso, venne utilmente classificata dalla competente commissione provinciale di Ascoli Piceno, in piena conformità alle vigenti norme di legge, sulla base dei requisiti che l'interessato poté dimostrare, sostanzialmente e formalmente, di possedere.

Per altro, la legittimità dell'assegnazione non fu mai contestata da alcuna parte, né in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva, né al momento della consegna dell'alloggio, quando si accertò la sussistenza dei requisiti di legge che avevano determinato l'attribuzione del punteggio, in forza del quale si rese possibile includere il Vincenzi tra i vincitori del menzionato pubblico bando di concorso.

Circa l'intervento della magistratura, risulta che il caso del Vincenzi ha effettivamente formato oggetto di esame da parte della procura della Repubblica di Ascoli Piceno. L'autorità giudiziaria non ha però ritenuto di adottare alcun provvedimento sia perché non furono presentati, nei termini di legge, ricorsi avverso l'assegnazione dell'alloggio, sia perché l'alloggio stesso è già stato trasferito in proprietà al Vincenzi, che ne ha fatto richiesta ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nella quale è prevista, tra l'altro, la liquidazione del patrimonio INA-Casa.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BENEDETTI E DE LAURENTIIS. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che a seguito della viva pressione esercitata sul comune di Fermo (Ascoli Piceno) dagli operai del calzaturificio Botticelli, sito in contrada San Michele di Fermo, scesi in lotta e in sciopero per rivendicare umane condizioni di vita ed esercizio dei loro diritti nella fabbrica nonché retribuzione adeguata al loro lavoro, l'ufficiale sanitario di detto comune ha eseguito, il giorno 14 ottobre 1969, un sopralluogo igie-

nico-sanitario nel calzaturificio stesso, così testualmente riferendo al sindaco di Fermo e al medico provinciale di Ascoli Piceno: « Il locale di lavoro, i servizi igienici, gli antibagno e gli spogliatoi sono completamente carenti di tinteggiatura.

I servizi igienico-sanitari (sei adibiti al personale maschile e tre adibiti al personale femminile) sono tutti in pessimo stato, così pure gli antibagno e i 15 lavandini. In tre gabinetti l'acqua non è regolarmente convogliata e scorre libera sul pavimento appena si tira la catenella di scarico. Un servizio igienico è completamente privo del tubo di comunicazione fra la vaschetta di deposito e lo scarico; due servizi igienici adibiti ad uso dei capi sorveglianti sono a perdita continua per rottura dei tubi: gli antibagno degli stessi si presentano allagati per perdita continua di acqua dai tubi rotti, con raccordi deteriorati. Adiacente ai gabinetti si evidenzia un locale, diviso da questi da un tramezzo, adibito a spogliatoio maschile; adiacente ai gabinetti femminili esiste altro locale con divisorio adibito a spogliatoio femminile. Il locale di lavoro viene ad avere un'aria maleodorante, data la perdita di acqua dei gabinetti. Nel laboratorio esiste una fontanina non a zampillo ed in cattive condizioni di manutenzione. I rifiuti della lavorazione, prodotti dai macchinari, vengono convogliati in sacchi in pessimo stato di tenuta che fanno filtrare polvere continua nel locale di lavoro con danno respiratorio degli operai, dato che non esiste un sistema di aspirazione che porti all'esterno le esalazioni dei rifiuti. Al centro del laboratorio è visibile un tubo che raccoglie le esalazioni nocive date dalla lavorazione del mastiche: detto tubo è portato fino al soffitto, con libera apertura. Nell'interno del laboratorio si notano numerosi bidoni senza coperchio destinati alla raccolta dei rifiuti; bidoni che, a dire degli operai, rimangono nello stesso locale per l'intera settimana, facendosi l'allontanamento di essi il sabato soltanto. Si è notato, inoltre, che i prodotti tossici che servono alla lavorazione sono tenuti nello stesso laboratorio. Le finestre sono a vetri con chiusura ermetica, con installazione di 10 apparecchi ad aria condizionata, dei quali non si può stabilire la efficienza o meno, dato lo stato di fermo della lavorazione, al momento del sopralluogo. Questo ufficio si riserverà altro sopralluogo, a opificio in lavorazione, per stabilire se l'impianto di depurazione installato attualmente sia sufficiente o meno alla salubrità dell'ambiente. Si nota al muro, attaccata, una piccola cas-

setta di pronto soccorso, semivuota, non sufficiente al fabbisogno degli operai della fabbrica; premesso altresì che lo stesso ufficiale sanitario si è riservato di disporre un prelievo dell'acqua potabile, per analisi, presentandosi la tubatura deteriorata in qualche punto — quali concrete iniziative intendono assumere, con tutta l'urgenza che il grave caso richiede, affinché siano applicate nei confronti dei proprietari, responsabili di così sfacciata aggressione alla condizione umana dei lavoratori, le adeguate sanzioni; quali indagini intendano disporre con eguale urgenza per accertare quanto riferito dagli operai e cioè che i funzionari dell'ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, nelle ispezioni compiute in questi ultimi anni al calzaturificio in oggetto, si sono sempre limitati a visitare l'ufficio dei proprietari senza metter piede nella fabbrica; quali provvedimenti intendano adottare nei confronti degli organi competenti per l'omesso accertamento o, in diversa ipotesi, per la omessa denuncia, di violazioni così gravi a danno della salute degli operai nella fabbrica. (4-08394)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro competente ha più volte sottoposto a visita ispettiva il calzaturificio Botticelli, sito in Lido di Fermo. In tali occasioni sono stati adottati, nei confronti dei responsabili dell'azienda, provvedimenti contravvenzionali in materia di registrazioni nel libro paga, di lavoro straordinario e di contratto collettivo di categoria. Sono state, inoltre, impartite prescrizioni in materia di collocamento, di libretto di lavoro, di prevenzione infortuni, di apprendistato e di assicurazioni sociali.

Per quanto attiene, in particolare, l'igiene del lavoro, in occasione delle visite nelle quali sono stati adottati i provvedimenti predetti, è stata elevata contravvenzione per la mancata effettuazione delle visite mediche preventive a cinque dipendenti e sono state impartite prescrizioni concernenti il ricambio dell'aria e la temperatura ambientale dei locali di lavoro, le visite mediche preventive e periodiche, la pulizia dei servizi igienici, l'installazione di una doccia, l'aspirazione di vapori tossici e la captazione delle polveri.

La ditta ha dato, a suo tempo, assicurazione di adempimento circa le prescrizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione infortuni ed ha dato prova di aver ottemperato alle rimanenti prescrizioni.

In occasione delle visite successive è stato, ovviamente, tenuto conto delle pratiche pre-

cedenti sia per una migliore esecuzione del servizio sia per l'accertamento dell'avvenuto adempimento dei provvedimenti in precedenza adottati.

Le accertate successive irregolarità, per altro, dipendono essenzialmente dalle mutevoli condizioni di lavoro connesse sia al trascorrere del tempo sia alla introduzione di nuove macchine e prodotti.

In due successive ispezioni effettuate il 23 ottobre ed il 26 novembre 1969, è risultato che l'azienda in questione:

a) ha reso efficienti i due impianti di aspirazione localizzata e ne ha ordinati altri per i posti di lavoro ove vengono usate sostanze contenenti solventi tossici;

b) ha quasi completato la tinteggiatura e la verniciatura dei servizi igienico-assistenziali e sta attuando la sostituzione di alcune tubazioni usurate dei servizi stessi;

c) ha in corso di studio la trasformazione del locale adibito a spogliatoio nel reparto gomma in modo da assicurare un conveniente ricambio dell'aria ed una sufficiente illuminazione;

d) ha in corso di progettazione impianti più idonei per una migliore captazione delle polveri aspirate dalle macchine fresatrici e sfiatrici;

e) ha iniziato i lavori per migliorare il ricambio dell'aria nell'ambiente di lavoro;

f) ha eliminato dai locali di lavoro i recipienti contenenti sostanze catalogate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ritenuti non strettamente necessari per la lavorazione;

g) ha dotato la cassetta di medicazione dei presidi farmaceutici mancanti;

h) ha eliminato quasi completamente dalla lavorazione le sostanze contenenti solventi benzinici in percentuale superiore a quella consentita dalla legge 5 marzo 1963, n. 245.

In considerazione dell'entità e della complessità dei lavori necessari per la completa attuazione delle prescrizioni impartite, lo ispettorato del lavoro ha concesso all'azienda proroga fino al 31 dicembre 1969.

Per quanto riguarda la parte dell'interrogazione secondo cui i funzionari dell'ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno nelle ispezioni compiute in questi ultimi anni alla ditta Botticelli di Lido di Fermo, si sarebbero limitati a visitare l'ufficio dei proprietari senza mettere piede nella fabbrica, si comunica che tale affermazione è contraria alla verità perché, sia per la natura delle ispezioni

eseguite ed innanzi accennate, sia per la modalità di esecuzione delle stesse, costantemente osservate, i funzionari dovevano ed hanno sempre visitato la fabbrica, interrogando, nei limiti dell'intervento da svolgere, il personale dipendente. In alcuni casi, anzi, gli ispettori del lavoro, per un più scrupoloso accertamento della verità, si sono preoccupati di sentire anche i lavoratori licenziati. Probabilmente, si ha inteso riferirsi ad accertamenti effettuati, in due occasioni in questi ultimi tempi, dagli incaricati dell'INPS e dell'INAM, che, com'è noto, hanno possibilità di svolgere soltanto accertamenti contabili, che possono essere compiuti agevolmente presso gli uffici.

Si assicura, infine, che l'ispettorato del lavoro non mancherà, anche per l'avvenire, di svolgere ogni opportuno intervento ai fini dell'osservanza, da parte dell'azienda Botticelli, di tutte le norme a tutela dei lavoratori subordinati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

BENOCCHI, MARMUGI, TOGNONI, BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, presso l'ispettorato compartimentale agrario per la Toscana di Firenze, giacciono numerosi progetti per la costruzione di strade e acquedotti, interessanti le zone agricole della Toscana e più precisamente le province di Grosseto, Siena, Arezzo e Firenze, i quali sono in attesa di essere finanziati con l'articolo 17 del « piano verde ».

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere perché a tutt'oggi dall'ispettorato compartimentale agrario di Firenze non sia stata fatta la ripartizione dei fondi per il biennio 1969-70, e se il ministro intenda prontamente intervenire affinché la suddetta ripartizione dei fondi avvenga con il finanziamento dei programmi per la costruzione di strade e acquedotti previsto dall'articolo 17 del « piano verde » per una spesa di circa tre miliardi di lire.

(4-06638)

RISPOSTA. — Il Ministero ha provveduto ad assegnare, per l'esercizio 1969, per le esigenze connesse alla viabilità rurale e all'approvvigionamento idrico nelle zone classificate depresse, di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614, lire 300 milioni allo ispettorato agrario compartimentale di Fi-

renze, e lire 390 milioni complessivamente agli ispettorati agrari provinciali della Toscana.

Per gli interventi da operare nelle zone montane ai sensi del citato articolo 3 e sempre per l'esercizio finanziario in corso, sono state assegnate lire 45 milioni all'ispettorato regionale delle foreste di Firenze e lire 75 milioni agli ispettorati ripartimentali delle foreste della Toscana, di cui lire 20 milioni, rispettivamente, ad Arezzo e Siena e lire 10 milioni, rispettivamente, a Firenze e Grosseto.

Per quel che concerne, invece, i fondi sulle autorizzazioni di spesa recate dal piano verde n. 2 per l'applicazione dell'articolo 17, è da precisare che le disponibilità per il 1969 sono state già ripartite ed assegnate in maggior parte all'Italia meridionale, per attuare un'equa distribuzione di fondi destinati ai medesimi interventi.

Infatti, non potendo gli ispettorati dell'Italia meridionale usufruire dei fondi riservati alle zone depresse (articolo 3 della legge n. 614), era necessario consentire, anche a tali uffici, di provvedere almeno parzialmente alle esigenze delle rispettive zone di intervento.

D'altra parte, proprio nell'Italia meridionale, le iniziative relative al settore della viabilità rurale e dell'approvvigionamento idrico sono più numerose e riflettono necessità maggiormente sentite per la nota carenza di infrastrutture di tali terreni.

Comunque, anche a taluni ispettorati provinciali della Toscana (Firenze, Arezzo e Grosseto), in considerazione del fatto che hanno vasti territori montani e che hanno zone comprese tra quelle di competenza della Cassa per il mezzogiorno, sono stati assegnati fondi, per l'applicazione del citato articolo 17 del « piano verde n. 2 », per complessive lire 120 milioni.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

BENOCCI E TOGNONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle popolazioni dell'entroterra grossetano (comuni di Gavorrano, Follonica, Scarlino) devastato la sera del 27 agosto 1969 da una tromba d'aria che ha prodotto danni ingenti a numerose abitazioni e ha distrutto completamente il raccolto.

(4-07409)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti, è risultato che la grandinata del 27 agosto 1969 ha interessato l'agro dei comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino, causando danni di modesta portata alle culture della vite, dell'olivo e del pomodoro.

L'ispettorato agrario di Grosseto non ha mancato, nella circostanza, di prestare la propria assistenza tecnica ai coltivatori colpiti, informandoli, per il tramite delle loro organizzazioni sindacali e della stampa locale, delle provvidenze di cui essi potevano fruire, a norma della vigente legislazione in materia.

Infatti, nei casi in cui se ne sono accertate le condizioni, i coltivatori interessati hanno beneficiato dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonché per provvedere all'estinzione di eventuali passività aziendali, derivanti da prestiti di esercizio o da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento in scadenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

BERAGNOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritengano d'intervenire per modificare le norme in base alle quali oggi vengono cancellati dai registri anagrafici i cittadini italiani costretti, per ragioni di lavoro, ad emigrare all'estero ma che, nonostante ciò, manifestamente conservano stretti legami con il comune di origine.

L'interrogante sottolinea che non appare giusto procedere alla cancellazione dai registri di quei nostri connazionali che, costretti ad emigrare per poter vivere, prolungano la loro assenza anche per diversi anni, poiché, come è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3536/1734/67 depositata in cancelleria il 26 ottobre 1968, la pura e semplice permanenza all'estero del cittadino non basta a privarlo del diritto alla conservazione del domicilio e ciò tanto più quando il medesimo manifesti in vari modi l'intenzione di conservarlo in un determinato comune.

(4-09232)

RISPOSTA. — Nei primi mesi del 1969, la questione della cancellazione anagrafica degli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

emigrati all'estero, ha formato oggetto di attento esame da parte di una commissione composta da rappresentanti di tutti i ministeri interessati. Sulla base delle conclusioni cui la commissione stessa è pervenuta è stata data una nuova regolamentazione alla materia con le circolari 21 febbraio 1969, dell'istituto centrale di statistica e 26 marzo 1969 di questo Ministero, che si uniscono in copia.

Si informa, altresì, che in data 12 marzo 1969 il sottosegretario agli affari esteri, Pedini, ha tenuto sull'argomento una conferenza stampa, alla quale oltre a numerosi giornalisti hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni degli emigrati, che hanno espresso un giudizio favorevole sulla nuova regolamentazione.

Per quanto concerne, infine la decisione della Corte di Cassazione richiamata nel testo dell'interrogazione, si osserva che in detta sentenza si afferma che « la permanenza all'estero del cittadino non basta a privarlo del diritto alla conservazione del domicilio in un determinato comune ». Il principio affermato, tuttavia, non sembra incidere sulla questione delle cancellazioni anagrafiche, in quanto che il « domicilio », ai sensi dell'articolo 43 del codice civile è « il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi » mentre la residenza esprime un concetto diverso; essa, infatti, è il « luogo in cui la persona ha la dimora abituale ».

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

ALLEGATO 1

« Circolare A. C. n. 4/69 15900.2.3.14.

OGGETTO: Anagrafe della popolazione residente nei comuni e degli italiani residenti all'estero.

Com'è noto, le cancellazioni anagrafiche delle persone emigrate all'estero, effettuate dai comuni a norma delle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica con circolare n. 1 del 2 gennaio 1968, hanno determinato, in questi ultimi tempi, uno stato di disagio tra i nostri emigrati che, in dipendenza di tali « cancellazioni », lamentano pregiudizi di ordine pratico, come la difficoltà di ottenere il rilascio di alcune certificazioni da parte dei comuni di origine, o di carattere squisitamente psicologico.

È accaduto così che molti uffici anagrafici, nel dichiarato proposito di non arrecare pregiudizio agli emigrati, hanno mantenuto le iscrizioni di questi nell'anagrafe, compromettendo con ciò i rilevanti interessi pubblici che sono connessi con un ordinato bilancio demografico.

Nella convinzione che fosse opportuno trovare un « sistema » che, nel salvaguardare le finalità cui la regolare tenuta delle anagrafi è rivolta, tenesse conto anche delle esigenze dei nostri emigrati, il problema è stato esaminato da un'apposita commissione, istituita presso l'ISTAT, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e di alcuni comuni.

Sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la suddetta commissione, l'ISTAT ha diramato la circolare n. 22 del 21 febbraio 1970, diretta per conoscenza anche alle SS. LL., contenente nuove istruzioni sia per quanto riguarda la tenuta e l'aggiornamento degli atti anagrafici relativi agli emigrati, sia per quanto concerne il rilascio delle certificazioni loro occorrenti.

Secondo le nuove istruzioni le schede individuali e di famiglia, eliminate dall'anagrafe della popolazione residente nel comune in dipendenza del trasferimento all'estero della persona cui esse si riferiscono, non dovranno più essere archiviate ma dovranno essere raccolte in un settore distinto dell'anagrafe e tenute costantemente aggiornate.

La nuova regolamentazione si propone due precisi scopi: da un lato garantire al connazionale emigrato tutte le certificazioni di cui possa avere bisogno; dall'altro rimuovere gli inconvenienti psicologici connessi alla « cancellazione » dall'anagrafe comunale. Questa infatti si riduce ora, ad un trasferimento degli atti anagrafici di colui che emigra, dalla anagrafe dei residenti nel comune a quella dei residenti all'estero. L'emigrato, cioè, viene trasferito dalla prima anagrafe, che comprende soltanto i nominativi di coloro che dimorano effettivamente ed abitualmente nel comune, ad un'altra anagrafe, altrettanto attiva e funzionale, che comprende i nominativi dei residenti all'estero.

L'operazione suddetta consentirà di conoscere con maggiore esattezza quale sia la dinamica del variare della popolazione nelle singole circoscrizioni territoriali e fornirà più sicuri elementi per valutare la portata dei movimenti emigratori e per individuare, ai fini di opportuni interventi, le zone di depres-

sione economica ove si registra il maggiore spopolamento per emigrazione all'estero.

D'altra parte l'esatto computo degli emigrati potrà costituire un valido aiuto per la impostazione e la soluzione di importanti problemi riguardanti la nostra emigrazione, quale lo schedario consolare dei cittadini all'estero, previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e il censimento degli italiani all'estero.

Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che nell'ambito della nuova regolamentazione la distinzione del concetto di « temporaneità » e « definitività » dell'emigrazione, che in passato ha dato luogo a tante discussioni, viene a perdere rilevanza e attualità: l'emigrato, infatti, sia temporaneo, sia definitivo, rimarrà sempre iscritto in una delle anagrafi del comune e potrà ottenere, comunque, tutte le certificazioni occorrenti.

Ciò posto, attesa la particolare importanza che presenta la soggetta materia, si prega di richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali su quanto precede e sulle istruzioni impartite dall'ISTAT con la succitata circolare del 21 febbraio 1969, e di voler disporre, a norma dell'articolo 47 del vigente regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, rigorosi controlli al fine di accertare che i comuni diano puntuale esecuzione alle disposizioni impartite.

L'Istituto centrale di statistica, da parte sua, ha assicurato che i propri funzionari continueranno a svolgere periodiche ispezioni presso gli uffici anagrafici al fine precipuo di assicurare uniformità di indirizzo nella applicazione delle nuove istruzioni.

Si raccomanda, con l'occasione, di voler prestare ogni possibile appoggio all'azione del predetto istituto ed in particolare agli incontri che l'istituto medesimo intende promuovere tra i propri funzionari e gli ufficiali di anagrafe allo scopo principalmente di fornire a questi ultimi ogni utile suggerimento per una migliore e sempre più efficiente organizzazione dell'importante servizio di che trattasi.

È appena il caso di ricordare, infine, che nessuna innovazione è stata introdotta per quanto attiene alla posizione elettorale dei cittadini italiani residenti all'estero, che continua ad essere regolata dalle norme contenute nell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 233 e dalle relative istruzioni del servizio elettorale di questo Ministero.

Si prega di assicurare.

Pel Ministro: f.to GASPARI ».

ALLEGATO 2

« ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI TECNICI

Servizio delle statistiche demografiche - Rep. 2

OGGETTO: Anagrafe della popolazione residente - Italiani residenti all'estero.

Allo scopo di venire sempre più incontro alle esigenze degli italiani emigrati all'estero, e, nello stesso tempo, di salvaguardare, attraverso il preciso e tempestivo rispetto delle norme contenute nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e nel relativo regolamento di esecuzione, i rilevanti interessi pubblici connessi ad un ordinato bilancio demografico, questo istituto, sentita una apposita commissione di studio formata da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato interessate, di concerto con il Ministero dell'interno, ha ravvisato la necessità di chiarire ed integrare le disposizioni diramate con la circolare n. 1 del 2 gennaio 1968, sia per quanto riguarda la tenuta e l'aggiornamento degli atti anagrafici relativi alle persone che hanno stabilito la loro dimora abituale all'estero, sia per quanto riguarda il rilascio delle certificazioni loro occorrenti.

1. - ANAGRAFE SPECIALE DEGLI ITALIANI
RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE).

1. 1. A partire dalla ricezione della presente circolare, le schede individuali e le schede di famiglia, eliminate dall'anagrafe della popolazione residente nel comune in dipendenza del trasferimento all'estero delle persone cui esse si riferiscono, anziché essere archiviate, come in passato, andranno a formare una apposita raccolta, che, per ragioni pratiche, viene denominata « Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » (AIRE).

1. 2. Il collocamento delle schede di famiglia ed individuali (o delle sole schede individuali quando si tratti di parte della famiglia) nell'« Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » deve essere ovviamente eseguito subito dopo che l'ufficiale di anagrafe avrà perfezionato la regolare pratica per emigrazione all'estero, mediante la compilazione del prescritto Mod. AP/4 e relativo Mod. ISTAT/P/1.

Al fine di stabilire per quali persone si debba provvedere al perfezionamento della relativa pratica migratoria per trasferimento della dimora abituale all'estero, si rinvia alle

disposizioni di cui al punto 3 della soprari-chiamata circolare n. 1.

L'ufficiale di anagrafe deve, inoltre, provvedere, entro le 48 ore, a dare comunicazione all'ufficio elettorale del provvedimento di cui sopra per dare la possibilità al predetto ufficio di poter adempiere, nei confronti dei cittadini emigrati all'estero, a quanto prescritto dall'articolo 11 del testo unico del 20 marzo 1967, n. 233 e dalle relative istruzioni del Ministero dell'interno, servizio elettorale.

1. 3. Le schede di famiglia e individuali che costituiscono l'AIRE dovranno essere tenute aggiornate in base alle variazioni dipendenti dagli atti dello stato civile: a tale fine l'ufficiale di anagrafe terrà conto delle variazioni che gli perverranno dall'ufficiale dello stato civile a mezzo dei Modd. ISTAT/D/21-22, 23, 24-25 di cui alla circolare n. 35 del 5 giugno 1964.

Si coglie l'occasione per richiamare nuovamente l'attenzione degli ufficiali dello stato civile sulla necessità che i predetti modelli vengano compilati indistintamente per tutti gli atti che pervengono dall'estero per la trascrizione, come stabilito al punto 2 della predetta circolare n. 35, del 5 giugno 1964.

1. 4. Le schede di famiglia e le schede individuali relative agli italiani residenti all'estero, già eliminate dall'anagrafe della popolazione residente nel comune prima della ricezione della presente circolare, dovranno anch'esse essere trasferite dall'archivio alla « Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero ».

Tale trasferimento — che avviamente ri-guarderà i cittadini le cui schede Mod. AP/5a risultano inserite nella terza sezione dello schedario degli emigrati all'estero, istituito con circolare n. 34 del 5 giugno 1964, potrà essere effettuato man mano che perverranno comunicazioni di mutamenti nella posizione anagrafica relativa agli italiani residenti all'estero o in occasione di richieste di certificazioni pervenute dall'estero o di eventuali altri adempimenti: ciò al fine di non aggravare, nella prima applicazione delle presenti norme, il lavoro degli uffici anagrafici.

Resta, comunque, in facoltà degli uffici stessi di provvedervi in una unica soluzione, senza cioè attendere le circostanze di cui sopra.

Ai fini dell'aggiornamento delle schede di famiglia e delle schede individuali trasferite nell'AIRE, l'ufficiale di anagrafe avrà cura di richiedere all'ufficiale dello stato civile le eventuali variazioni che fossero intervenute nel

periodo di tempo tra l'eliminazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'immissione nell'AIRE.

1. 5. Il mutamento della posizione anagrafica di residente nel comune deve essere sempre notificato al cittadino precisandogli che è stato iscritto nell'« Anagrafe degli italiani residenti all'estero » e gode di tutti i diritti spettanti ai cittadini residenti in Italia.

La notifica di tale provvedimento va fatta all'indirizzo dell'interessato all'estero, se conosciuto, ovvero all'indirizzo anagrafico nel comune; nel caso di esito negativo, la notifica sarà effettuata mediante affissione all'albo pretorio del comune per il periodo prescritto. Nella notifica deve essere fatta espressa menzione che il cittadino, a norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, potrà ricorrere al prefetto contro il provvedimento d'ufficio.

Ad ogni buon fine, l'ufficiale di anagrafe all'atto della notifica inviterà il cittadino, nel suo stesso interesse, a fargli conoscere l'esatto indirizzo della dimora all'estero, gli eventuali spostamenti ed ogni altro mutamento nella posizione anagrafica.

Per la notifica dovrà essere adottato lo schema allegato alla presente circolare, a tergo del quale sono riportate alcune informazioni utili per la richiesta di certificazioni da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Successivamente, questo istituto farà pervenire a ciascun comune un congruo numero di modelli a stampa delle suddette notifiche.

1. 6. Per quanto riguarda i cittadini che rientrano in Italia al fine di stabilirvi nuovamente la loro dimora abituale e che chiedono di essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, dovrà essere ovviamente eseguita la regolare pratica immigratoria, trasferendo, quindi, gli atti anagrafici dall'« Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » all'anagrafe della popolazione residente nel comune, nonché le relative schede Mod. AP/5a dalla terza alla prima sezione dello schedario degli emigrati ed emigranti per l'estero.

1. 7. L'ammontare della popolazione residente dei comuni sarà sempre costituita, evidentemente, dal solo numero dei cittadini italiani e stranieri rimasti iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune: esso subirà variazioni in diminuzione in dipendenza del trasferimento delle schede di famiglia e delle schede individuali dall'anagrafe della popolazione residente nel comune all'« Ana-

grafe speciale degli italiani residenti all'estero » e, viceversa, subirà variazioni in aumento nel caso si verifichi la circostanza di cui al precedente punto 1. 6.

Ai fini statistici, tali diminuzioni e aumento della popolazione residente del comune dovranno figurare sui Modd. AP/10 e AP/11, nonché sui Modd. ISTAT/D/7/B e ISTAT/P/2.

1. 8. L'esigenza diffusamente sentita di conoscere quanti sono gli italiani residenti all'estero potrà essere soddisfatta ove i comuni pongano il massimo impegno negli adempimenti loro demandati con le disposizioni di cui sopra ».

« 2. - RILASCIO DI CERTIFICATI
AGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

A chiarimento e ad integrazione di quanto disposto al punto 6 della citata circolare del 2 gennaio 1968, n. 1, si precisa che i comuni sono tenuti a rilasciare alle persone iscritte nell'« Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero », che ne facciano richiesta durante la loro permanenza all'estero ovvero quando esse si trovassero temporaneamente in Italia, i seguenti certificati:

a) *Certificato di stato di famiglia.*

L'ufficiale di anagrafe deve rilasciare il certificato di stato di famiglia sulla base delle risultanze della relativa scheda di famiglia esistente nell'« Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » ed eventualmente anche sulla base degli atti dell'anagrafe della popolazione residente per i componenti che dimorano nel comune.

Qualora la composizione familiare risultante dalla scheda di famiglia non coincidesse con la richiesta dell'interessato, in quanto non ancora pervenuti, ufficialmente al comune, per la trascrizione, i relativi atti degli eventi naturali (nascite, morti, matrimoni) verificatisi all'estero, l'ufficiale di anagrafe deve tener conto, per il rilascio dello stato di famiglia, anche di tali mutamenti nella composizione familiare, purché risultino documenti da copie autentiche degli atti formati all'estero che il cittadino avrà cura di allegare alla richiesta del certificato stesso.

In tal caso l'ufficiale di anagrafe annoterà, sugli atti anagrafici, tali mutamenti, riservandosi di provvedere alla definitiva registrazione del momento della ricezione della comunicazione da parte dell'ufficio dello stato civile.

Per assicurare uniformità di criteri, il certificato di stato di famiglia sarà così redatto:

COMUNE -- PROVINCIA

In base alle risultanze degli atti di questo ufficio, si certifica che la famiglia del Sig. nato a il professione (o condizione non professionale) stato civile si compone come segue:

Numero d'ordine dei componenti	Cognome e nome	Paternità	Luogo di nascita	Data di nascita	Professione o condizione non professionale	Relazione di parentela con il capo famiglia	Luogo di residenza (specificare se nel comune o all'estero)
1							
2							
3							
...							
...							

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

b) *Certificato di residenza.*

L'ufficiale di anagrafe potrà rilasciare, nel caso di richiesta, un certificato di residenza attestante che il richiedente — in precedenza iscritto dal nella popolazione residente nel comune — risulta iscritto nella « Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » dal

Tale certificazione potrà essere utilizzata ai fini delle pubblicazioni matrimoniali e dello « stato libero » (articolo 104 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1239, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile).

c) *Certificato di stato libero.*

L'ufficiale di anagrafe, sulla base degli atti d'ufficio, potrà rilasciare il certificato di stato libero alla data di trasferimento della dimora abituale all'estero (data di iscrizione nell'AIRE).

Per il periodo successivo alla suddetta data la certificazione di che trattasi è di competenza dell'autorità consolare a norma dell'articolo 104, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

d) *Certificato di cittadinanza.*

Il certificato di cittadinanza ai connazionali residenti all'estero deve essere rilasciato dal comune in base alle norme diramate ai prefetti della Repubblica dal Ministero dell'interno — Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione cittadinanza — con circolare K.21.6 del 25 gennaio 1961.

e) *Carta di identità.*

Il cittadino avente la dimora all'estero, trovandosi temporaneamente in Italia, potrà ottenere il rilascio della carta di identità dal comune nella cui « Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » risulta iscritto, ovvero da qualsiasi altro comune, previo nulla osta del predetto comune e salva l'osservanza delle norme vigenti in materia, valevoli per tutti i cittadini.

f) *Certificato di godimento dei diritti politici.*

Deve essere rilasciato dal comune nelle cui liste elettorali l'interessato è iscritto o, comunque, dal comune di ultima residenza in Italia.

g) *Certificato di esistenza in vita.*

Di regola, sarà rilasciato dall'autorità consolare competente per territorio ai sensi del-

l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Tale certificato potrà, tuttavia, essere rilasciato dal comune nella cui « Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » il cittadino è iscritto: la richiesta dev'essere presentata dall'interessato con firma autentica dall'autorità consolare o da altra autorità. L'esistenza in vita sarà attestata alla data della autenticazione.

h) *Certificato di povertà e certificato di nullatenenza.*

I certificati di povertà e di nullatenenza potranno essere rilasciati dal sindaco del comune nella cui « Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » il richiedente è iscritto, sulla base dei dati esistenti presso il comune.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che il certificato di buona condotta viene rilasciato dall'autorità consolare competente per territorio, a norma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Nel caso che le richieste di altre certificazioni da parte dei cittadini italiani residenti all'estero siano tali da far sorgere dubbi e perplessità di qualsiasi genere, i comuni potranno sottoporre il quesito alla attenzione dell'Istituto centrale di statistica, ove fosse necessario, anche a mezzo telefono (850351 — Servizio statistiche demografiche), al fine di poter venire incontro alle esigenze dei nostri emigrati, senza indugi che potrebbero essere di pregiudizio ai richiedenti.

Ai sindaci, cui la presente circolare è indirizzata, si raccomanda di invitare gli ufficiali di anagrafe affinché, nello spirito di una doverosa, pronta ed intelligente collaborazione, pongano in atto, tempestivamente, le istruzioni in essa contenute per fugare quelle apprensioni che da qualche tempo si sono diffuse tra i nostri emigrati all'estero e per restituire loro fiducia e tranquillità.

La necessità, d'altra parte, di porre in atto tempestivamente le norme di cui alla presente circolare, è dettata dalla considerazione che una registrazione anagrafica non rispondente alla situazione di fatto relativa alle persone, famiglie e convivenze che risiedono in un dato comune, comporta inevitabilmente una pericolosa disfunzione nei servizi dipendenti dall'anagrafe della popolazione, quali: l'elettorale, il tributario, lo scolastico, la leva militare, l'igienico-sanitario, l'assistenziale, ecc., nonché riflessi su numerose rilevazioni ed indici caratteristici di interesse dello Stato, delle

regioni, delle province e degli stessi comuni, quali: il reddito *pro capite*, i quozienti di natalità, di mortalità e di nuzialità, di disoccupazione, di criminalità e la conoscenza dei reali esodi della popolazione dai comuni verso l'estero.

È appena il caso, infine, di ricordare che si approssima la data di esecuzione dell'undicesimo censimento generale della popolazione (anno 1971), il quale — come è noto — rappresenterà l'inventario della popolazione residente di ciascun comune e, nel tempo stesso, costituirà un rigoroso controllo delle registrazioni anagrafiche in relazione alla situazione di fatto.

È evidente, pertanto, che gli ufficiali di anagrafe — qualora non provvedano tempestivamente agli adempimenti di cui alla presente circolare, nonché alle precise disposizioni emanate con le precedenti circolari del 2 gennaio 1968, n. 1, e del 20 aprile 1968, n. 31, saranno ritenuti responsabili delle eventuali divergenze tra il dato della popolazione residente calcolata e quello accertato alla data del censimento stesso.

Questo istituto si riserva di far effettuare apposite visite ispettive presso gli uffici anagrafici, mediante propri funzionari e con la collaborazione delle competenti prefetture, per accertare l'esatto adempimento delle disposizioni impartite. Al riguardo si fa presente che, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, questo istituto sarà costretto ad applicare l'articolo 50 del vigente regolamento anagrafico.

I signori prefetti sono pregati di disporre da parte loro rigorosi controlli, al fine di accertare che i comuni della provincia diano corso alle disposizioni impartite con la presente circolare.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL PRESIDENTE: Giuseppe de Meo »

ALLEGATO 3

« INFORMAZIONI UTILI PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI

1. — *Stato di famiglia.* — Sarà rilasciato da questo comune sulla base degli atti d'ufficio. L'interessato dovrà, pertanto, aver cura di fare pervenire al comune tutte le variazioni sullo stato civile (nascite, morti, matrimoni) successivamente alla data del suo trasferimento.

2. — *Certificato di residenza.* — Sarà rilasciato da questo comune e potrà attestare che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune dal, risulta iscritto nell'« Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero » dal

3. — *Certificato di stato libero.* — Sarà rilasciato da questo comune, sulla base di quanto risulta agli atti di ufficio, fino alla data del trasferimento della dimora abituale all'estero. Per il periodo successivo alla suddetta data la certificazione dello « stato libero » dovrà essere richiesta alla competente autorità consolare.

4. — *Certificato di cittadinanza.* — Sarà rilasciato da questo comune.

5. — *Carta di identità.* — Qualora l'interessato si trovi temporaneamente in Italia, sarà rilasciata da questo comune.

6. — *Certificato di godimento dei diritti politici.* — Sarà rilasciato dal comune nelle cui liste elettorali l'interessato è iscritto o, comunque, dal comune di ultima residenza in Italia.

7. — *Certificato di esistenza in vita.* — Potrà essere rilasciato dall'autorità consolare competente per territorio. Tale certificato potrà, tuttavia, essere rilasciato anche da questo comune, previa richiesta dell'interessato con firma autenticata dall'autorità consolare competente per territorio.

8. — *Certificato di povertà e certificato di nullatenenza.* — Saranno rilasciati da questo comune.

9. — *Certificato di buona condotta.* — Sarà rilasciato dall'autorità consolare competente per territorio ».

ALLEGATO 4

« SCHEMA DI NOTIFICAZIONE

Si porta a conoscenza che in data a seguito del trasferimento della sua dimora abituale all'estero, gli atti anagrafici che la riguardano sono stati trasferiti dall'anagrafe della popolazione residente in questo comune all'« Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero ».

Dalla data della presente notifica decorrono i termini per la produzione di eventuale impugnativa ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Con l'occasione si comunica che ella continuerà a godere di tutti i diritti spettanti ai cittadini residenti in Italia, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, e pertanto potrà richiedere tutte le certificazioni occorrenti, secondo le modalità indicate a tergo. Per agevolare il rilascio dei certificati è tuttavia necessario che ella abbia cura di far tempestivamente pervenire a questo comune direttamente o tramite consolato tutte le eventuali variazioni nello stato civile (nascite, morti, matrimoni) che si verifichino all'estero nonché i cambiamenti di indirizzo.

Circa il godimento dei diritti elettorali si precisa che ella, ai sensi dell'articolo 11, comma primo, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, resterà iscritto nelle liste elettorali di questo comune per sei anni a partire dalla data del trasferimento dei suoi atti anagrafici nell'« Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero ». Trascorso tale periodo ella potrà conservare o riottenere l'iscrizione nelle liste elettorali a norma delle disposizioni contenute nel citato articolo 11, comma secondo.

Si rende noto, infine, che allorché ella rientrerà in Italia per stabilirvi la sua dimora abituale, gli atti anagrafici saranno trasferiti nell'anagrafe della popolazione residente in questo comune.

IL SINDACO ».

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per riportare urgentemente l'ordine nella caotica situazione del comune di Aprilia (Latina), dove ad un lungo periodo di confusione politico-amministrativo ha fatto seguito recentemente, nel crescente disagio della popolazione e in un clima di generale disfacimento, una fase di pesante polemica interna tra membri della stessa amministrazione.

Tale polemica, con relativo strascico giudiziario, ha evidenziato per l'ennesima volta quanto l'attuale amministrazione comunale sia stata lontana dai reali interessi del paese e con quanta disinvoltura si sia amministrata una città che ha invece bisogno, per le sue magnifiche potenzialità, di una amministrazione pubblica coerente nei suoi presupposti politici, dinamica nei suoi obiettivi di sviluppo, corretta nella sua amministrazione.

(4-08305)

RISPOSTA. — La situazione di crisi determinatasi in seno all'amministrazione comunale di Aprilia è sfociata nelle dimissioni rasse-

gnate da oltre la metà dei consiglieri comunali.

Essendosi, pertanto, verificata l'ipotesi di cui all'articolo 8, lettera *b*, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il prefetto di Latina ha recentemente nominato un commissario per la provvisoria gestione del comune fino alla rinnovazione del consiglio comunale.

Il Ministro: RESTIVO.

BERNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere gli intendimenti del Governo in ordine alla richiesta di autonomia avanzata, ormai da vari anni dall'istituto tecnico industriale di Frosinone e la cui mancanza si fa sentire pesantemente sul piano funzionale della scuola e, quindi, sul rendimento degli stessi corsi scolastici.

L'interrogante chiede se il ministro conosca che già per l'anno scolastico 1968-69 era stata promessa l'autonomia e che la esasperazione della popolazione studentesca è giunta a livelli preoccupanti, nella generale solidarietà della cittadinanza, dando luogo perfino a scioperi. (4-08819)

RISPOSTA. — Non è stato possibile procedere alla trasformazione in istituto autonomo della sezione staccata dell'istituto tecnico industriale di Frosinone, funzionante in Pontecorvo, in quanto, a seguito di apposita ispezione, è risultata la inidoneità dei locali e delle attrezzature a disposizione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BIAGINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ravvisino l'opportunità di intervenire per modificare le disposizioni in base alle quali attualmente si provvede alla cancellazione dai registri anagrafici dei cittadini italiani costretti, per ragioni di lavoro, ad emigrare all'estero.

Ciò in relazione alla circostanza della manifesta volontà degli interessati di non abbandonare domicilio e residenza nei comuni interessati al problema della emigrazione e che, conseguentemente, considerano arbitraria e ingiusta la loro cancellazione dall'anagrafe della popolazione; che la conservazione della iscrizione nelle liste elettorali e la massiccia partecipazione alle elezioni, specie a quelle amministrative, confermano la manifestazione più volte ribadita, di voler continuare a rite-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

nera il proprio comune come centro unico dei propri affetti e dei propri interessi familiari e sociali.

L'interrogante tiene a sottolineare che appare profondamente ingiusto procedere alla cancellazione dai registri anagrafici dei cittadini italiani che, costretti ad allontanarsi dai luoghi di residenza — anche se tale assenza si prolunga per diversi anni e non certamente per loro volontà ma per carenza di lavoro nei luoghi di origine — come del resto è stato riconosciuto dalla Corte di cassazione con sua sentenza n. 3536/1734/67 depositata in cancelleria il 26 ottobre 1968. (4-09292)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-09232 del deputato Bergnoli, pubblicata a pag. 3477).

BIAMONTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale particolare disposizione vieta nelle carceri giudiziarie di Salerno la lettura di tutti i quotidiani italiani ad eccezione de *Il Tempo*.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i motivi per i quali ai detenuti a Salerno non è consentito l'ascolto del *Giornale radio*. (4-05197)

RISPOSTA. — Premesso che a norma dell'articolo 140 del vigente regolamento penitenziario, l'ammissione dei detenuti alla lettura di libri e di giornali è riservata alla esclusiva competenza dell'autorità dirigente lo stabilimento, alla quale spetta di assicurare in via generale anche con talune limitazioni alla libertà di informazione il regolare andamento e le esigenze proprie della vita in carcere dei detenuti, si fa presente, per quanto riguarda in particolare le carceri giudiziarie di Salerno, che ai detenuti ivi ristretti vengono forniti in lettura i quotidiani *Il Tempo* di Roma ed *Il Mattino* di Napoli per espresso desiderio dei detenuti medesimi.

Si informa, infine, che i detenuti delle predette carceri di Salerno sono ammessi all'ascolto del *Giornale radio* delle 13,30.

Il Ministro: GAVA.

BIAMONTE. — *Al Governo.* — Per conoscere se sia a conoscenza dell'agitazione in atto dei dipendenti dei centri alberghieri ENALC, agitazione dovuta alle precarie condizioni economiche dei lavoratori fra i quali, fra l'altro,

esiste disparità di trattamento dovuto a metodi discriminatori di cui la direzione abusa.

Gli interroganti chiedono quali provvedimenti saranno adottati perché così come per i centri commerciali e come per il personale delle direzioni regionali e generale dell'ENALC anche al personale che lavora nei centri alberghieri vengano corrisposti la quindicesima mensilità e l'assegno integrativo.

E inoltre quali iniziative verranno prese: per favorire lo sviluppo della carriera a tutto il personale allo scopo di impedire che con criteri discutibili venga assunto del personale con la qualifica di « funzionario »; per consentire a tutto il personale dell'ENALC di poter frequentare il corso di qualificazione istituito in Ascoli Piceno al quale corso viene ammesso personale estraneo all'ente con la prospettiva di poter diventare dirigente del centro alberghiero solo dopo tre mesi di frequenza del corso stesso. (4-06323)

RISPOSTA. — Le disposizioni concernenti la disciplina del personale dei centri alberghieri dell'ENALC, anche ai fini della progressione in carriera, nonché quelle economiche relative all'indennità integrativa speciale ed alle retribuzioni supplementari dello stesso personale sono già state previste nel contesto del regolamento organico dei dipendenti dell'ente che si trova attualmente in fase di approvazione. Infatti tale regolamento, per il quale questo Ministero ha già espresso parere favorevole, è, allo stato, all'esame del Ministero del tesoro.

Per quanto concerne, in particolare, il corso svoltosi ad Ascoli Piceno, risulta allo scrivente che esso ha avuto carattere meramente sperimentale, senza alcuna conseguenza sul piano pratico.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia consentito al sindaco di Roccasaspide (Salerno) indire un convegno di sindaci e nel medesimo convegno non invitare i consiglieri comunali dello stesso paese (Roccasaspide) dove il convegno ha avuto luogo il 12 ottobre 1969. (4-08343)

RISPOSTA. — Il convegno della Valle del Calore e del Basso Cilento, indetto presso il comune di Roccasaspide il 12 ottobre 1969 dal senatore Vincenzo Indelli e presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Salerno, avvocato Diodato Carbone, era stato indetto fra i sindaci dei comuni interessati e ad essi quindi limitato.

Il Ministro: RESTIVO.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se il suo dicastero abbia predisposto un adeguato piano di interventi intesi a promuovere concretamente la ripresa della canapicoltura secondo le concordi istanze da tempo rappresentate dai produttori agricoli dell'Emilia, del Veneto e della Campania, nonché dalle industrie utilizzatrici dei settori tessile e cartario;

2) se, in vista della prossima scadenza CEE del 31 dicembre 1969, termine entro il quale dovrà essere completata la regolamentazione unitaria dei vari prodotti agricoli e concluso il periodo di transizione, ritenga urgente disporre gli opportuni interventi affinché in sede comunitaria si pervenga al più presto alla regolamentazione specifica della canapa, coltura di essenziale interesse italiano nell'ambito comunitario, congiuntamente a quella del lino;

3) se giudichi non più prorogabile il ristabilimento della ordinaria amministrazione nel Consorzio produttori canapa, dopo una gestione commissariale negativa sotto tutti gli aspetti che si protrae da circa un decennio, al fine di ridare all'ente la sua originaria funzione di strumento tecnico-economico a disposizione dei produttori di canapa con il compito di trasformare la tradizionale coltura canapicola in una produzione di avanguardia come può essere consentito attraverso l'impiego razionale di mezzi e procedimenti ormai ampiamente sperimentati e collaudati;

4) se ritenga opportuno ed urgente, anche a tutela degli interessi delle categorie dei produttori agricoli, far cessare la sequela dei provvedimenti del Consorzio produttori canapa sempre rivolti — come hanno mostrato con evidenza questi ultimi anni di gestione commissariale — a scoraggiare la ripresa canapicola e ad atrofizzare l'attività dell'ente, smobilitando progressivamente ed alienando sistematicamente il cospicuo patrimonio di impianti e di attrezzature la cui formazione fu opera trentennale esclusiva dei canapicoltori italiani.

(4-03514)

RISPOSTA. — Il Ministero, ove le prospettive delle nuove tecniche di meccanizzazione e dei nuovi metodi di macerazione industriale

vengano confermate sia dalle ricerche in corso presso il Consorzio nazionale produttori canapa, sia dagli organi preposti alla sperimentazione agraria ai sensi del decreto presidenziale del 23 novembre 1967, n. 1318, oltre ai benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, esaminerà la possibilità, su richiesta delle categorie interessate ai settori tessile e cartario, di concedere ulteriori agevolazioni per la ripresa della canapicoltura.

Per quel che concerne la regolamentazione del settore in sede comunitaria, si rammenta che la canapa è compresa tra le fibre tessili che dovranno formare oggetto di una organizzazione comune di mercato; organizzazione che, una volta attuata, potrà garantire un equo reddito ai produttori connesso ad una più razionale produzione, nonché assicurare una migliore utilizzazione della fibra.

Attualmente, le proposte per la definizione di regolamenti, riguardanti il settore di che trattasi, sono in corso di elaborazione da parte della commissione della CEE e dovranno, quanto prima, essere sottoposte all'esame degli Stati membri.

Non appena le cennate proposte saranno state presentate, il Ministero non mancherà di adoperarsi perché si possa pervenire, nel più breve tempo possibile, alla auspicata organizzazione comune del settore.

Per quel che concerne, infine, il ristabilimento dell'ordinaria amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa e il riordinamento del suo patrimonio immobiliare, si assicura che il Ministero ha tuttora all'esame il problema della ristrutturazione del Consorzio stesso, la cui attività, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1963, n. 46, che determinò l'abolizione dell'ammasso obbligatorio della canapa, si è ridotta all'attuazione dell'ammasso volontario del prodotto e ai compiti di miglioramento della produzione.

Il Ministro: RADI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere se ritengano opportuno migliorare l'attuale situazione del servizio vigilanza repressione frodi, attraverso:

1) il perfezionamento, potenziamento ed unificazione dei servizi di vigilanza, che ancora oggi sono suddivisi fra diversi enti poco collegati fra di loro e spesso anzi volutamente in polemica o in semplice isolamento;

2) il potenziamento dei laboratori di controllo in uomini e attrezzature;

3) la creazione di commissioni permanenti per l'unificazione, il continuo aggiornamento o la pubblicazione dei metodi ufficiali di analisi, che debbono servire a svelare con sicurezza le frodi e a controllare la qualità di tutti gli alimenti. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, istituendo un sistema simile a quello adottato dall'Associazione dei chimici agrari degli Stati Uniti d'America. La rapida adozione di moderni metodi di analisi può servire, infatti, a scoraggiare i sofisticatori più pertinaci ed a meglio individuare alcuni tipi di frode che alcuni definiscono « intelligenti ».

Allo stato attuale non tutte le frodi sono, infatti, rivelabili con i metodi ufficiali di analisi in vigore nel nostro paese. Si cerca di risolvere questo problema applicando moderne tecniche analitiche alle quali l'analizzatore può ricorrere per convalidare il giudizio, ma ciò costituisce motivo di contrasto e di polemica non solo fra i laboratori (molti dei quali hanno un proprio metodo « preferito ») ma soprattutto in sede giudiziaria;

4) la pubblicazione delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei vari alimenti, almeno nei limiti del razionale;

5) la rigorosa vigilanza delle autorità di confine sui prodotti alimentari importati dall'estero e la creazione di un codice alimentare almeno a livello europeo;

6) l'istituzione specie presso le preture di comune capoluogo, di un magistrato specializzato nei problemi inerenti la repressione delle frodi, anche per accelerare al massimo l'iter giudiziario;

7) la possibilità delle amministrazioni preposte alla vigilanza, di costituirsi parte civile nei processi di produzione e vendita di alimentari non genuini;

8) la educazione alimentare del consumatore, evitando anche la divulgazione di notizie errate o inesatte, o frasi pubblicitarie tali da indurre in errore gli acquirenti sulla natura, sostanza e qualità del prodotto.

(4-03939)

RISPOSTA. — In merito ai singoli punti dell'interrogazione, si osserva:

1) Il Ministero ha già provveduto, in questi ultimi anni, a potenziare il dipendente servizio di repressione delle frodi, sia attraverso l'iniziativa di numerosi provvedimenti legislativi, diretti ad aggiornare ed a render sempre più efficiente la legislazione che di-

sciplina la produzione ed il commercio delle sostanze di uso agrario, sia affinando e potenziando i mezzi tecnici per la particolare attività repressiva.

Le amministrazioni, che attualmente perseguono le frodi, agiscono con gli stessi intenti, pur nell'ambito della propria competenza.

Infatti il Ministero dell'agricoltura mira, soprattutto, a colpire la frode di natura economica, rientrando tra i suoi fini istituzionali la tutela economica dei prodotti agricoli; quello della sanità si interessa del problema sotto il profilo igienico-sanitario; quello delle finanze, invece, dirige la propria attività, nel particolare settore, al fine di reprimere le frodi di natura fiscale.

Non sembra pertanto opportuno, fra l'altro, per ovvii motivi organizzativi, sottrarre a ciascuna amministrazione il proprio servizio di vigilanza, costituendo, questo, un valido strumento per il raggiungimento di quei più vasti fini, propri di ciascuna delle amministrazioni citate.

Per quanto concerne, poi, la necessità di coordinare il lavoro svolto dalle varie amministrazioni interessate al particolare settore, per la maggior parte dei provvedimenti riguardanti la materia, le amministrazioni medesime procedono di concerto, e così anche nell'espletamento dell'attività pratica di controllo.

2) Cura particolare è rivolta anche al potenziamento ed al perfezionamento delle attrezzature di laboratorio, in modo da dotare gli istituti di strumenti moderni, quali gli spettrofotometri in ultravioletto ed in ultrarosso, i gascromatografi, gli spettrofotometri ad assorbimento atomico, i dispositivi per l'elettroforesi, i polarografi, ecc. A questo proposito si rammenta che il Ministero della sanità concede, annualmente, congrui contributi al laboratori provinciali di igiene e profilassi, sia per l'acquisto di attrezzature, sia per l'adeguamento del personale.

3) I metodi ufficiali di analisi vengono aggiornati, dall'apposita Commissione nominata con decreto ministeriale del 18 febbraio 1966 e composta di rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle finanze e della sanità, in modo da consentire all'analista più approfondite indagini di laboratorio.

In particolare, sono già stati pubblicati i metodi relativi: ai mosti, vini ed aceti; agli olii e grassi; alle conserve alimentari; ai concimi; alle sementi; ai cereali; ai formaggi.

Sono, inoltre, in corso di approntamento quelli relativi ai pesticidi ed agli alimenti per il bestiame.

4) e 5) Le caratteristiche chimiche e merceologiche di vari alimenti sono in corso di avanzata definizione da parte della Commissione FAO/OMS per il *Codex Alimentarius* e nelle regolamentazioni comunitarie.

L'accettazione delle norme del *Codex* da parte dello Stato italiano potrà assolvere alle prospettate esigenze di pubblicità delle norme stesse e del controllo della loro applicazione non soltanto nel campo della produzione nazionale, ma anche in sede di importazione di prodotti alimentari.

6) Si premette che il suggerimento non sembra conforme al principio, relativo al giudice naturale, solennemente sancito come un vero e proprio diritto fondamentale dell'individuo dall'articolo 25 - primo comma - della Costituzione della Repubblica. Invero, qualora si attribuisse ai pretori « di comune capoluogo » la competenza esclusiva a conoscere dei reati concernenti le frodi alimentari, in sostanza si verrebbe a privare della relativa competenza sulla materia ogni altro pretore, che non sia titolare, appunto, di sede sita in un « comune capoluogo »: il che, come sopra rilevato, non appare costituzionalmente legittimo.

Ciò premesso, a giudizio del Ministero di grazia e giustizia, non si appalesa neppure la necessità di una particolare specializzazione, nel giudice, in materia di repressione delle frodi alimentari, in quanto la materia stessa fa parte di quel complesso di norme penali, che ogni magistrato addetto a tale ramo deve conoscere ed applicare.

7) L'auspicata possibilità delle amministrazioni preposte alla vigilanza di costituirsi parte civile nei processi penali inerenti la sofisticazione dei prodotti alimentari, non si ritiene possa trovare attuazione.

Infatti, il semplice interesse pubblico non sembra sufficiente per l'esperimento dell'azione civile per danni, atteso che il presupposto dell'azione di costituzione di parte civile è l'esistenza di un danno diretto ed immediato ipotesi questa che non ricorre nel cosiddetto « danno sociale ». Tuttavia, la realizzazione di tale possibilità risulta, sostanzialmente, già prevista dall'attuale ordinamento, sia pure secondo la nota disciplina delle forme e dei modi di rappresentanza processuale delle pubbliche amministrazioni, e, in specie, di quelle statali.

8) Sulla educazione alimentare del consumatore, hanno da tempo svolto intensa

attività, al fine dell'acquisizione di una corretta coscienza alimentare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione dell'Istituto nazionale della nutrizione, il Ministero della sanità, l'Amministrazione aiuti internazionali, nonché numerosi istituti universitari ed altri enti.

Tale azione sarà continuata ed intensificata, per combattere la pubblicità insincera, che si risolve in un danno per i consumatori, non meno che per gli operatori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RADI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risulti che alcuni ispettorati provinciali dell'alimentazione, come ad esempio quello di Firenze, non rilasciano alcuna ricevuta in seguito alla presentazione delle domande di integrazione del prezzo dell'olio di oliva, presentate dagli olivicoltori ai sensi del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912;

se risulti conforme al vero che quanto sopra risponda a istruzioni impartite dal Ministero dell'agricoltura;

se si ravvisi la necessità di dare disposizioni in materia, affinché gli olivicoltori possano richiedere una ricevuta a documentazione delle domande presentate, per evitare che - in caso di smarrimento delle domande stesse - gli olivicoltori possano rimanere privi del documento necessario. (4-04391)

RISPOSTA. — Come è noto, per la campagna olearia 1967-68, è stato previsto il rilascio di una ricevuta all'interessato, all'atto della presentazione della domanda di integrazione di prezzo, mediante distacco di un tagliando, posto in calce al modulo della domanda stessa, sul quale veniva apposta la data, il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario ricevente.

Le norme relative alle campagne olearie 1966-67 e 1968-69 non hanno, invece, contemplato tale obbligo per gli uffici interessati.

Tuttavia, considerata la natura e la delicatezza degli adempimenti di che trattasi, gli aventi diritto, in linea di larga massima, si sono premurati di inviare le domande stesse a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, conservando sia la ricevuta della lettera spedita, sia la ricevuta di ritorno debitamente vistata dall'ufficio ricevente. Nel caso, poi, di presentazione diretta, gli interessati non avranno mancato di annotarsi gli estre-

mi di registrazione (data di ricezione e numero di protocollo) della domanda medesima.

Sta di fatto che non sono mai pervenuti reclami concernenti casi di smarrimento delle domande.

Comunque, per la campagna olearia 1969-1970, sui moduli di domanda di integrazione di prezzo predisposti dal Ministero e messi a disposizione degli interessati, è espressamente indicato che la domanda stessa deve essere trasmessa all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente mediante lettera raccomandata entro il trentesimo giorno dalla data di ultimazione della lavorazione delle olive.

Il Ministro: RADI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, atteso che l'ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia-Romagna ha comunicato che — per mancanza di fondi — non potranno più essere poste in istruttoria domande di mutuo per formazione di proprietà diretto-coltivatrice, se intenda assicurare nuove congrue disponibilità per tali mutui eventualmente stornando fondi da altre province che non ne assicurino la piena utilizzazione. (4-06862)

RISPOSTA. — Come è noto, le provvidenze recate dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, hanno incontrato un eccezionale favore presso le categorie agricole interessate, tanto da destare, fin dall'inizio della operatività della legge, giustificate preoccupazioni in ordine alla possibilità di soddisfare tutte le richieste.

Tale situazione — che è comune a tutte le province, per cui non si rende possibile stornare fondi a favore dell'Ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia — ha indotto il Ministero ad impartire tempestive istruzioni agli ispettorati agrari perché, valendosi di ogni mezzo a loro disposizione (organizzazioni di categoria, stampa, ecc.), informassero gli agricoltori della opportunità di non contrarre impegni di acquisto, senza essersi preventivamente assicurati circa la possibilità di ottenere i desiderati finanziamenti ed avere preso nozione degli importi presumibilmente concedibili e dei tempi tecnici occorrenti per l'eventuale perfezionamento delle operazioni creditizie.

Inoltre, constatata la saturazione della disponibilità finanziaria di complessive lire 286 miliardi, stanziata dalla legge per la concessione dei mutui in questione, sono state im-

partite, con circolare del 17 maggio 1969, n. 26, istruzioni agli ispettorati, perché non ricevessero nuove domande, all'infuori di quelle riguardanti acquisti di terreni nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, o miranti alla ricomposizione fondiaria o al ridimensionamento aziendale.

Al finanziamento delle domande pervenute prima della ricezione della circolare, si potrà provvedere con l'impiego dello stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1970, nel noto importo di lire 50 miliardi, che è stato già ripartito tra gli ispettorati agrari per lire 33 miliardi.

Si confida di poter far fronte, almeno in parte, anche alle domande che sono state o che saranno accolte dopo l'emanazione della citata circolare n. 26, utilizzando, a tal fine, anche le disponibilità finanziarie corrispondenti ai versamenti al fondo di rotazione delle rate di ammortamento dei mutui in essere.

Comunque, in sede di presentazione al Parlamento della prescritta relazione sull'applicazione data finora alla legge, il Ministero presenterà anche le proposte per gli interventi nel quinquennio 1970-74.

Il Ministro: RADI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che il Ministero dell'agricoltura ha voluto affidare anche quest'anno agli enti di sviluppo l'istruttoria delle pratiche per la liquidazione dell'integrazione per l'olio di oliva in considerazione del fatto che gli ispettorati dell'alimentazione mancano di personale sufficiente — se risponde a verità che l'ente di sviluppo opera valorizzazione Sila, nonostante i suoi oltre mille dipendenti, non è riuscito a organizzare il lavoro per la provincia di Reggio Calabria stante il rifiuto dei dipendenti di trasferirsi in quella città e ha dovuto ricorrere all'assunzione di impiegati straordinari; in caso affermativo chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Ministero dell'agricoltura in considerazione dei motivi per i quali la liquidazione delle pratiche era stata affidata all'ente.

Chiede altresì di conoscere quali accertamenti abbia fatto l'ente nei confronti dei dipendenti che hanno motivato la loro impossibilità di raggiungere la sede di lavoro adducendo ragioni di salute ed infine se risponde a vero che oltre 300 dei mille dipendenti prestano servizio nel capoluogo di Cosenza.

(4-07249)

RISPOSTA. — L'Opera Sila — ente di sviluppo in Calabria — ha tempestivamente predisposto, anche in provincia di Reggio Calabria, le operazioni istruttorie per la liquidazione e il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-1969, istituendo, a tale scopo, come per la campagna 1969-70, un ufficio a Reggio Calabria e un altro a Locri.

Per l'espletamento delle predette operazioni, l'ente, almeno finora, non ha dovuto fare ricorso all'assunzione di « impiegati straordinari », avendovi provveduto con gli impiegati in servizio, nessuno dei quali si è rifiutato al trasferimento.

A questo proposito, occorre precisare che, in considerazione della limitata durata del lavoro, il personale incaricato delle operazioni stesse non è stato trasferito, ma inviato in « missione ».

Per altro, è da considerare che il numero degli impiegati che possono essere inviati in missione, per l'assolvimento di tali compiti straordinari, e che comunque debbono necessariamente alternarsi, è subordinato alle esigenze delle normali attività dell'ente.

Si fa infine presente che i dipendenti in servizio presso la sede di Cosenza sono circa 500.

Per altro, in relazione all'esigenza di accelerare il pagamento della integrazione di prezzo relativa alla predetta campagna, il Ministero ha adottato provvedimenti di carattere particolare con l'invio dall'amministrazione centrale di funzionari che, con opportuna organizzazione, rimuovano le difficoltà obiettive presentatesi nella definizione delle pratiche.

Il Ministro: RADI.

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali intendimenti il Governo abbia circa il fondo di solidarietà nazionale in relazione, particolarmente, alle recenti avversità atmosferiche che hanno colpito negli ultimi giorni diverse zone italiane.

I recenti violenti nubifragi, accompagnati da grandine, hanno infatti provocato danni ingentissimi a vigneti, oliveti, coltivazioni orticole. In particolari zone, i campi su cui è passata la furia degli elementi presentano uno spettacolo desolante: è andato perduto il lavoro di un intero anno e la situazione di numerose aziende agricole è di estrema gravità.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se di fronte alla vastità delle distruzioni e

dei danni i ministri interessati intendano dare applicazione, con la immediatezza del caso, alle disposizioni vigenti in tema di alleggerimento degli oneri fiscali e contributivi ed interventi per il sollecito ripristino della efficienza delle aziende. (4-07746)

RISPOSTA. — Come è certamente noto, questo Ministero ha preso l'iniziativa del disegno di legge, concernente l'istituzione del fondo di solidarietà nazionale, già all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 1661), per il cui sollecito iter il Governo, per quanto di sua competenza, ribadisce, anche in questa sede, il proprio impegno.

Come è altresì noto, in attesa dell'approvazione di detto disegno di legge, per fronteggiare la situazione determinatasi in diverse zone agricole in seguito alle recenti eccezionali avversità atmosferiche, il Governo, su proposta di questo Ministero, ha provveduto alla emanazione del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, per il quale è pure intervenuta la ratifica del Parlamento.

Questo Ministero medesimo, in attuazione di quest'ultimo provvedimento legislativo, sulla base delle risultanze degli accertamenti tempestivamente disposti in sede locale, ha già fatto luogo, d'intesa con il Ministero del tesoro, alla delimitazione delle zone agrarie danneggiate, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, previste per il ripristino delle strutture e la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Inoltre, sono stati assegnati, agli ispettorati provinciali competenti, congrui fondi per la concessione, agli agricoltori che ne facciano domanda, di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per la provvista dei capitali necessari per la continuità dell'esercizio agricolo, nonché per l'estinzione di eventuali passività aziendali, derivanti da prestiti di esercizio o da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento in scadenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RADI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la grave situazione di disagio dei vitivinicoltori della provincia di Trapani, causata dalla insufficienza di mezzi di trasporto ferroviari per il

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

trasporto di tali prodotti verso i mercati di utilizzazione e di consumo.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per venire incontro alle giuste esigenze degli agricoltori della zona. (4-08216)

RISPOSTA. — A seguito delle sollecitazioni di questo Ministero, l'amministrazione dei trasporti e quella della marina mercantile hanno adottato le opportune iniziative, per facilitare il trasferimento sul continente di parte delle uve e dei mosti prodotti in Sicilia, che quest'anno, a causa dell'abbondantissimo raccolto, hanno procurato uno stato di disagio negli agricoltori.

Altri interventi sono stati disposti dalla Regione siciliana e, per le organizzazioni agricole, dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Dette misure, nel loro complesso, hanno influito efficacemente sulla situazione, che, pertanto, si è tempestivamente normalizzata.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RADI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, in relazione ai contributi CEE per l'abbattimento di bovini da latte nel quadro delle misure comunitarie volte a stabilire l'equilibrio del mercato lattiero-caseario, se intenda assicurare la corresponsione di tali contributi anche nella prossima annata agraria particolarmente in considerazione del ristretto termine (entro il 20 dicembre 1969) previsto per l'annata in corso, ciò che non consentirà a molti interessati l'auspicabile utilizzo dei contributi in questione. (4-09794)

RISPOSTA. — Il problema deve considerarsi risolto, in quanto, su richiesta della nostra delegazione a Bruxelles, nell'ambito del comitato gestione carni bovine, il termine ultimo per l'accettazione delle domande di concessione dei premi di macellazione delle vacche da latte è stato prorogato, soltanto per l'Italia, dal 20 dicembre 1969 al 9 gennaio 1970.

Il Ministro: RADI.

BO, OGNIBENE, MARRAS, LENTI, NAHOUM, Busetto, PELLEGRINO e BONIFAZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e fo-*

reste e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per dare attuazione alla richiesta delle cantine sociali e delle loro organizzazioni periferiche e nazionali per una loro adeguata rappresentanza sia nei comitati vitivinicoli della CEE, sia nel comitato nazionale per i vini a denominazione d'origine, di cui alla legge 12 luglio 1963, n. 930.

(4-00508)

RISPOSTA. — Come è noto, il comitato consultivo vitivinicolo, istituito con decisione della Commissione della CEE presso la Commissione stessa, esplica la sua attività su un piano esclusivamente professionale, a differenza del comitato economico e sociale — i cui membri sono nominati dal Consiglio dei ministri della CEE su designazione dei singoli Stati membri — che opera per i diversi settori economici, quale organo consultivo su un piano di rappresentanza governativa.

Pertanto, i membri del suddetto comitato consultivo vitivinicolo sono nominati, in via autonoma, dall'esecutivo comunitario, sulla base di designazioni delle organizzazioni professionali di carattere internazionale più rappresentative delle attività che entrano nel quadro dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COPA e COGECA).

Per quanto riguarda, invece, il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, si fa presente che, fra i membri del comitato stesso, già figurano — ai termini dell'articolo 17 del decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930 — due rappresentanti delle cantine sociali e delle loro organizzazioni nazionali e periferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RADI.

BOLDRIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la durata massima della permanenza nella posizione impiegatizia, a titolo precario, dei « ventiquattristi » assunti posteriormente al 1° marzo 1968 presso gli uffici finanziari provinciali.

Per sapere altresì:

a) la decorrenza prevista per il godimento dei benefici di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

b) in quale misura la riduzione di anzianità sarà richiesta al personale « diurnista » in servizio in epoca anteriore al 1° mar-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

zo 1968, ai fini del collocamento nei ruoli organici;

c) come sarà rivalutato, e con quali criteri, l'assegno finanziario. (4-08664)

RISPOSTA. — Le norme vigenti non prevedono alcuna modificazione della disciplina stabilita dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, nei riguardi del personale straordinario assunto alle dipendenze dell'amministrazione finanziaria posteriormente al 1° marzo 1968.

Si ricorda infatti, a tal proposito, che l'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ha disposto il collocamento nella categoria dei diurnisti unicamente di tutti coloro che, comunque assunti o denominati, fossero in servizio presso gli uffici finanziari almeno dal 1° marzo 1968.

Circa l'implicito riferimento alle modalità di rivalutazione dell'assegno personale che, istituito con legge 8 novembre 1961, n. 1162, è stato successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, si fa infine presente che, per i dipendenti non di ruolo addetti a mansioni esecutive o ausiliarie, l'assegno di cui sopra verrà elevato, all'atto del loro collocamento nei ruoli organici, nella misura prevista per il personale di ruolo che ricopra, rispettivamente, la qualifica di applicato aggiunto o di inserviente.

Il Ministro: Bosco.

BOLDRINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se siano in corso trattative con le autorità cubane affinché le linee cubane facciano scalo anche in aeroporti italiani come avviene in altri paesi europei, e se ritenga, in caso negativo di sollecitarne l'esame per una iniziativa in merito. (4-08131)

RISPOSTA. — Allo stato dei traffici attuali e di quelli prevedibili, un tale collegamento, secondo l'esame compiuto dalla compagnia esercente le linee aeree internazionali che è stata interessata della questione, non troverebbe una valida giustificazione dal punto di vista commerciale.

Tra i vari paesi dell'Europa occidentale soltanto la Spagna effettua un collegamento aereo con Cuba, tramite la compagnia Iberia che opera un servizio settimanale fra Madrid

e l'Avana, ma ciò è certamente da porsi in relazione all'esistenza di una numerosa comunità spagnola in quel paese.

Il Ministro: GASPARI.

BONEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli insegnanti di disegno e storia dell'arte e di educazione artistica, compresi nella graduatoria della legge n. 603 ma non ancora nominati in ruolo per ritardo imputabile al Ministero, abbiano diritto alla retribuzione di cattedra, dal 1° ottobre 1967, anche se non abbiano ottenuto dai vari provveditorati agli studi la nomina per insegnamento che non comporta l'orario completo di cattedra. (4-02323)

RISPOSTA. — La nomina in ruolo e le assegnazioni di sede degli insegnanti di educazione artistica, assunti ai sensi della legge n. 603/1966, sono state effettuate nel corso dell'anno scolastico 1968-69 quando, cioè, il Consiglio di Stato ha emesso la decisione sul ricorso proposto da alcuni insegnanti di ruolo speciale transitorio avverso la propria esclusione dalle graduatorie formulate in applicazione della citata legge.

Gli interessati, pertanto, nell'anno scolastico 1967-68, hanno continuato a prestare servizio presso gli istituti e per l'insegnamento ad essi assegnato in qualità di incaricati o per effetto di appartenenza ad altro ruolo.

Per evitare disparità economiche e di carriera, considerata la diversa posizione in cui i docenti interessati si trovavano nell'anno scolastico 1967-68, il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto equo fissare l'inizio del periodo biennale di prova al 1° ottobre 1968, nei confronti del personale a che trattasi, ferma restando la decorrenza giuridica della nomina al 1° ottobre 1966.

Pertanto, al momento dell'emissione del relativo provvedimento formale, la decorrenza della promozione alla qualifica di ordinario sarà retrodatata al 1° ottobre 1968.

Quanto al trattamento economico dei predetti insegnanti si precisa che il medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni, non ha potuto che essere ragguagliato al servizio effettivamente prestato.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se esistano difficoltà, e di quale

natura, alla pronta realizzazione del Centro macellazione e lavorazione carni di Chiusi (Siena); e quale sarà l'iter dell'iniziativa per giungere rapidamente all'apertura dei lavori anche al fine di creare nuove fonti di occupazione; e per sapere se intenda intervenire verso gli enti pubblici operanti in agricoltura perché, nella fase di costruzione del centro, sia predisposto e realizzato, in collaborazione con le organizzazioni contadine e cooperative e con gli enti locali, un piano organico di sviluppo della zootecnia in tutto il comprensorio interessato. (4-04302)

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione del frigomacello di Chiusi, da realizzare a totale carico dello Stato, è fin dal 27 ottobre 1969 all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il prescritto parere.

Non appena il predetto consenso si sarà pronunciato favorevolmente in merito, questo Ministero provvederà all'emissione del decreto di impegno della spesa occorrente.

Lo stabilimento, dopo un necessario periodo di avviamento, sarà in grado di lavorare giornalmente 160 capi di bovini adulti e 200 capi suini per cinque giorni lavorativi settimanali, con una capacità annua di 100 mila quintali di carne bovina e 200 mila quintali di carne suina.

L'approvvigionamento dovrebbe avvenire, per la maggior parte, con l'utilizzazione totale della produzione disponibile nella zona più direttamente interessata (Toscana, Umbria e alto Lazio).

A tale proposito, si informa che è in corso una programmazione generale delle principali attività produttive nella zona, sulla cui base dovranno essere effettuati programmi a breve termine, tenendo particolarmente presenti quelle iniziative volte ad incrementare o rilanciare la produzione delle carni.

In particolare, l'Ente di sviluppo in Toscana e Lazio ha già in fase di appalto o di costruzione impianti per la produzione di vitelli da ristallo, a partire dal vitello scolastrato — da gestire in forma cooperativa — capaci di mettere a disposizione degli allevatori produttori di carne oltre cinque mila vitelli annui. Sono, inoltre, in corso iniziative per la costruzione di stalle sociali, per il miglioramento di prati pascoli e varie altre iniziative miranti a riunire gli allevatori in cooperative, al fine di rendere possibile l'organizzazione e l'incremento della produzione del settore.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

BONIFAZI, BERAGNOLI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di emanare precise e dettagliate norme interpretative dell'articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, per garantire l'immediata costituzione dei « corridoi » fra le riserve di caccia, così come tassativamente prescritto dalla legge. (4-06387)

RISPOSTA. — Il Ministero, con circolare del 24 giugno 1969 inviata ai comitati provinciali della caccia, alle prefetture, nonché a tutte le associazioni venatorie, ha impartito disposizioni circa l'interpretazione dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, richiamandosi al parere espresso in merito dal Consiglio di Stato, nella seduta del 4 febbraio 1969.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali misure immediate intende prendere, in via ordinaria e straordinaria, per indennizzare le imprese diretto-coltivatrici del comune di Chiusdino (Siena) colpite recentemente, in maniera assai grave, da calamità naturali il giorno 12 giugno 1969. (4-06923)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti, è risultato che la grandinata del 12 giugno 1969 ha interessato una parte del territorio del comune di Chiusdino, arrecando danni, mediamente di non rilevante entità, ai cereali e alla coltura della vite, la cui produzione rappresenta, nella zona, una aliquota assai modesta di quella complessiva aziendale.

L'ispettorato agrario di Siena è prontamente intervenuto per l'accertamento dei danni e per offrire assistenza tecnica ai coltivatori danneggiati, ai quali sono state illustrate, in pubbliche riunioni e per il tramite delle associazioni sindacali, nonché attraverso la stampa e l'affissione di apposito comunicato all'albo pretorio del comune di Chiusdino, le provvidenze di cui potevano fruire, a norma della legislazione vigente in materia.

A seguito di ciò, i coltivatori interessati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, domande di concessione di prestiti quinquennali di esercizio, a tasso particolarmente agevolato, alle quali l'ispettorato agrario dà corso con la massima celerità.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO, TONGNONI E BENOCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del profondo malcontento dei disoccupati di Piancastagnaio (Siena) e di tutta la zona del Monte Amiata per il fatto che le assunzioni di 600 lavoratori, concordate nel corso della recente agitazione, non sono state ancora realizzate dal locale ispettorato forestale; e per il fatto che agli attuali occupati non è stato ancora pagato il lavoro del mese di giugno 1969.

Per sapere inoltre se possono assicurare che tutte le assunzioni previste saranno realizzate garantendo a ciascun lavoratore un minimo di 200 giornate annue come previsto dagli accordi intercorsi fra ispettorato, organizzazioni sindacali e autorità provinciali, mediante i necessari stanziamenti. (4-06924)

RISPOSTA. — Occorre, innanzitutto, precisare che l'assunzione di 600 lavoratori, per 200 giornate lavorative, da parte dell'ispettorato forestale di Piancastagnaio, per il comprensorio del Monte Amiata, a partire dal mese di maggio 1969, non è stata concordata ma soltanto chiesta dalle organizzazioni sindacali.

Ciò nonostante, il predetto ufficio, avendo tempestivamente avuto i fondi da questo Ministero, ha proceduto all'assunzione: di 622 lavoratori nel mese di maggio; di 580 lavoratori nel mese di giugno e di 545 lavoratori nel mese di luglio.

La flessione è dovuta al fatto che la manodopera qualificata e più giovane è stata assunta presso le industrie minerarie locali ed anche da industrie del settore edile ed alberghiero.

Inoltre, nei predetti mesi, sono state occupate presso i cantieri-scuola di rimboschimento e di sistemazione montana, finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 89 lavoratori nel mese di maggio; 52 lavoratori nel mese di giugno e 33 lavoratori nel mese di luglio.

È da rilevare che l'ispettorato forestale di Piancastagnaio, nel mese di luglio, non è riuscito a reperire manodopera disoccupata per l'apertura di altri cantieri-scuola nel comprensorio amiatino.

Per quanto concerne la richiesta di garantire a ciascuna unità della manodopera di che trattasi un minimo di 200 giornate lavorative annue, si fa presente che attualmente, sulla base dei programmi sinora predisposti per

l'impiego dei fondi recati dalle vigenti leggi a favore dei territori montani e per la difesa del suolo, sono in corso di esecuzione, nella zona amiatina, progetti recentemente approvati per un ammontare complessivo di lire 200 milioni, i cui lavori potranno durare fino a tutto l'anno 1969.

Per il 1970, a valere sulle disponibilità dei fondi recati dalle stesse leggi, sono previsti, nella predetta zona, interventi per complessive lire 269 milioni, di cui lire 179 milioni per opere in concessione e lire 90 milioni per lavori in gestione diretta, a cura del dipendente corpo forestale dello Stato.

L'attività di sistemazione idraulico-forestale del comprensorio dell'Amiata potrà proseguire più incisivamente, allorché sarà possibile disporre dei fondi che saranno messi a disposizione dalle nuove leggi a favore dei territori montani e per la difesa del suolo.

Ma, indipendentemente dalle limitazioni poste dalla inadeguatezza dei mezzi finanziari disponibili, è, in ogni caso, da rilevare che, a causa delle avverse condizioni climatiche, che caratterizzano la zona, specialmente nel periodo invernale, non è possibile assicurare 200 giornate lavorative annue *pro capite*. Come pure, è evidente che il problema della disoccupazione nella zona stessa non può essere integralmente risolto con i soli interventi nel settore dell'economia montana e delle foreste.

Si comunica, infine, che i pagamenti sollecitati sono stati già effettuati con i fondi accreditati all'ispettorato forestale di Piancastagnaio, sulla base dei relativi progetti esecutivi.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

BOTTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la prefettura di Torino, a richiesta del Ministero dell'interno, ha chiesto al sindaco di Leini (Torino) più dettagliate notizie biografiche sull'avvocato Giovanni Bovetti e sul professor Vittorio Valletta in relazione alla toponomastica locale.

L'interrogante ritiene che una maggiore attenzione alla richiesta del comune di Leini poteva evitare questa richiesta di notizie se si poneva attenzione ai 20 anni di parlamentare e dieci di sottosegretario del deputato Giovanni Bovetti e così del professor Vittorio Valletta senatore a vita, presidente e amministratore delegato Fiat dal dopoguerra fino alla morte. (4-08532)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale dei Leini ha, tra l'altro, stabilito, con unica deliberazione, numerose intitolazioni di strade, per alcune delle quali, trattandosi di persone decedute da meno di un decennio, si rendeva necessaria la speciale autorizzazione ministeriale prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 23 giugno 1927, n. 1188.

In questi casi erano compresi, tra gli altri, i nomi del professor Valletta e del deputato Bovetti, dei quali, ovviamente, erano fuori discussione le alte benemeritenze e la notorietà in campo nazionale.

Tuttavia, giacché la richiesta di autorizzazione avanzata dal sindaco riguardava tutti insieme i nominativi contemplati dalla deliberazione e implicava, quindi, un unico provvedimento, si rese necessario, in sede di istruttoria della pratica, acquisire gli indispensabili dati biografici relativi ai nominativi inclusi nella predetta deliberazione.

Sono certamente ben note le benemeritenze del professor Valletta e del deputato Bovetti e sono state autorizzate già numerose intestazioni di vie a tali benemeriti cittadini. La richiesta, quindi, aveva il limitato scopo di conoscere se nella vita delle due personalità defunte vi fossero circostanze aventi specifico rilievo e significato per quel comune che intendeva onorarne la memoria.

Nessuno, meglio del sindaco di quel comune, avrebbe potuto riferire su tali circostanze: il che spiega perché la prefettura di Torino abbia ritenuto di avere dal sindaco le « più dettagliate notizie » ad essa richieste da questo Ministero.

A conclusione di tale istruttoria, è stata concessa al comune di Leini l'autorizzazione per i nuovi toponimi stradali indicati nella richiesta, tranne che per il nominativo di Andrea Caviglietto per il quale non ricorrevano le condizioni che potessero giustificare l'eccezionale deroga al divieto stabilito dalla legge per le persone scomparse da meno di dieci anni.

Il Ministro: RESTIVO.

BOVA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui gli assistiti di Catanzaro e provincia, ancora non fruiscono dell'assistenza medica gratuita diretta dall'ENPDEDP a differenza della vicina città di Cosenza ove detta consultazione gratuita è in atto (anche se in fase sperimentale) da molti anni.

L'obbligo dell'anticipo del pagamento dell'onorario ai medici, torna a svantaggio degli assistiti.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere perché mai, specialmente adesso che la locale sede ENPDEDP provvede direttamente alla liquidazione delle cartelle cliniche (in passato se ne occupava la sede di Cosenza), il rimborso di dette cartelle cliniche avviene con un ritardo che si aggira sui quaranta giorni. (4-06082)

RISPOSTA. — In ordine al primo dei due quesiti sollevati si fa presente che l'istituzione dei servizi di assistenza diretta dell'ENPDEDP, operanti attualmente in sole 12 città sull'intero territorio nazionale, è stata programmata secondo un piano di gradualità, che ha tenuto conto soprattutto della consistenza numerica locale degli assistiti. Le risultanze di gestione di tali forme erogative a carattere sperimentale hanno tuttavia messo in evidenza un notevole divario nella spesa tra assistenza diretta e assistenza indiretta, che ha indotto gli organi di amministrazione dell'ente a soprassedere all'ulteriore sviluppo dei servizi diretti, anche per intervenute difficoltà di carattere finanziario che perdurano tuttora.

Si informa, comunque, che l'ente ha recentemente approvato un programma di massima — la cui attuazione è subordinata al superamento delle ricordate difficoltà finanziarie — che prevede la graduale trasformazione, sul piano generale, dell'attuale forma indiretta in quella diretta, tranne la fornitura dei medicinali per i quali rimarrebbe in vigore il sistema a rimborso.

Nel quadro di tale programma sarà data la precedenza alle province meridionali, per cui le esigenze degli iscritti di Catanzaro potranno essere debitamente considerate.

Circa i lamentati ritardi nella liquidazione delle cartelle cliniche è da osservare che dette liquidazioni riguardano quasi esclusivamente gli onorari per le visite mediche e i medicinali, poiché le altre prestazioni — che sono quelle maggiormente onerose, come i ricoveri, gli interventi chirurgici, gli accertamenti diagnostici — sono erogate su scala nazionale in forma diretta senza assunzione di spesa da parte dell'iscritto, mediante gli istituti di cura con i quali l'ENPDEDP è convenzionato.

I ritardi nei rimborsi sono stati soprattutto determinati da un aumento del ricorso all'assistenza da parte degli iscritti e l'ente, interpellato al riguardo, ha dato assicurazione di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

aver adottato una serie di provvedimenti che dovrebbero quanto prima normalizzare la situazione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto nel febbraio 1963 dal dottor Augusto Fabri contro l'INADEL per ottenere l'annullamento d'un atto di questo istituto ritenuto illegittimo e lesivo dell'interesse del Fabri medesimo, sia ancora giacente presso il Ministero dell'interno, tenuto a inviarlo al Consiglio di Stato, corredato di apposita relazione, per il parere di competenza dell'alto consesso.

Il fatto, se risponde a verità, concretebbe gravi — e di certo intenzionali — inadempimenti di elementari doveri d'ufficio e sarebbe lesivo, oltre che della particolare situazione del dottor Fabri, del principio d'imparzialità e di giustizia nella pubblica amministrazione. (4-08790)

RISPOSTA. — Il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dottor Augusto Fabri contro l'INADEL e diretto ad ottenere l'annullamento dell'atto di nomina del dottor Antonio Broggi a direttore generale di quell'istituto, è stato depositato effettivamente in data 27 febbraio 1963.

In ordine a tale ricorso, successivamente notificato sia all'INADEL che al dottor Broggi, solo l'INADEL controdeduceva rilevando, con dovizia di argomenti, la tardività dello stesso.

Il vizio di irricevibilità investe, come è noto, l'aspetto formale del rimedio amministrativo e giurisdizionale e non consente la disamina del merito del ricorso. Tuttavia, pur in presenza di un siffatto pregiudiziale e non superabile impedimento, si è ritenuto di dover vagliare ugualmente in tutti i molteplici e svariati aspetti le sottili questioni prospettate, ai fini della obiettiva soluzione di un caso complesso e delicato.

D'altro canto l'importanza dell'atto investito dalla censura, in rapporto anche all'attività amministrativa di un ente che svolge una funzione altamente sociale, ha richiesto una attenta e oculata ricerca degli elementi fondamentali della questione da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Stato.

Non quindi di intenzionale inattività deve parlarsi, quanto piuttosto di scrupolosa ricerca della verità sostanziale nell'interesse della mi-

gliore tutela della giustizia e dei superiori interessi dell'amministrazione.

Ad ogni modo, di recente l'apposita relazione è già stata inviata al Consiglio di Stato, per il prescritto parere.

Il Ministro: RESTIVO.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative e quali conseguenti provvedimenti intendano adottare, entro i limiti delle rispettive competenze, per una urgente ed organica politica di sviluppo del Pratomagno (Arezzo), dotando la predetta zona montana, ricca di risorse naturali, delle indispensabili opere infrastrutturali, favorendo così un sicuro potenziamento di attività turistiche. (4-05048)

RISPOSTA. — Con decreto del prefetto di Arezzo del 30 gennaio 1962, è stato costituito il consorzio di Pratomagno, il cui scopo è di conseguire la valorizzazione economico-turistica del massiccio omonimo, operando nei settori della viabilità, dell'edilizia, della regimazione dei corsi di acqua, dei rimboschimenti e delle attrezzature turistiche.

Il consorzio, nel gennaio 1962, ha predisposto uno studio di massima per la valorizzazione della zona. Il relativo piano generale è stato portato a termine recentemente.

Nel frattempo, gli interventi effettuati dal Ministero, in applicazione delle leggi vigenti, sul massiccio di Pratomagno, continuano quelli iniziati da oltre un decennio nei settori della sistemazione idraulico-forestale, ivi compresa la ricostituzione boschiva e la costituzione di una idonea rete viaria.

In particolare, sono state realizzate: opere di rimboschimento nei comuni di Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Talla, Poppi, Castelfocognano, Ortignano e Castel San Nicolò, per una spesa complessiva di lire 477.205.000; la strada forestale di servizio del Pratomagno, nei comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna, di 14 chilometri circa, di cui 12 bitumati e asfaltati, per lire 235.051.000; la strada di servizio Quota-Poggio Scarnice, in comune di Poppi, di otto chilometri circa, per lire 61.476.000; la strada di servizio Ponte Teggina-Raggiolo, in comune di Ortignano Raggiolo, di un chilometro circa, per lire 18 milioni; nonché, la strada di servizio Crocevecchia-Castello, in comune di Montemignaio, di chilometri 5,050, di cui 1,326 realizzati *ex novo*, asfaltati e bitumati, per lire 49.485.000.

Attualmente, sono in corso di esecuzione opere di sistemazione idraulico-forestale e opere pubbliche di bonifica montana (acquedotti rurali e strade) per complessive lire 1.786 milioni.

A ciò è da aggiungere l'attività diretta dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, la cui proprietà già si estende, nel Pratomagno, per circa cinque mila ettari, mentre è in corso di esame l'acquisto di altro terreno, allo scopo di creare un complesso organico e accorpato in grado di assicurare la conservazione e lo equilibrio naturale del massiccio stesso.

Il Ministero dei lavori pubblici, da parte sua, prevede interventi nel settore della viabilità per collegare il comune di Poppi con la strada panoramica del Pratomagno, nonché il massiccio medesimo con il sistema Vallombrosa-Saltino.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, infine, con provvedimento del 4 marzo 1969, ha concesso al consorzio del Pratomagno i finanziamenti previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, per la costruzione e l'arredamento dell'albergo rifugio « Parco della Croce », nonché per la realizzazione di due telecabine, due *skilift*, una pista di pattinaggio e due campi da tennis.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'interno e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere come sia potuto accadere che la prefettura di Padova e la giunta provinciale amministrativa abbiano approvato le due delibere in successione adottate dalla maggioranza del consiglio comunale di Montagnana (Padova), con le quali si è stabilito di cedere al prezzo simbolico di una lira al metro quadrato, e, quindi, a titolo gratuito, all'amministrazione militare un terreno di proprietà comunale della consistenza complessiva di ben 25 ettari in località Palù, per la costruzione *in loco* di infrastrutture militari.

Per sapere se il Ministero competente e innanzitutto le autorità provinciali suddette siano a conoscenza fino in fondo della gravissima situazione di depressione socio-economica in cui versa Montagnana e il suo mandamento anche in riferimento alla ormai decisa chiusura dello zuccherificio sito in Montagnana stessa con tutte le conseguenze che si possono dedurre non soltanto nel regime occupazionale, ma per le stesse entrate comunali che saranno

decurtate per la cessazione di questa attività produttiva.

Per conoscere l'attendibilità delle valutazioni fatte dal comune circa la contropartita dei benefici economici che potranno derivare dal sorgere in Montagnana delle predette infrastrutture militari, essendo ovvio che le decisioni relative alla dislocazione territoriale delle infrastrutture e dei reparti dell'esercito, non avendo nulla a che fare con attività produttive, obbediscono, naturalmente, a criteri che attengono alla difesa e alla sicurezza e non a quelli della convenienza economica — ove fosse dimostrata — del comune nel cui territorio la dislocazione si attua, che, se questi fossero i criteri prevalenti, occorrerebbe rovesciare, sotto il profilo sia teorico sia della politica dell'intervento privato e pubblico, tutti i principi e le linee di politica economica e di programmazione dello sviluppo.

Per sapere, infine, se si ritenga opportuno e necessario raccomandare all'amministrazione comunale di Montagnana di impostare in modo ben diverso e con una diversa utilizzazione del suo stesso patrimonio, il complesso ma risolvibile problema della rinascita e di un nuovo sviluppo economico per la popolazione del comune e dell'intero comprensorio.

(4-09255)

RISPOSTA. — Con due distinte deliberazioni in data 4 luglio n. 45 e in data 25 settembre 1969, n. 55, il consiglio comunale di Montagnana ha stabilito di cedere gratuitamente (prezzo simbolico di lire una) all'amministrazione militare un terreno comunale in località Palù, della consistenza complessiva di 25 ettari.

Tale decisione è stata determinata dalla considerazione che la dislocazione di un consistente reparto dell'esercito nella zona in questione — ove è previsto il sorgere di varie infrastrutture e caserme — comporterà indubbiamente notevoli vantaggi economici per la cittadinanza di Montagnana — le cui fonti commerciali riceveranno un innegabile impulso — e per il comune, il cui bilancio si avvantaggerà di un considerevole incremento delle entrate derivanti dall'applicazione delle imposte di consumo.

Non si dispone di notizie precise circa la segnalata probabile chiusura dello zuccherificio di Montagnana. Risulta soltanto che durante il 1969, lo stesso opificio ha lavorato dal 18 agosto al 26 settembre, occupando 185 operai e 18 impiegati avventizi.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

CALVI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come intenda intervenire per rimuovere l'opposizione della giunta provinciale amministrativa di Milano alle delibere dei consigli comunali di Legnano, Lodi e Monza (Milano) con le quali gli stessi hanno deciso l'aumento dal 2,50 per cento al cinque per cento degli scatti, sugli stipendi dei lavoratori, riducendone il numero da 20 a 10.

Si tratta di un modesto miglioramento del quale fruirebbero detti lavoratori, meritatamente, stante lo sviluppo di tali comuni e, quindi, dell'impegno lavorativo che esso comporta; miglioramenti che altre amministrazioni similari hanno già adottato e che quelle di che trattasi sono certamente in grado di sopportare. (4-09130)

RISPOSTA. — Con atto consiliare del 29 maggio 1969, n. 84, il comune di Legnano deliberava di elevare la misura degli scatti biennali illimitati di stipendio dal 2,50 per cento al 3,50 per cento.

Con atto consiliare del 13 maggio 1969, n. 59, il comune di Lodi decideva di elevare la misura degli scatti biennali illimitati a favore del personale dipendente dal 2,50 per cento al cinque per cento.

Con atto consiliare in data 21 luglio 1969, n. 179, il comune di Monza elevava gli scatti biennali — fino ad un massimo di dieci — dal 2,50 per cento al cinque per cento.

I suddetti provvedimenti venivano rinviati, per la revoca e le deduzioni, dalla giunta provinciale amministrativa di Milano con ordinanza in data 30 luglio 1969, n. 12276, per il comune di Legnano, del 28 giugno 1969, numero 10395, per il comune di Lodi e del 23 settembre 1969, n. 14363, per il comune di Monza.

Con successivi atti (Legnano del 19 settembre 1969, n. 707; Lodi del 5 settembre 1969, n. 87; Monza del 20 ottobre 1969, n. 226) le amministrazioni predette formulavano le controdeduzioni alle ordinanze di rinvio emesse dall'organo tutorio.

La giunta provinciale amministrativa, nella seduta del 5 novembre 1969, non approvava le succitate deliberazioni dei comuni di Legnano, Lodi e Monza rispettivamente con decisioni n. 17070, n. 17071 e n. 17072.

L'organo tutorio ha ritenuto che l'aumento della misura degli scatti biennali al personale dipendente in questione è in contrasto con le disposizioni previste per il personale dello Stato, le quali, in mancanza di una normativa *ad hoc* che regoli la misura degli scatti di

stipendio per il personale degli enti locali, sono da ritenersi vigenti per gli enti medesimi.

Tale principio — d'ordine generale — è desumibile anche dall'articolo 228 testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383 (terzo e quinto comma).

La giunta provinciale amministrativa ha, inoltre, osservato che nei vigenti regolamenti organici degli enti interessati è espressamente prevista l'estensione « delle disposizioni, in quanto applicabili, sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili dello Stato ».

Infine, è stato ritenuto che l'elevazione della misura percentuale degli scatti altererebbe l'equa proporzione in atto vigente con il trattamento economico del segretario comunale, con conseguente violazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383.

Si soggiunge, infine, che nella provincia di Milano, ad eccezione del comune capoluogo e dell'amministrazione provinciale — che da tempo godono di un particolare regime per gli scatti biennali — i dipendenti di tutti gli altri comuni fruiscono di scatti del 2,50 per cento.

Il Ministro: RESTIVO.

CAMBA E BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda porre allo studio gli opportuni provvedimenti per rendere meno lenta la procedura dei concorsi di ammissione alla carriera direttiva (amministrativa e sanitaria) degli istituti di prevenzione e pena, considerato che, nelle more dell'attesa tra indizione del bando di concorso ed assegnazione della nomina (oltre due anni), i già scarsi concorrenti rinunciano per altri posti presso altre amministrazioni rendendo così più precaria la critica situazione di questo importante settore della pubblica amministrazione. (4-08860)

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia è particolarmente interessato al sollecito svolgimento dei concorsi di ammissione nei ruoli amministrativo e tecnico-sanitario della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e pena, proprio per evitare il verificarsi del grave inconveniente posto in rilievo nell'interrogazione e, cioè, che nelle more dell'espletamento dei concorsi medesimi, i pochi aspiranti rinunciano alla nomina per essere, nel frattempo, assunti alle dipendenze di altre amministrazioni.

A tal fine sono stati ridotti da 60 a 30 giorni i termini per la presentazione delle domande

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

di ammissione e saranno posti in essere tutti i possibili accorgimenti per ridurre al minimo i tempi di esecuzione delle singole fasi in cui si articolano i concorsi predetti.

È da tener presente, tuttavia, che molto spesso sulla durata dei concorsi influiscono sensibilmente sia la impossibilità di poter disporre al momento desiderato del palazzo degli esami, ove debbono avere svolgimento le prove scritte, sia la difficoltà di conciliare le esigenze professionali dei professori universitari facenti parte delle commissioni di concorso con quelle di un sollecito espletamento delle operazioni relative alla correzione degli elaborati ed alla effettuazione delle prove orali, che comportano un notevole e prolungato impegno di lavoro.

Il Ministro: GAVA.

CAMBA E BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritenga opportuno adottare i provvedimenti necessari per snellire la procedura dei concorsi per la ammissione degli agenti di custodia al concorso di vicebrigadiere e delle relative promozioni e di abbreviare i termini, in modo da consentire tali procedure almeno nell'arco di un anno, considerato che, ad esempio, il penultimo concorso è stato bandito il 1° aprile 1958 e le ultime promozioni hanno avuto la decorrenza dal 1° luglio 1968 con comprensibile e grave disagio degli interessati e notevole danno della pubblica amministrazione la quale, col sistema attuale, non potrà mai contare su di una selezione aggiornata e qualificata. (4-08861)

RISPOSTA. — È stato predisposto uno schema di disegno di legge contenente nuove norme per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere nel corpo degli agenti di custodia.

Tale schema, che è in atto all'esame degli altri dicasteri interessati, prevede l'espletamento dei concorsi per vicebrigadiere con frequenza periodica, in rapporto alle vacanze già esistenti alla data del bando, il che consentirà agli aspiranti il conseguimento della promozione alla fine del corso.

Il Ministro: GAVA.

CANESTRI E SANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione esistente nella scuola media annessa al convitto nazionale

Vittorio Emanuele II di Roma, situazione caratterizzata da un pesante clima di repressione, che si esprime in metodi inaccettabili da ogni punto di vista, pedagogico, didattico, civile. Per sapere inoltre, in particolare, come giudichi la sospensione dall'insegnamento e dallo stipendio dal 28 marzo al 1° ottobre 1970 della professoressa Lidia Ferrara, insegnante di inglese, « rea » di avere introdotto nel suo lavoro metodi diversi, e giustamente in contrasto con il clima imperante nella scuola, con la solidarietà delle stesse famiglie, come attestano le numerosissime lettere pervenute dopo il provvedimento repressivo.

Gli interroganti chiedono al ministro se intenda intervenire perché la professoressa Ferrara venga riammessa all'insegnamento e la situazione della scuola in questione sia profondamente modificata. (4-05619)

RISPOSTA. — A seguito di ricorso gerarchico prodotto dall'interessata, con provvedimento in data 8 luglio 1969 è stata annullata la sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento fino al 30 settembre 1970, inflitta dal provveditore agli studi di Roma all'insegnante Bertelli Lidia nata Ferrara, incaricata di lingua inglese nella scuola media annessa al Convitto nazionale di Roma.

Si fa presente che, come può rilevarsi dall'atto di contestazione di addebiti all'interessata, dal provvedimento punitivo e dalla decisione del ricorso gerarchico, non risulta che presso la suddetta scuola media vi sia una situazione « caratterizzata da un pesante clima di repressione che si esprime in metodi inaccettabili da ogni punto di vista ».

Va da ultimo precisato che il ricorso dell'interessata è stato accolto perché su uno degli addebiti non sono state raccolte prove univoche e per un altro è stata riscontrata una discordanza fra l'atto di contestazione e quello punitivo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CAPONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che in base alla perizia effettuata da parte di due tecnici della GESCAL, nell'alloggio di Spadoni Amerigo, sito a Foligno, via Trasimeno n. 33, con amministrazione autonoma a seguito dell'avvenuto riscatto dell'intero stabile da parte degli inquilini, è stata accertata la grave lesione di tre travi che sostengono il soffitto e che all'intero condominio è stato or-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

dinato da parte dell'autorità comunale di procedere all'immediata sostituzione delle travi —:

1) se spetti alla GESCAL di intervenire finanziariamente per la sostituzione delle travi in quanto è stato accertato un difetto originario di costruzione;

2) se ritenga di disporre un'inchiesta per accertare se ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1669 del codice civile nei confronti dell'appaltatore. (4-04462)

RISPOSTA. — Si premette che agli atti della GESCAL non risulta pervenuta alcuna segnalazione in ordine all'inconveniente lamentato. Comunque la gestione ha disposto immediatamente l'esecuzione di un accurato sopralluogo, in occasione del quale è stato accertato che la inflessione di due dei travetti della controsottostuttura della camera da letto matrimoniale dell'alloggio in Foligno, via Trasimeno 33, assegnato al signor Amerigo Spadoni, è stata determinata dal maggior carico subito al momento dal passaggio, senza le dovute cautele, di operai incaricati della posa in opera sul tetto, di antenne televisive.

Infatti, la predetta controsottostuttura è del tipo non praticabile e, comunque, collaudata per un carico accidentale di 75 chilogrammi per metro quadrato.

La competente stazione appaltante (IACP di Perugia), informata dell'inconveniente, è prontamente intervenuta provvedendo a far puntellare i travetti inflessi ed ordinando all'amministrazione autonoma di eseguire subito, e con i fondi all'uopo accantonati, i lavori di ripristino delle opere danneggiate.

Al momento del suddetto sopralluogo, effettuato il 15 aprile 1969, l'inconveniente era già stato eliminato, con soddisfazione dell'assegnatario. Nella circostanza, si è potuto anche accertare che le strutture del fabbricato non denunciano manifestazioni di dissesti statici o di difetti costruttivi.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

CAPRA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e della sanità.* — Per chiedere:

a) se siano al corrente di quanto sta accadendo nello stabilimento dell'Italsider di Darfo (Valcamonica - Brescia) dove sono occupati un centinaio di operai che lavorano in condizioni di assoluta insicurezza per la vetustà degli impianti e per la carenza di norme

di sicurezza sul lavoro e dove, di conseguenza, gli incidenti sul lavoro (anche mortali) sono purtroppo frequenti;

b) se abbiano conoscenza dell'inconveniente della cortina fumogena che grava sui paesi della valle, con grave nocimento della zona di Boario Terme che rappresenta attualmente una delle maggiori risorse finanziarie della zona economicamente depressa;

c) per conoscere se intendano predisporre un severo ed accurato controllo del complesso industriale da parte dell'ENPI affinché siano dettate ed impostate precise norme a tutela e salvaguardia della sicurezza fisica dei lavoratori, e, nel contempo, per conoscere quali disposizioni intendano impartire per dotare gli impianti dello stabilimento delle attrezzature tecniche atte ad evitare l'inconveniente della cortina fumogena che grava su quel tratto della Valcamonica. (4-07156)

RISPOSTA. — La situazione infortunistica dello stabilimento Italsider di Darfo è compendiate nei seguenti dati, forniti dalla locale sede dell'INAIL.

Anno 1968:

infortuni mortali: nessuno;
infortuni con invalidità permanente: nessuno;
casi di invalidità temporanea: dieci.

Anno 1969:

infortuni mortali: uno;
infortuni con invalidità permanente: nessuno;
casi di inabilità temporanea: sei.

Se si tiene conto che lo stabilimento in oggetto occupa 161 dipendenti e che la pericolosità delle lavorazioni e quindi l'esposizione al rischio delle maestranze è notevole, si può desumere dai dati stessi che l'andamento del fenomeno infortunistico non assume aspetti di particolare allarme né per la frequenza né per la gravità dei casi.

In merito all'incidente mortale occorso all'operaio Camossi Giovanni Battista in data 29 maggio 1969 mentre trovavasi alla guida di una motopala per caricamento forni, l'ispettorato competente ha effettuato una tempestiva ed accurata inchiesta sul cui esito è stato riferito all'autorità giudiziaria con dettagliato rapporto.

Successivamente, l'organo ispettivo ha ispezionato lo stabilimento per l'accertamento dell'osservanza delle norme di prevenzione in-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

fortuni e in tale occasione ha adottato vari provvedimenti contravvenzionali e di diffida.

Nel corso di detta ispezione è stato accertato altresì che l'azienda in argomento si serve anche della consulenza dell'ENPI, ente che per altro può prestare la sua opera solo se richiesto dall'imprenditore. Poteri coercitivi in materia di prevenzione infortuni e d'igiene del lavoro sono istituzionalmente attribuiti al solo ispettorato del lavoro, che nel caso specifico, li ha esercitati, come già detto, elevando contravvenzioni per le infrazioni riscontrate e prescrizioni riguardanti gli accorgimenti da adottare.

Per quanto concerne l'inconveniente della fuoriuscita di fumi dai forni dello stabilimento, il Ministero della sanità ha fatto sapere che la società ha da tempo approntato e messo in opera dei depuratori per la eliminazione dei fumi stessi.

Solo in occasione della manutenzione periodica e di eventuali riparazioni di tali depuratori, a causa della lavorazione a ciclo continuo che si svolge nello stabilimento e della conseguente impossibilità di arrestare gli impianti, si verifica la temporanea immissione dei fumi nell'atmosfera, sia pure per brevi periodi di tempo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

CARADONNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui malgrado le lapalissiane assicurazioni date nei precedenti anni dal Ministero della pubblica istruzione alle autorità comunali di Pontecorvo (Frosinone), non è stata ancora concessa l'autonomia all'istituto tecnico industriale di quella città che ha raggiunto una popolazione scolastica di oltre 400 unità, costringendo per tale ragione gli interessati — confortati dai colleghi degli altri istituti di istruzione della città — alla proclamazione dello sciopero ad oltranza per ottenere la concessione dell'autonomia del suddetto istituto.

Si chiede pertanto un urgente intervento affinché — dopo tante promesse — sia concessa, per la tranquillità degli studenti e delle famiglie, la sospirata autonomia dell'istituto tecnico industriale di Pontecorvo e possa essere ripresa la normale attività didattica. (4-08731)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-08819, del deputato Bernardi, pubblicata a pag. 3484).

CARTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo stato di disagio del corpo insegnanti e della classe studentesca di Oristano (Cagliari), per la mancata istituzione del provveditorato agli studi, nonostante si sostenga l'avvenuta firma del decreto.

L'interrogante, mentre osserva che l'istituzione di questo importante ufficio rientra in un ampio disegno di decentramento di uffici dello Stato, nelle more dell'approvazione della legge proposta dalla regione per la quarta provincia di Sardegna, chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il ministro per rispondere con urgenza alle richieste di professori, insegnanti e studenti, il cui disagio si riflette sulla città di Oristano e sulle comunità della zona. (4-08333)

RISPOSTA. — A seguito ed in attuazione delle intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministeri interessati al problema, il Ministro della pubblica istruzione con nota del 12 novembre 1969, n. 18667, ha autorizzato il provveditore agli studi di Cagliari a delegare al viceprovveditore che dirigerà l'ufficio distaccato di Oristano quelle attribuzioni che meglio potranno soddisfare le esigenze della specifica situazione locale ed in particolar modo le attribuzioni amministrative riguardanti le competenze dei servizi inerenti l'istruzione elementare, la scuola materna, l'istruzione secondaria di primo e secondo grado, l'educazione popolare, l'edilizia scolastica e l'assistenza scolastica. Restano escluse, ovviamente, quelle attribuzioni che implicano valutazioni globali per tutta la provincia con incidenza sullo stato giuridico degli amministrati e su diritti o interessi individuali che potrebbero dar luogo ad impugnativa da parte di terzi o dei medesimi interessati.

Il provveditore, nel delegare dette attribuzioni, ha dovuto escludere quelle di ragioneria, in quanto ad Oristano manca una sezione di tesoreria provinciale, necessaria perché i pagamenti abbiano corso con la necessaria speditezza.

Il Ministero della pubblica istruzione ha preposto al detto ufficio il dottor Faustino Usai, viceprovveditore agli studi, cui è stato assegnato in aiuto un consigliere.

Attualmente, in attesa che i locali messi a disposizione dal comune di Oristano siano attrezzati con il minimo indispensabile per potervi funzionare un ufficio, sono in corso la raccolta e il trasferimento degli incartamenti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Si prevede che alla fine del febbraio 1970 sarà pronta la sede, più ampia e più idonea, assegnata dall'amministrazione provinciale di Cagliari.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CARUSO, GASTONE E PAGLIARANI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere: se conoscano la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ha deciso di accollare agli iscritti l'onere di lire mille per ogni visita medica domiciliare urgente diurna e di lire due mila per ogni visita medica domiciliare notturna, in applicazione dell'accordo stipulato tra l'ordine dei medici e l'istituto stesso.

Se ritengano illegittima e se, in conseguenza, ritengano di dover invitare l'INADEL a sospendere e ritirare la deliberazione predetta.

Ricordano gli interroganti che l'iscrizione obbligatoria all'INADEL dei dipendenti degli enti locali, col pagamento di corrispondenti contributi fissati per legge, comporta come corrispettivo da parte dell'istituto stesso di provvedere all'assistenza sanitaria a favore dei propri iscritti organizzandone l'erogazione e che in conseguenza non è consentito al consiglio di amministrazione dell'INADEL di ricorrere, surrettiziamente, a maggiorazioni di contributi a carico degli iscritti, ripetesi fissati per legge, sia pure sotto forma di accollo di oneri per prestazioni in apparenza eccezionali.

In definitiva ritengono gli interroganti che non possono far carico agli iscritti le conseguenze del modo come l'INADEL ha ritenuto di organizzare l'erogazione della assistenza sanitaria e dei rapporti che esistono tra istituto e medici. (4-08354)

RISPOSTA. — L'INADEL, com'è noto, eroga l'assistenza sanitaria ai propri iscritti consentendo l'opzione tra la forma indiretta e quella diretta. Quest'ultima è resa possibile dalla stipula di convenzioni per i singoli settori (ospedaliera, specialistica, farmaceutica, integrativa e generica).

Per quanto riguarda l'assistenza generica, essendo scaduta il 31 dicembre 1968 la relativa convenzione nazionale con la Federazione nazionale ordini dei medici, l'INADEL ha provveduto, il 27 giugno 1969, alla stipula di un accordo provvisorio, sempre a carattere nazio-

nale, inteso ad assicurare l'assistenza generica fino al 31 dicembre 1969.

L'accordo stesso è stato sottoposto al consiglio di amministrazione — in seno al quale sono rappresentate anche le categorie iscritte allo istituto — che lo ha ratificato con deliberazione del 25 luglio 1969, n. 311.

Resta inalterata la disciplina fondamentale della convenzione stipulata il 17 dicembre 1966 e scaduta il 31 dicembre 1968: essa stabilisce che la visita a domicilio deve essere eseguita, di norma, nel corso della stessa giornata ove la richiesta pervenga entro le ore 12; ove, invece, la stessa pervenga dopo le ore 12, la visita dovrà essere eseguita entro le ore 12 del giorno successivo. La chiamata urgente, viceversa, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

Nella pratica attuazione erogativa, l'istituto aveva rilevato che le richieste erano spesso concentrate in un ristretto periodo di tempo (ad esempio dalle 14 alle 16), e che i richiedenti ne sollecitavano la immediata esecuzione adducendo l'urgenza del caso che, assai spesso, non veniva di fatto riscontrata.

Tale inconveniente si era manifestato in parecchie province, dove, allo scopo di frenare l'aspetto abusivo del problema, era stata prevista la compartecipazione dell'assistito, nei relativi accordi provinciali, senza che ciò avesse dato luogo a lamentele o rimostranze.

In definitiva, l'accordo 27 giugno 1969 non ha innovato ma soltanto esteso una clausola dall'ambito provinciale a quello nazionale.

Inoltre, per evitare eventuali abusi in conseguenza di una interessata interpretazione estensiva della « urgenza » da parte dei medici, è stato tassativamente, ed in maniera oggettiva, stabilito di considerare: visita urgente diurna quella visita che, oltre ad essere prenotata dopo le ore 12 e richiesta dall'assistito come urgente ed indifferibile, venga eseguita nel più breve tempo possibile dello stesso giorno; visita urgente notturna, quella richiesta ed effettuata con urgenza dalle ore 22 alle ore sette.

Gli effetti pratici per gli assistiti devono considerarsi di proporzioni pressoché irrilevanti, in quanto la clausola compartecipativa non trova applicazione presso circa il 60 per cento degli assistibili, tenuto presente che gli stessi usufruiscono della diretta con i vari regimi forfettari, nei quali non è contemplata tale disciplina. Per il restante dieci per cento l'attuazione pratica è limitata a ben pochi centri di non rilevante entità numerica di assistibili. Inoltre, una parte di tali centri aveva già la compartecipazione nei rispettivi accordi

provinciali e l'esperienza finora acquisita ha dimostrato che solo in un numero molto limitato di casi (una o due province al massimo) viene materialmente richiesto il pagamento della quota di compartecipazione. Infine, la efficacia della suddetta disciplina è limitata al 31 dicembre 1969, data di scadenza della convenzione nazionale sanitaria.

Tuttavia, allo scopo di venire incontro alla categoria assistita, l'istituto in questione ha allo studio disposizioni interne tendenti a sollevare, nei limiti del possibile, i beneficiari dell'assistenza diretta — a loro richiesta — dagli oneri di che trattasi. Ciò, anche per la considerazione che l'incidenza percentuale delle visite urgenti si aggira annualmente sull'uno per cento degli assistibili interessati, con una spesa complessiva di circa otto milioni.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

CASCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se sia a conoscenza del fatto che le maggiori aziende site in provincia di Messina, quali la raffineria di Milazzo, la Metallurgica, la Upim, la Standa, i Cantieri Rodriguez, ecc., non hanno ottemperato alle disposizioni di legge che regolano il collocamento obbligatorio a favore delle categorie riservatarie e per chiedere, altresì, se, una volta accertate le citate inadempienze, quali provvedimenti intenda adottare.

(4-07712)

RISPOSTA. — Com'è noto, la legge 2 aprile 1968, n. 482 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie a favore delle varie categorie di invalidi tutelate, considera quali soggetti passivi della norma tutte le pubbliche amministrazioni ed aziende private che esplicano la loro attività sia in sede nazionale che provinciale.

Agli effetti dell'applicazione della legge, per quanto attiene al settore privato che interessa l'interrogante, si osserva che i soggetti obbligati debbono chiedere agli uffici del lavoro, competenti per territorio, l'avviamento degli aventi diritto nella misura in cui risultino scoperti: in caso di inadempienza sono previste sanzioni penali.

Per rendere operante la legge, a suo tempo, vennero sollecitamente costituite la sottocommissione centrale e le commissioni provinciali di cui agli articoli 16 e 17, mentre con circolare del 9 dicembre 1968 6/13090, furono diramate, a tutti i dipendenti uffici periferici, istruzioni concernenti il contenuto e la

portata della nuova disciplina, con particolare riguardo ai criteri fissati dalla sottocommissione centrale e che debbono essere tenuti presenti ai fini dell'avviamento al lavoro degli aventi diritto.

Gli ispettorati del lavoro, inoltre, sono stati invitati ad intensificare l'azione di vigilanza ed a porre in essere i necessari provvedimenti in caso di violazione della normativa in parola.

In proposito, si deve tener presente che, nel settore privato, la legge prevede la possibilità di concedere alle aziende un parziale esonero dall'obbligo di assumere invalidi sempré questi siano sostituiti da orfani e vedove appartenenti alle varie categorie. Detto esonero, normalmente, è consentito per evitare che gli invalidi siano collocati in attività non confacenti al proprio stato di minorazione e di pregiudizio alle condizioni di salute.

La eventuale concessione di un parziale esonero da parte di questo Ministero presuppone il parere delle competenti commissioni provinciali (articolo 17, lettera F, legge n. 482), integrato dalla relazione tecnica degli ispettorati del lavoro, i quali accertano le condizioni valide a giustificare la richiesta avanzata dalle aziende, e cioè, pericolosità, insalubrità e gravosità delle lavorazioni, indice di specializzazione e qualificazione richiesti dal lavoro, carattere fiduciario del rapporto di lavoro ed infine natura delle mansioni tipicamente femminili.

In pendenza dell'istruttoria della domanda di esonero, l'avviamento dei minorati avviene considerando implicitamente una sospensiva all'obbligo d'assunzione proporzionalmente alla richiesta di esonero fatta dalla azienda.

Premesso quanto sopra, l'osservanza della legge 482 in provincia di Messina, secondo quanto riferito dagli uffici periferici di questo Ministero, viene attentamente seguita con una azione continua di vigilanza. Infatti, sono in corso d'istruttoria le domande di esonero avanzate dalle locali aziende e si è provveduto contemporaneamente a rilevare le inadempienze emerse in ordine alla applicazione della legge.

Fra le aziende menzionate dall'interrogante la società Cantieri Rodriguez è stata diffidata, con esito positivo, dall'ispettorato del lavoro a produrre la prescritta denuncia semestrale.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

CASTELLUCCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza della particolare

situazione verificatasi per alcuni invalidi civili, assunti a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nei ruoli della carriera ausiliaria delle pubbliche amministrazioni, ai quali è impedito di beneficiare della successiva legge 2 aprile 1968, n. 482, che consentirebbe agli stessi invalidi civili, forniti del titolo di studio necessario, di accedere alla carriera esecutiva.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se siano informati del caso del signor Giancarlo De Petris, invalido civile, in possesso del titolo di computista commerciale, assunto come inserviente il 5 agosto 1965, a norma della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presso l'ufficio del registro - atti civili - di Ancona, e che da molto tempo inoltre svolge presso quell'ufficio mansioni di impiegato, il quale non riesce ad ottenere il passaggio alla categoria superiore (per il quale avrebbe maturato il diritto indipendentemente dalla sua qualifica di invalido civile) ed è stato ufficialmente consigliato, per conseguire lo scopo, di licenziarsi dall'attuale impiego per essere nuovamente iscritto nell'elenco degli invalidi civili disoccupati e attendere ivi con fede una nuova assunzione a norma della più favorevole legge 2 aprile 1968, n. 482. (4-07624)

RISPOSTA. — La legge 2 aprile 1968, n. 482 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, esclude assolutamente dal campo di applicazione tutti i minorati che non siano disoccupati ivi compresi, quindi, coloro i quali abbiano conseguita una sistemazione in virtù di precedenti disposizioni di legge.

Tale esclusione risulta evidente dal coordinamento del primo comma dell'articolo 19 col complesso delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della menzionata legge. Inoltre l'assunto trova conferma anche nel secondo comma dell'articolo 15 di detta legge il quale, come è noto, individua negli invalidi e negli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi provinciali, istituiti in base al ricordato articolo 19, coloro i quali possono impugnare i provvedimenti di assunzione di cui è cenno nella prima parte di detto comma. Ciò significa che una eventuale impugnativa dei provvedimenti in questione da parte di invalidi o di appartenenti alle altre categorie protette (orfani e vedove) non disoccupati, sarebbe viziata di legittimazione processuale attiva per carenza di interesse da parte dei ricorrenti.

Conseguentemente, dal sistema della normativa suddetta emerge che la legge n. 482

spiega efficacia giuridica soltanto nei confronti di coloro che, appartenendo alle varie categorie tutelate, siano disoccupati ed aspirino ad essere avviati al lavoro.

Tale interpretazione appare, per altro, conforme allo spirito della legge che, evidentemente, tende ad assicurare lavoro a chi ne è privo e non a chi già risulti inserito in una attività lavorativa.

D'altra parte, anche in riferimento al caso particolare prospettato dall'interrogante, non sembra che, interpretando la legge nel senso sopra specificato, si impedisca agli invalidi già occupati di ottenere un posto di lavoro più adatto alle loro capacità ove gli stessi abbiano conseguito un titolo di studio o una qualificazione professionale; detti occupati infatti avranno sempre la facoltà di partecipare, a titolo preferenziale, in progressione di carriera, ad eventuale concorsi che le amministrazioni da cui dipendono dovessero espletare.

Ovviamente nulla impedisce che gli invalidi già occupati si dimettano al fine di ottenere la iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge surricordata. Ciò tuttavia non può implicare per gli interessati la certezza di essere riassunti nominativamente dalle amministrazioni interessate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

CAVALIERE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in base a quale disposizione la SIAE pretenda di riscuotere e riscuota dei diritti sui giochi del calcetto, biliardino elettrico e simili, praticati nei pubblici esercizi.

Si chiede di sapere ancora quali provvedimenti intenda adottare, perché, nel caso la riscossione sia illegale, abbia a cessare l'abuso e siano restituite le somme indebitamente percepite. (4-07779)

RISPOSTA. — La competente direzione generale del Ministero delle finanze, con risoluzione del 4 marzo 1958, n. 158897, ha avuto modo di affermare che gli apparecchi da divertimento (calcetti, biliardini elettrici, ecc.) installati nei pubblici esercizi, pur non essendo espressamente indicati nella tabella A allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, per le loro peculiari caratteristiche presentano indubbia analogia con i giochi e le attrazioni elencati al n. 6 della tabella stessa.

Ciò, in applicazione della nota in calce all'anzidetta tabella, ov'è previsto che gli spettacoli, i trattenimenti ed i giochi non espres-

samente indicati sono soggetti all'imposta stabilita per le manifestazioni con le quali essi, per la loro natura, hanno maggiore analogia.

Ne deriva che il provento che si consegue dall'uso degli apparecchi in questione costituisce base imponibile ai fini dell'applicazione dei diritti erariali.

Va pertanto ritenuta pienamente legittima e conforme alle surricordate istruzioni la richiesta di corrispondere i suddetti diritti e tributi connessi sui proventi derivanti dall'uso degli apparecchi da divertimento avanzata dalla SIAE nel quadro del mandato conferitole con la convenzione approvata con il decreto ministeriale 30 ottobre 1968.

Il Ministro: Bosco.

CEBRELLI E ROSSINOVICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave responsabilità della direzione della Körting di Pavia la quale ha permesso, se non favorito ed organizzato, che sabato 4 ottobre 1969, cinque suoi dipendenti (tre dei quali chiaramente identificati) entrati in fabbrica in macchina da un ingresso secondario si portassero poi ai cancelli operai e ivi, estratti fulmineamente i manganelli da sotto la giacca, bastonassero gli operai, gli studenti ed i sindacalisti che sostavano tranquillamente davanti alla fabbrica.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare affinché non si ripetano tali azioni provocatrici e da vero e proprio commando. Azione che ha prodotto serie ferite ad uno studente e tra gli altri ha colpito anche un dirigente dell'ufficio politico della questura di Pavia.

La responsabilità della direzione della Körting nei confronti di questo atto di teppismo fascista è ulteriormente dimostrata dal fatto che dopo l'aggressione i cinque teppisti sono riparati all'interno della fabbrica.

(4-08145)

CEBRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza di un gravissimo atto compiuto dalla questura di Pavia nei confronti di quattro studenti arrestati nelle loro case alle ore 5 di mercoledì 12 novembre 1969 per il reato di violenza privata continuata ed aggravata e riferentesi ad un fatto avvenuto circa un mese fa davanti alla fabbrica Körting di Pavia. Fatti che sono stati oggetto, da parte degli interroganti, di una interrogazione rimasta sinora senza nessuna risposta.

L'atto della questura di Pavia è grave perché ad un mese di distanza e senza flagranza si arrestano di notte quattro studenti che anziché farla, la violenza l'hanno subita in quanto, come è stato già denunciato, la violenza è da imputarsi a cinque individui i quali, penetrati in automobile da una entrata secondaria nella fabbrica Körting, si portavano ai cancelli operai e all'improvviso assalivano i lavoratori, gli studenti, i sindacalisti che ivi si trovavano, con manganelli estratti da sotto la giacca.

La brutale e canagliesca aggressione colpiva operai, studenti, uno dei quali in modo grave, e persino un funzionario della questura di Pavia.

Per sapere quale atteggiamento intenda assumere nei confronti dei responsabili della questura di Pavia che hanno condotto le indagini che hanno portato all'arresto degli studenti, mentre si attende ancora di sapere dalla questura chi sono le canaglie responsabili della proditoria e brutale aggressione di pretta marca fascista e per il cui fatto non mancano numerose e valide testimonianze.

(4-09026)

RISPOSTA. — Dall'11 settembre 1969 sono in corso, anche nelle aziende della provincia di Pavia, scioperi di lavoratori metalmeccanici, indetti dai sindacati provinciali di categoria nel quadro delle direttive delle segreterie nazionali.

Nel corso delle agitazioni, mentre, nella maggior parte degli stabilimenti del settore, si è verificata una elevata percentuale di astensioni dal lavoro, nell'azienda Körting italiana ed in altre fabbriche di minori dimensioni, invece, si è registrata la presenza della quasi totalità delle maestranze.

Tale circostanza ha indotto i sindacalisti locali ad attuare una massiccia azione di picchettaggio davanti a detti stabilimenti, affiancati da gruppi del locale movimento studentesco « potere proletario » e da operai dipendenti da altre aziende.

Nell'arco di pochi giorni l'atmosfera è diventata gradualmente più tesa, tanto che la mattina del 25 settembre 1969, verso le ore 7, in occasione di un nuovo sciopero di metalmeccanici, sul piazzale d'ingresso della Körting, una quarantina di studenti aderenti al movimento studentesco e circa 50 operai hanno improvvisato un cordone allo scopo di bloccare l'entrata a coloro che non intendevano scioperare. Nella circostanza alcune operaie

sono state trattenute e spinte, mentre nei loro confronti erano indirizzati epiteti offensivi.

Il pronto intervento delle forze di polizia è riuscito ad evitare ulteriori intemperanze e degenerazioni, consentendo alla totalità degli impiegati ed a buona parte degli operai di entrare in fabbrica.

Per questo episodio la locale questura ha identificato e denunciato sei studenti all'autorità giudiziaria quali responsabili di tentata violenza privata.

Sulla scorta di tali elementi ed in base alle circostanziate denunce presentate dalle stesse operaie che subirono violenze, il giudice istruttore del tribunale di Pavia, il 10 novembre 1969 ha emesso sei mandati di cattura per violenza continuata aggravata e lesioni a carico dei suddetti studenti, mandati che la squadra mobile ha eseguito la mattina del 12 successivo nei confronti di quattro di essi, essendosi gli altri due resi irreperibili.

Il giorno 26 settembre, inoltre, verso le ore 13, sindacalisti, operai e gruppi del movimento studentesco, hanno attuato una manifestazione di protesta contro la direzione della Köerting che, controllata dalle forze dell'ordine, non registrò episodi di rilievo.

Nei giorni seguenti è continuata da parte di sindacalisti e operai, tra i quali anche un gruppo di dipendenti della Köerting, l'azione di picchettaggio.

Alle ore 7 circa del 4 ottobre 1969 studenti e sindacalisti della CGIL, CISL e UIL, a conoscenza dell'intenzione dei dirigenti aziendali di far effettuare ad un gruppo di operai turnisti lavoro straordinario, hanno sostato davanti al cancello della fabbrica con l'evidente scopo di ostacolare l'ingresso delle maestranze.

Senonché, verso le ore 7,40 una quindicina di persone, uscite dallo stabilimento e mescolatesi agli attivisti hanno improvvisamente estratto da sotto i vestiti degli scudisci, formati da tubi di gomma tenuti assieme da nastro adesivo, e colpito alcuni studenti e sindacalisti.

Ne è derivato un breve tafferuglio tra tutti i presenti, subito sedato dal tempestivo intervento del funzionario e dei militari di pubblica sicurezza di servizio, che si sono prodigati al massimo per separare i contendenti per evitare più gravi conseguenze.

Nell'occasione anche il dirigente del servizio d'ordine è stato colpito violentemente alla spalla da persona rimasta sconosciuta.

Subito dopo lo stesso funzionario, portatosi all'interno della fabbrica, ha identificato

sei elementi che avevano provocato o partecipato alla zuffa.

In ordine all'episodio la questura di Pavia ha inviato un dettagliato rapporto alla procura della Repubblica.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

CESARONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere quali interventi si intendano compiere per porre fine alla grave situazione determinatasi nella clinica psichiatrica Colle Cesarano in provincia di Roma, ove da oltre un mese i 90 dipendenti sono in lotta contro le pretese dei proprietari della clinica di voler corrispondere un trattamento economico inumano ad un orario di lavoro intollerabile (12 ore al giorno).

Va tenuto presente che a tale clinica, la cui capacità ricettiva è di 250 posti, i malati vengono inviati dall'INAM e dall'ONIG e le rette sono state corrisposte anche nelle ultime settimane quando i lavoratori, assieme agli stessi familiari dei malati, hanno garantito l'assistenza senza la partecipazione della direzione.

Va tenuto presente che alla base dell'agitazione e della conseguente occupazione della clinica da parte dei lavoratori, vi è il rifiuto dei proprietari della clinica di corrispondere i miglioramenti economici per i quali si erano impegnati.

Alle sollecitazioni di mantenere tali impegni hanno risposto con il licenziamento dei 12 lavoratori, tra cui i membri della commissione interna e di altri attivisti sindacali.

(4-07427)

RISPOSTA. — Questo Ministero è intervenuto, fin dall'insorgere, nella vertenza sorta tra i lavoratori dipendenti e la clinica psichiatrica di Colle Cesarano di Tivoli attraverso l'ufficio provinciale del lavoro di Roma e, successivamente, attraverso l'ufficio regionale del lavoro per il Lazio. Risultati infruttuosi questi interventi, le parti sono state convocate a più riprese presso questo Ministero, il quale ha avanzato delle proposte tendenti a ripristinare in via preliminare la normalità nella clinica con la fine dell'occupazione iniziata sin dal luglio 1969, per poi procedere all'esame delle singole rivendicazioni sindacali.

Persistendo l'irrigidimento delle contrapposte posizioni, è stata svolta una azione di pressione separatamente sulle parti interessate, fino a giungere ad una fase molto vicina alla soluzione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

In data 12 novembre, infine, veniva raggiunto un accordo i cui punti principali concernono:

1) l'aumento sulle paghe di fatto di lire 12 mila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1970; di lire sette mila a decorrere dal 1° luglio 1970 e di lire sette mila dal 1° gennaio 1971;

2) la corresponsione a tutti i lavoratori — ivi compresi gli 11 lavoratori licenziati — di una somma conteggiata in base all'80 per cento della retribuzione nel periodo dal 29 luglio 1969 alla definizione dell'accordo presso l'ufficio provinciale del lavoro;

3) la sospensione dal 15 novembre 1969 al 28 febbraio 1970 degli 11 lavoratori nei cui confronti era stato adottato, in un primo tempo, il provvedimento di licenziamento;

4) l'applicazione dell'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti di istituti privati di cura ai fini del calcolo a decorrere dal 1° febbraio 1969, degli scatti di contingenza;

5) la designazione da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di propri delegati aziendali in sostituzione temporanea dei membri della commissione interna;

6) la normale ripresa del lavoro col primo turno del 14 novembre 1969.

L'accordo è stato successivamente perfezionato presso l'ufficio del lavoro di Roma ed ha valore fino al 31 dicembre 1971, salvo miglioramenti derivanti da rinnovi dei contratti nazionali o provinciali e di altri patti del genere.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

CESARONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i dipendenti comunali di Velletri (Roma) hanno proclamato lo sciopero generale per cinque giorni consecutivi, a partire dal 24 novembre 1969, in conseguenza della mancata approvazione da parte della commissione centrale della finanza locale della deliberazione del consiglio comunale del 13 maggio 1969, n. 54, relativa al riassetto delle carriere.

Su tale deliberazione la giunta provinciale amministrativa in data 27 giugno 1969 ha espresso parere favorevole.

Quali provvedimenti si intendano adottare al fine di sollecitare l'approvazione della predetta deliberazione per evitare la paralisi delle attività comunali con i conseguenti gravi disagi per la popolazione, oltre che per i lavoratori stessi. (4-09211)

RISPOSTA. — Il comune di Velletri con deliberazione del 13 maggio 1969, n. 54, ha proposto la riforma della pianta organica e la revisione del trattamento economico del personale.

Il provvedimento, pervenuto a questo Ministero il 22 novembre 1969, è in corso di istruttoria.

Il Ministro: RESTIVO.

CINGARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Bagnara Calabria (Reggio Calabria) ha di recente istituito un ufficio di stato civile nella frazione Ceramida e non nella frazione Pellegrina del medesimo comune, e tutto ciò in violazione del decreto 5 marzo 1947 del Ministro di grazia e giustizia che istituiva « nel comune di Bagnara Calabria un separato ufficio di stato civile distinto col n. 2 con sede nella frazione Pellegrina e competente sul territorio della frazione stessa e su quello della frazione Ceramida »; e per conoscere le sue determinazioni in merito, tenuto conto che la frazione Pellegrina conta circa il doppio della popolazione di Ceramida. (4-09055)

RISPOSTA. — Con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 5 marzo 1947 fu istituito nel comune di Bagnara Calabria un separato ufficio di stato civile, distinto con il n. 2, con sede nella frazione Pellegrina e competenza nel territorio della frazione stessa e su quello della frazione Ceramida.

Detto ufficio, insieme con l'ufficio del lavoro, fu sistemato in alcuni locali di proprietà privata, assunti in locazione dall'amministrazione comunale anzidetta, ubicati nella via nazionale della frazione Pellegrina. I predetti uffici, date le precarie e antigieniche condizioni del fabbricato in cui avevano sede, sono stati trasferiti, con decorrenza dal 1° settembre 1969, in altri locali siti nella stessa via nazionale, a cento metri di distanza da quelli precedentemente occupati, ma ricadenti territorialmente nella contigua frazione Ceramida.

Nel premettere che dell'avvenuto trasferimento della sezione staccata dell'ufficio dello stato civile è stata tempestivamente informata, da parte dell'amministrazione comunale interessata, la competente autorità giudiziaria, si soggiunge che il suaccennato trasferimento, attesa la minima distanza esistente tra la vec-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

chia e la nuova sede, non ha comportato alcun disagio alla popolazione della frazione Pellegrina.

Il Ministro: RESTIVO.

COTTONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se ritenga opportuno provvedere all'ampliamento delle carceri giudiziarie di Marsala (Trapani) con la costruzione di un altro reparto comprendente celle di isolamento, nonché una sezione femminile, considerato che in atto i locali delle carceri sono del tutto insufficienti, e senza dire infine che in contrasto con l'articolo 26 del regolamento degli istituti di prevenzione e di pena. le carceri di Marsala ospitano in maggior numero detenuti in espiazione di pena, piuttosto che imputati, i quali ultimi dovrebbero avere la precedenza. (4-08116)

RISPOSTA. — In occasione della istituzione del tribunale di Marsala, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 198, questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente la costruzione dell'edificio delle carceri giudiziarie di detta città. Al riguardo si è tuttavia in attesa della adesione del dicastero del tesoro.

Con l'approvazione del predetto provvedimento da parte del Parlamento o, in mancanza, quando verrà concesso un adeguato stanziamento di fondi a favore dell'edilizia penitenziaria nel suo complesso, potrà procedersi alla costruzione delle carceri giudiziarie di che trattasi.

L'ampliamento delle attuali carceri, auspicato dall'interrogante, non appare invece opportuno perché non risolutivo e antieconomico.

Inoltre, in considerazione della breve distanza che intercorre tra Marsala e Trapani, il servizio della sezione femminile potrà essere espletato da quest'ultimo senza gravi difficoltà.

Ad ogni buon fine, si informa che è in corso una pratica con la direzione delle carceri giudiziarie di Marsala per accertare, previo sopralluogo tecnico, la possibilità di realizzare, mediante lavori di trasformazione di alcuni ambienti, una sezione di sei celle di isolamento e di ricavare due cortili di passaggio.

Per quanto concerne la lamentata presenza, in contrasto con l'articolo 26 del regolamento degli istituti di prevenzione e di pena, nel carcere di Marsala di detenuti in espiazione

di pena in numero maggiore dei detenuti imputati, si fa presente che nel predetto carcere, che ha una capienza di trenta posti letto con tre celle di isolamento, erano ospitati — alla data del 30 settembre 1969 — ventiquattro detenuti dei quali soltanto sette condannati definitivamente. Si precisa, comunque, che il direttore delle carceri giudiziarie di Marsala, è autorizzato — qualora le esigenze lo richiedano — a trasferire altrove i detenuti in espiazione di pena.

Il Ministro: GAVA.

CUSUMANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a distanza di un anno dalla istanza di molti cittadini per il ripristino dell'ufficio postale n. 29 nelle borgate Arenella e Vergine Maria di Palermo, l'amministrazione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo è rimasta insensibile alla suddetta legittima richiesta; e se intenda intervenire per un sollecito accoglimento.

Si fa presente che dette borgate, oltre a contenere un gran numero di abitanti, sono sedi di varie attività industriali; e che la giustificazione dell'ufficio per la impossibilità di reperire locali di affitto non risponde alla realtà. (4-07674)

RISPOSTA. — La sede dell'ufficio postale di Palermo succursale 29, che serviva le borgate di Arenella e Vergine Maria, per il suo stato di pericolosità accertato dal genio civile, fu chiusa il 20 dicembre 1968.

Questa amministrazione, consapevole delle esigenze dell'utenza delle borgate predette, ha esperito accurate ricerche di nuovi locali da adibire a sede dell'ufficio in parola.

Le ricerche, dopo vari tentativi, hanno sortito esito positivo, in quanto è stato reperito un idoneo locale di proprietà privata, sito in via Papa Gregorio Magno, offerto in locazione quinquennale.

Ciò stante, questa amministrazione ha già autorizzato la competente direzione provinciale poste e telegrafi di Palermo a procedere al trasferimento di che trattasi, previa stipula del relativo contratto di affitto.

Il Ministro: VALSECCHI.

CUTTITTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in difesa del gra-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

no duro colpito da una lunga crisi di mercato, e per sapere se nelle prossime riunioni della CEE ritenga opportuno proporre l'abolizione delle agevolazioni concesse in favore delle importazioni di grano duro dai paesi terzi.

(4-06998)

RISPOSTA. — Non sembra potersi affermare che il mercato del grano duro sia in crisi, specie in Sicilia, se si considera che la campagna di commercializzazione di tale prodotto ha avuto inizio con prezzi sensibilmente superiori a quello d'intervento, fissato in lire 6.890 al quintale.

Si rammenta, comunque, che la regolamentazione comunitaria del particolare settore assicura al produttore un prezzo minimo di lire 9.062,50 al quintale, attraverso la concessione di una integrazione di prezzo, che è pari alla differenza tra il predetto prezzo minimo e il prezzo d'intervento: attualmente l'integrazione ammonta a lire 2.172,50 al quintale.

Per quanto riguarda le importazioni, premesso che il nostro paese (come del resto tutta la Comunità economica europea) è largamente deficitario di grano duro, per cui, specialmente dopo l'emanazione della legge del 4 luglio 1967, n. 580 — che, come è noto, ha imposto l'impiego delle sole semole nella fabbricazione delle paste alimentari — è costretto ad integrare il proprio fabbisogno, si precisa che nessuna particolare agevolazione è prevista per l'importazione di grano duro dai paesi terzi.

In effetti, un'agevolazione alla importazione nella comunità di grano duro è stata recentemente negoziata tra la CEE e il Marocco, nel quadro del relativo accordo di associazione. Ma tale agevolazione, consistente nella riduzione del prelievo di lire 31,25 per quintale, può ritenersi del tutto trascurabile, ove si consideri che il prelievo applicabile alle importazioni dai paesi terzi si aggira intorno alle lire 3.750 al quintale e che il prezzo di entrata del prodotto di origine estera è stato fissato in lire 7.695,62 al quintale, mentre il produttore comunitario ha la possibilità, come si è già accennato, di vendere le sue disponibilità di prodotto, in tutto o in parte, all'organismo di intervento al prezzo di lire 6.890 al quintale e di ottenere una integrazione di prezzo di lire 2.172,50 al quintale.

Tale riduzione, perciò, non dovrebbe arrecare alcuna turbativa del mercato comunitario e, in particolare, del mercato italiano.

Va, in ogni caso, tenuto presente che, nell'ultimo biennio, il Marocco non ha effettuato

esportazioni di grano duro né verso la comunità, né verso altre destinazioni.

Si precisa, inoltre, che la campagna di commercializzazione 1968-69 si è chiusa praticamente senza alcuna rimanenza, se si esclude la modesta scorta di 260 mila quintali di prodotto, ancora giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento. (AIMA).

Il Sottosegretario di Stato: RADL.

D'ALESSIO E LUBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo pensiero in merito al vivo stato di agitazione della popolazione per la situazione determinatasi nel comune di Monte San Biagio (Latina) e in particolare:

a) sulla crisi della maggioranza consiliare in seguito alla sospensione del sindaco Farignoli (22 aprile 1968), alla sua condanna del 17 gennaio 1969 per interesse privato in atti d'ufficio insieme con il vicesindaco e con un assessore municipale, all'annullamento da parte della prefettura della deliberazione consiliare di nomina (8 febbraio 1969) di un nuovo sindaco nella persona del geometra Marzano, al dichiarato aggiornamento di un'altra seduta consiliare (26 aprile 1969) per mancanza di numero legale;

b) sui motivi che sono alla base di questa crisi e che hanno turbato l'opinione pubblica locale in quanto, in particolare, l'interesse privato in atti d'ufficio riguarderebbe deliberazioni della giunta a favore delle cooperative « Comunità rurale » e « Comunità montana » delle quali il Farignoli sindaco era direttore amministrativo, mentre — a causa della progressiva trasformazione della maggioranza in un gruppo di potere — venivano trascurate le necessarie iniziative per richiamare le autorità di governo alle proprie responsabilità in materia di opere pubbliche urgenti (mancanza completa di fognature nella parte alta del paese, mancanza di edifici scolastici nelle campagne, ecc.);

c) in questo quadro sul fatto, assai grave, della prolungata inefficienza dell'acquedotto locale con imminente minaccia della salute pubblica essendo tuttora erogata come potabile acqua dichiarata « non potabile » — dall'ufficio di igiene di Latina — per presenza di indici di inquinamento;

d) sulla necessità di accertare le responsabilità del Consorzio per l'acquedotto degli Aurunci il quale non ha ancora provveduto al rifornimento idrico del comune nonostante da diversi anni sia pronta la condotta aduttrice.

(4-05921)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

RISPOSTA. — Alle elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Monte San Biagio conquistò la maggioranza dei seggi (15 su 20) una lista eterogenea composta da elementi DC, PCI, PSI, MSI, PLI, PDIUM e indipendenti.

Tale maggioranza ha potuto assicurare il governo del civico ente fino a quando, a causa dell'acuirsi dei contrasti di natura personale tra i membri di essa, si è determinata, in seno a quell'amministrazione, una situazione di crisi che ha di fatto paralizzato l'attività degli organi comunali, con riflessi negativi anche sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Ad aggravare, poi, la situazione sono intervenuti il rinvio a giudizio e la successiva condanna, nel procedimento di primo grado, del sindaco dottor Giuseppe Farignoli e di due assessori, imputati tutti di interesse privato in atti d'ufficio a danno del comune.

Avverso la condanna gli interessati — che sono in atto sospesi, *ope legis*, dalla carica di consigliere, ai sensi dell'articolo 270 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 — hanno proposto appello, che è tuttora in corso.

Nel frattempo, il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica, delle quali il consiglio comunale ha preso atto l'8 febbraio 1969. In quella seduta è stato altresì eletto il nuovo sindaco nella persona del geometra Vittoriano Marzano, ma la relativa deliberazione è stata annullata dal prefetto per l'illegittima composizione del consiglio a causa dell'irregolare surrogazione di un consigliere in precedenza deliberata.

Il 24 febbraio è stata indetta una nuova seduta la quale è risultata deserta, in conseguenza di che il pubblico ha temporaneamente occupato la sala consiliare.

Il 15 aprile il prefetto ha convocato d'ufficio il consiglio con diffida a provvedere all'elezione del sindaco e all'approvazione del bilancio di previsione del 1969, fino ad allora non ancora deliberato.

Sia la seduta di prima convocazione del 24 aprile che quella di seconda del 26 successivo sono risultate infruttuose.

Successivamente 12 consiglieri hanno chiesto la riconvocazione del consiglio per l'elezione del sindaco.

Il 30 luglio 1969 è stato rieletto sindaco il suddetto Marzano, ma la relativa deliberazione è stata annullata per illegalità della seduta a causa della mancanza del numero legale di presenti.

Il consiglio è stato ancora convocato d'ufficio per il 21 ed il 23 agosto: la seduta di

prima convocazione è risultata deserta, mentre quella di seconda convocazione è stata impedita dalla occupazione del municipio da parte di circa 80 persone.

Data la gravità della situazione e allo scopo di porre inequivocabilmente il consiglio comunale di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto lo ha convocato, definitivamente, per i giorni 29 settembre e 1° ottobre ponendo all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e l'approvazione del bilancio e rinnovando la diffida a provvedere a tali adempimenti a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Poiché entrambe le sedute sono risultate infruttuose, il prefetto ha sospeso il consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, ed, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale di scioglimento ai sensi del citato articolo 323 del testo unico del 1915, ha proceduto alla nomina del commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto concerne i rilievi formulati dall'interrogante in ordine al funzionamento dell'acquedotto locale, si fa presente che nel 1960 la Cassa per il mezzogiorno finanziò e concesse al consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci i lavori dell'acquedotto Vetere, a servizio dei comuni di Fondi, Sperlonga e Monte San Biagio.

I lavori si protrassero fino al 1964, anno in cui dovettero essere sospesi per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, resasi necessaria per il completamento dell'opera.

A seguito della presentazione di detta perizia, la Cassa per il mezzogiorno comunicò di non poter provvedere al suo finanziamento, stante la mancanza dei fondi in relazione all'imminente scadere del quinquennio di proroga dell'istituzione della Cassa medesima.

Nelle more di adozione della nuova legge di proroga della Cassa per il mezzogiorno e della disponibilità dei relativi finanziamenti, venne redatto, dal Ministero dei lavori pubblici, il piano regolatore generale degli acquedotti previsto dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, il quale prevede, fra l'altro, l'aumento della dotazione da dieci a 11 litri al secondo per Monte San Biagio.

A seguito di tale disposizione, la Cassa ritenne di dover procedere a rielaborare l'intero progetto per adeguarlo al piano regolatore generale degli acquedotti; per altro, venne fatto presente al consorzio che nei programmi di finanziamento del quinquennio 1965-1969,

non erano stati inseriti stanziamenti a tale titolo.

In conseguenza di ciò, ed a causa della precaria situazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Monte San Biagio, particolarmente grave durante la decorsa estate, fu necessario rendere funzionante — con mezzi in parte del comune e in parte del consorzio — la condotta adduttrice-distributrice per Monte San Biagio bassa e vennero, altresì, iniziati i lavori di completamento della condotta premente e del suo allacciamento provvisorio al serbatoio esistente di Monte San Biagio alta.

Durante l'esecuzione di tali lavori, si è dovuta occupare, con la tubazione, una porzione di terreno privato, per cui è insorta controversia con uno dei proprietari, tale Di Vezza Biagio.

Solo il 23 maggio 1969, attraverso l'opportuna opera mediatrice di un funzionario della prefettura, si riusciva a trovare una via d'intesa con il Di Vezza, ed essendosi finalmente appianate le difficoltà relative all'occupazione dei terreni privati, vennero ripresi nei giorni successivi i lavori di costruzione della condotta premente dell'acquedotto Vetere e del suo allacciamento al serbatoio esistente di Monte San Biagio.

I lavori si sono protratti fino al mese di agosto 1969 e, successivamente, la popolazione di Monte San Biagio ha potuto essere approvvigionata con continuità e regolarità senza gli inconvenienti lamentati nel decorso anno.

Infine, si comunica che il consorzio acquedotti degli Aurunci ha avuto già approvato un progetto di lire 20 milioni per la rete idrica, mentre è in corso la pratica concernente la costruzione di un nuovo acquedotto nella parte alta del paese.

Il Ministro: RESTIVO.

D'ALESSIO, LUBERTI, DI MARINO, CESARONI E LA BELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) se sia vero che la centrale ortofrutticola di Fondi (Latina), contrariamente alle assicurazioni date dal Ministro per il mezzogiorno in precedenti risposte ad interrogazioni parlamentari, è affidata in gestione ad un

consorzio costituito da nove cooperative a base sociale minima, con l'esclusione delle assemblee elettive e dell'ente di sviluppo;

2) quali iniziative hanno adottato le autorità ministeriali verso la camera di commercio di Latina che, con inammissibile condotta particolaristica, nel promuovere il suddetto consorzio, ha determinato l'esclusione di valide rappresentanze cooperativistiche contadine;

3) se sia vero che l'abnormale situazione già denunciata si ripercuote sugli organi dirigenti del detto consorzio di cui è presidente il segretario provinciale della democrazia cristiana che nel contempo è anche presidente della camera di commercio e dipendente del consorzio di bonifica pontino;

4) quali centri di raccolta il suddetto consorzio ha in programma di organizzare, se sia vero che tra questi vi è quello affidato alla cooperativa Sabaudia I, se sia vero che solo tale cooperativa è stata ammessa a far parte del consorzio ortofrutticolo mentre sono state escluse le altre cooperative operanti nella zona, da più lungo tempo formate spesso per iniziativa di organi dello Stato;

5) quali particolari titoli ha potuto presentare la già nominata cooperativa Sabaudia I per ottenere un tale privilegiato trattamento e se tra questi vi sia quello delle negative risultanze dell'attività sociale passata, della chiusura — in un primo tempo — del centro di raccolta, della perdita di gran parte del prodotto dei soci, delle conseguenti dimissioni di alcuni di essi e, infine, della riorganizzazione del centro nelle mani di un gruppo di grossisti dell'ortofrutta di Fondi;

6) se sia vero che è in corso di formazione un secondo centro di raccolta nella zona di Serre, per curare particolarmente l'avvio all'estero dei prodotti ortofrutticoli, e se risulti che tale centro è installato in magazzini di un operatore commerciale locale specializzato nel ramo delle esportazioni;

7) per conoscere, quindi, se i ministri interessati condividano l'orientamento della camera di commercio di Latina di porre a disposizione di gruppi commerciali privati importanti attrezzature pubbliche di mercato; se considerino conciliabile con la politica di rinnovamento e di trasformazione dell'agricoltura l'esclusione e il disimpegno dell'ente di sviluppo; se siano in grado di assicurare il programmato intervento pubblico nelle campagne per colpire la manovra speculativa della intermediazione garantendo gli interessi dei contadini produttori e dei lavoratori consumatori.

(4-07258)

RISPOSTA. — Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in merito alle specifiche questioni sollevate ha fatto presente quanto segue:

1) nel comune di Fondi è in corso di costruzione un grande mercato alla produzione, della estensione di 120 mila metri quadrati, nel cui ambito verrà realizzata anche una centrale per la lavorazione e la conservazione refrigerata dei prodotti ortofrutticoli.

La Cassa per il mezzogiorno, nel disporre l'approvazione del progetto, ha stabilito che la gestione del mercato e la facoltà di riscattare gli immobili siano riservate al consorzio ortofrutticolo cooperativo della provincia di Latina (COPLA), subordinatamente all'allargamento della base sociale e ad alcune radicali modifiche dello statuto che, all'epoca, era vigente presso il consorzio stesso.

Il consorzio, prendendo atto di tali prescrizioni, nel maggio 1957, ha modificato il proprio statuto, adeguandolo agli schemi tipo che la Cassa richiede normalmente che siano adottati da parte di tutti gli organismi cooperativi ortofrutticoli a favore dei quali vengono emessi provvedimenti per la realizzazione di strutture per la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Nel frattempo, si è avuta anche l'estensione della base sociale, in quanto, dalle nove cooperative che avevano costituito l'organismo il 25 settembre 1965, si è passati, alla data del 14 febbraio 1969, a 21 cooperative che attualmente aderiscono al consorzio, in rappresentanza di coltivatori delle varie zone della provincia: complessivamente, il numero dei produttori partecipanti è di oltre 600.

La prima assemblea elettiva delle cariche sociali, da tenersi dopo la costituzione dell'organismo, sarà convocata a breve scadenza, con la partecipazione di una base sociale sufficientemente estesa per rappresentare gli interessi dei produttori, mentre sono in corso di perfezionamento le recenti domande di altre due cooperative, con altri 58 soci.

Quanto alla partecipazione di enti all'organismo consortile, si precisa che, oltre alla camera di commercio e al consorzio di bonifica, intervenuti alla costituzione, ha aderito, nel febbraio 1969, anche la finanziaria agricola e sono stati avviati i necessari contatti, per perfezionare anche l'adesione dell'ente di sviluppo. Tale adesione, comportando necessariamente alcuni adattamenti dello statuto, potrà essere perfezionata, auspicabilmente, entro la fine del 1969;

2) nessuna iniziativa poteva essere adottata dalle autorità ministeriali nei confronti

della camera di commercio, industria e agricoltura, in quanto tutte le cooperative di produttori, che hanno avanzato domanda, sono state ammesse in qualità di soci. L'atteggiamento del COPLA è tuttora caratterizzato dalla massima apertura, nei confronti di tutte le cooperative di ortofrutticoltori della provincia;

3) il presidente del consorzio ortofrutticolo provincia di Latina riveste tale carica sin dalla costituzione dell'organismo, giacché eletto all'unanimità dal consiglio di amministrazione; soltanto nel febbraio 1969 è stato nominato segretario provinciale della DC, mentre, alla data della costituzione del COPLA, era già direttore del consorzio di bonifica pontina e presidente della CCIA.

Da parte del presidente, nessuna influenza, nel senso prospettato dagli interroganti, può derivare nei confronti dei componenti degli organi sociali: risultano, infatti, dai verbali del consiglio di amministrazione, costanti orientamenti e sollecitazioni, ad iniziativa dello stesso presidente, allo scopo di allargare la base associativa del consorzio;

4) il COPLA prevede di organizzare altri centri di raccolta, sulla base di uno studio appositamente predisposto nel 1968 e pubblicato nel 1969; tali centri saranno di proprietà del COPLA e da questo gestiti nell'evidente interesse delle cooperative associate. A tutt'oggi solo la cooperativa Sabaudia I ha chiesto al consorzio di realizzare un centro di raccolta nella propria zona di influenza.

Per quanto concerne l'ammissione delle altre cooperative costituite nella zona, si rinvia alle precisazioni fatte nel punto 2);

5) la cooperativa Sabaudia I, come dianzi detto, è stata l'unica che ha chiesto la sollecitata realizzazione del centro di raccolta, impegnandosi al conferimento dei prodotti da parte dei propri soci.

In ordine all'attività del primo anno, svolta dal centro di raccolta dal 21 giugno al 31 ottobre 1968 (prodotti conferiti per quintali 3.548, per un valore di lire 26.997.000 liquidate ai produttori), si osserva che l'andamento della gestione è stato soddisfacente: solo il prodotto non idoneo alla commercializzazione è stato scartato, e ciò ha riguardato esclusivamente i meloni. La cooperativa, costituita con 39 soci, ha progressivamente allargato la propria base associativa, fino all'attuale assetto (136 soci). Dalla chiusura della gestione del primo anno si sono avute unicamente cinque dimissioni.

Per la gestione 1969, il consorzio ha aderito alla richiesta della cooperativa di lavorare e commercializzare direttamente i prodotti,

utilizzando il centro di raccolta e le sue attrezzature. La cooperativa Sabaudia I ha ritenuto, infatti, di potersi occupare direttamente dell'organizzazione delle operazioni di raccolta e commercializzazione, affidando la lavorazione del prodotto e l'incassamento ai singoli produttori.

Per quanto riguarda la vendita, la cooperativa si è orientata ad affidare tutti i prodotti ad un venditore di fiducia, previo un compenso minimo del due per cento per tale servizio;

6) in attesa di realizzare un nuovo centro di raccolta, programmato nella zona di Sezze, è stato, solo provvisoriamente e per il breve periodo della campagna dei carciofi, preso in affitto un modesto capannone, per avviare l'attività di commercializzazione delle cooperative locali.

In conclusione, la camera di commercio di Latina non ha esercitato, né può esercitare alcuna influenza per porre a disposizione di categorie commerciali le attrezzature pubbliche che, come il mercato di Fondi, debbono essere affidate in gestione ad organismi cooperativi dei produttori.

D'altra parte, il consorzio cooperativo ortofrutticolo — per la consistenza numerica dei produttori che ormai riunisce — ha la possibilità di sviluppare, grazie anche all'adesione dell'ente di sviluppo e della finanziaria agricola, una incisiva azione di valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli, risultato che verrà conseguito attraverso la razionale lavorazione dei prodotti stessi e la unicità di organizzazione dei servizi tecnici, finanziari e commerciali delle cooperative associate.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

d'AURIA. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se intendano accertare se risponda a verità il fatto che allo scopo di elevare, artificialmente, la somma da pagare ai proprietari del terreno comprato per costruirvi il campo sportivo, gli amministratori comunali di Melito (Napoli) siano ricorsi ad un grave falso procurandosi una perizia giurata da parte di un agronomo che, perché compiacente o perché ingannato, valutava in 8.577.000 il danno che si arrecava con il trasferimento dal detto appezzamento di terreno di un ricco vivaio di piante che, in effetti, non risulta esservi mai esistito.

Per sapere, inoltre, se e quale incidenza abbia avuto sul grave episodio il fatto che i

proprietari del detto appezzamento di terreno siano un assessore comunale, e la di lui moglie nonché i germani di questa e che l'affittuario dello stesso è un consigliere comunale dello stesso gruppo cui appartiene il citato assessore. (4-06820)

RISPOSTA. — Nell'anno 1967, l'amministrazione comunale di Melito, in accoglimento di numerose richieste pervenute dagli sportivi locali, decideva di costruire un campo sportivo e di acquistare all'uopo un terreno di metri quadrati 20 mila, sito in località « Incurabili », di proprietà del sindaco, signor Aniello Marrone, dell'assessore signor Francesco Marrone e dei signori Aniello e Salvatore Marrone, cugini del sindaco.

Tenuto conto della necessità di indennizzare i coloni che occupavano il fondo del danno che avrebbero subito per la mutata destinazione del fondo stesso e la conseguente eliminazione delle colture e delle altre attività ivi avviate, l'amministrazione comunale, con deliberazione del 19 luglio dello stesso anno, dava incarico all'agronomo dottor Salvatore Mauro Italo di effettuare una apposita perizia giurata. Da tale perizia il valore dell'indennizzo dovuto ai coloni risultava determinato in lire 8.500.000, in quanto — secondo i tecnici — i coloni stessi avrebbero dovuto trasferire altrove un importante vivaio esistente sul terreno in questione.

Il 16 ottobre 1967 il consiglio comunale, senza tenere conto delle predette risultanze, decideva di liquidare ai coloni interessati la somma complessiva di lire 4.500.000. Nel corso della seduta consiliare, prima di trattare l'argomento si allontanavano, come per legge, il sindaco e l'assessore Francesco Marrone, perché proprietari di parte del fondo, nonché il colono Carmine Marrone, assessore in carica.

Tuttavia, con deliberazione del 6 marzo 1969, il consiglio comunale successivamente stabiliva, all'unanimità, di elevare a lire 7.500.000 la misura del suddetto indennizzo.

Sulla questione, la prefettura di Napoli disponeva accertamenti ispettivi, intesi a controllare l'esatto valore del fondo di che trattasi, dai quali è risultato che la perizia redatta dall'agronomo è stata frutto di errate valutazioni conseguenti a false indicazioni fornite da coloni e compiacentemente confermate da qualche amministratore, atteso che, sul terreno in parola non sono state trovate tracce di un vivaio di piante pari, per importanza, a quello indicato in perizia.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Copia della relazione ispettiva è stata, quindi, trasmessa all'autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

D'AURIA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano d'intervenire per accertare se la ditta che da tempo gestisce per conto del comune di Casoria (Napoli) il servizio di nettezza urbana possieda i requisiti richiesti dalla legge e se la stessa abbia versato all'INPS, all'INAM ed all'INAIL i contributi assicurativi e previdenziali regolarmente versati dal comune in rapporto al numero delle unità lavorative esistenti in servizio. (4-08569)

RISPOSTA. — Dal 1° novembre 1969, è cessata la gestione « per conto » del servizio della nettezza urbana in Casoria, avendo, dalla data predetta, l'amministrazione comunale assunto la gestione diretta del servizio.

Per quanto attiene alla situazione contributiva della ditta D'Addario Donato che ha curato la gestione per conto del predetto servizio, si fa presente che, in seguito ad una visita ispettiva effettuata in data 13 febbraio 1969 dall'ispettorato del lavoro, la stessa ditta venne diffidata a versare all'INAM i contributi dovuti sulle retribuzioni registrate nel regolamentare libro di paga per il periodo dal 1° maggio 1968 al 31 gennaio 1969.

Non avendo ottemperato alla predetta diffida, il titolare della ditta fu deferito alla competente autorità giudiziaria.

In data 29 ottobre 1969, la ditta D'Addario è stata nuovamente sottoposta a visita ispettiva ed è stato accertato che la stessa era scoperta nel versamento dei contributi dovuti all'INAM dal 1° febbraio al 30 settembre 1969 e all'INPS dal 1° al 30 settembre 1969. Pertanto, la ditta è stata ulteriormente diffidata a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Nei confronti dell'INAIL non sono, per altro, emerse inadempienze.

Si precisa, infine, che il comune di Casoria, con decorrenza dal 1° giugno 1967, aveva anticipato alla ditta D'Addario solo una parte dei contributi dovuti all'INAM, dato il sistema adottato dal comune stesso di effettuare il rimborso alla ditta dei contributi assicurativi e previdenziali, sulla scorta della apposita documentazione.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

DE LEONARDIS, DE MEO, URSO, DI LEO, LAFORGIA, PAVONE E LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere quando è previsto il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, prodotto nella recente campagna olearia.

È a conoscenza degli interroganti che purtroppo non sono state ancora iniziate le operazioni per la provvista dei fondi. Tale ritardo è grandemente pregiudizievole se si considera che normalmente occorrono almeno due mesi per il completamento delle pratiche e avere, quindi, l'effettiva disponibilità dei fondi stessi, venendosi così a vanificare le finalità del regolamento comunitario che prevede l'immediata corresponsione dell'integrazione all'olivicoltore al fine di mantenere un prezzo equilibrato dell'olio di oliva e favorirne il consumo.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare perché la grave carenza degli organi esecutivi, già verificatasi in occasione della corresponsione per difetto di fondi dell'integrazione di prezzo per il grano duro ed ora ripetutasi, venga prontamente rimossa.

(4-05027)

RISPOSTA. — Come è noto, il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme per l'erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-1969, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, all'articolo 7 dispone lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267: « Fondo » dal quale, com'è noto, la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) fa affluire al proprio bilancio le somme occorrenti per gli interventi di mercato e per il pagamento delle integrazioni di prezzo di alcuni prodotti agricoli.

Per altro, lo stanziamento di detta somma, nel bilancio di questo Ministero, si è ottenuto soltanto ai primi del mese di luglio del 1969, dopo di che l'AIMA — che, con circolare del 14 maggio 1969, n. 8, aveva impartito agli ispettorati provinciali dell'alimentazione e

agli enti di sviluppo operanti nelle zone produttrici le opportune istruzioni — ha potuto accreditare agli ispettorati stessi i fondi necessari per porli in grado di dare inizio alle operazioni per la liquidazione e il pagamento delle integrazioni di prezzo agli aventi diritto.

Attualmente, dette operazioni si svolgono a ritmo sempre più celere, per cui, rimosse, specialmente in qualche regione, talune cause di disfunzione, si confida di poter venire incontro alle aspettative dei produttori interessati entro il più breve tempo possibile.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che i beneficiari dei mandati pagabili presso le tesorerie provinciali dello Stato possono con semplice domanda scritta ottenerne il pagamento mediante vaglia cambiario non trasferibile inviato per posta al domicilio del destinatario ed a loro spese — per quale motivo gli enti di sviluppo per l'agricoltura per la Puglia e Lucania non consentono il pagamento dei mandati relativi all'integrazione di prezzo del grano duro anche mediante vaglia cambiari non trasferibili, ma effettuano soltanto il pagamento diretto all'interessato, che molto spesso, per la distanza del luogo di riscossione da quello della sua residenza, deve affrontare spese e perdita di tempo, i quali disagi potrebbero essergli risparmiati.

(4-01227)

RISPOSTA. — Come è noto, gli enti di sviluppo, ai quali sono state affidate, in talune province, le operazioni finali per la corresponsione delle integrazioni di prezzo derivanti dall'applicazione delle discipline comunitarie, non possono avvalersi, in quanto amministrazioni non statali, delle tesorerie provinciali, per il pagamento agli aventi titolo delle integrazioni stesse.

Resta, quindi, preclusa per detti enti la possibilità di effettuare il pagamento di cui trattasi mediante i vaglia cambiari delle tesorerie provinciali, che consentono agli interessati la riscossione presso gli uffici postali di quanto ad essi dovuto.

Conseguentemente, gli enti stessi — come nel caso verificatosi in Puglia e Lucania segnalato dall'interrogante — non possono che provvedere alla liquidazione delle suindicate

integrazioni, attraverso istituti bancari, i quali non in tutti i comuni sono forniti di propri « sportelli ».

Comunque, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), al fine di agevolare i pagamenti di cui trattasi, con circolare del 14 maggio 1969, n. 8, ha disposto che gli enti di sviluppo incaricati, a richiesta degli interessati, effettuino il pagamento stesso per mezzo di vaglia postali o assegni circolari da inviare a domicilio degli aventi diritto.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

DE POLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire, e con quale provvedimento, in ordine alla grave situazione determinatasi in seno alla società cooperativa « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia », con sede in Venezia-Mestre, ove il commissario governativo, nominato con decreto 27 giugno 1968 con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente, ha aggravato i dissidi esistenti anziché placarli, peggiorando invece di normalizzare la situazione stessa.

In particolare, e a titolo significativo, si interroga il ministro perché voglia accertare se il direttore del consorzio sia stato licenziato immotivatamente e se nella ricerca di una soluzione transativa gli sia stato richiesto come condizione quella di trasferire la sua residenza e quella della sua famiglia fuori della provincia di Venezia avendo dato la prova certa di aver iniziato la propria attività stabile fuori della provincia stessa.

Si interroga altresì il ministro, sempre in questo quadro di valutazioni, se ritenga che il fine indicato dal decreto di nomina del predetto commissario, di « normalizzare la situazione dell'ente », sia compatibile con i metodi che hanno portato altresì a quattro licenziamenti in tronco di impiegati del consorzio, per le polemiche che essi hanno, al di là di ogni considerazione formale, obiettivamente sollevato e prodotto. (4-03928)

RISPOSTA. — La gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte della provincia di Venezia » ha avuto termine in data 8 giugno 1969 con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci, dei normali amministratori.

Circa l'attività svolta dal commissario governativo, si fa presente che nella stessa assemblea dell'8 giugno i soci hanno approvato quasi all'unanimità, con due soli voti contrari, l'operato del commissario medesimo ed i risultati della gestione straordinaria.

In ordine alla questione concernente il licenziamento del direttore del consorzio, il relativo provvedimento è stato adottato a causa della situazione determinatasi che non consentiva la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro. Il relativo trattamento economico è stato liberamente concordato dalle parti, assistite dai propri legali, in sede di transazione intervenuta dinanzi l'autorità giudiziaria a conclusione della vertenza instaurata dallo stesso direttore. Al riguardo non risulta che l'interessato abbia impugnato la predetta transazione o promosso le denunce del caso, come sarebbe stato suo incontestabile diritto, nel caso vi fossero stati motivi di illecito civile o penale.

Per quanto concerne infine il licenziamento degli altri quattro impiegati, si informa che è stata regolarmente svolta la procedura per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 e che il provvedimento è stato adottato nell'ambito delle misure attuate per il risanamento del bilancio della società.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

DE POLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di intervenire immediatamente in merito alla situazione creatasi in Sant'Antonio di Treviso, presso la ditta Confezioni Jana che ha rifiutato, nonostante la convocazione avanti all'ufficio del lavoro e alla prefettura, di incontrare i rappresentanti sindacali, esautorando così ogni autorevole tentativo di mediazione, e lasciando senza sbocchi una vertenza che riguarda circa 300 dipendenti, relativa all'orario di lavoro, al premio di produzione, al trasporto gratuito, e per la quale le maestranze sono in sciopero da 52 giornate quasi consecutive.

La situazione si presenta altresì estremamente tesa per gravi violenze in fabbrica, ad opera di identificati dirigenti aziendali, a danno di 4 operaie che han dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero. (4-08559)

RISPOSTA. — La vertenza insorta tra la ditta Jana di Treviso e le proprie maestranze è stata, per il momento, risolta a seguito del-

l'opera mediatrice del sindaco di Treviso e pertanto, i lavoratori hanno ripreso la loro attività in data 31 ottobre 1969, dopo circa due mesi di scioperi svoltisi in forma articolata.

Le parti si sono impegnate ad incontrarsi nella seconda decade del mese di dicembre 1969 presso il locale ufficio del lavoro al fine di concludere definitivamente la controversia in ordine all'istituzione del premio di produzione, alla questione dei trasporti e a quella della mensa.

Per quanto concerne l'orario di lavoro, il problema può ritenersi risolto, in quanto già dal 15 settembre 1969 l'azienda aveva ripristinato — dopo averlo, in precedenza, modificato unilateralmente — un orario di lavoro gradito ai dipendenti.

Secondo quanto comunicato dal predetto ufficio del lavoro, anche sui punti che dovranno essere definiti nella prossima riunione, risultano già raggiunte intese di massima.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

DE PONTI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo per l'applicazione della legge 27 marzo 1969, n. 121, che consente l'impiego di contenitori fissi e mobili anche non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati. (4-09111)

RISPOSTA. — Presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di questo Ministero è stata istituita una commissione interministeriale con il compito di definire i requisiti tecnici per la sicurezza dei recipienti portatili per gli olii minerali, nonché le condizioni di prova per l'accertamento di tali requisiti. Ciò al fine di poter emanare, al più presto possibile, i provvedimenti previsti all'articolo 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, concernenti l'elenco dei materiali da usarsi per la fabbricazione dei contenitori e la determinazione della forma e delle caratteristiche costruttive dei contenitori stessi.

I lavori della citata commissione sono già in fase avanzata, per cui si confida che entro il 31 marzo 1970 vengano conclusi tutti gli accertamenti richiesti; dopo di che potranno essere emanati i provvedimenti per l'applicazione della stessa legge n. 121.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

DIETL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se venga ritenuta opportuna la limitazione della estensione del parco nazionale dello Stelvio, istituito con legge fascista dell'aprile del 1935, che nella sola provincia di Bolzano comprende zone intensamente abitate da non meno di 23 mila persone, interi paesi, campi coltivati (51.000 ettari), sulla riva destra dell'Adige, da Glorenza a Laces, con le valli laterali dello Stelvio, di Solda e di Martello, nonché su una parte della valle d'Ultimo.

In considerazione del fatto che in nessuna parte del mondo un territorio di questo genere è sottoposto a regime di parco nazionale, a meno che non si ipotizzi la evacuazione della relativa popolazione — volendo prendere ad esempio il tanto decantato parco nazionale svizzero dell'Engadina, l'interrogante desidera rilevare che esso comprende soltanto 16 mila ettari, si estende per più dell'80 per cento sopra i due mila metri di altitudine, non ha mai compreso né alcun insediamento umano al di fuori dei rifugi alpini, e nemmeno pascoli alpini e che in compenso lo Stato svizzero paga ai comuni interessati dal parco circa 12 milioni di lire all'anno a titolo di affitto e oltre 6 milioni per risarcimento dei danni prodotti dalla selvaggina fuori dall'ambito del parco, mentre i comuni in provincia di Bolzano del parco dello Stelvio non ricevono nulla, benché su di essi la faccenda incida molto di più — e che nel dopoguerra, con lo statuto d'autonomia, la competenza in materia di parchi è passata alla regione Trentino-Alto Adige e quella di ordinamento urbanistico e protezione del paesaggio alla provincia di Bolzano, per cui il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha provveduto a richiedere l'abolizione del parco stesso nei termini della citata legge fascista del 1935, l'interrogante — visto che le disposizioni, emanate dall'amministrazione del parco a partire dal dicembre del 1967 (se applicate alla lettera) avrebbero impedito alla gente dei paesi, compresi nel parco, perfino di vivere — chiede al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dell'agricoltura e foreste se ritengano opportuno di limitare urgentemente l'estensione del parco menzionato, sottraendo ad esso le zone abitate, nelle quali non è mai esistito, anche perché non poteva coesistere, il concetto di parco e di area abitata. (4-04829)

RISPOSTA. — I problemi prospettati (nuovi limiti territoriali del parco nazionale dello

Stelvio, mancata corresponsione di una indennità di affitto ai comuni compresi nel perimetro del parco e di indennizzi dei danni provocati dalla selvaggina al di fuori del perimetro stesso, asserita competenza della regione in materia di parchi) saranno esaminati, come è certamente noto, dall'apposita commissione mista di studio, nominata con decreto interministeriale del 12 dicembre 1968.

Detta commissione, a seguito della nomina del nuovo presidente dell'ente, disposta con decreto del 4 agosto 1969, è stata già da tempo insediata e, attualmente, svolge intensamente i suoi lavori.

Per il momento, comunque, e fino a che non sarà emanato un nuovo provvedimento legislativo, restano in vigore, per il parco nazionale dello Stelvio, le disposizioni contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 749 e il regolamento 30 giugno 1951, n. 1178.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

DIETL. — *Al Governo.* — Per conoscere — facendo presente che analogo problema era stato sollevato dall'interrogante nella passata legislatura senza per altro ottenere risposta — l'impostazione del Governo in merito all'interpretazione della legislazione regolante la materia della concessione della cittadinanza.

Per conoscere — per il periodo 1° gennaio 1965 ad oggi — il numero delle istanze presentate da stranieri ed apolidi residenti nella provincia di Bolzano e per sapere quante abbiano avuto accoglimento.

In particolare per sapere se dal 1° gennaio 1961 a tutt'oggi siano state evase positivamente istanze presentate da persone residenti nella provincia di Bolzano e, in caso affermativo, quale ne sia il loro numero e di quali nominativi si tratti. (4-07684)

RISPOSTA. — La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997 — che ha sostituito l'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 55 — secondo cui lo straniero che si trovi in una delle condizioni previste dalla suaccennata norma, può acquistare per naturalizzazione la nostra cittadinanza mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Trattasi, quindi, di un provvedimento prettamente discrezionale e, pertanto, per la sua adozione non è sufficiente la sussistenza

dei requisiti voluti dalla legge, ma si richiede — tenuto conto del costante orientamento del Consiglio di Stato, il cui parere è, per altro, obbligatorio — anche il concorso di altri elementi (quali ad esempio la lunga residenza in Italia, l'utilità arrecata all'economia nazionale, la necessità di assicurare nella cittadinanza l'unità del nucleo familiare ecc.), atti a dimostrare la coincidenza dell'interesse del singolo con quello generale dello Stato e tali da giustificare l'emanazione del provvedimento medesimo.

Per quanto concerne la provincia di Bolzano, si comunica che dal 1° gennaio 1955 ad oggi sono state presentate da stranieri ed apolidi colà residenti 807 domande di naturalizzazione, delle quali 394 sono state accolte. Di queste, 279 si riferiscono ad altoatesini e le rimanenti a persone di nazionalità varia, tra cui germanici di origine ed austriaci. Delle citate 394 istanze accolte, 41 si riferiscono al periodo 1° gennaio 1961 ad oggi.

Circa i nominativi di dette persone, si potranno chiedere dirette notizie all'ufficio del vice commissario del Governo di Bolzano.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

DIETL. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere il suo pensiero circa la posizione, invero singolare, nella quale verrà a trovarsi il personale delle carceri mandamentali di Vipiteno, Egna, Caldaro e Monguelfo (Bolzano), per le quali ultimamente venne disposta la soppressione con effetto dal 1° gennaio 1970. È chiaro che per i predetti comuni non sussiste alcun obbligo di assumere, tra il suo personale, le guardie carcerarie che al primo dell'anno prossimo si troveranno improvvisamente senza lavoro, né di provvedere al loro collocamento in aspettativa, la qual cosa significherebbe un sensibile onere per le amministrazioni comunali interessate.

L'interrogante ritiene che debba essere il Ministero di grazia e giustizia, che prevede notoriamente alla nomina degli agenti di custodia, a provvedere al futuro degli stessi, mediante trasferimento ad altra pretura o tribunale del personale carcerario licenziato per la soppressione del carcere mandamentale cui era assegnato. (4-08454)

RISPOSTA. — Al personale di custodia delle carceri mandamentali si applicano, salvo le deroghe contenute nella legge 29 novembre 1941, n. 1405 sull'ordinamento di dette carceri, relative al particolare servizio espletato

dal cennato personale, tutte le disposizioni vigenti per i salariati comunali.

Pertanto, in caso di soppressione di un carcere mandamentale, il comune, sede del carcere stesso, è tenuto ad assorbire nei propri ruoli organici il personale carcerario, impiegandolo in altre mansioni ed, in caso di mancanza di posti, il comune predetto deve applicare al personale medesimo l'istituto della disponibilità, a norma della legge comunale e provinciale e del regolamento vigente per lo stesso comune.

Ad ogni modo, gli interessati possono sempre chiedere al Ministero di grazia e giustizia il trasferimento ad altro carcere mandamentale, ove risultino posti vacanti, e, ciò, in base all'articolo 7 della citata legge del 1941.

Quanto all'assorbimento dei custodi e delle guardiane delle carceri mandamentali soppresse negli organici dell'amministrazione penitenziaria, si comunica che non esiste alcuna disposizione che preveda tale assorbimento.

Il Ministro: GAVA.

DIETL. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se ritenge giusto ed opportuno, nel superiore interesse dell'incremento e del libero scambio culturale, modificare con proprio sollecito provvedimento, giuste le facoltà consentitegli dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, il punto c) del predetto articolo, ripristinando a favore dei radioamatori l'uso delle bande UHF e SHF dal quale sono stati esclusi.

In conseguenza di tale divieto i radioamatori italiani si vedono posti in condizione di assoluta e mortificante inferiorità nei confronti di tutti gli altri loro colleghi delle nazioni estere, restando privati di gran parte di quell'interesse di progresso e di perfezionamento che anima soprattutto i giovani alla ricerca e perciò allo sviluppo della propria cultura, sia scientifica sia linguistica. Il divieto impedisce inoltre ai radioamatori italiani di seguire l'incremento tecnico di altri paesi, che proprio per i radioamatori pongono e porranno in orbita satelliti muniti di stazioni funzionanti sulle predette frequenze (USA, Germania occidentale).

Dovrebbero i radioamatori italiani recarsi all'estero per operare liberamente sulle gamme che sono loro precluse in patria? Non sembra certo l'intento della convenzione internazionale di Ginevra. Tanto meno può

credersi che si vogliono creare difficoltà allo spontaneo ed encomiabile apporto fraterno poiché essi sono sempre intervenuti in circostanze di emergenza, ed anche in occasione delle alluvioni del 1966, per portare il loro aiuto concreto ed universalmente apprezzato.

Non può certo sfuggire alla benevola considerazione del ministro che la concessione della banda 21-22 mila MHz non vale certo a compensare la privazione delle cinque bande soppresse; poiché proprio tali bande rappresentano la necessaria palestra di studi e di ricerca per poter giungere all'utilizzazione delle frequenze superiori, e pertanto offrono i migliori incentivi a coltivare — come accade negli altri paesi — questo interessante tipo di trasmissioni.

Si esprime pertanto la più viva fiducia nella pronta comprensione del ministro, al quale è già stato in altri modi manifestato il grave disagio che la lamentata restrizione arreca ad una categoria di studiosi, operanti con entusiasmo nello scrupoloso rispetto della legge. (4-08463)

RISPOSTA. — In base al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, cui l'Italia ha dato la propria adesione, le bande di frequenza sono ripartite fra i diversi servizi radio-elettrici, compresi fra essi il servizio di radioamatore.

Per altro molte bande di frequenza sono assegnate promiscuamente a più di un servizio, in qualche caso a parità di diritti, in altri casi con preferenza dell'uno rispetto all'altro.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, che regola l'attività radiantistica, talune bande di frequenza, che in precedenza erano assegnate promiscuamente anche ai servizi di radioamatore, sono state riservate esclusivamente all'impiego per usi riguardanti preminenti o essenziali servizi statali.

Si fa tuttavia presente che, al fine di venire incontro, per quanto possibile, alle aspirazioni dei radioamatori, sono in corso contatti con gli organi interessati per esaminare la possibilità di tornare a concedere ai predetti radioamatori italiani l'uso di alcune bande di frequenza che in precedenza erano loro promiscuamente assegnate.

Il Ministro: VALSECCHI.

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale utilizzazione hanno avuto i finanziamenti di

lire 5 milioni disposti in favore dei coltivatori danneggiati in agro di Pontecagnano, contrada Faiano (Salerno) in seguito all'alluvione del 1967-68.

All'interrogante è stato riferito che tali fondi sono stati utilizzati dall'amministrazione comunale di Pontecagnano per altri scopi e che ben poco invece sia stato impiegato in favore dei danneggiati.

In tal caso si chiede quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere. (4-06078)

RISPOSTA. — Nel territorio del comune di Pontecagnano, per quanto concerne la competenza di questo Ministero, hanno trovato applicazione, in occasione di eccezionali avversità atmosferiche, le provvidenze recate dai seguenti provvedimenti legislativi:

a) legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per l'alluvione dell'autunno 1966;

b) legge 29 luglio 1968, n. 857, per la siccità verificatasi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968;

c) legge 12 febbraio 1969, n. 7, per le avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968.

Non risulta che l'agro del predetto comune sia stato interessato, nel periodo indicato, da altre avversità atmosferiche, che abbiano rivestito quel carattere di eccezionalità richiesto dalle vigenti legislazioni per la attuazione di provvidenze contributive a favore delle aziende agricole danneggiate.

Ciò premesso e considerato che questo Ministero non interviene a favore delle popolazioni danneggiate, bensì per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole, singole o associate e che i relativi fondi vengono assegnati dagli ispettorati agrari e non alle amministrazioni comunali, si deve ritenere che la somma indicata sia quella che il Ministero dell'interno — direzione generale dell'amministrazione civile — con lettera del 22 dicembre 1966, mise a disposizione del comune di Pontecagnano, per fronteggiare la eccezionale spesa relativa alla riparazione del pubblico mattatoio, della rete idrica nella località Faiano e Mattiello, delle fognature delle vie Alfani e Roma, alla sistemazione della strada Pontecagnano — Foce Picentino e delle vie Montefeltro, Alburni e Carso, danneggiate dalle avversità del 25-26 ottobre 1966.

Al riguardo, il Ministero dell'interno ha precisato che, dal consuntivo dei lavori reso dal comune di Pontecagnano, risulta che il

contributo di che trattasi è stato così impiegato:

lire 1.616.196 per lavori di sistemazione stradale alla via Montetfetro e via degli Alburni; lire 833.736 per lavori di ricostruzione della fogna a servizio del macello comunale; lire 288.533 per lavori di riparazione dell'edificio scolastico in località Faiano; lire 237.205 per lavori di riparazione dell'edificio scolastico del capoluogo; lire 1.999.946 per lavori di riparazione della rete idrica in località Santa Tecla, Mattiello, Rienna, per un totale di complessive lire 4.975.616.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare in merito alla vertenza tra gli assegnatari degli alloggi GESCAL del rione Traiano in Napoli (bando 1076 che comprende i comuni di Casoria, Torre del Greco, Afragola e località Secondigliano, via Appia) e la gestione che intende cedere la proprietà degli alloggi medesimi ad un prezzo (lire 1.145.000 a vano) che supera quello praticato dai costruttori privati.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro ritenga opportuno disporre una inchiesta per accertare le deficienze tecniche delle abitazioni rilevate dagli assegnatari che hanno dovuto sostenere ingenti spese per rendere abitabili gli alloggi in questione. (4-05777)

RISPOSTA. — Il costo massimo ammissibile degli alloggi GESCAL, è fissato, a norma di legge dal Comitato centrale per gruppi di province che presentano omogeneità di costi di costruzione, e varia da un minimo di 860 mila lire ad un massimo di lire 1.040.000 per ogni vano legale. Le quote di riscatto ed i canoni di locazione, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, vengono determinati applicando rispettivamente le aliquote medie del 2,50 per cento e dell'1,50 per cento sul costo convenzionale a vano, che comprende il costo massimo ammissibile, il costo dell'area attrezzata, i rimborsi spettanti agli istituti autonomi case popolari ed alle stazioni appaltanti, ecc. Per quanto, in particolare, riguarda la provincia di Napoli, il costo massimo a vano è di 980 mila. Tenuto conto anche delle incidenze sopra specificate, ne derivano quote mensili di ammortamento di circa lire 3 mila a vano e canoni di locazione di circa lire 1.500 a vano.

In ogni caso, si ritiene di poter affermare che il costo degli alloggi realizzati per conto della Gestione case per lavoratori è sensibilmente inferiore a quello applicato dai costruttori privati e, talvolta, anche a quello in uso presso alcuni enti che operano nel settore dell'edilizia popolare sovvenzionata.

Circa le presunte deficienze tecniche si rileva che l'obbligo di accertarne la esistenza di adottare, eventualmente, i provvedimenti necessari, non spetta alla gestione. Trattandosi, infatti, di costruzioni realizzate nell'ambito del piano decennale, ogni responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo, fa carico, ai sensi degli articoli 18, 27, 28, 30 e 31 della menzionata legge n. 60, all'Istituto autonomo case popolari di Napoli, quale organo esecutivo di detto piano, nella provincia interessata.

Per le ragioni sopra esposte, la situazione degli alloggi nelle località indicate dovrà essere prospettata dagli assegnatari interessati direttamente al predetto istituto.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — tenuto conto della grave crisi in cui si dibatte il settore molitorio della Campania, crisi da addebitare non alla capacità imprenditoriale degli operatori, ma alla sperequazione esistente nel prezzo della materia prima per effetto della regolamentazione dei prezzi del grano tenero approvata in sede di mercato comune europeo; considerato che è allo studio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il trasferimento di circa 10 milioni di quintali di grano tenero che attualmente si trovano giacenti nei depositi dell'AIMA dell'alta Italia verso i depositi dell'Italia meridionale allo scopo di rendere i magazzini stessi disponibili per la ricezione del grano di imminente raccolto — se ritenga opportuno cedere il grano tenero alle aziende utilizzatrici della Campania al prezzo di intervento delle zone di produzione, in vigore al 1° agosto 1969, data d'inizio della nuova campagna agraria 1969-1970. (4-06774)

RISPOSTA. — Il disagio in cui si dibatte, attualmente, il settore molitorio, non soltanto in Campania ma in tutto il territorio nazionale, trova origine nella diminuzione del consumo del pane e nel divieto dell'impiego delle farine di grano tenero nella pastificazione, per effetto della legge 4 luglio 1967, n. 580. nonché nella difficoltà che si incontra

nella esportazione delle farine, dovute alla tendenza dei paesi importatori a trasformare direttamente il grano ed alla agguerrita concorrenza degli altri paesi esportatori.

Ai suddetti inconvenienti, si aggiungono i ritardi con cui, in Italia, vengono pagate le restituzioni, che coprono oltre il 50 per cento del prezzo, costringendo i nostri operatori a notevoli oneri per il pagamento degli interessi e ponendoli in condizioni di svantaggio rispetto agli esportatori di farine della Comunità, i quali ricevono le restituzioni in brevissimo lasso di tempo.

Per quel che concerne il trasferimento verso l'Italia meridionale di grano tenero di stoccaggio, giacente nei magazzini del nord, è, innanzitutto, da precisare che il movimento, autorizzato in sede comunitaria, riguarda soltanto 2 milioni di quintali e non 10 milioni.

In particolare, è noto che i prezzi della materia prima sono fissati in base ai criteri comunitari della regionalizzazione, risultando, perciò, più bassi nelle zone eccedentarie e più alti in quelle deficitarie, in rapporto, cioè, agli effettivi costi di trasporto dalle zone di produzione a quelle di consumo.

Un'eventuale cessione agli utilizzatori della Campania del grano che è stato trasferito, al prezzo delle zone di produzione, costituirebbe una infrazione delle norme comunitarie vigenti in materia, determinando una grave distorsione di concorrenza nei confronti delle industrie delle altre regioni, con il ripristino parziale e, quindi, discriminatorio del superato sistema di approvvigionamento del « franco molino ».

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se tutti i provveditorati agli studi abbiano correttamente ottemperato all'esigenza della pubblicazione delle graduatorie delle assegnazioni provvisorie in conformità della rispettiva ordinanza.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare nel caso in cui tale pubblicazione ed il corretto espletamento delle graduatorie non sia stato rispettato. (4-08268)

RISPOSTA. — Premesso che non risultano al Ministero della pubblica istruzione ritardi di rilievo nella pubblicazione delle gradua-

torie delle assegnazioni provvisorie dei maestri elementari, si prega l'interrogante di voler indicare presso quali provveditorati agli studi si sarebbero verificati gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

DI PRIMIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo intenda dare applicazione all'articolo 43 dell'accordo italo-brasiliano sulla emigrazione ratificato con legge 2 marzo 1963, n. 509. -

Per sapere altresì se ravvisi l'urgenza di una rapida conclusione dell'accordo che è auspicato dai nostri lavoratori emigrati nel Brasile specie dopo le promesse ricevute in occasione della visita del Presidente della Repubblica. (4-08757)

RISPOSTA. — L'accordo italo-brasiliano sull'emigrazione contempla un apposito titolo sulla previdenza sociale - articoli da 37 a 42 - che stabilisce il riconoscimento agli emigrati dei diritti già acquisiti e la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Italia.

Un nostro primo progetto di accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione degli articoli sopra indicati ha provocato la presentazione da parte brasiliana di un proprio controprogetto.

Allo scopo di cercare di accelerare la conclusione di un accordo il Ministero degli esteri, d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, ha ritenuto opportuno elaborare un nuovo progetto che riprende le disposizioni già accolte da parte brasiliana e nello stesso tempo introduce quelle modifiche atte a permettere una più chiara ed esauriente formulazione delle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nell'accordo di emigrazione.

Tale nuovo progetto è stato trasmesso nel 1969 alle competenti autorità brasiliane per l'ulteriore e possibilmente definitivo esame da parte loro.

Di recente le autorità brasiliane hanno reso noto di essere sostanzialmente d'accordo sul nostro progetto; nello stesso tempo hanno però richiesto d'apportare delle modifiche ad alcuni articoli, modifiche che sembrano per altro facilmente accettabili e sulle quali è già stato chiesto il parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Una volta superate queste ultime difficoltà si ritiene che non vi dovrebbero essere più

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

ostacoli per la firma, ad una data che ci si augura ravvicinata, dell'accordo amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato: COPPO.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli istituti di credito, al fine di riscuotere il pagamento delle cambiali loro affidate, ed i notai, prima di elevare i protesti su detti titoli, sono soliti inviare ai debitori degli avvisi che vengono assai spesso fatti recapitare senza che siano adottati gli accorgimenti minimi necessari per assicurare sia la segretezza del contenuto, sia la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Per i gravi disagi che da detta pratica derivano a tutti coloro che delle cambiali si avvalgono come mezzo di pagamento, l'interrogante chiede di conoscere di quali iniziative il ministro intenda farsi promotore affinché abbiano a cessare gli inconvenienti sopra denunciati. (4-05919)

RISPOSTA. — L'invio ai debitori cambiari di avvisi effettuato da istituti di credito e da notai prima di elevare il protesto dei titoli cambiari — lamentato nella interrogazione anche in rapporto alla necessità di assicurare la segretezza del contenuto di tali avvisi — costituisce una prassi che, pur non essendo prevista dalla legge, non sembra contrastare con i principi generali in tema di pagamento e di protesto delle cambiali. Tali avvisi, invero, essendo diretti soltanto a stimolare una mera facoltà del debitore quella, cioè, di rendersi parte attiva nel pagamento del titolo senza attendere che il creditore si rechi nel suo domicilio per esigere, non pregiudica le forme ordinarie di presentazione per il pagamento o per il protesto.

Per quel che riguarda la segretezza della obbligazione cambiaria, è da far presente che normalmente gli avvisi di che trattasi vengono trasmessi a mezzo posta, in busta chiusa. Circa, poi, l'eventuale non ricevimento dell'avviso, si rileva che nessuna conseguenza ostativa all'ulteriore corso dell'ordinaria procedura di presentazione del titolo può derivare da tale fatto, né alcun pregiudizio sussiste quindi per il debitore nel caso del mancato recapito dell'avviso.

In base a quanto sopra esposto questo Ministero non ritiene che sia necessario prendere iniziative in merito.

Il Ministro: GAVA.

FABRI, DI LISA, BODRATO, SPITELLA, CANESTRARI, PREARO, CALVETTI, MONTI, HELFER, STELLA, MIROGLIO, GRAUDI, TRAVERSA, BOTTARI, MENGOLZI, CERUTI, VALEGGIANI, CRISTOFORI, GIORDANI E LONGONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che una certa aliquota di zucchero per uso zootecnico viene invece usata fraudolentemente per usi vinicoli trasformandola in vino e mosto concentrato.

La sofisticazione è poi facilitata dal fatto che detto zucchero per uso zootecnico, essendo denaturato, viaggia accompagnato dalla sola bolletta dell'imposta di consumo e non è quindi soggetto alle numerose cautele riservate al commercio ed al trasporto del comune zucchero.

Questa possibile operazione fraudolenta, incominciata con la vendemmia del 1968, tende ad estendersi e può provocare gravi danni alla viticoltura.

Per conoscere infine se, di fronte all'estendersi del fenomeno denunciato, ritengano opportuno che vengano prescritti altri, diversi e più idonei denaturanti e dispongano perché detto zucchero venga commerciato e trasferito con regolare bolletta di legittimazione, con avviso agli UTIF ed alla guardia di finanza nonché ai servizi repressioni frodi dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura e foreste. (4-05947)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza di alcuni casi di fraudolento impiego di zucchero per la sofisticazione dei vini. Il dipendente servizio di repressione delle frodi ha già individuato e denunciato all'autorità giudiziaria alcuni sofisticatori colti in flagrante reato in Romagna e nel Veneto.

Allo scopo di impedire tali pratiche fraudolente, verranno impartite, d'intesa con le amministrazioni interessate, istruzioni per una sollecita sostituzione dei rivelatori finora impiegati nella denaturazione dello zucchero destinato all'uso zootecnico.

Il Ministero, intanto, ha provveduto a richiamare l'attenzione degli importatori di tale prodotto sull'obbligo che essi hanno della tenuta del registro di carico e scarico dello zucchero zootecnico, che deve circolare con bolletta di accompagnamento, secondo quanto previsto dall'articolo 74 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

In tal senso, sono state impartite apposite istruzioni a tutti gli uffici interessati, compresi quelli doganali.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che l'articolo 12-bis del vigente testo unico delle leggi per la caccia prevede la possibilità dell'istituzione del regime di caccia controllata, e che lo stesso articolo precisa altresì che le limitazioni di tempo di cui al predetto regime di caccia controllata « si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione e per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto » — se l'assoggettabilità a tali norme debba intendersi limitata alle riserve istituite e rinnovate dopo la concreta istituzione del regime di caccia controllata con provvedimento del competente Comitato provinciale caccia, o se tale assoggettabilità debba invece intendersi estesa a tutte le riserve costituite o rinnovate dopo l'entrata in vigore della legge 2 agosto 1967, n. 799, ma prima del provvedimento del Comitato provinciale caccia di istituzione della caccia controllata e ciò, ovviamente, qualora il regime di caccia controllata sia poi stato effettivamente istituito da parte del competente organo provinciale.

In altri termini, si chiede di sapere se il quarto comma dell'articolo 12-bis debba interpretarsi nel senso che le riserve costituite o rinnovate dopo l'entrata in vigore della legge n. 799 sono soggette alla caccia controllata qualora la stessa sia stata effettivamente istituita dal competente organo provinciale non precedentemente alla istituzione o al rinnovo delle riserve stesse ma solo precedentemente all'effettivo inizio dell'esercizio della caccia stabilito dal calendario venatorio. È ciò atteso che il provvedimento di istituzione della caccia controllata da parte del Comitato provinciale caccia ha carattere annuale, per cui sarebbe facile eludere la legge procedendo alle istituzioni o ai rinnovi delle riserve nel periodo dell'anno in cui la caccia è chiusa; ed atteso altresì all'incontro che coloro che hanno curato l'istituzione o il rinnovo di riserve dopo l'entrata in vigore della legge n. 799 sapevano della assoggettabilità — a termini di legge — delle loro riserve alla caccia controllata, indipendentemente dal fatto che la stessa fosse già stata o meno effettivamente istituita.

In particolare, l'interrogante chiede se si intenda domandare, sul punto, il parere del Consiglio di Stato e diramare una circolare interpretativa ai competenti organi provinciali della caccia per evitare difformi applicazioni della legge da provincia a provincia.

Si fa in proposito notare che la questione riveste molta importanza dato che se fosse da ritenersi valida l'interpretazione che esclude l'assoggettabilità al regime di caccia controllata delle riserve istituite o rinnovate dopo l'entrata in vigore della legge ma prima della istituzione della caccia controllata da parte del competente organo provinciale, tale interpretazione (che indubbiamente favorirebbe quei concessionari che hanno rinnovato o istituito la loro riserva in tale periodo proprio per scaltrezza e che stimolerebbero altri a fare altrettanto, ogni anno, proprio nel periodo di chiusura della caccia e ciò dopo che sono scaduti gli effetti del provvedimento provinciale di istituzione della caccia controllata e prima dell'entrata in vigore di un nuovo analogo provvedimento locale) sarebbe destinata a protrarre i suoi effetti per tutto il tempo di durata della concessione di ogni singola riserva, e ciò — generalmente — per sei anni. (4-04876)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 12-bis, quarto comma, del testo unico delle leggi sulla caccia, sostituito con l'articolo 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sancisce che le limitazioni di tempo, che possono essere stabilite per la caccia controllata, si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per la quale intervenga decreto di rinnovo qualora il territorio della provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime di caccia controllata.

Poiché, in effetti, l'interpretazione della norma potrebbe dare luogo a perplessità, cui si fa cenno, il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato.

Non appena l'alto consesso avrà fatto conoscere le sue determinazioni, sarà provveduto alla emanazione di una circolare esplicativa.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che i lavoratori dello stabilimento Bricà di

Bovalino (Reggio Calabria), gestito dall'azienda speciale per le foreste demaniali, sono tutt'ora in agitazione dall'ottobre del 1968 - se ritengano opportuno intervenire per accogliere le seguenti rivendicazioni:

1) considerare i lavoratori appartenenti al settore dell'industria per tutti i fini assistenziali, previdenziali ed economici, dato il tipo industriale del lavoro espletato;

2) abolire il sistema dell'assunzione a termine in atto in vigore considerando l'attuale procedura ingiusta e immorale, tenuto conto che esiste apposita legge dello Stato che ne fa divieto, anche se per altri settori lavorativi;

3) prevedere un programma produttivo che estenda le attività della fabbrica, utilizzi in pieno gli impianti esistenti e li ammoderni, in modo da potersi procedere anche a lavori di trasformazione del legno, alla assunzione permanente della manodopera esistente e di altri lavoratori disoccupati.

Tutto ciò affinché la fabbrica possa assumere un ruolo di azienda industriale, capace di svolgere una funzione di promozione economica e sociale della zona. (4-06575)

RISPOSTA. — Il Ministero, in virtù della legge 12 aprile 1962, n. 205, ha potuto utilizzare ed utilizza, per particolari esigenze relative alla esecuzione di lavori in economia ed amministrazione diretta, operai assunti con contratto di diritto privato, per un periodo massimo di 60 giorni.

Pertanto, l'azienda di Stato per le foreste demaniali, in applicazione di detta legge, ha assunto gli operai del centro industriale di Bovalino, corrispondendo ad essi il trattamento economico e normativo del settore di provenienza, che è quello dei cosiddetti marginali dell'agricoltura. La paga che viene corrisposta è pari a quella del settore industriale, come pure la contribuzione previdenziale ed assicurativa.

Inoltre, l'azienda ha preso contatto con il competente ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria per la corresponsione diretta agli operai anche degli assegni familiari, al fine di giungere alla definitiva sistemazione nel settore dell'industria degli operai medesimi.

Per quanto concerne, poi, il rilancio dello stabilimento di che trattasi, è certamente noto che esso venne rilevato, nel 1959, dall'azienda di Stato per le foreste demaniali, dopo circa tre anni di assoluta inattività, in conseguenza della situazione fallimentare della precedente

gestione. Va subito detto che soltanto ragioni di carattere sociale indussero l'azienda a procedere a tale acquisto.

Infatti, lo stabilimento si presentava in condizioni assai precarie di efficienza, essendo dotato di macchinari in gran parte superati e inadeguati a un razionale impiego.

Inoltre, l'approvvigionamento della materia prima appariva quanto mai problematico, a causa della lontananza dai centri di produzione e del conseguente alto costo dei trasporti, che ne avrebbero reso antieconomica la gestione.

La sottrazione, poi, di una ingente quantità di legname da un mercato ristretto, come quello della Calabria, avrebbe comportato uno sconvolgimento nell'economia regionale del settore.

Da parte degli organi responsabili della azienda, non è mancato ogni sforzo diretto a potenziare al massimo lo stabilimento.

Purtroppo, ogni tentativo in tal senso si è dimostrato vano di fronte alle accennate difficoltà obiettive, che persistono tuttora, soprattutto per quanto riguarda il reperimento di tondame atto a produrre compensato.

Per tali motivi, non vi è alcuna possibilità di aumentare l'attività dello stabilimento, che, per la sua non favorevole ubicazione, viene rifornito esclusivamente dalle foreste demaniali, la cui provvigione legnosa non consente di prelevare masse di tondame maggiori di quelle già stabilite annualmente, in base ai piani di assestamento in vigore.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

1) a qual punto sia giunto l'iter della denuncia avanzata dal consigliere comunale Antonio Candido ed inviata al procuratore della Repubblica di Locri (Reggio Calabria), in data 1° agosto 1969, per falso in atto di ufficio contro il sindaco e la giunta municipale di Roccella Jonica (Reggio Calabria), rei di aver alterato la delibera di giunta relativa alle variazioni dell'imposta di famiglia;

2) se per caso siano state accertate responsabilità e quali misure siano state proposte da parte dell'autorità competente.

(4-08180)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura della Repubblica di Locri, risulta che la denuncia presentata dal signor

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Antonio Candido alla procura predetta in data 1° agosto 1969, dopo indagini svolte con il massimo scrupolo dalla competente autorità giudiziaria, che hanno messo in evidenza l'infondatezza della denuncia medesima, è stata archiviata dal giudice istruttore con provvedimento del 17 settembre 1969, vistato dalla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'interno e della marina mercantile.* — Per conoscere l'esito della denuncia avanzata da parte del consigliere comunale Antonio Candido al procuratore della Repubblica di Locri (Reggio Calabria), in data 26 agosto 1969, contro il sindaco e la giunta municipale di Roccella Jonica (Reggio Calabria) per « favoreggiamento in atto di ufficio », per aver autorizzato senza il rilascio della licenza edilizia la costruzione in cemento armato del lido Kalura su suolo demaniale marittimo, in violazione dell'articolo 26 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sulle costruzioni antisismiche. (4-08181)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura della Repubblica di Locri, la denuncia presentata dal signor Antonio Candido il 26 agosto 1969 alla procura predetta, è stata trasmessa da quell'ufficio al tribunale di Reggio Calabria per l'unione agli atti di un procedimento penale, allo stato a carico di ignoti, imputati di calunnia continuata ed oltraggio a pubblico ufficiale continuato che la Corte di cassazione, con ordinanza del 28 ottobre 1969, ha rimesso al tribunale medesimo.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del profondo stato di disagio e del malcontento esistente nel comune di Casignano (Reggio Calabria) e, in particolare, tra i numerosi cittadini le cui abitazioni sorgono sulla via Zittorio, a causa del dissesto del fondo stradale e del pericolo alla incolumità pubblica rappresentato dall'invasione delle incontrollate impetuose acque piovane provenienti dalle campagne circostanti;

2) quali provvedimenti urgenti intendano adottare per assicurare l'agibilità della suddetta arteria stradale, per regolamentare e convogliare le acque piovane, per dare ai cittadini una efficiente infrastruttura viaria, l'indispensabile tranquillità, in atto inesistente. (4-08557)

RISPOSTA. — Circa dieci anni or sono venne costruita, con cantieri scuola, ed aperta al traffico una strada che, partendo dal centro abitato di Casignana, raggiunge una vasta zona di campagna coltivata o frequentata da numerosi lavoratori agricoli.

Tale strada, che ha una lunghezza di circa 400 metri con fondo sterrato, è in pessimo stato d'uso perché priva di opere di presidio e di manutenzione.

Durante il periodo invernale, la strada — che si snoda in zona collinosa — raccoglie le acque piovane che scendono a valle trasformandosi in un torrente che rende quasi impossibile la circolazione.

In particolare, le insistenti piogge abbattutesi sul territorio di Casignana nei primi 20 giorni del mese di ottobre 1969 hanno seriamente dissestato il fondo stradale di quella via Zittorio, causando gravi disagi ai numerosi cittadini che abitano lungo la predetta via.

L'amministrazione comunale è tempestivamente intervenuta, con i modesti fondi finanziari di cui dispone, provvedendo ad una provvisoria sistemazione del fondo stradale della citata via al fine di evitare lo stato di pericolo incombente su quella popolazione.

Per quanto concerne la soluzione definitiva della questione, il comune di Casignana ha approntato un progetto, da finanziare con i benefici di cui alla legge n. 184, in corso di approvazione da parte degli organi tecnici, per la costruzione di una efficiente strada di allacciamento con le frazioni Matochio e Palazzi, la cui prima pista ricalca il tracciato costituente la via Zittorio.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

FLAMIGNI E PAGLIARANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di grave disagio di oltre 200 maestri della provincia di Forlì costretti ad insegnare lontano dalla propria famiglia, e della loro richiesta di rientrare nella provincia di residenza per riunire le proprie famiglie da anni separate.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Per sapere se ritenga opportuno:

a) concedere un numero di assegnazioni provvisorie tali da soddisfare la suddetta richiesta degli insegnanti;

b) affidare ad essi le 40 sedi dei maestri della provincia di Forlì, incaricati alle scuole medie. (4-07337)

RISPOSTA. — Il problema di che trattasi ha carattere generale ed è connesso all'entrata in vigore e all'applicazione della legge n. 1213, la quale, ha disciplinato in modo definitivo i « comandi » degli insegnanti elementari, togliendo la possibilità di disporre dei posti dei maestri stessi ai fini dell'assegnazione provvisoria agli insegnanti di altre province.

Per la provincia di Forlì, il problema ha acquistato una certa rilevanza, in quanto molti insegnanti che hanno in quella provincia interessi familiari hanno partecipato a concorsi magistrali in altre province, mentre il numero dei maestri, titolari nella provincia di Forlì, che hanno chiesto la sistemazione in altre province, è limitatissimo.

Infatti, per i 117 insegnanti, compresi nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione provvisoria, da altra alla suddetta provincia, per l'anno scolastico 1969-70, solo 4 posti avrebbero potuto essere concessi, secondo le disposizioni contenute al paragrafo 9 lettere C e G), dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1969, n. 175, oltre a quelli lasciati liberi da quegli insegnanti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra provincia.

Tuttavia il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato la utilizzazione — per gli aspiranti all'assegnazione provvisoria da altra provincia — dei posti dei maestri laureati confermati a tempo indeterminato nella scuola media; conseguentemente è stato possibile accogliere le domande di 72 insegnanti.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza delle disagiati condizioni del carcere mandamentale di Cesena (Forlì) e delle sofferenze che debbono patire i detenuti per l'oscurità e la umidità degli ambienti e per l'assoluta deficienza dei servizi igienici sanitari; se sia a conoscenza della dichiarazione di inabitabilità inviata dall'ufficiale sanitario del comune alle autorità, dichiarazione che tra l'altro afferma: « i locali adibiti a carcere

mandamentale non presentano le più elementari caratteristiche di abitabilità e rappresentano un rischio notevole per la salute dell'uomo che vi soggiorna »; per sapere come tutto ciò sia compatibile con il principio costituzionale che garantisce ai detenuti un trattamento non contrario al senso di umanità; per conoscere quali provvedimenti intenda prendere e se ritenga disporre il necessario contributo finanziario per la costruzione di un moderno carcere in altra zona del comune di Cesena e restituire così l'attuale sede, la vecchia rocca malatestiana, al patrimonio turistico e culturale della città. (4-08586)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale in corso è stata disposta la soppressione per inidoneità, con effetto dal 1° gennaio 1970, del carcere mandamentale di Cesena. Quanto sopra è stato portato a conoscenza delle autorità interessate, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti.

Il Ministro: GAVA.

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivissimo stato di agitazione di migliaia di produttori di olio della provincia di Lecce che da tempo reclamano il pagamento della integrazione del prezzo per la campagna olearia 1968-69; per conoscere i motivi del ritardo del pagamento e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per soddisfare la legittima attesa degli interessati. (4-06057)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme per l'erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, all'articolo 7 dispone lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267: Fondo dal quale, com'è noto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) fa affluire al proprio bilancio le somme occorrenti per gli inter-

venti di mercato e per il pagamento delle integrazioni di prezzo di alcuni prodotti agricoli.

Per altro, questo Ministero ha ottenuto lo stanziamento di detta somma soltanto ai primi del mese di luglio del 1969, dopo di che l'AIMA — che, con circolare del 14 maggio 1969, n. 8, aveva impartito agli ispettorati provinciali dell'alimentazione e agli enti di sviluppo operanti nelle zone produttrici le opportune istruzioni — ha potuto accreditare agli stessi ispettorati i fondi necessari per porli in grado di dare inizio alle operazioni di liquidazione e pagamento delle integrazioni di prezzo agli aventi diritto.

Lo svolgimento di dette operazioni procede ora a ritmo sempre più celere, per cui, rimosse, specialmente in qualche regione, talune cause obiettive di disfunzione, si confida di poter venire incontro alle aspettative dei produttori interessati entro il più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Lecce, si comunica che, alla data del 30 novembre 1969, su un totale di 40.154 domande presentate, ne erano state soddisfatte 26.849, pari al 66,86 per cento, con un importo di integrazioni di prezzo pagate di complessive lire 4.980.588.750.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

FOSCARINI, CESARONI, GIANNINI E PASCARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se ritengono di dover sollecitamente accogliere le richieste dei lavoratori dipendenti dai monopoli di Stato, avanzate unitariamente dalle organizzazioni sindacali di categoria (CGIL, CISL, UIL), tenendo conto:

a) del fatto che la vertenza, per le stesse rivendicazioni, era stata già definita, in sede competente, sin dal luglio 1969, allorché gli accordi erano stati sottoscritti dal consiglio di amministrazione dell'azienda;

b) del notevole danno che all'erario recano le massicce astensioni dal lavoro alle quali sono costretti i dipendenti dei monopoli a causa della intransigenza del Governo che ancora non rende esecutivi gli accordi;

c) dello stato di grave disagio delle popolazioni;

d) dell'estrema tensione della lotta che, in corso da dieci giorni, si va facendo sempre più acuta per la incomprensibile resistenza dei Ministeri competenti. (4-08726)

RISPOSTA. — Si assicura che lo stato di agitazione del personale dell'Azienda dei monopoli di che trattasi, ha avuto termine fin dal 6 novembre 1969, in seguito all'accordo raggiunto dal ministro delle finanze con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Ministro delle finanze: Bosco.

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il pretore di Scalea (Cosenza), ha ordinato, nel comune di Praia a Mare (Cosenza), il sequestro di un manifesto di solidarietà sui fatti di Battipaglia (Salerno), che, redatto da alcuni studenti universitari, era stato affisso in un bar del suddetto comune, senza che ne ricorressero gli estremi previsti dalla legge e, nel contempo, ha intentato un procedimento penale a carico degli autori; e, in caso positivo, quali passi intenda muovere presso i competenti organi dello Stato per far cessare l'abuso e ricondurre il pretore di Scalea al rispetto delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione repubblicana. (4-08090)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro, risulta, anzitutto, che il manifesto suddetto non è stato mai sequestrato, né dal pretore di Scalea, né dai carabinieri di Praia a Mare, i quali ultimi si sono limitati a trascrivere il contenuto di detto manifesto, affisso in un esercizio pubblico di bar il 12 aprile 1969, ed a comunicarlo, con apposito rapporto all'autorità giudiziaria indicando alla stessa anche i nomi dei compilatori dello stampato.

Il pretore di Scalea, ravvisando nel manifesto (che con riferimento ai noti fatti di Battipaglia conteneva tra l'altro le seguenti espressioni contro la polizia: « la repressione poliziesca ancora una volta colpisce. Tre morti centinaia di feriti... » « Gli studenti democratici di Praia nel condannare gli eccessi della polizia... ») gli estremi delle contravvenzioni previste dagli articoli 656 (pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, e 663-bis (divulgazione di stampati senza l'osservanza delle norme di legge sulla pubblicazione della stampa periodica e non periodica) del codice penale emetteva nei confronti degli autori (in numero di sei) della pubblicazione mandato di comparizione per i reati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

suddetti iniziando la relativa istruttoria tuttora in corso.

In una prima fase di essa uno dei sei prevenuti è stato prosciolto dal pretore per non aver commesso i fatti attribuitigli.

Ciò premesso, si deve far presente che questo Ministero non ha da adottare alcun provvedimento in merito a quanto segnalato, trattandosi di caso affidato all'autonoma ed esclusiva valutazione dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro: GAVA.

FRASCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il sindaco ed un altro amministratore del comune di Rosarno (Reggio Calabria), sono stati minacciati di morte per mezzo di una lettera contenente una scritta composta da ritagli di giornali, che dice: « Dimissioni o morti due tra voi ».

L'interrogante fa presente che il fatto è di estrema gravità, dato l'imperversante fenomeno della mafia, che va sempre più diffondendosi nella provincia di Reggio Calabria, e perciò desidera sapere, anche con riferimento ad una precedente interrogazione in materia, quali provvedimenti il Governo intenda adottare perché siano individuali e puniti i responsabili del suddetto atto teppistico e perché simili episodi di mafia non abbiano più a verificarsi. (4-08339)

RISPOSTA. — Il 10 ottobre 1969, il sindaco di Rosarno riceveva per posta una lettera contenente la seguente scritta; composta con caratteri a stampa ritagliati da quotidiani: « Dimissioni o due uccisi tra voi ».

Le indagini fino ad oggi esperite — anche in mancanza di utili indicazioni da parte della persona interessata — non hanno consentito l'identificazione degli autori della lettera minatoria.

Il Ministro: RESTIVO.

FRASCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno creare un distaccamento dei vigili del fuoco in Vibo Marina (Reggio Calabria).

L'interrogante fa presente che la popolazione di quella località è vivamente allarmata e preoccupata per il fatto che in detta località vi è ubicato il porto di Vibo Valentia là dove approdano in media 4 o 5 petroliere al giorno e vi sono, inoltre, ben 4 depositi di carbu-

ranti, mentre il più vicino distaccamento dei vigili del fuoco è a 12 chilometri di distanza, cioè nel centro urbano del comune di Vibo Valentia, da dove è difficilissimo, soprattutto per le autobotti raggiungere la marina a causa della tortuosità e della strettezza della strada di accesso. (4-09113)

RISPOSTA. — In via generale, per il momento non è possibile dar vita a nuovi distaccamenti di vigili del fuoco a causa della nota carenza di personale.

A parte ciò, nel caso specifico prospettato, i vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Valentia sono in grado d'intervenire in pochi minuti a Vibo Marina, dove, per altro, esistono squadre di primo intervento dei depositi petroliferi.

Il Ministro: RESTIVO.

GASTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nello stabilimento della torcitura di Borgomanero (Novara) oltre 560 operai, in prevalenza donne, sono costretti a lavorare in condizioni igienico-ambientali spaventose.

Alla vetustà di gran parte degli ambienti si aggiunge la sporcizia, la manutenzione, l'assoluta mancanza di aspiratori per depurare l'atmosfera di odori o di pulviscolo irrespirabili. Nei nuovi reparti la cubatura è insufficiente al volume e alla rumorosità del macchinario. I servizi igienici e gli spogliatoi sono primitivi, sporchi e inadeguati. Mancano locali di refezione e le maestranze sono costrette a consumare i pasti su tavolini, panche e casse incredibilmente sporche, spesso a diretto contatto con recipienti di coloranti e prodotti chimici velenosi. L'infermeria è un sottoscala polveroso e privo di aria dotato di un tavolaccio su cui alcune operaie normalmente consumano i pasti.

Si chiede di sapere se il ministro sia in grado di spiegare per quali motivi l'ispettorato del lavoro di Novara, pur essendo venuto a conoscenza della situazione a mezzo di servizi giornalistici pubblicati alcuni mesi or sono, non è mai intervenuto; quali provvedimenti intenda disporre per porre fine a questo permanente pericolo per la salute fisica delle maestranze della torcitura di Borgomanero; quali disposizioni intenda, più in generale, dare ai dipendenti ispettorati del lavoro, perché, in stretta collaborazione con gli ufficiali sanitari dei comuni, pongano rimedio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

a situazioni come quella denunciata, purtroppo largamente diffuse nei luoghi di lavoro in Italia. (4-05924)

RISPOSTA. — A seguito dell'intervento dell'ispettorato del lavoro di Novara — cui, precedentemente all'interrogazione di che trattasi, né sindacati, né lavoratori, né uffici, né privati avevano denunciato le carenze igieniche esistenti nello stabilimento della torcitura di Borgomanero — la ditta predetta ha provveduto a migliorare notevolmente le condizioni igieniche degli ambienti di lavoro e dei servizi (spogliatoi, refettorio, infermeria, lavandini, gabinetti).

Inoltre, sono attualmente in corso i lavori di costruzione di un nuovo fabbricato nel quale saranno anche allestiti un altro spogliatoio, un altro refettorio ed altre docce, la cui entrata in esercizio, prevista per la fine del prossimo mese di dicembre, consentirà una più razionale sistemazione complessiva di detti servizi.

Secondo le notizie in possesso del predetto ispettorato, risulta anche il reparto aspatio attualmente sistemato in locali vecchi verrà gradualmente trasferito, nel giro di pochi mesi, nello stabilimento della stessa società sito in Sentate (Milano).

Per quanto concerne, in generale, la vigilanza dell'ispettorato del lavoro in materia di igiene, si fa presente che questo Ministero, pur nella nota carenza di personale specializzato nella particolare materia, sta compiendo ogni possibile sforzo per potenziare lo specifico servizio, cui compete l'osservanza dei controlli sanitari. Al riguardo, nel mentre si comunica che è attualmente in fase di sperimentazione un'azione di vigilanza sull'igiene del lavoro mediante l'impiego di tecnici non laureati in medicina per l'esecuzione di tutti quegli accertamenti che non siano di stretta competenza dei funzionari medici, si assicura che l'ispettorato di Novara non mancherà, per il futuro, di sottoporre ad ulteriori ispezioni la società torcitura di Borgomanero ai fini dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) se gli sia giunta l'eco del vivo malcontento esistente tra i coltivatori di vigneti ed ortaggi i cui fondi sono adiacenti a risaie,

nelle quali si fa uso di diserbanti nocivi alle predette colture, diffusi a mezzo di elicotteri:

b) quali provvedimenti immediati si intenda adottare, in attesa di regolamentare la materia con opportune disposizioni di legge, per impedire che l'uso indiscriminato dei diserbanti in parola da parte delle grandi aziende agricole coltivatrici di riso, provochi danni ai coltivatori diretti che praticano altre colture;

c) quale aiuto concreto gli ispettorati agrari sono in grado di dare alle aziende che già hanno subito danni, per aiutarle a ottenere, nel più breve tempo, un adeguato risarcimento. (4-07037)

RISPOSTA. — Il decreto presidenziale 3 agosto 1968, n. 1255, sulla applicazione delle leggi sanitarie 30 aprile 1962, n. 383 e 26 febbraio 1963, n. 441, reca disposizioni per la produzione, il commercio e la vendita dei fitofarmaci per uso agricolo. In base a dette disposizioni, qualunque confezione dei presidi sanitari in commercio deve essere accompagnata da etichette e da fogli illustrativi, non facilmente asportabili, recanti precise indicazioni sull'impiego del prodotto medesimo e norme atte ad evitare danni alle persone ed alle colture. L'esatta esecuzione di dette norme, in quanto suggerite da approfonditi studi e serie sperimentazioni, non deve portare ad inconvenienti di alcun genere.

Nel caso particolare degli erbicidi del riso, esistono in commercio prodotti ad alta volatilità e adatti alla distribuzione soltanto con mezzi da terra; altri, invece, idonei alla diffusione anche con mezzi aerei.

Il Ministero, attraverso i propri uffici competenti per territorio, non ha mancato e non manca tuttora di dare la maggiore diffusione possibile alle norme da seguire nella scelta del prodotto chimico, in funzione del mezzo di distribuzione da adottare. Ciò non di meno, alcuni risicoltori non hanno tenuto conto di dette raccomandazioni, arrecando danni alle circostanti colture.

Pertanto, si ritiene sufficiente il ricorso alla legislazione vigente (codice civile e legislazione sanitaria).

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

GATTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga la reiterata assegnazione di un appartamento di due vani al ferroviere operaio di prima classe Raffaele Legato di Reggio Calabria, capo di un nucleo familiare di 9 persone, manifesta-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

zione delle gravi carenze dell'azienda ferroviaria in materia di costruzione di alloggi per i propri dipendenti, e, nella stessa, irrisoluzione dei diritti, e dei bisogni del lavoratore interessato; e se ritenga di dovere intervenire affinché il diritto dell'operaio Legato sia riconosciuto in concreto, con l'assegnazione di un appartamento adeguato ai bisogni della propria famiglia. (4-09158)

RISPOSTA. — Negli ultimi tempi si sono resi disponibili, a Reggio Calabria, due alloggi delle ferrovie dello Stato (entrambi costituiti da due vani ed accessori e soggetti alla disciplina del riscatto) da assegnare — in base alle disposizioni vigenti — al personale compreso nella graduatoria degli aspiranti formulata dall'apposita commissione compartimentale, in cui sono anche rappresentate le organizzazioni sindacali.

Di detta disponibilità è stata data comunicazione ai dipendenti classificati ai primi venti posti della citata graduatoria, affinché ne tenessero conto per l'eventuale assegnazione, avvertendo ognuno che a questa si sarebbe comunque addivenuto se gli alloggi non fossero stati accettati da chi li precedeva in graduatoria.

Sulla base di tale procedura l'alloggio reso disponibile per primo è stato accettato dal dipendente classificato al primo posto della graduatoria avente un nucleo familiare composto dalla moglie ed otto figli.

L'altro è stato assegnato al tredicesimo classificato, con moglie e quattro figli, stante l'intervenuto rifiuto degli aspiranti che lo precedevano in graduatoria, ivi compreso il signor Legato Raffaele (segnalato dall'interrogante) che occupava il settimo posto della riputata graduatoria.

Per completezza di notizie si fa presente che il nucleo familiare del signor Legato si compone della moglie e di quattro figli (di cui uno è insegnante in attività di servizio) e che inoltre risultano con lui conviventi, senza per altro essere a suo carico, la madre, un fratello (di anni 54) ed una sorella (di anni 52) per i quali le norme vigenti non prevedono alcuna attribuzione di punteggio aggiuntivo agli effetti della formulazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ferroviari.

Il Ministro: GASPARI.

GIOMO E QUILLERI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se la legge 2 aprile 1968, n. 482, ab-

bia trovato applicazione presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa di cui all'articolo 1 della legge stessa e se sia esatto che nella circolare in data 9 dicembre 1968, n. 6/13090, di istruzioni sull'applicazione della sopraccitata legge, nulla sia stato disposto, da parte del Ministero del lavoro, in merito a tali collegamenti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se la competenza di emanare norme applicative, dopo quasi un anno dalla pubblicazione della legge in parola sulla *Gazzetta ufficiale*, sia del predetto Ministero del lavoro, della Presidenza del Consiglio o delle singole amministrazioni e se la sottocommissione centrale, di cui all'articolo 18 della già citata legge n. 482 del 1968, alla quale partecipano anche i rappresentanti delle categorie protette, sia competente ad esaminare il particolare problema per poter esprimere un parere collegiale, ancorché di carattere consultivo, come sembra disponga il punto primo del citato articolo 18. (4-05534)

RISPOSTA. — La legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le assunzioni obbligatorie a favore delle varie categorie di invalidi, considera, quali soggetti passivi della norma, tutte le amministrazioni pubbliche e le aziende private che svolgono la loro attività sul territorio nazionale.

Agli effetti dell'applicazione della legge, detti soggetti passivi hanno, in genere, facoltà di scelta degli invalidi da assumere a copertura delle quote d'obbligo previste. In particolare, gli enti e le amministrazioni a carattere nazionale fruiscono anche della facoltà di compensazione, per cui l'aliquota d'obbligo spettante a tutte le categorie protette è calcolata in sede nazionale e non provinciale.

Si precisa anche che le pubbliche amministrazioni, ove si trovino nelle situazioni ipotizzate della legge, devono direttamente provvedere ai prescritti adempimenti che si concretizzano nell'assunzione per chiamata diretta degli aventi diritto, ove si tratti di personale operaio, ausiliario ed esecutivo o nel conferimento, agli aventi diritto medesimi, dei posti loro riservati nelle carriere direttive e di concetto, in occasione di concorso.

La circolare del 9 dicembre 1968, n. 6/13090, non poteva contenere istruzioni dirette alle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

pubbliche amministrazioni, nel senso richiesto in quanto questo Ministero non ha nei loro confronti poteri di controllo, né, per altro, la sottocommissione, di cui all'articolo 18 della legge n. 482, del 1968, può ravvisare nei suoi compiti di istituto iniziative del genere di quelle auspiccate nella interrogazione.

Comunque si ritiene opportuno ricordare che, ove le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie, dovessero ledere i diritti o gli interessi degli appartenenti alle categorie protette, i relativi provvedimenti potrebbero essere impugnati non solo da detti interessati, ma anche dagli enti e associazioni cioè demandata per legge la loro tutela (articolo 15, secondo comma, legge n. 482), sia in via amministrativa sia giudiziaria.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GIOMO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia in sei anni sono stati sostituiti tre capi ispettorato.

Non è pensabile infatti che in una provincia come quella di Pavia dove esistono problemi zootecnici e agricoli di notevole complessità, venga cambiato in media ogni due anni l'ispettore responsabile, impedendo così allo stesso di approfondire lo studio e di cercare le soluzioni più idonee di tali problemi.
(4-06339)

RISPOSTA. — Nel febbraio del 1962, il titolare dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia, dottor Mario Berlati, fu collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Alla necessaria sostituzione, fu provveduto con la nomina del dottor Virgilio Pinardi, il quale ha retto l'ufficio fino al 22 giugno 1967, data in cui è stato chiamato a presiedere la seconda sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Il Ministero, quindi, affidava la direzione dell'ispettorato agrario di Pavia al dottor Leandro Biasco, il quale, in prosieguo di tempo, manifestava il desiderio di avvicinarsi a Bologna, dove risiede la sua famiglia che, per altro, per seri motivi di salute della moglie e per particolari ragioni di studio dei figli, non aveva modo di trasferire a Pavia.

Pertanto, resasi vacante, nel giugno 1969 la sede dell'ispettorato agrario di Reggio Emi-

lia, il Ministero ha ritenuto opportuno appagare l'aspirazione del dottor Biasco, assegnando alla sede di Pavia il dottor Vittorio Piva.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

GIORDANO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere:

1) se corrisponda a verità, che, come pubblicano alcuni giornali, le ferrovie dello Stato consentono agevolazioni tariffarie, mediante abbonamenti settimanali e mensili ad alto sconto, soltanto agli studenti che frequentano scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e non anche a quelli che frequentano corsi professionali dipendenti dal Ministero del lavoro;

2) se ritengano che l'istruzione, diritto e dovere di tutti i cittadini, debba essere resa facilmente accessibile a tutti i giovani italiani, a prescindere dal Ministero da cui dipendano le scuole frequentate per ottenere tale istruzione;

3) se intendano procedere, mediante accordi fra i due ministeri interessati, ad emanare disposizioni urgenti intese a consentire il beneficio dell'abbonamento particolare per studenti, anche agli allievi dei corsi professionali in questione.
(4-08159)

RISPOSTA. — Le vigenti « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie » stabiliscono che l'abbonamento a riduzione per studenti può essere rilasciato:

1) agli studenti di età non superiore a 30 anni, iscritti alle scuole statali di qualunque ordine e grado od alle scuole parificate, legalmente riconosciute od autorizzate ai sensi delle leggi vigenti;

2) agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione annessi agli istituti di istruzione superiore a carattere universitario, o a corsi di istruzione superiore a carattere universitario, o a corsi di tirocinio obbligatorio delle scuole statali, purché non abbiano superato il trentesimo anno di età e non esercitino alcuna attività retribuita.

Poiché ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86, possono essere considerate istituzioni scolastiche, ancorché non statali, soltanto quelle che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico

orario, i corsi professionali di che trattasi non possono considerarsi rientranti né fra le scuole di cui al precedente punto primo, né tra i corsi specificamente menzionati al punto secondo.

Si aggiunge che in favore di lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale, istituiti in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, è ammesso il rilascio di abbonamenti settimanali, il cui livello tariffario è particolarmente basso.

Tutto ciò premesso, si assicura che la possibilità di estendere la concessione in argomento agli allievi dei corsi professionali citati nell'interrogazione sarà attentamente esaminata con il Ministero del lavoro in occasione della revisione generale delle « condizioni e tariffe », tenendo ovviamente conto sia delle esigenze del bilancio ferroviario sia del carattere sociale del provvedimento richiesto.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: GASPARI.

GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia al corrente del fatto che il personale impiegato presso alcune sedi dell'INPS del nord-Italia, in particolare in quelle del Piemonte, è completamente inadeguato alle esigenze di lavoro richiesto sia dal normale disbrigo di pratiche, sia soprattutto dall'applicazione della nuova legge sulle pensioni;

2) se ritenga opportuno, per rendere più facilmente e rapidamente eseguibile il lavoro che grava attualmente sull'INPS, emanare disposizioni intese:

a) a colmare gli organici non completi in quelle sedi in cui il personale è al di sotto del contingente previsto dall'organico stesso;

b) ad aumentare congruamente l'organico di quelle sedi che, per la popolazione interessata e per lo sviluppo di lavoro conseguente all'immigrazione e all'aumento di insediamenti industriali, hanno avuto un incremento della loro attività;

c) a consentire un decentramento, su base provinciale o almeno su base regionale, del reclutamento del personale, attraverso concorsi da affidarsi rispettivamente o alle direzioni provinciali o agli ispettorati comparimentali per il loro espletamento. (4-08161)

RISPOSTA. — È noto che a seguito delle molteplici disposizioni di legge via via emanate in materia previdenziale è venuto a gra-

vare sugli uffici dell'INPS un carico di lavoro assolutamente eccezionale, che fra accentuazione nelle difficoltà di liquidazione delle vecchie prestazioni e la creazione senza corrispettivo potenziamento delle forze di lavoro, di prestazioni del tutto nuove, può essere valutato almeno al 40 per cento. Tale situazione, non poteva non provocare per gli stessi, in mancanza di un contemporaneo adeguamento delle dotazioni organiche, notevoli difficoltà funzionali, che si ritiene potranno essere, in buona parte, superate allorché saranno immesse in servizio circa 400 unità della categoria di concetto risultate idonee nel concorso a 128 posti di segretario di terza classe, nonché il personale fuori ruolo (1114 unità di cui 500 dattilografe) da assumere in attuazione della deliberazione consiliare del 29 maggio 1969, n. 40.

All'immissione in servizio delle 1114 unità fuori ruolo, da distribuire presso tutte le dipendenze periferiche in relazione alle rispettive più urgenti esigenze funzionali, si procederà effettuando, presso ciascuna sede provinciale, una prima selezione dei candidati mediante l'impiego di appositi questionari, suscettibili di essere anonimamente elaborati dal centro elettronico, tendenti ad accertare la conoscenza delle discipline scolastiche fondamentali, la capacità mnemonica ed induttiva, l'agilità mentale e la cultura generale.

I candidati giudicati idonei saranno quindi sottoposti, da parte di apposita commissione, ad un'ulteriore selezione basata su un colloquio atto ad individuare la migliore attitudine all'impiego.

Circa i tempi di attuazione dell'incremento di personale in discorso, si precisa che le citate unità idonee della categoria di concetto saranno immesse in servizio con decorrenza 5 novembre 1969, e che, in tutte le province, nel periodo 1-4 novembre, è stata già espletata la prima selezione per l'assunzione delle restanti 1114 unità.

Si assicura, infine, che gli adempimenti successivi alla predetta selezione saranno svolti con ogni possibile urgenza al fine di pervenire entro il 1970 all'assunzione definitiva delle nuove unità.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GIOVANNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato deplorabile in cui trovasi il palazzo che in Prato (Firenze), ospita i servizi dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Tale palazzo, ex casa del fascio, sito in piazza del Mercatale, passò, nel dopoguerra, al demanio dello Stato, e venne, appunto, adibito ai servizi finanziari, prendendovi sede l'ufficio del registro e l'ufficio distrettuale imposte dirette.

L'edificio, di uno squallore impressionante, sia all'interno sia all'esterno, ha avuto, di recente, una semplice « lavata di faccia » alle mura dei corridoi ed a quelle di alcuni uffici, mentre è rimasto in uno stato di avvilente degradazione tutto l'esterno che prospetta su un ampio giardino pubblico.

Particolarmente rilevante è la situazione disdicevole dell'ingresso al piano terreno (ove trovasi l'ufficio del registro), con un portone metallico letteralmente spezzato ed un atrio dall'aspetto di una caverna; vi sono poi le scalinate esterne che portano al superiore piano (ove trovasi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette) che hanno i gradini di pietra completamente rovinati e così pericolosi alle persone (cittadini sono già caduti ed andati anche a finire all'ospedale), tantoché sulla scalinata del lato sinistro dell'edificio si è ritenuto di porre uno sbarramento di legno dipinto a strisce di colore bianco e rosso, per impedirne l'uso.

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere se si ritenga di dare immediate ed adeguate disposizioni affinché tale incresciosa situazione venga completamente eliminata, anche per non irridere i contribuenti pratesi, i quali, certamente, non possono meritarsi, recandosi agli uffici finanziari della propria città, per compiere il loro dovere verso l'erario dello Stato, lo spettacolo opprimente ed offensivo a cui sinora sono stati sottoposti e di correre anche dei seri pericoli per la loro stessa integrità fisica. (4-07554)

RISPOSTA. — La necessità di dare una idonea sede, agibile e funzionale, agli uffici finanziari di Prato è ben nota al Ministero delle finanze, che da qualche anno si sta adoperando per risolvere il problema in maniera soddisfacente.

A tal uopo, infatti, già nel marzo del 1968 l'intendenza di finanza di Firenze ebbe ad incaricare il locale ufficio tecnico erariale di studiare la possibilità di procedere a una migliore utilizzazione dell'area e del fabbricato attualmente adibito a sede degli uffici finanziari.

Il predetto organo tecnico curò pertanto la predisposizione di un progetto di massima, nel quale vengono previsti il riattamento e l'am-

pliamento dell'edificio esistente mediante la costruzione di altri locali sull'area retrostante, con una spesa complessiva di lire 35 milioni.

Trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione, tramite l'anzidetta intendenza è stato interessato il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche per la esecuzione delle occorrenti opere.

Di fronte alle difficoltà di finanziamento avanzate dal predetto organo, questo Ministero ha già fatto eseguire lavori per la riparazione delle finestre e il rifacimento di intonaci mentre continua ad insistere presso il dicastero dei lavori pubblici per il finanziamento dell'opera di sistemazione.

Il Ministro: Bosco.

GIOVANNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, quando e come verrà istituito e fatto funzionare il laboratorio chimico della dogana di Firenze.

Di tale iniziativa, promossa dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze e alla quale è stato interessato anche il comune di Firenze per la disponibilità della sede, se ne parla da diversi anni, per le esigenze delle esportazioni di una vasta zona della Toscana verso l'estero, senza dover più e sempre ricorrere al laboratorio chimico della dogana di Bologna, sovraccaricato di operazioni di analisi chimico-merceologiche, specialmente per i tessuti esportati dalle industrie tessili di Prato in tutti i paesi.

E ciò ha implicato ed implica conseguenze dannose notevolissime alle esportazioni tessili pratesi, per l'allungamento dell'iter occorrente al perfezionamento delle pratiche doganali ed intendenzie relative ai rimborsi dell'imposta generale sull'entrata (IGE) sui tessuti esportati all'estero. (4-09099)

RISPOSTA. — Le notevoli difficoltà incontrate nel reperimento di idonei locali prima, e successivamente a causa della complessa procedura da superare ai fini della concreta disponibilità degli ambienti da utilizzare, situati al piano terreno dell'edificio demaniale di via San Frediano, 14, rappresentano gli ostacoli che non hanno finora reso possibile l'attivazione in Firenze del laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Va in proposito ricordato che gli anzidetti ambienti, già adibiti a deposito del materiale dei soppressi primo e secondo ufficio IGE di Firenze, furono completamente invasi da ac-

qua e fango nel corso delle ben note calamità alluvionali del 4 novembre 1966, per cui si è presentata la necessità di procedere alla rimozione di tale materiale, quale premessa indispensabile alla esecuzione dei lavori di adattamento dei riferiti locali alla loro nuova destinazione, specie sulle superfici da destinare a gabinetti di analisi, abbisognevola pertanto di speciali attrezzature.

L'indicato lavoro di sgombero non si è presentato, però, semplice, né pratico, dovendosi far luogo alla eliminazione dei mobili danneggiati ed allo scarto degli atti di archivio, per altro custoditi in cassettiere corrose dalle acque e ridotte ad una amalgama di fango, legno e carta, senza quindi alcuna possibilità di estrazione di tali atti.

L'amministrazione finanziaria si è trovata pertanto di fronte ad ostacoli anche d'indole procedurale, per superare i quali è occorso di dover attendere il perfezionamento dei prescritti provvedimenti formali, di competenza di autorità diverse: provveditorato generale dello Stato, per l'autorizzazione al discarico dei mobili fuori uso; direzione generale degli archivi di Stato, per l'assenso alla completa eliminazione degli atti di archivio, il cui stato particolare e generale è tale da sconsigliare qualsiasi serio tentativo di procedure ed operazioni di scarto.

Attualmente risulta già emesso e trasmesso alla intendenza di finanza di Firenze il decreto ministeriale per il discarico dall'inventario dei mobili danneggiati e per la loro successiva rimozione dai locali in cui trovansi depositati, mentre è tuttora in via di perfezionamento il provvedimento autorizzativo, di competenza della succitata direzione generale degli archivi di Stato.

Evidenziate quindi le ragioni che hanno ostacolato una più rapida realizzazione dell'ufficio in questione, si può ora fornire assicurazione che l'amministrazione doganale, appena si sarà provveduto alla simultanea rimozione dei mobili e degli atti di archivio, ormai congiunti e fusi in un ammasso inseparabile, darà corso senza indugio all'attivazione del laboratorio chimico compartimentale, previo opportuno e soddisfacente adattamento dei locali attraverso la esecuzione delle opere richieste dalle esigenze funzionali dei nuovi servizi.

Il Ministro: BOSCO.

GIRARDIN. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere le ragioni per le quali la sistemazione del personale assunto

dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina di cui alla legge del 26 marzo 1965, n. 590, decreto ministeriale 20 aprile 1967 e decreto ministeriale 15 dicembre 1967, non sia ancora avvenuta nonostante gli impegni di legge e perché il relativo concorso per titoli che doveva essere espletato entro e non oltre il 20 aprile 1968 non ha avuto ancora luogo.

(4-06116)

RISPOSTA. — La Commissione esaminatrice dei concorsi per titoli riservati al personale in servizio presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina, previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto ministeriale 20 aprile 1968, fissato dallo stesso articolo 25 del decreto citato — termine, per altro, ordinatorio e non perentorio — in quanto essa, nell'esame e nella valutazione dei titoli prodotti dai dipendenti interessati ha incontrato notevoli difficoltà, specie per quanto concerne alcuni titoli di particolare natura e situazioni di fatto consolidate nel tempo.

La Commissione, comunque, ha già portato a termine i suoi lavori e presentato la relativa relazione, di modo che, quanto prima, potranno essere approvate le graduatorie del personale da inquadrare nei posti messi a concorso nei ruoli di ciascuna delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

GIRARDIN. — *Al Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi fatti verificatisi all'UTITA di Este (Padova) il mattino del 3 ottobre 1969 in occasione dello sciopero per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei metalmeccanici, e per chiedere:*

1) di accertare le responsabilità degli incidenti verificatisi, durante i quali sono stati feriti alcuni lavoratori, studenti e sindacalisti;

2) di indagare sulle ragioni della concessione di lavoro straordinario all'Utita da parte degli organi competenti, mentre l'azienda riduceva l'orario nel corso della vertenza sindacale.

(4-08092)

RISPOSTA. — Il 3 ottobre 1969 i sindacati FIM-CGIL indicavano uno sciopero dei dipendenti dell'Ufficio tecnico industriale atestino di Este della durata di 24 ore.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Dei 720 operai occupati solo 28 entravano in fabbrica, sgusciando lentamente e con accortezza tra i dimostranti mentre tutti gli altri aderivano allo sciopero.

Poco dopo le ore 7,30 due impiegati, un uomo e una donna, venivano fermati in malo modo da un gruppo di scioperanti capeggiati da un sindacalista, che colpiva i due all'addome e agli stinchi e rivolgeva parole offensive alla donna.

Ne nasceva subito una colluttazione tra il fratello della donna e il sindacalista, sedata dal pronto intervento di un altro sindacalista e di un sottufficiale dei carabinieri.

Verso le ore 8 sopraggiungeva in auto l'ingegner Giovannetti Ilio, dirigente dell'UTITA, la cui autovettura veniva colpita con calci alle fiancate e pugni sul tetto, mentre due dimostranti salivano sul cofano. Intervenevano prontamente alcuni militari dell'arma dei carabinieri, che riuscivano ad aprire un varco consentendo al dirigente di entrare nello stabilimento.

Nel corso degli incidenti, risultavano contuse 8 persone di cui solo due ricorrevano a prestazioni sanitarie, riportando contusioni giudicate guaribili in 6 e 4 giorni salvo complicazioni.

I fatti hanno formato oggetto di rapporto all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda l'autorizzazione rilasciata all'UTITA, per l'effettuazione del lavoro straordinario da parte del personale dipendente, risulta — secondo gli elementi forniti dal Ministero del lavoro — che l'ultima richiesta rivolta in tale senso dalla società al locale ufficio provinciale del lavoro risale al 6 maggio 1969 e la relativa istruttoria ha acclarato le persistenti esigenze produttive dell'azienda e la perdurante indisponibilità sul posto di manodopera qualificata.

L'autorizzazione è stata, comunque, fino al 31 ottobre 1969, tenuto conto dell'avviso contrario espresso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in seno all'apposito comitato per il lavoro straordinario e limitando la validità dell'autorizzazione stessa ad un numero più ridotto di lavoratori (192, contro i 240 e 250 delle precedenti autorizzazioni).

Per altro a seguito dello sviluppo della recente vertenza sindacale, la ditta, sin dal 6 ottobre 1969, non ha ritenuto di usufruire ulteriormente del lavoro straordinario autorizzato, essendo anzi indotta a ridurre, per circa i 2 terzi delle maestranze occupate, il normale orario di lavoro da 48 ore a 40 ore settimanali, dato che le astensioni dal lavoro attuate dal personale non consentivano il ri-

spetto dei termini di consegna delle macchine prodotte.

Tale circostanza è stata, d'altra parte, comprovata all'ufficio provinciale del lavoro mediante l'esibizione di un ordine di disdetta di talune importanti commesse.

In conclusione, secondo l'avviso dei competenti organi del Ministero del lavoro, non vi è alcuna contraddizione tra il provvedimento autorizzativo delle prestazioni straordinarie rilasciato nel luglio 1969 sulla base di presupposti obiettivi e la riduzione dell'orario di lavoro poi disposta dall'azienda per sopravvenute circostanze incidenti sul suo ciclo produttivo.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

GIRARDIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dello sciopero in atto al CTO-INAIL di Padova, proclamato a tempo indeterminato, e per conoscere quali urgenti iniziative intenda prendere per la composizione della vertenza sindacale, al fine di riportare la normalità al centro traumatologico dell'INAIL di Padova. (4-08529)

RISPOSTA. — La vertenza concernente il personale non medico delle unità ospedaliere INAIL può considerarsi ormai superata in quanto, a conclusione delle trattative svoltesi con le organizzazioni sindacali di detto personale, il Ministero del lavoro e quello della sanità si sono impegnati a procedere all'approvazione, subordinatamente all'accoglimento di talune condizioni (tra cui quella afferente alla decorrenza del nuovo trattamento economico), del regolamento di tipo ospedaliero adottato per tale personale nella seduta del 2 dicembre 1968 dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo.

In particolare, per quanto attiene al nuovo trattamento economico, si è convenuto di riconoscerlo, sostanzialmente, con effetto dalla data di costituzione in enti ospedalieri delle singole unità sanitarie dell'INAIL. Il che, unitamente al fatto che è ormai da considerarsi prossima tale costituzione, consente di superare quelle ragioni di principio e quelle preoccupazioni di natura finanziaria che per l'innanzi avevano impedito una favorevole definizione del problema.

Questo Ministero non ha mancato di svolgere ogni utile intervento presso il Ministero del tesoro — alla cui approvazione è anche

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

soggetto il regolamento in parola — perché dia la propria adesione alla soluzione concordata consentendo, entro il più breve tempo possibile, il perfezionamento dell'iniziativa nei sensi su esposti.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GIRAUDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei disagi e dei particolari sacrifici sopportati dai giovani che hanno frequentato e frequentano corsi di qualificazione istituiti per meccanici generici, tornitori meccanici, disegnatori meccanici, biancheriste, confezioniste, segretarie, ecc. presso i CAP delle province di Cuneo, Alessandria, Asti, a causa delle grandinate del 1968 e delle alluvioni del novembre 1968 e dell'aprile 1968. Ed in ordine a ciò, quali provvedimenti intenda prendere, a norma della legge 2 aprile 1968, n. 424, che prevede l'assegnazione di premi mensili di attività e di diligenza ai giovani abitanti in zone depresse e frequentanti i suddetti corsi con particolare impegno, a favore degli allievi che, nonostante siano stati così duramente colpiti dalle avversità atmosferiche, hanno meritoriamente continuato a studiare e a perfezionarsi sul piano professionale mediante una frequenza regolare assidua e diligente. (4-05265)

RISPOSTA. — Si precisa che l'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, non dispone l'assegnazione di premi periodici o di indennità giornaliera agli allievi che frequentano corsi di qualificazione in zone depresse, ma si limita ad attribuire a questo Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro, la facoltà di disporre anno per anno, con apposito decreto, il conferimento dei suddetti premi « in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze delle singole zone ».

È in sede di prima attuazione del suddetto articolo (il cui scopo non è tanto di assicurare una forma di assistenza economica agli allievi dei corsi, quanto di incentivare la frequenza dei corsi stessi da parte degli interessati), che si è ritenuto opportuno, con decreto interministeriale del 26 settembre 1968, circoscrivere per l'anno addestrativo 1968-69 la erogazione dei premi alle zone depresse del meridione e del centro-nord e agli allievi di corsi agricoli, per l'edilizia e per l'artigianato artistico.

Si è trattato, naturalmente, di un primo esperimento che, nei prossimi anni addestra-

tivi, potrà, compatibilmente con le disponibilità del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », essere ripetuto in forme e dimensioni diverse.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GIRAUDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se rispondano al vero le notizie pubblicate dalla stampa secondo le quali l'Italia è stata denunciata alla Corte di giustizia per inadempienza in fatto di censimento viticolo, a cui era tenuta da parecchi anni per impegni presi in sede di MEC, determinando con ciò un ritardo nella regolamentazione della produzione vinicola europea, e quali provvedimenti intenda prendere sia in ordine al sopraccennato problema sia in rapporto alla mancata, o assai ritardata, applicazione dell'articolo 10 della legge 930/1963 che riguarda la costituzione dell'albo dei vigneti, anche in vista del necessario controllo della produzione vinicola, controllo che è elemento fondamentale per realizzare una concreta e positiva lotta alla sofisticazione. (4-07143)

RISPOSTA. — Effettivamente, lo Stato italiano è stato deferito alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la mancata realizzazione del catasto viticolo nel termine stabilito.

Al riguardo, occorre premettere che secondo le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari del 4 aprile n. 24 e del 23 novembre 1962 n. 143 (che stabiliva le modalità esecutive), gli adempimenti previsti per l'attuazione del catasto viticolo nei sei paesi della Comunità avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 30 giugno 1963.

Rilevata, su richiesta italiana, l'assoluta ristrettezza del suddetto termine, il Consiglio della CEE prorogò il termine stesso al 31 dicembre 1964, anche perché, nel frattempo, le norme riguardanti le modalità esecutive avevano subito modifiche con il regolamento della Commissione del 28 febbraio 1964, n. 26.

Anche il rispetto di questo secondo termine, sostanzialmente di dieci mesi, si dimostrò per altro inadeguato per i paesi interessati che, come l'Italia, dovevano iniziare *ex novo l'iter* occorrente per l'attuazione delle disposizioni comunitarie.

Il nostro paese, in particolare, ha incontrato, sin dal primo momento, notevoli difficoltà per pervenire ad una esatta applica-

zione delle modalità esecutive previste dai richiamati regolamenti in un settore, quale è quello viticolo italiano, che presenta molteplici aspetti tecnici ed ambientali, oltre che economici e sociali, e nel quale operano oltre due milioni di aziende.

Il primo lavoro preparatorio svolto dall'Italia, riguardando anche il costo delle operazioni, previsto in lire tre miliardi e 800 milioni, e consistente nello studio particolareggiato dei modi con cui compiutamente realizzare il catasto secondo i precetti comunitari, fu ultimato verso la fine del 1965 e portò all'emanazione del decreto presidenziale 29 dicembre 1965, n. 1707, pubblicato il 23 maggio 1966 ed entrato in vigore il 7 giugno 1966, con il quale, recependosi la norma comunitaria, fu disposta la istituzione in Italia del catasto viticolo. Però, già due mesi prima di tale data, il Governo italiano aveva fatto presente alla Comunità che i risultati degli studi preliminari compiuti avevano dato per certo che il lavoro esecutivo non avrebbe potuto essere ultimato prima del 31 dicembre 1968.

Ma, in pratica, tale previsione si rivelò non esatta, perché le difficoltà scaturite dai numerosi sondaggi eseguiti erano state tante e di tale entità da rendere necessaria, prima di passare alla fase di attuazione, una revisione del programma che era stato predisposto.

Uno degli elementi fondamentali del nuovo programma, ora in via di esecuzione, si riferisce alla rilevazione dei dati riguardanti ciascuna azienda viticola. Atteso che la scheda di denuncia, predisposta per l'acquisizione dei dati richiesti dalla Comunità, non è di facile compilazione, è stato stabilito che le dichiarazioni dei viticoltori vengano raccolte da personale tecnico qualificato, opportunamente istruito, il quale, recandosi presso ciascuna azienda, assuma i dati denunciati e ne controlli la rispondenza a tutti gli elementi oggetto della rilevazione.

Per cause varie, non ultima quella del costo delle relative operazioni, da contenersi entro la suddetta previsione di lire tre miliardi e 800 milioni formulata nel 1964, è stato deciso di affidare all'Istituto centrale di statistica, particolarmente organizzato per tali lavori, l'incarico della rilevazione ed altri a questa connessi, da eseguirsi secondo concordate modalità tecniche, riservandosi il Ministero la parte riguardante l'assistenza tecnica, la raccolta ed il controllo qualitativo e quantitativo dei dati.

L'incarico è stato perfezionato con una convenzione stipulata il 23 dicembre 1968 e

resa sollecitamente esecutiva. L'Istituto, subito iniziate le molteplici attività relative agli obblighi assunti con la convenzione, ha già proceduto agli aggiornamenti degli elenchi comunali delle aziende viticole e sta ora provvedendo agli accertamenti delle superfici vitate, che saranno ultimati nel mese di novembre 1969 e che, oltre a costituire un utile termine di raffronto con le risultanze delle successive rilevazioni aziendali, forniranno dati che possono essere utilizzati anche in sede comunitaria come elementi di indubbia validità sulla presente consistenza della viticoltura nazionale.

Le operazioni per la realizzazione del catasto saranno ultimate nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 1970.

Si può, pertanto, assicurare che la « inadempienza in fatto di censimento viticolo », addebitata all'Italia — che, come si è detto, consiste soltanto nella mancata osservanza dei termini previsti per l'attuazione del catasto a causa delle cennate difficoltà — non costituisce ostacolo alla emanazione del regolamento comunitario nel settore viticolo, nei termini già stabiliti, come può desumersi dallo stato ormai avanzato dei relativi lavori presso gli organismi comunitari. L'eventuale richiesta di dati riguardanti la nostra viticoltura potrà essere ugualmente soddisfatta, in attesa del completamento del catasto, con gli elementi suddetti e con quelli rilevabili dagli albi dei terreni vitati destinati alla produzione di vini riconosciuti a denominazione di origine. Tali albi, infatti, sono stati già istituiti presso le camere di commercio, industria e agricoltura, nelle zone di produzione dei quarantasette vini, per i quali il riconoscimento delle denominazioni di origine è stato effettuato a tutto il 31 dicembre 1968; mentre sono in corso di istituzione, su denuncia dei viticoltori interessati, gli albi per i vini riconosciuti dopo tale data, ai sensi dell'articolo 10 del decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930, e con l'osservanza delle modalità previste dal decreto presidenziale 24 maggio 1967, n. 506.

Comunque, i motivi che non hanno consentito di pervenire alla realizzazione del catasto sono stati più dettagliatamente rappresentati alla Commissione della CEE, in ordine al « parere motivato » e al successivo ricorso presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

GRAMEGNA, LAMANNA E GIANNINI.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*
— Per sapere quali siano i criteri con i quali si sostituiscono i direttori delle stazioni agrarie sperimentali che sono collocati a riposo.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere quali siano stati i criteri seguiti per la nomina del nuovo titolare della stazione agraria di Catanzaro e se si ritenga che, date le funzioni di ricerca e sperimentazione delle stazioni, alla loro direzione vadano posti, di preferenza, laureati con competenza specifica.
(4-06354)

RISPOSTA. — Come è noto, le stazioni agrarie sperimentali sono state trasformate o assorbite nei nuovi istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, istituiti con l'articolo 1 del decreto presidenziale 23 novembre 1967, n. 1318.

La sostituzione dei direttori di detti istituti, collocati a riposo, ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli, conferendo il posto, resosi vacante, al primo classificato nella graduatoria del concorso, le cui modalità, analoghe a quelle stabilite per la nomina dei docenti a cattedre universitarie, sono contenute nell'articolo 55 del citato decreto presidenziale n. 1318.

Si può prescindere da tale procedura nel caso di chiamata di persona che ricopra il posto di professore ordinario nelle università, a norma del successivo articolo 56.

Ciò premesso, si fa presente che non esiste a Catanzaro un istituto sperimentale; si ha, perciò, motivo di ritenere che si sia inteso fare riferimento alla locale sezione operativa periferica dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, presso la quale è in servizio, per ora, quale unico funzionario di carriera direttiva scientifica, lo sperimentatore dottor Luca Pelaggi.

Il posto di direttore di tale sezione dovrà essere conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami, secondo le modalità dell'articolo 58 dello stesso decreto presidenziale n. 1318, non appena saranno stati espletati, come prescritto dalla legge, i concorsi riservati al personale assunto dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria, assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici.

Le prove di esame, relative al concorso pubblico per la nomina del direttore della sezione di Catanzaro, verteranno su materie formanti oggetto dell'attività della sezione.

A tale concorso possono essere ammessi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

c) i professori universitari aggregati nelle materie afferenti l'attività dell'istituto;

d) gli assistenti ordinari delle università nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

e) i ricercatori presso istituti scientifici statali nelle materie afferenti la attività dell'istituto, i quali rivestano almeno la qualifica annessa all'ex coefficiente 500.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

GRAMEGNA, PISTILLO E GIANNINI.
— *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per essere informati se, per quali ragioni ed in virtù di quale disposto legislativo l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari si ritenga essere uno Stato estero nella Repubblica italiana tanto da dichiarare a mezzo dell'ingegnere Nikola Fatic' amministratore dell'IAM che i rapporti di lavoro intercorrenti tra i dipendenti e il predetto istituto non ricadono sotto la giurisdizione delle leggi e dei contratti vigenti in Italia.

Per conoscere quali interventi si intendano prendere perché le leggi della Repubblica in materia di lavoro ed i contratti vigenti in Italia siano applicati anche da parte dell'Istituto agronomico mediterraneo.

Per sapere, infine, se nella specifica controversia insorta tra la lavoratrice Carmela Masciale ex dipendente e l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari, conclusasi con un verbale di mancato accordo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari il 18 luglio 1969, si ritenga richiamare l'Istituto agronomico mediterraneo a risolvere positivamente la vertenza tenendo conto dei diritti acquisiti in virtù delle norme vigenti in Italia.
(4-08214)

RISPOSTA. — Com'è noto, il 21 maggio 1962, tra la Spagna, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Turchia e Jugoslavia, è stato stipulato un accordo per la istituzione di un Centro internazionale di atti studi agronomici mediterranei, sotto l'egida della Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico e del Con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

siglio di Europa, con lo scopo di costituire un insegnamento complementare tanto economico quanto tecnico, nonché di sviluppare lo spirito di cooperazione internazionale nel quadro dell'agricoltura dei paesi mediterranei.

L'Italia, con legge del 13 luglio 1965, n. 932, ha ratificato sia detto accordo sia i protocolli addizionali nn. 1 e 2, firmati anche essi il 21 maggio 1962.

Tale centro, la cui sede è a Parigi, ha personalità giuridica e, per il raggiungimento dei propri fini, ha istituito tre istituti agronomici mediterranei siti nelle città di Bari, Montpellier e Saragozza, disciplinando il trattamento del relativo personale mediante un regolamento che concerne, in particolare, i doveri e gli obblighi dei dipendenti, la nomina, la durata dell'impiego, i casi di licenziamento e le dimissioni, i limiti di età, le categorie professionali, il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, le sanzioni disciplinari, l'orario di lavoro, i permessi i congedi speciali per malattia e maternità, l'organizzazione della corrispondenza e degli archivi.

Nel predetto regolamento, mentre per le assicurazioni sociali è stabilito che si devono applicare le disposizioni di legge vigenti nel paese dove prestano la loro attività i lavoratori dipendenti, salvo diversi accordi conclusi tra il paese ospite ed il centro, per il trattamento economico è previsto che il segretario generale deve stabilire i gradi di trattamento per categoria da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne, specificamente, l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari, dagli accertamenti eseguiti è emerso che lo stesso ha iniziato l'attività nel 1962 e fino al 1965, data della ratifica dell'accordo da parte del Governo italiano, è stato gestito dall'università di Bari che ha applicato, nei confronti dei dipendenti, il trattamento economico previsto per il personale avventizio delle università italiane. Successivamente al 1965 la gestione dell'istituto è stata assunta direttamente dal Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, il quale ha continuato a riservare al personale il medesimo trattamento economico, ivi compreso, per gli aventi diritto, le aggiunte di famiglia, in relazione al carico familiare, nella misura prevista per i dipendenti statali italiani.

Per le assicurazioni sociali, il personale è iscritto all'INPS, per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione; all'ENPDED, per l'assicurazione contro le malattie e per la gestione case lavoratori; al-

l'INAIL, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il personale soggetto a tale rischio.

Il personale, inoltre, è iscritto presso una compagnia assicuratrice francese per prestazioni complementari in caso di malattia o di infortunio del dipendente o di personale a suo carico, ai sensi della legislazione francese delle assicurazioni sociali.

Per quanto concerne la lavoratrice Masciale Carmela, di cui all'ultima parte dell'interrogazione, è emerso che la stessa, assunta il 1° novembre 1963 con le mansioni di dattilografa, con lettera datata 1° aprile 1969 comunicò all'Istituto agronomico di Bari il suo intendimento di dimettersi, dovendo contrarre matrimonio il 14 giugno 1969. Con successiva lettera del 22 maggio 1969 la Masciale, nel confermare le dimissioni, faceva rilevare che, dovendo usufruire del congedo matrimoniale e dei ratei di ferie non godute dell'anno in corso, il suo rapporto di lavoro doveva ritenersi risolto effettivamente alla data del 14 luglio 1969.

La Masciale, inoltre, nel rassegnare le dimissioni, avanzò richiesta di liquidazione dei ratei della 13ª mensilità e dell'indennità di licenziamento.

La direzione dell'istituto, nel mentre nulla eccitava circa la richiesta dei ratei della 13ª mensilità, riteneva di non dover corrispondere alcuna indennità di licenziamento, in quanto gli articoli 9 e 10 del sopraccitato regolamento per la disciplina dei rapporti con il personale, pur prevedendo i casi di licenziamento e le dimissioni, con i relativi termini di preavviso, non stabiliscono alcuna indennità.

Comunque, l'istituto, al fine di risolvere la questione, chiese l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari, il quale convocò le parti per il 18 luglio 1969, ma non fu raggiunto, in tale sede, alcun accordo in quanto l'amministratore dell'istituto, ingegner Nikola Fatic', contrastò le richieste avanzate dalla lavoratrice adducendo che il rapporto di lavoro intercorso con la stessa non ricadeva sotto la giurisdizione delle leggi e dei contratti vigenti in Italia.

Per la soluzione della questione occorre far riferimento alla norma di cui all'articolo 25 delle disposizioni preliminari del codice civile, la quale sancisce che le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune, altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso, salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Nel caso in esame, poiché non risulta vi sia stata alcuna volontà delle parti di derogare ai principi generali, l'Istituto agronomico di Bari, è tenuto ad applicare, per quanto riguarda l'indennità di licenziamento, le leggi italiane ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile e quelle del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, relative al contratto d'impiego privato, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche di cui alla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le quali sono applicabili anche agli impiegati di enti morali, enti parastatali ed enti pubblici.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'ispettorato del lavoro di Bari ha diffidato l'Istituto agronomico a corrispondere alla lavoratrice Masciale Carmela sia i ratei della 13^a mensilità che la indennità di licenziamento, pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestato, così come previsto dall'articolo 1 della citata legge 18 dicembre 1960, n. 1561.

Successivamente l'istituto in questione ha fatto sapere di avere in data 30 ottobre 1969 trasmesso la diffida all'ufficio VIII - Relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, per le determinazioni del caso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

GRAMEGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato del fatto che la Ralph-Cartier impresa per confezioni corrente in Molfetta (Bari) — succeduta, a seguito di affidamento del curatore fallimentare, al fallito maglificio Ma-Gen — di fronte alla protesta delle circa 160 lavoratrici che non accettavano più la continua violazione dei contratti (si praticavano salari con una somma non superiore a lire 35 mila mensili per le specializzate) e delle leggi sociali (mancata erogazione assegni familiari, ecc.) ha abbandonato la fabbrica praticando una vera e propria serrata.

Per sapere se risulti al ministro che la predetta impresa non ha provveduto a sistemare la posizione assicurativa di diverse lavoratrici e quindi a versare agli istituti previdenziali i contributi dovuti.

Per essere informato se e quali interventi siano stati operati perché le leggi sociali vengano rispettate.

Per conoscere, infine, quali urgenti interventi intenda disporre affinché siano rintracciati i titolari della Ralph-Cartier ed invitati

a riaprire lo stabilimento, a pagare i contributi assicurativi, a rispettare i contratti e a normalizzare la situazione per garantire il prosieguo del lavoro per 160 lavoratrici.

(4-08482)

RISPOSTA. — I componenti organi periferici di questo Ministero e l'autorità prefettizia sono prontamente intervenuti nella vertenza sindacale sorta tra le lavoratrici dipendenti e la ditta Ralph-Cartier di Molfetta quando quest'ultima è venuta nella determinazione di chiudere lo stabilimento per la produzione di confezioni impiantato nel maggio 1969 negli stessi locali del fallito maglificio Ma-Gen.

L'intervento suddetto è valso a promuovere un incontro delle parti interessate presso l'ufficio provinciale del lavoro di Bari, a far recedere i responsabili dell'azienda dal provvedimento di sospensione totale dell'attività ed a favorire la stipula di un accordo col quale la ditta si è impegnata:

a) ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 marzo 1968 per gli addetti alle industrie delle confezioni in serie, nonché tutti gli accordi interconfederali vigenti, compreso quello relativo al riassetto zonale;

b) ad inquadrare, nelle rispettive qualifiche, un primo gruppo di lavoratrici aventi già la necessaria capacità lavorativa, nonché ad attribuire alle altre dipendenti, in base alle mansioni effettivamente svolte, le qualifiche contrattuali, partendo dalla quinta categoria, man mano che le interessate abbiano acquisito l'esperienza necessaria;

c) a corrispondere a tutte le lavoratrici la somma di cinque mila lire da scomputare nella misura massima di mille lire mensili a decorrere dal periodo di paga coincidente con la corresponsione della gratifica natalizia.

Il 28 ottobre 1969 — data della firma dell'accordo suddetto — la Ralph-Cartier ha ripreso l'attività limitatamente alla produzione di abiti da donna, con l'assorbimento iniziale di 25 dipendenti addetti a due catene di produzione, successivamente aumentato a 53 unità. È previsto il graduale riassorbimento di tutta la manodopera precedentemente occupata con la realizzazione in corso della nuova strutturazione produttiva.

Per la parte delle maestranze attualmente sospese dal lavoro, l'azienda ha inoltrato all'INPS di Bari domanda di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali.

Circa l'osservanza delle leggi sul lavoro, si informa l'interrogante che l'ispettorato del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

lavoro di Bari ha eseguito in tempi diversi i sopralluoghi di competenza adottando numerosi provvedimenti contravvenzionali e rilasciando varie diffide in ordine alle irregolarità riscontrate.

In ottemperanza alle prescrizioni a suo tempo impartite, la ditta ha provveduto a versare all'INPS ed all'INAM di Bari i contributi assicurativi dovuti dall'inizio dell'attività (5 maggio 1969) fino al 31 ottobre 1969 per tutto il personale occupato, ed a corrispondere agli aventi diritto gli assegni familiari loro spettanti, la cui erogazione era stata sospesa a decorrere dal 1° settembre 1969 per la mancata presentazione della prescritta documentazione da parte delle interessate.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GRIMALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda disporre una accurata indagine per accertare quale fondamento abbiano le doglianze del direttore didattico di Nicosia (Enna) Antonio Guidone, il quale sarebbe stato sottoposto ad una serie di persecuzioni, culminate con il trasferimento a Nicosia e con la riduzione dello stipendio per due mesi.

Per conoscere per quali motivi non si sia dato corso da parte del Ministero al ricorso gerarchico presentato dallo stesso ed al successivo atto d'interpello. (4-05102)

RISPOSTA. — Il direttore didattico Guidone Antonio è stato trasferito per esigenze di servizio da Castropignano (Campobasso) a Nicosia (Enna) per motivi di incompatibilità accertati da inchieste condotte sia dalle autorità scolastiche locali sia da un ispettore ministeriale.

La punizione della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo per la durata di mesi due gli è stata inflitta quale sanzione a seguito di regolare procedimento disciplinare svolto presso la competente commissione di disciplina del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il ricorso gerarchico presentato dal detto direttore avverso il trasferimento, la relazione è stata sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale formulerà quanto prima il prescritto parere.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GUARRA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di dover accogliere la richiesta dell'Associazione campana fra gli industriali mugnai e pastai tendente ad ottenere che il grano tenero, attualmente giacente nei depositi del nord Italia e che pare debba essere trasferito in quelli meridionali per far posto alla ricezione del grano di imminente raccolta, venga ceduto alle aziende trasformatrici della Campania e del sud in genere al prezzo di intervento delle zone di produzione che andrà in vigore al 1° agosto 1969 data di inizio della nuova campagna granaria 1969-70, in considerazione della grave crisi che investe il settore a causa del maggiore onere che le aziende meridionali debbono sopportare per le spese di trasporto, onere che pone la tradizionale industria molitoria campana in condizioni di grave inferiorità nei confronti di quella centro-settentrionale.

Tale richiesta si poggia sul fatto che le spese di trasporto di tale quantitativo di grano saranno a carico degli organi comunitari e non graveranno sul bilancio dell'AIMA.

Se ritenga di venire in questo modo incontro ai desiderata degli imprenditori meridionali, anche alla luce delle recenti determinazioni governative e parlamentari sulla ripresa economica del sud. (4-06543)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-06774, del deputato Di Nardo Raffaele, pubblicata a pag. 3520).

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

1) l'Ente Tre Venezie ha ottenuto, per la provincia di Verona, particolari contributi FEOGA da destinarsi alla incentivazione dell'economia agricola veronese;

2) che, in particolare, per la zona del basso veronese (Legnago) l'ente ha assicurato da tempo una quota del contributo da destinare alla creazione di una industria per la lavorazione della frutta da scarto (sidreria);

3) che, a seguito di tale assicurazione, il comune di Legnago è venuto nella determinazione di cedere all'Ente Tre Venezie il latifondo di proprietà comunale (1.880 campi veronesi);

4) considerato che l'investimento suddetto promuoverà ulteriori iniziative nel settore agricolo e in quello industriale legato alla trasformazione dei prodotti agricoli;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

5) ritenuto che il basso veronese ha una ricca produzione di mele e pere ed è contiguo alla zona di Montagnana (Padova) in cui sorgerà un grosso centro di raccolta della frutta - se sia a conoscenza del piano di investimento FEOGA in provincia di Verona e se possa dare all'interrogante precise assicurazioni sulla destinazione di parte di detto investimento nella zona di Legnago. (4-06025)

RISPOSTA. — È necessario, anzitutto, precisare che l'Ente nazionale per le Tre Venezie non ha ottenuto dalla sezione orientamento del FEOGA contributi cumulativi per l'incattivazione dell'economia agricola veronese in genere.

Il FEOGA, infatti, opera secondo le disposizioni contenute nel regolamento comunitario del 5 febbraio 1964, n. 17, il quale prevede l'erogazione di contributi, fino al 25 per cento della spesa ammessa, per particolari, specifici progetti tendenti al miglioramento delle strutture agricole e presentati singolarmente, secondo i piani di interventi previsti di anno in anno dal fondo medesimo.

Tra i vari progetti presentati dall'Ente nazionale per le Tre Venezie che interessano la provincia di Verona, vi è anche quello per la costruzione, in Legnago, di uno stabilimento per la distillazione della frutta, dell'importo previsto di lire 570 milioni.

Tale progetto è stato recentemente ammesso al finanziamento comunitario, a seguito del parere favorevole espresso a suo tempo dal ministro.

Non appena l'ispettorato agrario compartimentale di Venezia avrà ultimato la prescritta istruttoria del progetto stesso, il Ministero provvederà alla emanazione del decreto di impegno della parte di spesa di competenza dello Stato italiano.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

IMPERIALE, RUSSO FERDINANDO, FOSCHI, BOFFARDI INES E GERBINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se intendano mettere a disposizione dell'AIMA con la massima urgenza, i fondi necessari per il pagamento dell'integrazione di prezzo sull'olio di oliva, prodotto nella campagna 1968-69.

Gli olivicoltori tutti e quelli pugliesi in particolare, non avendo avuto nessun reddito nella annata decorsa a causa delle forti calamità naturali, non potendo neppure ricorrere al credito anche perché, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, il forzato rinvio dei

pagamenti dei debiti precedenti ha fatto sì che l'esposizione debitoria di ognuno di essi superasse la capienza bancaria (fra l'altro molto esigua) e non potendo, inoltre, vendere il poco olio prodotto ad un prezzo equo, se non incorresse con urgenza l'integrazione di prezzo comunitario non potranno far fronte alle spese per le colture in atto, e la già grave situazione di disagio in cui essi versano aumenterà con conseguente grave danno economico e sociale per l'intero paese. (4-05103)

RISPOSTA. — Come è noto, il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme per l'erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-1969, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, all'articolo 7 dispone lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267: fondo dal quale, com'è noto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) fa affluire al proprio bilancio le somme occorrenti per gli interventi di mercato e per il pagamento delle integrazioni di prezzo di alcuni prodotti agricoli.

Per altro, allo stanziamento di detta somma, il Ministero del tesoro ha potuto provvedere soltanto ai primi del mese di luglio, dopo di che, l'AIMA - che, con circolare del 14 maggio 1969, n. 8, aveva impartito agli ispettorati provinciali dell'alimentazione e agli enti di sviluppo operanti nelle zone produttrici le opportune istruzioni - ha avuto la possibilità di accreditare agli ispettorati stessi i fondi necessari per porli in grado di dare inizio alle operazioni di liquidazione e pagamento delle integrazioni di prezzo.

Per quanto riguarda, in particolare, la regione pugliese, si comunica che, alla data del 30 novembre 1969, su un totale di 195.472 domande presentate, ne erano state soddisfatte 114.700, pari al 58,67 per cento, con un importo globale di integrazioni pagate di lire 16.160.029.100.

Si assicura che le operazioni si svolgono con un ritmo sempre più celere, per venire incontro al più presto possibile alle aspettative dei produttori interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

LA BELLA E FASOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se venga applicata la legge 1° maggio 1930, n. 610, che prevede la facoltà del ministro di devolvere a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini e di altri enti e istituti da designarsi dal Capo del Governo, parte dei proventi netti della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sugli altri involucri dei generi di monopolio; quanto renda all'azienda dei monopoli di Stato la predetta pubblicità, ivi compresa quella sulle scatole del sale, non in uso nel 1930; come vengano distribuiti (se vengono distribuiti) tali proventi e quanti enti ne siano beneficiati. (4-08887)

RISPOSTA. — La legge 1° maggio 1930, n. 610, concernente la pubblicità a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio, viene regolarmente applicata dall'amministrazione finanziaria.

La predetta pubblicità, che è ora effettuata soltanto sui pacchetti di sale e sui fiammiferi, con esclusione, perciò, dei pacchetti di sigarette, consente di realizzare annualmente proventi per un importo approssimativo di lire 52 milioni.

Detto importo, dedotta la parte devoluta al Tesoro, viene ripartito, mediante decreto del Ministero delle finanze, fra enti ed istituti designati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministro: Bosco.

LAFORGIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi nei nuovi profili professionali, recentemente resi operanti, degli istituti di Stato per l'industria e l'artigianato sia stata apportata una notevole riduzione delle ore settimanali di esercitazioni pratiche.

Tale nuovo orientamento del Ministero oltre a creare grave pregiudizio per la natura dell'attività didattica pone in seria difficoltà gli insegnanti tecnico-pratici che, a seguito di tale riduzione di orario, si troveranno nella impossibilità di continuare l'insegnamento pur avendo, alcuni, notevole anzianità di servizio. (4-07683)

RISPOSTA. — Il recente aggiornamento dei profili e programmi degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, lungi dal rappresentare una mera riduzione delle ore di insegnamento delle esercitazioni pratiche,

costituisce il soddisfacimento delle esigenze di una maggiore polivalenza delle qualifiche professionali, nonché di una più completa preparazione culturale e professionale degli allievi i quali sono così più compiutamente preparati ad affrontare le future attività lavorative.

D'altra parte, la scelta delle materie di studio e la distribuzione fra esse delle ore settimanali disponibili, effettuate, come si è detto, per rispondere alle esigenze di una capacità operativa polivalente, sono ispirate al criterio generale ribadito dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751, di accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale, in vista anche dell'eventuale proseguimento degli studi.

È appena il caso di far presente che l'iniziativa in parola, oltre che aver riscosso la piena adesione degli ambienti operativi qualificati, ha corrisposto ad una sentita e, come si è detto, confermata esigenza didattica, intesa a migliorare la formazione culturale ed intellettuale degli allievi oltre che quella operativa.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LAVAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del notevole ritardo con cui l'INPS della provincia di Verona provvede a corrispondere l'importo della indennità di pensione di invalidità, di vecchiaia e superstiti ai nuovi aventi diritto.

L'interrogante precisa che, dalla data di accoglimento della domanda alla data d'inizio del pagamento della pensione, c'è un ritardo che varia da otto a 12 mesi e, ciò, determina gravi disagi agli interessati.

L'interrogante, altresì, chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intenda adottare per rimuovere le cause che allo stato attuale determinano tali ritardi nella corresponsione della pensione, al fine di poter ridurre sensibilmente il periodo che intercorre fra la data di accoglimento della domanda di pensione e quella d'inizio dell'effettivo pagamento dell'importo spettante agli interessati. (4-04801)

RISPOSTA. — Il problema dei ritardi nei tempi di liquidazione delle pensioni, è all'attento esame di questo Ministero. Esso si è determinato soprattutto a seguito della ema-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

nazione delle ultime due leggi sulle pensioni del 1968 n. 238 e del 1969 n. 153) che hanno introdotto nell'ordinamento pensionistico generale riforme radicali e nuovi istituti.

Si può ricordare, al riguardo, il sistema di calcolo della pensione che ne commisura l'ammontare alla retribuzione; l'istituzione della pensione sociale che ha esteso la protezione, con effetto immediato, ad una gran massa di cittadini; la necessità della duplice liquidazione delle pensioni (contributive e retributive); la retroattività di molte delle più notevoli e complesse disposizioni delle nuove leggi.

A ciò è da aggiungere l'elevatissimo numero delle domande di pensione per invalidità (62 per cento del totale con punte fino all'87 per cento per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) la cui istruttoria richiede tempi necessariamente prolungati e condizionati da accertamenti sanitari di carattere specialistico.

La causa principale di tale stato di cose è derivata dalla mancanza di un adeguato sistema di meccanizzazione capace di fronteggiare le esigenze venutesi a determinare nel tempo.

La situazione si sta comunque avviando verso la normalizzazione, attesa la disposta assunzione di personale ed il lavoro straordinario spontaneamente effettuato dai dipendenti dell'INPS per assorbire l'arretrato, ma soprattutto a seguito della decisione del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo di trasformare radicalmente il sistema di meccanizzazione in atto attraverso l'impiego di più moderni mezzi tecnici e delle macchine elettroniche dell'ultima generazione.

Al riguardo, si può ragionevolmente prevedere che, superati i tempi tecnici necessari all'organizzazione del nuovo centro meccanografico, sarà possibile tra breve, entro il tempo strettamente indispensabile per l'impianto del nuovo sistema automatizzato, a ridurre, di oltre la metà, gli attuali periodi di attesa nella liquidazione della pensione e subito dopo rendere la liquidazione stessa pressoché simultanea alla presentazione della domanda ed all'accertamento dei necessari requisiti.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

LETTIERI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sollecitare la eliminazione del passaggio a livello, ubicato sulla strada provinciale che collega la sta-

tale n. 18 con la frazione di Santa Lucia, nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno).

Il sollecitato provvedimento appare urgente ed indispensabile per favorire l'intenso traffico industriale, commerciale agricolo dell'intenso traffico industriale, commerciale e agricolo dell'importante centro per il quale il lamentato inconveniente costituisce un grave ed inammissibile intralcio. (4-09410)

RISPOSTA. — In base alle norme vigenti l'iniziativa e l'onere per la costruzione della opera sostitutiva necessaria per l'eliminazione del passaggio a livello ubicato al chilometro 42+606 della linea Napoli-Potenza rientrano nella competenza dell'amministrazione provinciale di Salerno, quale ente proprietario della strada interessata.

Tuttavia, ove fossero avviate concrete iniziative in tal senso, l'azienda delle ferrovie dello Stato non mancherà di contribuire alle spese occorrenti con una somma commisurata alle economie di esercizio conseguibili con la soppressione dell'attraversamento stesso.

Il Ministro: GASPARI.

LEVI ARIAN GIORGINA, SPAGNOLI E NAHOUM. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda provvedere affinché dalle copie degli atti di nascita integrali dei cittadini ebrei nati prima della liberazione venga finalmente e definitivamente eliminata la dicitura « di razza ebraica », per evitare l'antidemocratico criterio seguito in molti comuni, come ad esempio quello di Torino, che, utilizzando il sistema della fotocopia, rilascia copie contenenti tuttora la suddetta dicitura, sotto la quale si limita ad aggiungere, a timbro, le seguenti parole: « dizione da considerarsi inesistente ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25. (4-08169) »

RISPOSTA. — Le copie integrali di atti di nascita di cittadini ebrei nati prima della liberazione sono rilasciati da tutti i comuni, prive della dizione: « razza ebraica ».

Nelle copie fotostatiche, tali parole vengono soppresse con preventiva cancellatura sulla matrice della stampa.

Pertanto, i casi ai quali ci si riferisce, sono dipesi evidentemente da mera disattenzione.

Per quanto concerne, in particolare, il comune di Torino, si precisa che quell'amministrazione comunale ha diramato precise istruzioni ai dirigenti del servizio perché, nel

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

rilascio dei documenti in parola, vigilino sulla scrupolosa osservanza delle suddette modalità.

Il Ministro: RESTIVO.

LEVI ARIAN GIORGINA, BINI, TODROS E AMODEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda accogliere immediatamente la richiesta degli alunni maschi iscritti all'istituto tecnico statale Santorre Santarosa di Torino, sezione periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, di non essere trasferiti al quarto istituto tecnico di via Arnaldo da Brescia, loro imposto a decorrere dal 16 ottobre 1969 con il pretesto che l'istituto Santorre Santarosa è una scuola per sole donne, soprattutto in considerazione del danno che si arrecherebbe a tali studenti sotto il profilo sia economico, per il già avvenuto acquisto dei libri di testo scelti nei corsi dell'istituto Santorre Santarosa e per le spese di trasporto, sia didattico e pedagogico, derivante dall'improvviso mutamento di ambiente scolastico e dalla proibizione assurda di una coeducazione dei sessi che invece tutto il pensiero pedagogico moderno ritiene fondamentale per una equilibrata e completa formazione del giovane. (4-08363)

RISPOSTA. — È stata autorizzata l'iscrizione degli alunni di sesso maschile alla sezione periti aziendali e corrispondenti in lingue estere dell'istituto tecnico Santorre di Santarosa di Torino.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LONGONI E SANGALLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della vertenza sorta tra i dipendenti ed i dirigenti dello stabilimento Dardanio-Manuli di Brugherio (Milano) per rivendicazioni avanzate dai prestatori d'opera, che si concretano nell'aumento del premio di produzione e nel riconoscimento del diritto di assemblea nella sede di lavoro; e se, considerato lo stato di tensione determinatosi a seguito di scioperi articolati da una parte e della chiusura dello stabilimento — sia pure temporanea — dall'altra, misura successivamente revocata per l'intervento delle autorità locali, ritenga necessario ed urgente convocare le opposte rappresentanze affinché si trovi un punto di convergenza che, senza disattendere le legittime aspettative dei

lavoratori e le ragioni suggerite da una corretta gestione aziendale, garantisca in ogni modo la completa ripresa del lavoro, dando tranquillità e fiducia alle famiglie dei numerosi lavoratori di Brugherio dipendenti da quello stabilimento, in un clima di ritrovata serenità e di pieno spirito di collaborazione. (4-07772)

RISPOSTA. — La vertenza sorta tra i dirigenti dello stabilimento Dardanio-Manuli di Brugherio è stata risolta con la stipula, in data 17 ottobre 1969, di un accordo aziendale che ha recepito, nella quasi loro interezza, le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In particolare, tale accordo prevede:

1) la corresponsione ai lavoratori interessati di un premio di produzione di lire 9.500 per ogni mese di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1969;

2) il riconoscimento del diritto di assemblea sindacale in fabbrica, per un massimo di cinque riunioni all'anno della durata di un'ora ciascuna e con l'intervento dei dirigenti delle organizzazioni sindacali;

3) la partecipazione della ditta all'istituendo « fondo sociale » con il versamento di un contributo in misura paritetica a quello dei dipendenti e comunque per un importo non superiore a 200 lire *pro capite* per ogni periodo di paga e per un massimo di 12 volte all'anno, a decorrere dal 1° novembre 1969.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai non sia stata accolta l'istanza del signor Varese Mugellesi, residente in San Vincenzo (Livorno), in via Santa Caterina, con la quale veniva chiesto l'esonero dal pagamento della multa applicatagli per la pretesa costruzione abusiva.

In realtà, come ne fanno fede anche gli attestati delle autorità locali, il Mugellesi costruì dietro regolare licenza del comune il quale aveva esplicitamente dichiarato che non occorre il permesso dell'intendenza alle belle arti.

È ben vero che, successivamente, venne dalla predetta sovrintendenza l'ordine di sospendere i lavori, ma ormai la costruzione era pressoché ultimata.

Data la buona fede del predetto signor Mugellesi non si vede come gli possa essere

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

applicata la multa di 350 mila lire. Se un responsabile vi è in tutta la vicenda, questi è soltanto il comune di San Vincenzo. (4-04101)

RISPOSTA. — La zona di San Vincenzo è stata sottoposta a vincolo panoramico con decreto ministeriale del 18 dicembre 1953.

Tutte le richieste di costruzioni, quindi, presentate dagli interessati, debbono essere esaminate anche dal competente sovrintendente ai monumenti ai sensi dell'articolo 7 della legge del 1939, n. 1497.

In base al suddetto articolo il Mugellesi era tenuto, ancorché in possesso della licenza edilizia, a richiedere il nulla osta della sovrintendenza ai monumenti di Pisa.

Non avendovi ottemperato, il Mugellesi, anche se in buona fede, ha violato un preciso obbligo giuridico perché l'autorizzazione a costruire, data dal comune, è del tutto indipendente da quella rilasciata dalla sovrintendenza ai monumenti, in quanto non esonera l'interessato a chiedere l'avviso dell'ufficio predetto.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LUCCHESI E MERLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia stato provveduto o si abbia comunque intenzione di provvedere per la istituzione della quarta classe dell'istituto tecnico industriale di Rosignano Solvay (Livorno).

È legittima e giusta l'aspettativa della popolazione interessata al riguardo. (4-06395)

RISPOSTA. — Quanto richiesto dall'interrogante ha trovato accoglimento.

Infatti, il Ministero della pubblica istruzione, considerati gli impegni all'uopo assunti dall'amministrazione provinciale di Livorno circa gli oneri di legge e tenuto conto dell'avvenuto reperimento di idonei locali, nonché del parere favorevole espresso dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, ha provveduto ad autorizzare, con decorrenza dal 1° ottobre 1969, il richiesto funzionamento della quarta classe, specializzazione meccanici, presso la sezione staccata dell'istituto tecnico industriale di Rosignano Solvay, comune di Rosignano Marittimo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima lettera

inviata a tutti i parlamentari dal signor Veraldi Luigi di Darfo (Brescia). Tale lettera contiene delle gravissime accuse contro lo operato della SIAE ed un documento del genere non può essere lasciato passare in silenzio come se si trattasse dello sfogo di un cittadino qualsiasi in un momento di malumore.

Se in quello che scrive il signor Veraldi vi è qualche cosa di vero, allora il Parlamento e l'opinione pubblica hanno diritto di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare affinché la SIAE sia chiamata ad osservare le leggi. Se le accuse, invece, sono infondate, il Governo ha il dovere di tutelare non tanto il buon nome della SIAE quanto quello proprio. Le accuse del signor Veraldi colpiscono infatti anche il Governo che avrebbe tollerato così macroscopici abusi. (4-07372)

RISPOSTA. — L'attento esame della lettera di che trattasi ha posto in rilievo che il punto centrale della denuncia è da configurarsi nella presunta illegittima percezione, da parte della SIAE, dei diritti erariali sul provento degli apparecchi da divertimento (calcetti, bigliardini elettrici, ecc.) installati nei pubblici esercizi.

In merito a tale questione va precisato, però, che la competente direzione generale del Ministero delle finanze, con risoluzione del 4 marzo 1958, n. 158897 ha avuto modo di affermare che gli apparecchi da divertimento summenzionati, pur non essendo espressamente indicati nella tabella A allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, per le loro peculiari caratteristiche presentano indubbia analogia con i giochi e le attrazioni elencati al n. 6 della tabella stessa.

Ciò in applicazione, appunto, della nota in calce all'anzidetta tabella, ov'è previsto che gli spettacoli, i trattenimenti ed i giochi non espressamente indicati sono soggetti all'imposta stabilita per le manifestazioni con le quali essi, per la loro natura, hanno maggiore analogia.

Ne deriva che il provento che si consegue dall'uso degli apparecchi in questione costituisce base imponibile ai fini dell'applicazione dei diritti erariali.

Va pertanto ritenuta pienamente legittima e conforme alle surricordate istruzioni la richiesta di corrispondere i suddetti diritti e tributi connessi sui proventi derivanti dall'uso degli apparecchi da divertimento avanzata dalla SIAE nel quadro del mandato conferitole

con la convenzione approvata con il decreto ministeriale 30 ottobre 1968.

Per quanto concerne, poi, le altre questioni rappresentate con la lettera in esame, si può fornire assicurazione che l'amministrazione ha già disposto lo svolgimento degli accertamenti del caso, ai fini dell'adozione eventuale di determinazioni adeguate.

Il Ministro delle finanze: Bosco.

MAGGIONI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi difficoltà in cui versano gli istituti di assistenza per minori e gli organi giurisdizionali di tutela degli stessi, i quali, nonostante l'impegno profuso da coloro che vi sono preposti, non riescono a dare piena applicazione alla legge istitutiva della adozione speciale né ad assolvere i compiti dell'assistenza all'infanzia, a causa della persistente mancanza di personale qualificato e del divieto posto alle province ed ai comuni di assumere assistenti sociali; e se, considerata la funzione che tali enti ed organi vengono chiamati a svolgere, di preminente interesse rispetto ad ogni altro ramo della vita sociale ed associata, intendano dare disposizioni precise e rigorose affinché venga condotta un'approfondita indagine nelle varie province, tramite le prefetture e le procure della Repubblica, intesa ad accertare:

a) se la legge sull'adozione speciale sia stata applicata, in rapporto al numero delle domande, con la necessaria celerità, individuando le cause degli eventuali ritardi;

b) se l'assistenza ai minori viene svolta, dagli istituti a ciò delegati, con l'ausilio di assistenti sociali in numero sufficiente a far fronte alle esigenze di questo settore e, inoltre, quale sia il rapporto numerico tra gli assistenti attualmente impiegati ed i minori loro affidati;

c) se, per ovviare agli inconvenienti lamentati si renda necessario reperire idonee fonti di entrata per gli enti locali ovvero elaborare un piano di storni da altre voci di spesa da destinare all'assistenza. (4-07789)

RISPOSTA. — La legge sull'adozione speciale del 5 giugno 1967, n. 431, riguarda tutti i bambini di età inferiore agli anni otto per i quali sussista lo stato di abbandono, qualunque sia il loro stato giuridico.

La citata legislazione, pertanto, concerne problemi rientranti, oltre che nella sfera di competenza del Ministero dell'interno — per

altro limitatamente alla parte relativa all'assistenza prestata, per legge, dalle amministrazioni provinciali all'infanzia illegittima — anche, e soprattutto, in quella del Ministero di grazia e giustizia, di concerto col quale si risponde.

Circa il punto primo dell'interrogazione, non possono sottacersi le complesse difficoltà insorte presso gli organi, gli enti e gli istituti, operanti nel settore, per l'attuazione della legge n. 431; difficoltà che vanno dalla necessità di adeguamento degli organici dei magistrati, dei cancellieri, del personale ausiliario degli uffici di tutela, dei tribunali e delle procure per i minorenni in relazione ai nuovi e gravosi compiti affidati, al coordinamento organizzativo ed operativo per la più sollecita istruttoria dei procedimenti di adottabilità, alla carenza di servizi tecnici di ausilio e di collaborazione degli organi giurisdizionali e fra questi, in special modo, di servizi sociali, sia appartenenti allo stesso ordinamento giudiziario che agli altri enti preposti all'assistenza dell'infanzia.

In proposito, deve precisare che la legge n. 431, mentre stabilisce l'esclusiva competenza del tribunale per i minorenni in tutta la prassi dell'adozione speciale, fa cenno alla anzidetta collaborazione degli istituti specializzati soltanto all'articolo 314/20, ultimo comma, quando dispone che « il tribunale dei minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati ».

In tal modo non vengono specificati quali organi ed istituzioni dovranno agire e la misura della loro azione, mentre nessuna disposizione legislativa fa obbligo alle amministrazioni provinciali o agli altri enti di assumere personale specializzato da adibirsi ai servizi sociali nel quadro dei provvedimenti per l'attuazione della ripetuta legge n. 431.

È d'uopo rilevare, inoltre, che le amministrazioni provinciali in questi ultimi anni si sono trovate impegnate a migliorare sempre più l'assistenza all'infanzia illegittima, in relazione all'evolversi dei concetti assistenziali da attuare in tale settore di assistenza, nonché alle nuove idee sociali, ai progressi igienico-sanitari, in particolare a quelli della puericultura.

In tal modo i brefotrofi di una volta si sono trasformati, in numero considerevole, nei moderni istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia dove si è fatto sempre più ricorso, oltretutto ai concetti assistenziali, a quelli sanitari, clinici e scientifici.

Ne è derivato un rilevantisimo sforzo finanziario, specie per quanto concerne le assunzioni di personale tecnico, sanitario e di assistenza sempre più qualificato già previsto dal regio decreto-legge 3 maggio 1927, n. 798 sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati od esposti all'abbandono, e nel relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822, anche per quanto si riferisce alle attrezzature per il controllo dello stato di salute e per la cura dei bambini ricoverati.

In tale quadro va collocata la richiesta per un ulteriore potenziamento dei servizi tecnici con la creazione di *équipes* specializzate di medici e di assistenti sociali in grado di portare avanti e definire, specialmente ora in vista dei problemi nascenti dal nuovo istituto dell'adozione speciale, le complesse indagini sulla madre, sul bambino e sui genitori adottanti.

Tali *équipes* esistono e sono funzionanti presso alcune più importanti amministrazioni provinciali, mentre in tutte le province, fornite di IPAI e di brefotrofi, prestano comunque servizio medici, pediatri, assistenti sanitarie e vigilatrici di infanzia.

Una assunzione obbligatoria e generalizzata di personale tecnico e di assistenza, sia sanitaria che sociale, non può assolutamente non tener conto della necessità di reperire idonee fonti di finanziamenti, in relazione alle ben note situazioni finanziarie della stragrande maggioranza delle amministrazioni provinciali che continuano a manifestare in questi ultimi anni uno stato di gravissima deficitarietà e di indebitamento tale da compromettere il soddisfacimento delle principali pubbliche necessità.

Tale situazione finanziaria degli enti provinciali non consente, allo stato attuale, alcuna deroga alle disposizioni vigenti in tema di assunzione di personale e, particolarmente, a quelle che vietano l'assunzione di personale straordinario.

Tuttavia, il Ministero dell'interno non ha mancato, nell'ambito dei compiti di vigilanza ad esso spettanti sugli istituti assistenziali che ricoverano minori — di richiamare reiteratamente l'attenzione dei prefetti (anche con apposite circolari) sulla necessità ed opportunità di invitare gli istituti pubblici e privati, interessati, ad una sollecita e scrupolosa osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.

Anche per quanto riguarda l'esigenza che gli istituti di ricovero dei minori dispongano

di personale dotato di sufficiente preparazione professionale, il Ministero dell'interno ha impartito frequenti e rigorose direttive ai prefetti al fine di garantire, per quanto possibile, un'azione assistenziale adeguata ed efficace.

Per quanto si riferisce al secondo punto dell'interrogazione, l'amministrazione dell'interno è anzitutto favorevole ad aderire ad una eventuale indagine sullo stato di applicazione della legge n. 431, sull'adozione speciale e sulla consistenza del personale tecnico addetto all'assistenza all'infanzia. A tal fine sono stati già avviati gli opportuni contatti con il Ministero di grazia e giustizia per le necessarie intese.

Infine, per quanto attiene al reperimento delle fonti di finanziamento, si è dell'avviso che, nella previsione che il servizio sociale venga particolarmente finalizzato all'applicazione della legge sull'adozione speciale, per il suo carattere di generale pubblico interesse, nel quadro della riforma degli ordinamenti assistenziali, vengano contestualmente stabilite le corrispondenti entrate di natura statale, in osservanza del principio dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 2 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 383.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che oltre tre mila dipendenti della Cucirini Cantoni Coats di Lucca sono in lotta da oltre un mese, per affermare diritti di libertà sindacale e per alcune rivendicazioni di carattere economico;

2) se siano a conoscenza del fatto che con tale lotta si sono dichiarati solidali: il consiglio comunale di Lucca, il consiglio provinciale di Lucca, numerosi consigli comunali di altri comuni della provincia di Lucca, tutti i partiti politici operai e democratici, le ACLI, il movimento studentesco, ecc.;

3) se siano a conoscenza del fatto che la direzione della Cucirini Cantoni Coats, non solo continua in quella posizione di pervicace intransigenza, che ha condotto, nelle giornate del 21 e 22 aprile 1969, in sede di ufficio provinciale del lavoro di Lucca, alla rottura delle trattative sindacali, ma, addirittura, il 24 aprile, ha ordinato alle guardie giurate, in servizio all'interno dello stabilimento, di vigilare armati non solo durante la notte come nor-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

malmente avveniva, ma anche il giorno, con chiaro intendimento intimidatorio e provocatorio;

4) se sia riconducibile alla grave decisione della direzione della Cucirini Cantoni Coats, di cui si è detto al punto che precede, il fatto accaduto nella notte fra il 24 e 25 aprile durante la quale una guardia giurata ha sparato alcuni colpi di rivoltella in aria;

5) cosa intendano fare — nel momento in cui il disarmo della polizia, in servizio di ordine pubblico durante le manifestazioni politiche e sindacali, è all'ordine del giorno del paese — per impedire ai padroni di utilizzare, in qualsiasi momento, una propria polizia privata armata. (3-01349, già orale)

RISPOSTA. — A conclusione di varie riunioni tenute presso l'ufficio provinciale del lavoro di Lucca alle quali hanno partecipato da una parte la commissione interna, assistita dai locali rappresentanti della CGIL e della CISL, ed i rispettivi segretari nazionali tessili e, dall'altra, i dirigenti della società Cucirini Cantoni Coats, è stato raggiunto un accordo, sottoscritto in data 2 maggio 1969.

Tale accordo prevede un aumento delle paghe per tutti i lavoratori compresi quelli a cottimo od incentivo, l'aumento della indennità di mancata mensa per gli operai del turno di notte, la erogazione di *una tantum*, il passaggio a cottimo od incentivo per alcune mansioni, la istituzione di delegati di reparto con il compito di verificare l'applicazione dei sistemi di cottimo od incentivo e i conseguenti carichi di lavoro e la concessione ai dipendenti di tenere sei assemblee di fabbrica all'anno in locali messi a disposizione dall'azienda. Si è conclusa in tal modo la vertenza che è durata 32 giorni e che ha interessato oltre 3 mila dipendenti i quali hanno effettuato, ogni giorno, scioperi articolati per turni di lavoro.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione cui si risponde — premesso che sono ormai noti i punti di vista del Ministero del lavoro in ordine all'impiego delle forze di polizia nei conflitti di lavoro — si comunica, secondo quanto rappresentato dal Ministero dell'interno, che l'azienda aveva effettivamente ordinato alle dipendenti guardie giurate di vigilare armate, ma che a seguito dell'intervento del questore la direzione stessa limitava l'anzidetta disposizione alle sole ore notturne.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

MALFATTI FRANCESCO, VIANELLO, LAJOLO, CAPRARA, JACAZZI, MAULINI, PAGLIARANI, FLAMIGNI, BENOCCI, LUBERTI E RAICICH. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

1) quante volte si è riunito il comitato permanente, di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quella radiofonica e televisiva » e così quante volte si è riunita la commissione esecutiva, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'attuazione delle anzidette « direttive generali »;

2) quanti « centri di formazione professionale... di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza », sono stati istituiti o riconosciuti presso gli enti autonomi lirici elencati nel primo comma dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e presso l'accademia di Santa Cecilia (primo e secondo comma dell'articolo 8 della stessa legge);

3) quante borse di studio, e di quale importo, siano state messe a disposizione dei centri di formazione professionale di cui al punto che precede, dall'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad oggi e quanti sono stati gli iscritti beneficiari (quarto comma dell'articolo 8 della stessa legge 14 agosto 1967, n. 800);

4) quando furono emanate le norme per il « funzionamento dei centri » e l'« abilitazione professionale degli allievi » (quinto comma dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1967, n. 800);

5) quale sia l'elenco nominativo dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici, e quale sia stata e sia l'indennità di carica per ognuno di loro (articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800);

6) quale sia l'elenco nominativo dei direttori artistici degli enti autonomi lirici; in quali, degli stessi enti, si sia avuto, nella persona del direttore artistico, un musicista che fosse al completo « rinomato » e di « comprovata competenza teatrale »; quale sia « la durata in carica e l'ammontare della retribuzione per ognuno di loro » (primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800);

7) se sia possibile conoscere i bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, nonché i bilanci consuntivi, con le rispettive « relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti » degli enti autonomi lirici presentati, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

spettacolo, dall'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad oggi;

8) quante volte il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia negato l'approvazione dei bilanci consuntivi, per quali enti autonomi lirici e con quale motivazione, dall'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad oggi (articolo 17 della stessa legge);

9) se sia accaduto che il bilancio di previsione degli enti autonomi lirici, nonostante il preventivato contributo dello Stato e di altri enti pubblici, presentasse un disavanzo e, se è accaduto, per quali enti autonomi lirici e di quale entità;

10) se sia accaduto che gli impegni di spesa, regolarmente approvati col bilancio di previsione, abbiano ecceduto « le previsioni e disponibilità del bilancio preventivo » e, se è accaduto, per quali enti autonomi lirici e quali provvedimenti sono stati presi (sesto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800);

11) se sia stato costituito il comitato per il coordinamento dell'attività degli enti autonomi lirici sul piano nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, se è stato costituito, quante volte è stato riunito e quale è stato il consuntivo della sua attività, dalla sua costituzione ad oggi;

12) quanti comitati regionali, per il coordinamento regionale « delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale », di cui all'articolo 21 della legge 14 agosto 1967, n. 800, siano stati costituiti e, se sono stati costituiti, quale sia la loro composizione e quale sia stata la loro attività, dalla loro costituzione ad oggi;

13) quali siano gli enti autonomi lirici che hanno provveduto « alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente » entro il limite previsto dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800; quali di tali statuti e regolamenti abbiano riportato la superiore approvazione; quali siano gli enti autonomi lirici che non hanno rispettato il termine di cui al già citato articolo 25 e vi abbiano provveduto dopo tale termine; quali siano gli enti autonomi lirici che, ancora oggi, sono privi dello statuto, o del regolamento organico del personale, o di ambedue;

14) quale sia stato l'ammontare delle sovvenzioni di cui agli articoli 22, 24, 31, 32, 36 e 37 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dall'entrata in vigore della stessa legge ad oggi, per ogni ente autonomo lirico, per la « nuova produzione nazionale » (elenco delle opere

e degli enti o istituzioni assimilate), per ogni singola recita lirica, per ogni singola manifestazione concertistica, per ogni singola manifestazione lirica e concertistica all'estero, per ogni *festival* nazionale e internazionale, per ogni concorso, attività sperimentale e rassegna, visto che il Parlamento (Commissioni competenti) non riceve la pubblicazione di cui all'articolo 46 della stessa legge);

15) in quale misura abbia trovato applicazione l'articolo 38 della legge 14 agosto 1967, n. 800, riguardante la determinazione ministeriale dell'« aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale »;

16) come sia stato ripartito il fondo di 200 milioni annui, di cui all'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dall'entrata in vigore della stessa legge ad oggi;

17) se e quando sia stato approvato lo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale, istituito presso la Banca nazionale del lavoro, a mente del primo comma dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, quante siano state le domande presentate e quante evase, per quali importi e a favore di chi, dall'entrata in vigore della legge ad oggi;

18) se sia possibile conoscere l'elenco delle imprese liriche di cui all'articolo 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quali imprese non siano state ammesse o cancellate (articolo 43 della stessa legge);

19) se si sia verificato il caso di maestri e solisti di grande fama — specialmente stranieri e, quindi, non tenuti a conoscere la legislazione italiana in materia — non iscritti al servizio scritture, di cui all'articolo 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, se si è verificato, quali inconvenienti abbia arrecato all'arte lirica e concertistica del nostro paese ed in quale modo si sia cercato di ovviare a tali inconvenienti;

20) l'ammontare del disavanzo complessivo degli enti autonomi lirici e istituzioni assimilate al 31 dicembre 1966, se tutti gli enti autonomi lirici e istituzioni assimilate abbiano fatto ricorso a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 53 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, infine, a quanto ammonti il disavanzo complessivo degli stessi enti ed istituzioni assimilate al 31 dicembre 1968;

21) i motivi per i quali non sono state emanate « le norme di attuazione » di cui all'articolo 50 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

22) se il potere di vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1967, n. 800, venga esercitato essenzialmente nelle forme previste dall'articolo 17 della stessa legge e anche in altre forme e, se siano previste anche altre forme, quali sono e come, sotto tale ultimo profilo, il potere di vigilanza, sia stato esercitato e con quali risultati;

23) quali siano i punti più carenti, notati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, dopo oltre due anni dall'entrata in vigore della legge in questione e quali siano le modifiche più importanti che l'esperienza ha suggerito. (4-08560)

RISPOSTA. — Il comitato permanente, di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, non ha finora emanato direttive di carattere generale in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofoniche e televisive. Il problema è comunque allo studio e si confida di portarlo quanto prima all'esame del comitato.

E in corso la costituzione della commissione esecutiva, prevista al secondo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1967, n. 800, avente il compito di attuare le direttive suddette.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 800 già esistevano centri di formazione professionale (o scuole) per artisti di canto o di danza, presso gli enti di Milano, Venezia, Roma (Opera), Palermo e Napoli. Tali centri hanno di fatto continuato a svolgere la propria attività a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

Recentemente sono stati istituiti presso l'ente autonomo del teatro comunale di Bologna e del teatro comunale di Trieste due nuovi centri di formazione professionale con delibere dei consigli di amministrazione, rispettivamente del 22 settembre 1969 e del 20 dicembre 1968.

Attualmente sono in corso di esame le istanze di riconoscimento dei centri di Palermo, di Venezia e di Trieste ai sensi del primo comma dell'articolo 8. Su dette istanze saranno adottate le determinazioni ritenute più opportune, tenendo presenti le esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nonché la situazione finanziaria e la struttura organizzativa che dovranno assumere i rispettivi enti.

Non sono state ancora assegnate da questo ministero borse di studio sul fondo di cui all'articolo 2 lettera b), in quanto tali conces-

sioni sono subordinate al perfezionamento dei decreti interministeriali di istituzione o di riconoscimento dei centri.

Risulta, comunque, che nell'anno 1969 gli enti interessati hanno messo a disposizione degli iscritti ai propri centri borse di studio per i seguenti importi: Bologna lire 6 milioni; Milano lire 5 milioni; Palermo lire 16.700.000; Trieste lire 15 milioni; Venezia lire 10 milioni.

Si è già provveduto alla predisposizione di uno schema di norme riguardanti il funzionamento dei centri e l'abilitazione professionale degli allievi, come previsto dal quinto comma dell'articolo 8.

Sono in corso contatti con i Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e del tesoro per le necessarie intese sul testo predisposto, ai fini dell'emanazione del relativo decreto interministeriale.

I sovrintendenti in carica sono i seguenti: Pasquale di Costanzo (Napoli), Renzo Silvestri (Accademia Santa Cecilia), Antonio Ghiringhelli (Milano), Celeste Lanfranco Gandolfi (Genova), Remigio Paone (Firenze, dimissionario), Carlo Maria Badini (Bologna), F. Luigi Ammannati (Venezia), Alberto Bruni Tedeschi (Torino, dimissionario), Giampaolo De Ferra (Trieste), Ennio Palmitessa (Roma), Leopoldo De Simone (Palermo), Dario Ferrari (Cagliari), Gianfranco De Bosio (Verona).

Questo Ministero, d'intesa con quello del tesoro, ha fissato per l'indennità di carica dei sovrintendenti le seguenti misure massime:

a) lire 600 mila mensili per i sovrintendenti degli enti di Milano, Roma (Opera e Santa Cecilia), Napoli, Firenze, Venezia e Palermo;

b) lire 500 mila mensili per i sovrintendenti degli enti di Torino, Genova, Bologna, Verona, Trieste e Cagliari.

L'indennità in parola, a lordo delle ritenute erariali, deve escludere la concessione di altri emolumenti a carico degli enti. Risulta che prima dell'entrata in vigore della legge n. 800 taluni enti corrispondevano ai propri sovrintendenti emolumenti di importo notevolmente superiore a quelli sopra indicati, applicando agli stessi il trattamento economico e normativo dei dirigenti dell'industria.

I direttori artistici, nominati con deliberazione del consiglio di amministrazione per la durata e con la retribuzione a fianco di ciascuno indicate, sono i seguenti: Guido Turchi (Bologna): dal 4 novembre 1968 per due anni - lire 450 mila mensili al netto; Roman Vlad (Firenze) dal 21 novembre 1968 al 20 novembre 1972 - lire 925 mila mensili al netto;

Luigi Cortese (Genova): dimissionario; Luciano Chailly (Milano): dal 2 ottobre 1968 al 31 agosto 1970 - lire 800 mila mensili al netto; Franco Mannino (Napoli): dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1972 - lire 950 mila mensili al netto; Palermo (da nominare, in sostituzione del maestro Musco deceduto); Mario Zafred (Roma-Opera): dal 4 maggio 1968 al 23 marzo 1972 - lire 950 mila lorde; Giorgio Ferrari (Torino): dal 1° dicembre 1968 al 19 giugno 1970 - lire 473.856 al netto; Luigi Toffolo (Trieste): dal 19 giugno 1968 al 19 giugno 1970 - lire 500 mila mensili lorde; Mario Labroca (Venezia): dal 1° gennaio 1969 all'11 febbraio 1972 - lire 705 mila mensili lorde; Mario Medici (Verona) - dal 15 ottobre 1968 al 15 ottobre 1970 - lire 440 mila mensili al netto; Renzo Silvestri (Santa Cecilia): per la stessa durata della carica di sovrintendente e senza alcuna retribuzione; Tito Aprea (Cagliari): dal marzo 1968 al marzo 1972 - lire 350 mila lorde.

Si ritiene che le scelte operate dai predetti consigli abbiano, nel complesso, rispettato le indicazioni contenute nel primo comma dell'articolo 12; comunque è da tenere presente che la formula adoperata dalla legge non può essere applicata in senso letterale, non essendo agevole reperire elementi che possano essere considerati « rinomati musicisti » e che, nel contempo, abbiano una « comprovata esperienza teatrale ».

È da premettere che le gestioni di tutti gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, previste dall'articolo 6 della legge n. 800, si svolgono in una situazione gravemente deficitaria.

Ciò in quanto la predetta legge non ha risolto completamente il problema di fondo dell'equilibrio fra entrate e spese.

Invero i 13 enti, nella loro attuale struttura, per raggiungere gli obiettivi enunciati dalla legge, avrebbero bisogno di circa 25 miliardi all'anno; cifre queste in continuo e progressivo incremento soprattutto a causa dell'aumento degli oneri per il mantenimento del personale artistico, tecnico, amministrativo (stabile e semi stabile), il cui trattamento economico e normativo è regolato da accordi sindacali a carattere nazionale.

Tale onere ha raggiunto attualmente l'importo di circa lire 17 miliardi e 500 milioni all'anno a fronte dei 13 miliardi e 500 milioni del 1966.

A ciò va aggiunto l'incremento delle spese derivanti dall'orientamento degli enti a dilatare la propria attività, orientamento questo che trova giustificazione nella stessa legge, la

quale ha in effetti favorito tale tendenza con una serie di incentivi per una maggiorazione e più qualificata produzione (allargamento territoriale dell'attività nell'area regionale, commisurazione del contributo statale alla quantità e qualità della produzione svolta, ecc.).

A fronte di tali sempre maggiori esigenze, gli enti possono disporre di entrate, a carattere rigido, che non superano i 17 miliardi all'anno (12 per contributo statale, tre per contributi locali e il resto per incassi ed altri proventi).

In conseguenza della suddetta sensibile sperequazione i bilanci consuntivi 1967 e 1968, regolarmente approvati dai consigli di amministrazione e muniti delle prescritte relazioni dei collegi dei revisori dei conti, hanno registrato disavanzi per il complessivo importo di lire 6.379.770.457 (nel 1967) e di lire 7.895.943.611 (nel 1968). Per le medesime ragioni anche i bilanci preventivi degli esercizi 1967 e 1968, (regolarmente approvati dai consigli di amministrazione e già trasmessi a questo Ministero) e quello dell'esercizio in corso hanno registrato disavanzi di notevole entità, con tendenza all'aumento.

Sui preventivi 1967 e 1968 non è stato adottato alcun provvedimento in quanto sia gli uni che gli altri erano stati predisposti e trasmessi ai sensi della vecchia legge riguardante il settore (regio decreto-legge del 3 febbraio 1936, n. 438), la quale non prevede alcuna determinazione da parte di questo ministero sui bilanci degli enti.

Nei riguardi, invece, dei preventivi 1969 si è riunito, d'intesa con il Ministero del tesoro, di adottare una pronuncia di approvazione di parte delle spese in essi bilanci previste nei limiti dell'importo corrispondente al totale delle entrate di acquisizione certa ed attendibile, con riserva di ulteriori provvedimenti ove dovessero sopravvenire altre entrate per contributo dello Stato o di enti locali.

Si allega al riguardo uno specchio A) contenente le indicazioni delle risultanze dei preventivi dei singoli enti nonché gli importi parziali di spesa approvati dal Ministero.

Dai consuntivi del 1968 risulta che gli enti hanno in detto esercizio assunto impegni di spesa nel complesso non superiore a quelli preventivati, salvo che il caso di tre enti per i quali sono in corso accertamenti sulle risultanze del bilancio.

Non può operarsi un raffronto fra gli impegni di spesa assunti e le disponibilità dei preventivi del suddetto esercizio in quanto,

per i motivi più innanzi esposti, tutti i preventivi prevedevano disavanzi di gestione.

Il comitato di coordinamento delle attività degli enti, previsto all'articolo 20, è stato istituito con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo in data 8 agosto 1968 e si è riunito due volte, precisamente il 31 ottobre 1968 e il 27 novembre 1968.

Nella riunione del 31 ottobre 1968 furono istituiti due sottocomitati: il primo formato dai sovrintendenti, con il compito di esaminare il problema degli statuti e dei regolamenti organici e quello dell'eventuale costituzione di una speciale commissione di audizione dei cantanti; il secondo, formato dai direttori artistici, con l'incarico di studiare le forme più opportune per realizzare un efficace coordinamento dei programmi e scambi di spettacoli.

Nella seconda riunione fu deciso di costituire altri due sottocomitati: uno, formato dai direttori amministrativi degli enti di Napoli, Firenze, Trieste, Roma e Milano, allo scopo di formulare proposte per l'adozione di un bilancio unico per tutti gli enti; l'altro, costituito dai sovrintendenti e dai direttori artistici di Roma (Opera), Milano, Santa Cecilia, Venezia, Palermo, Bologna e Verona per la formulazione di proposte circa l'adozione di un piano di lavoro per ciascun ente.

I suddetti sottocomitati si sono più volte riuniti e sono stati predisposti uno schema di statuto e uno di bilancio preventivo tipo, attualmente all'esame del Ministero. Risulta anche che il sottocomitato dei direttori artistici ha raggiunto opportune intese in merito a vari scambi di spettacolo da attuare nell'esercizio 1970.

Non è stato ancora costituito alcun comitato di coordinamento in sede regionale delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove attività tendenti alla diffusione della cultura musicale.

Infatti, essendo insorti dubbi sull'interpretazione più corretta da dare al disposto di legge (articolo 21), si è ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato al riguardo.

Poiché detto parere è stato soltanto di recente formulato, è in corso la emanazione di norme regolamentari in cui saranno fissate le attribuzioni e la composizione di massima dei comitati in parola, la procedura da seguire per la nomina ed infine le norme per il loro funzionamento. Con successivi provvedimenti si stabilirà poi la composizione nominativa e

numerica dei singoli comitati tenendo presenti le esigenze delle varie regioni in rapporto al diverso sviluppo delle attività musicali e al livello economico e culturale della popolazione.

Questo Ministero, con circolare del 17 ottobre 1968, sollecitò gli enti a predisporre uno schema di statuto e di regolamento organico del personale dipendente.

Gli enti di Bologna, Firenze e Trieste e l'istituto di Santa Cecilia di Roma hanno già approvato e trasmesso progetti di statuto che sono attualmente all'esame del Ministero. Risulta, altresì, che vari enti hanno affidato a speciali commissioni la redazione di progetti di regolamenti organici del personale.

Comunque, tenuto conto che gli atti suddetti, attraverso la determinazione della struttura organizzativa di ciascun ente, la fissazione dei compiti e l'organigramma del personale, verrebbero ad esercitare un'influenza decisiva sull'ammontare della spesa, si ritiene che non sia opportuno prendere alcuna decisione al riguardo fin quando non sarà stato risolto, eventualmente attraverso opportune modifiche della legge n. 800, il problema dell'indispensabile equilibrio finanziario delle gestioni.

Gli importi dei contributi assegnati a ciascun ente lirico per gli esercizi 1967 e 1968, nonché le somme assegnate agli stessi, a titolo di incentivi per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione locale per il 1967, risultano dallo specchio allegato B).

È in corso la ripartizione e la conseguente assegnazione dei contributi spettanti agli enti lirici per il biennio 1969-1970, nonché l'assegnazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 24 per l'esercizio 1968.

Gli importi delle sovvenzioni assegnate nel corso dell'esercizio 1967 per manifestazioni liriche all'interno, per attività concertistiche, per manifestazioni liriche e concertistiche all'estero, per *festivals* nazionali e internazionali, per concorsi, attività sperimentali e rassegne sono stati pubblicati, come prescritto dall'articolo 46, sul bollettino ufficiale dal Ministero del turismo e dello spettacolo, inviato anche alla Camera dei deputati.

È in corso di stampa la pubblicazione del bollettino contenente gli elenchi delle sovvenzioni e dei contributi assegnati per le attività sopra elencate nell'esercizio 1968. Anche tale bollettino verrà inviato per doverosa conoscenza al Parlamento.

In merito alla determinazione dell'aliquota dei programmi musicali che la RAI-Radiotelevisione italiana deve riservare annualmente alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale sono stati da tempo presi contatti con la RAI medesima e con il Ministero delle poste e telecomunicazioni. La RAI si è impegnata a riservare, a partire dal 1° gennaio 1969, un numero di ore di programmazione, per le tre reti radiofoniche e le due televisive, destinate a composizioni di autori italiani nuovi e nuovissimi (intendendosi per tali quelle prodotte negli ultimi 25 anni), tale da rappresentare quantitativamente in totale, come minutaggio, la maggioranza (51 per cento) rispetto alle ore riservate a tutte le musiche nuove e nuovissime di autori non italiani.

Negli anni precedenti la percentuale era a favore dei compositori stranieri con circa il 60-65 per cento, mentre ai compositori italiani veniva riservata di fatto una percentuale di circa il 30-35 per cento. Questo Ministero sarebbe favorevole in via di massima ad accogliere le proposte della RAI (che del resto hanno trovato già applicazione nei programmi 1969) e pertanto emanerà quanto prima il decreto previsto dall'articolo 38 della legge n. 800, sentito il comitato dei ministri di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Per l'esercizio 1967 non fu possibile costituire il fondo speciale di cui all'articolo 40, in quanto la legge n. 800 entrò in vigore soltanto in data 1° ottobre. Poiché alla suddetta data i fondi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, cui doveva attingersi per la costituzione del fondo speciale, erano stati già completamente utilizzati in base alla precedente legge, l'amministrazione dovette limitarsi ad assegnare soltanto alcuni contributi previsti dall'articolo 40, utilizzando i fondi che si resero disponibili, a titolo di conguaglio, a seguito della precisa determinazione delle varie aliquote indicate nella sopra citata lettera *b*) dell'articolo 2 (17 milioni per facilitazioni tariffarie alle ferrovie dello Stato ai sensi del primo comma lettera *b*) dell'articolo 40; lire 4.500.000 a favore di complessi bandistici in base al secondo comma dell'articolo 40).

Per l'esercizio 1968 il fondo speciale in questione fu regolarmente costituito e così ripartito:

a) lire 117 milioni per iniziative e facilitazioni tariffarie di cui al primo comma dell'articolo 40;

b) lire 73.810.000 a favore di 508 complessi bandistici ai sensi del secondo comma dell'articolo 40.

Per l'esercizio 1969 il fondo speciale è stato così ripartito:

a) lire 100 milioni per iniziative e facilitazioni di cui al primo comma dell'articolo 40;

b) lire 100 milioni a favore delle bande musicali (secondo comma dell'articolo 40).

Il 31 luglio 1969 sono stati assegnati contributi per lire 62.100.000 sul primo comma e lire 27.300.000 a 150 complessi bandistici sul secondo comma.

L'elenco delle singole assegnazioni degli esercizi 1967, 1968 e 1969 risulterà dai bollettini del Ministero che, come già detto, sono in corso di pubblicazione.

Lo statuto della sezione per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 41, è stato approvato con decreto interministeriale in data 19 luglio 1969, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 6 agosto 1969, n. 193.

Il Ministero del tesoro sta provvedendo alla costituzione degli organi direttivi e di controllo della sezione.

Si allega (lettera *C*) l'elenco nominativo delle imprese liriche finora concesse, a seguito di deliberazione della commissione di qualificazione professionale di cui all'articolo 43 della legge n. 800. A tutto oggi per nessuna impresa lirica iscritta è stata deliberata la cancellazione dall'elenco.

Non risulta che si sia verificato il caso di maestri e solisti di grande fama, specialmente stranieri, non iscritti al « servizio scritture » previste all'articolo 47 della legge n. 800. Comunque, poiché il predetto « servizio scritture » fa parte dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, la materia rientra nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il disavanzo complessivo degli enti autonomi e delle istituzioni concertistiche assimilate, alla data del 31 dicembre 1966, risultò di lire 20.023.929.342, più lire 6.324.893.858 per interessi, spese notarili e imposte a scalare sui residui. Al risanamento di tale disavanzo (riguardante tutti gli enti, eccetto il teatro Regio di Torino e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma) fu provveduto, com'è noto, attraverso mutui stipulati dagli enti interessati con l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ai sensi del secondo comma dell'articolo 53.

Il disavanzo al 31 dicembre 1968 è stato determinato in complessive lire 14.345.288.055 a seguito di accertamenti svolti dai collegi dei revisori dei conti presso i singoli enti e

successivamente dai competenti uffici dei Ministeri del tesoro e del turismo e spettacolo.

Anche al ripianamento di tale disavanzo che riguarda tutti gli enti, meno l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, si ha in animo di provvedere autorizzando gli enti interessati a contrarre ulteriori mutui, con oneri a carico dello Stato, in attesa di poter proporre all'esame del Parlamento un provvedimento di modifica della legge n. 800 attraverso cui sia possibile assicurare al settore un definitivo e funzionale ordinamento. A tal fine è stato presentato un disegno di legge che attualmente trovasi all'esame della Camera dei deputati (atto n. 1633).

Poiché dall'applicazione della legge n. 800 sono emerse varie carenze e contraddizioni che non hanno mancato di incidere sul funzionamento di molti istituti, tanto da rendere necessaria una radicale riforma dell'ordinamento, non si è ritenuto opportuno procedere all'emanazione di norme generali di attuazione della legge.

Va anche tenuto presente che le disposizioni contenute nella legge n. 800 sono redatte in forma dettagliata, il che ha reso possibile il funzionamento dei vari organi ed istituti anche in mancanza di norme di attuazione.

Le norme di attuazione riguardanti gli articoli 47, 48 e 49 sono state da tempo concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; si è in attesa che tale dicastero perfezioni il provvedimento con la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal secondo comma dell'articolo 50.

Inoltre, si sta provvedendo come già detto in precedenza, alla emanazione di norme regolamentari riguardanti l'attuazione dell'articolo 21 (coordinamento in sede regionale) e il funzionamento dei centri di formazione professionale (ultimo comma dell'articolo 8).

La vigilanza sul settore degli enti lirici, affidata a questo Ministero ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa ed al Ministero del tesoro in base alle norme di carattere gene-

rale in materia di impiego dei fondi del bilancio statale, viene svolta attraverso:

a) l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti e le relative deliberazioni da adottare sugli stessi ai sensi dell'articolo 17;

b) interventi sui singoli atti di gestione a seguito di segnalazioni formulate dai colleghi dei revisori dei conti in occasione delle verifiche da essi periodicamente eseguite ed in base alle deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione.

Non v'è dubbio che date le cause di carattere generale che, come più avanti illustrato, hanno determinato l'andamento deficitario delle gestioni, fin dall'entrata in vigore della legge, l'azione di controllo sui bilanci, pur regolarmente svolta, non ha potuto dare risultati soddisfacenti.

Circa il controllo sui singoli atti di gestione, l'azione svolta è risultata nel complesso efficace, in quanto gli enti si sono in via di massima uniformati alle disposizioni periodicamente impartite per una regolare tenuta della contabilità e dell'amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare delle norme sul patrimonio e la contabilità dello Stato. Va, comunque, tenuto presente che l'efficacia degli interventi ministeriali è subordinata all'assiduità e diligenza con cui i colleghi dei revisori dei conti svolgono i compiti loro affidati.

Si ritiene che la legge n. 800, la quale ha conseguito d'altronde buoni risultati per l'incattivazione delle altre attività musicali, abbia risolto parzialmente il problema di fondamentale importanza dell'equilibrio finanziario degli enti lirici e quello connesso di un opportuno contenimento delle loro spese.

Il Governo, pertanto, è dell'avviso che sia indispensabile una completa ristrutturazione del settore, prendendo in considerazione anche soluzioni drastiche, allo scopo di assicurare il definitivo assetto strutturale e finanziario degli enti in questione ed il più regolare andamento delle loro gestioni.

Il Ministro: SCAGLIA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

ALLEGATO A

Risultanze dei preventivi 1969 degli enti autonomi lirici

ENTI	Spese	Preventivi 1969 entrate	Disavanzo (a)	Spesa autorizzata con provve- dimento del 29 aprile 1969
Bologna	1.708.392.540	1.059.000.000	649.392.540	888.000
Firenze	3.364.900.000	1.938.000.000	1.426.900.000	2.201.000
Genova	1.079.900.000	699.720.000	380.180.000	648.000
Milano	5.095.000.000	3.334.416.810	1.760.583.190	3.333.500
Napoli	2.662.354.000	1.715.515.534	946.838.466	1.657.500
Palermo	2.647.000.000	1.887.000.000	760.000.000	1.870.500
Roma	3.872.480.000	2.458.750.000	1.413.730.000	2.396.000
Torino	1.270.000.000	573.000.000	707.000.000	558.000
Trieste	1.367.500.000	875.620.820	491.879.180	848.500
Venezia	1.997.000.000	1.409.000.000	588.000.000	1.405.000
Verona	1.366.000.000	1.035.000.000	331.000.000	923.500
Santa Cecilia	1.471.200.000	1.166.500.000	304.700.000	1.162.000
Cagliari	293.935.000	202.935.000	91.000.000	202.000
TOTALE	28.195.661.540	18.344.458.164	9.851.203.376	18.093.500

(a) In termini reali dopo effettuate le necessarie rettifiche.

V LEGISLATURA -- DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

ALLEGATO B

Incentivi assegnati agli enti lirici per l'esercizio 1967

	Lirica e balletto	Concerti	Totale
Bologna	13.263.000	1.750.000	15.013.000
Firenze	—	1.750.000	1.750.000
Genova	8.115.000	2.600.000	10.715.000
Milano	10.699.185	—	10.699.185
Napoli	7.400.000	800.000	8.200.000
Palermo	39.626.465	1.500.000	41.126.465
Roma (Opera)	32.711.735	—	32.711.735
Torino	4.518.325	300.000	4.818.325
Trieste	22.231.900	5.250.000	27.481.900
Venezia	6.914.570	1.300.000	8.214.570
Verona	—	—	—
Cagliari	—	—	—
Santa Cecilia	—	3.750.000	3.750.000
TOTALE . . .	145.480.180	19.000.000	164.480.180

ALLEGATO C

Elenco di qualificazione professionale delle imprese liriche

(articolo 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800)

Imprese individuali

Accademia romana dell'opera da camera . . .	Via Sabotino, 12 - Roma
Berto Umberto	Piazza Paolo da Novi, 8/11 - Genova
Bertone Vittorio	Via Madama Cristina, 5 - Torino
Casciana Giuseppe	Via Sebino, 11 - Roma
Ciulli Alberto	Viale Brianza, 26 - Milano
Cunsolo Onofrio	Lungotevere Testaccio, 28 - Roma
De Marco Lido	Via Ferruccio, 44 - Roma
Desideri Goffredo	Piazza del Popolo, 26 - Fermo
De Tommaso Salvatore	Via Flaminia, 287 - Roma
Fasano Crocifisso Aldo (ISLET)	Via Levanna, 35 - Roma
Ferroni Mario	Via San Ruffo, 13 - Rieti
Gambetta Achille Rosario	Via Giovanni Antonio Plana, 43 - Milano
Menelao Luigi Salvatore detto Gino	Via Niccolò l'Alunno, 15 - Roma
Milana Pietro	Via Endertà, 19 - Roma
Minacapelli Leonida	Piazzale Accursio, 4 - Milano
Mucci Graziano	Via Poggio Moiano, 32 - Roma
Organizzazione spettacoli lirici internazionali OSLI (Ugo De Rita)	Via Collazia, 35 - Roma
Pastori Teresa vedova Pasotto	Piazzale Corvetto, 1 - Milano
Perla Roberto	Via Suor Maria Mazzarella, 47 - Roma
Reali Giannetto	Via San Vitale, 98 - Bologna
Risuleo Arturo	Via Santa Maria Maggiore, 161 - Roma
Romeo Giuseppe	Via California, 11 - Milano
Ronchi Fabio	Piazza Lotario, 8 - Roma
Rossi Gilda	Via Romolo Bitti, 32 - Milano
Saltini Cesarina	Via Giuseppe Sapeto, 1 - Milano
Spada Ezio	Parallelo Regina Elena, 19 - San Lucido (Cosenza)
Schirru Giovanni	Via Cesare Pascarella, 12 - Roma
Tartaglione Giuseppe	Via Latina, 45 - Roma

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

MAMMI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che è stato approntato uno schema di regolamento nazionale per la istituzione della caccia controllata in contrasto con gli articoli 8, 12, 12-bis e 67 del testo unico.

Sembra, infatti, all'interrogante che tale schema di regolamento, se dovesse essere trasformato in provvedimento definitivo, oltre a contrastare con la legislazione venatoria, comporterebbe una pesante discriminazione, anche economica, tra i cacciatori; provocando, fra l'altro, gravi ripercussioni per le migliaia di dipendenti di settori industriali, commerciali ed artigianali interessati alla caccia.

(4-06290)

RISPOSTA. — Il Ministero, con propri decreti del 18 giugno 1969, ha provveduto ad emanare i regolamenti nazionali di caccia controllata per le zone delle Alpi e per il territorio in pianura.

Detti regolamenti sono stati adottati, in osservanza alle vigenti disposizioni legislative in materia di caccia, dopo aver sentito in merito le varie associazioni venatorie.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se la stazione ferroviaria di Caserta sia compresa tra quelle per le quali, a decorrere dal prossimo 1970, è prevista l'elevazione al grado di sovrintendenza.

Per sapere se ritenga, nell'ipotesi negativa, di doverne disporre l'inclusione in considerazione che la predetta stazione è capotronco della linea Napoli-Caserta-Foggia e della linea Napoli-Caserta-Cassino; ha cinque diramazioni, oltre ad importanti comunicazioni dirette, con un complesso di 200 treni in transito giornaliero, nonché con servizio commerciale rappresentato dal movimento di oltre 40 mila carri completi in arrivo e in partenza annualmente; serve raccordi militari ed industriali di rilevantissima importanza ed è sita in città capoluogo di provincia di notevole interesse turistico, sede di studi e centro militare importante.

(4-09406)

RISPOSTA. — L'apposito Gruppo di lavoro azienda-sindacati, costituito allo scopo di procedere alla determinazione dei criteri da adottare per la classificazione degli impianti ferroviari in relazione alla loro importanza, ha

formulato, sulla base di obiettivi fattori di valutazione, una graduatoria delle stazioni e delle gestioni della rete.

In detta graduatoria la stazione di Caserta è venuta ad occupare un posto che non consente di includerla fra quelle da classificare a sovrintendente.

Tuttavia, ove in futuro si verificassero, in detto impianto, sostanziali incrementi di traffico oppure si determinasse una maggiore disponibilità di posti della qualifica succitata, non si mancherà di tenere nella dovuta considerazione la segnalazione.

Il Ministro: GASPARI.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio in cui versano gli olivicoltori meridionali - e quelli lucani in particolare - per la mancata corresponsione del prezzo dell'olio di olivo per l'annata 1968 e per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per sollecitare gli attesi pagamenti.

(4-08250)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme per l'erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, all'articolo 7 dispone lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267: fondo dal quale, com'è noto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) fa affluire al proprio bilancio le somme occorrenti per gli interventi di mercato e per il pagamento delle integrazioni di prezzo di alcuni prodotti agricoli.

Per altro, lo stanziamento di detta somma, nel bilancio di questo Ministero, si è ottenuto soltanto ai primi del mese di luglio del 1969, dopo di che l'AIMA - che, con circolare del 14 maggio 1969, n. 8, aveva impartito agli ispettorati provinciali dell'alimentazione e agli enti di sviluppo operanti nelle zone produttrici le opportune istruzioni - ha potuto accreditare agli ispettorati stessi i fondi necessari per porli in grado di dare inizio alle ope-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

razioni di liquidazione e pagamento delle integrazioni di prezzo agli aventi diritto.

Per quanto riguarda, in particolare, le province della Basilicata, si comunica che, alla data del 30 novembre 1969, su un totale di 44.602 domande presentate, ne erano state soddisfatte 29.783, pari al 66,77 per cento, con un totale di integrazioni di prezzo pagate di complessive lire 1.849.204.038.

Si assicura che, nella definizione delle restanti domande, si porrà il massimo impegno, in modo da venire incontro al più presto possibile alle aspettative dei produttori interessati.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

MARRAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia informato del disagio in cui si svolge l'attività della scuola media di Bono (Sassari) e sezioni staccate di Illorai, Burgos ed Anela, a causa di gravi manchevolezze attribuite all'attuale preside in carica, manchevolezze largamente denunciate sulla stampa locale e che hanno dato origine ad esposti e denunce all'autorità giudiziaria, attualmente in corso di esame da parte della procura di Nuoro.

Per conoscere quali provvedimenti il provveditore agli studi di Sassari abbia adottato per riportare tranquillità nella scuola, com'è uso in queste circostanze; e se, in carenza di provvedimenti dell'organo provinciale, il ministro intenda intervenire direttamente anche per accertare se il permanere di una situazione anormale nella scuola media di Bono non sia da attribuirsi al fatto che la preside in carica vanta appoggi e protezioni presso ben determinati ambienti politici. (4-05470)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione, a conoscenza della particolare situazione di disagio verificatasi nella scuola media di Bono e nelle sezioni staccate di Illorai, Burgos, Bultei ed Anela, ha disposto a suo tempo appositi accertamenti ispettivi.

Dagli accertamenti stessi non sono emersi fatti tali da giustificare l'adozione di provvedimenti ministeriali nei confronti della preside della scuola predetta professoressa Vanini Radogna Carmela.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MASCHIELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che il Ministero abbia disposto la sop-

pressione del carcere mandamentale di Assisi (Perugia) e, eventualmente, per conoscere le ragioni.

Nel caso che il Ministero abbia effettivamente preso la decisione suddetta, per sapere se il ministro intenda sospendere e ritirare il provvedimento dati i numerosi e gravi inconvenienti che il provvedimento stesso provocherebbe per i condannati e loro familiari e per la città di Assisi. (4-08888)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale del 30 settembre 1969, n. 517052, è stata effettivamente disposta la soppressione del carcere mandamentale di Assisi, a partire dal 1° gennaio 1970. Il provvedimento, che dopo la controfirma del Ministro del tesoro dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, è stato emanato su proposta di tutte le autorità giudiziarie e del prefetto di Perugia, in considerazione della scarsissima utilizzazione dell'istituto (circa una unità al giorno in media), come è risultato dalle particolari informazioni del procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia e del prefetto.

Circa l'ultima parte della interrogazione, si fa presente che il lamentato provvedimento di soppressione rientra nel quadro di disposizioni di massima dettate dal Ministero del tesoro e dirette a sopprimere tutti i carceri mandamentali che, come quello di Assisi, hanno una gestione antieconomica.

Il Ministro: GAVA.

MASCIADRI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se siano al corrente della situazione esistente all'interno della fabbrica Torcitura di Borgomanero (Novara), non tanto in relazione alla vertenza sindacale ed alla occupazione della fabbrica stessa ma per quanto attiene le condizioni di ambiente e di lavoro delle maestranze.

Servizi igienici indecorosi, aerazione insufficiente in molti reparti (alcuni luoghi di lavoro senza finestrate), mensa o refettorio mancanti, protezioni antinfortunistiche carenti; in generale tutte condizioni che concorrono a creare uno stato di impossibilità di vita e di lavoro in condizioni tollerabili.

La costruzione in atto di qualche nuovo reparto non tranquillizza l'interrogante che ha ragione di ritenere come una parte della maestranza rimarrà a lavorare negli ambienti della fabbrica ai quali sopra ci si è riferiti.

Per ultimo si ritiene opportuna una ispezione dei Ministeri competenti che accerti le ragioni per le quali gli uffici competenti non sono mai intervenuti ed inoltre lo stato di fatto della fabbrica per i provvedimenti del caso. (4-06188)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-05924 del deputato Gastone, pubblicata a pag. 3528).

MATTARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore dei 200 maestri della provincia di Forlì, titolari in altre province, i quali aspirano a rientrare nella provincia per riunirsi ai propri familiari.

L'interrogante fa presente che in provincia di Forlì, sono disponibili, attualmente, solo circa 20 posti.

La provincia di Forlì risente, in modo eccezionale, dello stato di grave disagio in cui versano gli insegnanti in questione e particolarmente quelli coniugati e con prole, che hanno grande necessità di ricostituire il loro nucleo familiare ma non possono realizzare questa legittima aspirazione.

Per sanare tale pesante situazione, che si trascina da oltre un ventennio e che in questi ultimi anni si è ulteriormente aggravata, anche in seguito all'approvazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che ha notevolmente ridotto le possibilità per gli insegnanti interessati di ottenere l'assegnazione provvisoria di sede, l'interrogante si permette suggerire di concedere un numero di assegnazioni provvisorie, tali da soddisfare, in modo adeguato, le richieste degli insegnanti interessati, disponendo intanto l'assegnazione delle 40 sedi dei maestri della provincia di Forlì, incaricati alle scuole medie, agli insegnanti in questione. (4-07147)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-07337 del deputato Flamigni, pubblicata a pag. 3525).

MATTARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali ad alcuni marescialli degli agenti di custodia non viene corrisposta l'indennità di alloggio di cui al primo comma dell'articolo 117 del regolamento per il corpo degli agenti di

custodia perché occupano un alloggio demaniale e cioè senza tener presente che vi sono obbligati e che il loro servizio va dalle ore zero alle ore 24, a differenza dei pari grado che non hanno la qualifica di titolari e svolgono un regolare turno.

Inoltre non si capisce perché essi non possano rivolgersi direttamente agli uffici del demanio e stipendere regolare contratto come avviene per i dipendenti civili dello Stato, e per quali ragioni se lo stesso alloggio viene ceduto ad un qualsiasi impiegato dello Stato questi paga un prezzo molto inferiore a quello pagato dai militari.

Risulta difatti all'interrogante che tutti gli utenti di alloggi GESCAL (a locazione) pagano una cifra di gran lunga inferiore a quella pagata dai sottufficiali anzidetti.

L'interrogante confida in un sollecito intervento del ministro perché, quanto meno, voglia esaminare la possibilità di concedere una indennità particolare che tenga soprattutto conto del servizio gravoso che i suddetti svolgono, riconoscendo agli stessi una indennità di comando che possa corrispondere nella cifra all'indennità di alloggi come avviene per i pari gradi dell'arma dei carabinieri, sia pure in misura molto ridotta, cioè lire cinque mila mensili. (4-08267)

RISPOSTA. — Premesso che i sottufficiali del corpo degli agenti di custodia titolari del servizio di custodia negli stabilimenti penitenziari, sono obbligati all'alloggio di servizio, si fa presente che, a norma delle vigenti disposizioni, ai destinatari di alloggi di servizio non può essere corrisposta l'indennità di alloggio e che tale criterio è stato, anche recentemente, confermato dal dicastero delle finanze - direzione generale del demanio - divisione seconda, con circolare del 27 gennaio 1969, n. 337/20220.

In ordine poi a quanto si segnala nella interrogazione circa una differenza che esisterebbe tra i canoni fissati dall'amministrazione del demanio e quelli determinati per gli utenti di alloggi GESCAL, non si è in grado di fornire chiarimenti trattandosi di materia che esula dalla competenza di questa amministrazione.

Circa l'ultima parte della interrogazione, si fa presente che per i sottufficiali del corpo degli agenti di custodia comandati del servizio di custodia negli stabilimenti penitenziari, non è prevista alcuna indennità ad altro titolo e che l'obbligo di occupare l'alloggio di

servizio comporta la ritenuta dell'intera indennità di alloggi e del ventesimo della indennità militare ordinaria.

Il Ministro: GAVA.

MENICACCI, FRANCHI E MANCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che per effetto della legge del 1963, n. 72, gli insegnanti degli istituti minorili in possesso dei titoli richiesti e con quattro anni di insegnamento hanno potuto partecipare con riserva al concorso per le scuole carcerarie, e, malgrado l'esito spesso brillante, hanno dovuto subire lo scioglimento sfavorevole della riserva, e che nel 1958 gli insegnanti degli istituti minorili avevano potuto invece beneficiare del concorso medesimo — se ritengano di dover riservare un concorso speciale agli insegnanti in possesso dei titoli di specializzazione in considerazione degli anni di servizio prestati nei citati istituti di rieducazione. (4-04612)

RISPOSTA. — La legge 3 febbraio 1963, n. 72, istitutiva del ruolo speciale carcerario, non si riferisce al personale che presta servizio presso gli istituti di rieducazione per minorenni. Le scuole funzionanti presso i predetti istituti minorili sono considerate differenziali ed il personale ivi insegnante appartiene al ruolo magistrale normale.

I posti vacanti del ruolo speciale carcerario sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione previsto per quel particolare tipo d'insegnamento (articolo 4 della sopracitata legge n. 72).

Nella prima applicazione della legge più volte citata i posti del ruolo speciale carcerario sono stati assegnati mediante concorso (a suo tempo regolarmente espletato) riservato a coloro che avessero almeno quattro anni di servizio, con qualifica superiore a distinto, nelle scuole o nei corsi popolari funzionanti presso le carceri (articolo 5). A tale concorso non hanno potuto partecipare i maestri in servizio presso gli istituti minorili, i quali, come sopra chiarito, non sono scuole carcerarie.

Attualmente non si ritiene possibile bandire un concorso speciale per posti di insegnante elementare presso gli istituti minorili, il quale dovrebbe essere oggetto di apposita previsione legislativa.

Infatti la legge del 1963, n. 72, non prevede, altri concorsi speciali riservati a determinate categorie del personale insegnante carcerario, oltre quello sopra enunciato. Né appare opportuno, per ora, proporre, in sede legislativa, modifiche alla legge istitutiva del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari.

Il Ministro della pubblica istruzione:
FERRARI-AGGRADI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga compatibile con i fini istituzionali degli enti ed ispettorati preposti allo sviluppo agricolo in genere (ispettorati compartimentali agrari, ispettorati regionali delle foreste, uffici regionali del lavoro, enti di sviluppo per l'agricoltura, enti di irrigazione), che i funzionari dipendenti dagli stessi intervengono e partecipano attivamente — come sta accadendo in questi giorni in Umbria — ai convegni organizzati dai soli partiti di maggioranza governativa, con i rispettivi segretari provinciali, che perseguono fini non tecnici, ma meramente politici ed elettoralistici. (4-06982)

RISPOSTA. — Non risulta che funzionari in servizio presso uffici periferici del Ministero o presso enti vigilati abbiano partecipato, in tale loro veste, a convegni che non abbiano avuto per oggetto l'esame di problemi di carattere tecnico-economico.

Se qualche partecipazione vi è stata a convegni del genere di quelli configurati, essa deve ritenersi a titolo personale e non già in rappresentanza ufficiale degli organi del Ministero o degli enti da esso vigilati.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali siano le previsioni circa l'aumento della popolazione italiana nell'anno 2000, e come si intenda preparare, sin da ora, una agricoltura del paese, che sia in grado di alimentarla.

Per sapere — in particolare — se ritenga di esaminare seriamente l'opportunità di rifavore la messa a coltura anche di molte zone delle nostre colline, ora non adeguatamente sfruttate o abbandonate. (4-07005)

RISPOSTA. — Attualmente non si dispone di fonti attendibili per una previsione circa l'aumento della popolazione italiana nell'anno 2000. Soltanto l'OCDE, alcuni anni fa, ha svolto uno studio sull'evoluzione demografica nei paesi ad essa aderenti, estendendo però le propri previsioni non oltre il 1980. Secondo tale studio, la popolazione italiana raggiungerà, a quella data, la cifra di 58.400.000 abitanti. Non è dato di conoscere, perciò, quali potranno essere in concreto, nel 2000, i problemi alimentari e come essi, nell'ambito nazionale ed attraverso gli scambi internazionali, potranno essere affrontati. D'altra parte, si ritiene che la produzione di derrate alimentari, nel futuro, dipenderà dal disegno che si porrà in atto nella organizzazione dell'agricoltura mondiale, disegno al quale la FAO dedica la sua nota attività e sul quale incidono numerosi fattori di varia natura. Importante è che, sia al fine di provvedere quanto più possibile alle esigenze alimentari del paese sia ancora per realizzare il migliore assetto economico nazionale, l'agricoltura acquisisca il giusto grado di efficienza, in modo da conseguire il più alto livello possibile di produzione, congiuntamente al massimo grado di produttività. A questo obiettivo mira, appunto, la politica agraria che si persegue da anni; politica che, malgrado le difficoltà di fondo che gravano sull'agricoltura italiana, ha consentito di raggiungere risultati indubbiamente positivi, come testimoniano gli aumenti delle produzioni e dei redditi a che, resa adatta alle mutevoli circostanze, dovrebbe essere mantenuta in avvenire, anche in sede di mercato comune.

Nel complesso quadro agricolo nazionale, si collocano i problemi della collina (specie dell'alta collina) che non sfuggono all'attenzione degli organi statali e che, sebbene di non semplice soluzione, vengono affrontati realisticamente, nell'ambito della programmazione di sviluppo agricolo nazionale e delle singole regioni.

Il Governo, nella convinzione che i terreni collinari, malgrado i cambiamenti sopravvenuti negli ultimi tempi, possano esprimere ancora un'agricoltura economicamente valida, intende continuare a promuovere incentivi ed assecondare le iniziative che, in tale senso, si dimostrino valide e che concorrano ad evitare l'abbandono delle terre. Questo fine si propone il disegno di legge a favore dell'economia montana, recentemente presentato dal Governo al Parlamento; attraverso tale strumento legislativo, si ritiene che potranno es-

sere soddisfatte, in misura elevata, le realistiche esigenze delle zone collinari alle quali si fa riferimento.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'interno.* Per sapere i motivi per i quali è stato disposto inopinatamente il trasferimento del comandante della tenenza dei carabinieri di Assisi, in Sardegna, di un maresciallo dei carabinieri della stessa tenenza e dei comandanti le stazioni dei carabinieri di Santa Maria degli Angeli e di Bastia Umbra (Perugia) dipendenti da quello stesso comando, in Calabria; per sapere se tali trasferimenti di ottimi servitori dello Stato siano ricollegabili, secondo voci sempre più insistenti, alle indagini che erano in corso di espletamento presso quei comandi su fatti ritenuti illegali ed arbitrari commessi dagli amministratori del comune di Bastia Umbra in ordine ai quali è in corso l'istruttoria penale. (4-07778)

RISPOSTA. — È destituita di qualsiasi fondamento l'asserzione secondo la quale i trasferimenti del tenente dei carabinieri Salvatore Fenu, e dei sottufficiali Palmieri, Orlandi e Caporali siano stati disposti in relazione alle indagini di polizia giudiziaria da essi espletate su fatti relativi all'amministrazione civile del comune di Bastia Umbra, e in ordine ai quali è in corso una istruttoria penale presso la procura della Repubblica di Perugia.

Infatti, il trasferimento del tenente in servizio permanente effettivo Salvatore Fenu, dal comando della tenenza di Assisi al comando della costituenda decima compagnia allievi carabinieri di Iglesias, è stato disposto, in data antecedente a quello della compilazione del rapporto giudiziario inerente ai fatti sopraindicati, per esigenze di servizio, dal comando generale dell'arma. L'ufficiale trovavasi già in servizio provvisorio a detto comando dal 3 maggio 1969.

Il trasferimento del maresciallo capo in servizio permanente effettivo Vittorio Palmieri, che segnalò i fatti al proprio superiore diretto, ma non partecipò alle indagini, dalla stazione di Bastia Umbra (tenenza di Assisi) al nucleo operativo della compagnia di Vibo Valentia (legione di Catanzaro), è stato disposto per esigenze di servizio, in mancanza di volontari, in seguito a richiesta numerica del comando generale dell'arma, in cambio di altro sottufficiale. La scelta è caduta sul predetto, oltre

che per mancanza di volontari, anche per il fatto che il medesimo reggeva un comando di stazione non adeguato al grado rivestito.

Il trasferimento del maresciallo maggiore in servizio permanente effettivo Ferdinando Orlandi, non interessato territorialmente alle indagini, dalla stazione di Santa Maria degli Angeli (tenenza di Assisi) al nucleo operativo della compagnia di Vibo Valentia, è stato disposto anch'esso per esigenze di servizio, in mancanza di volontari, in seguito a richiesta del comando generale dell'arma. La scelta è caduta sul predetto, tenuto conto del fatto che il medesimo era già da circa 18 anni alle dipendenze della legione di Perugia.

Il trasferimento del maresciallo capo in servizio permanente effettivo Carlo Caporali, dalla squadra di polizia giudiziaria di Assisi al nucleo operativo della compagnia di Perugia, è stato disposto dal comando legione carabinieri di Perugia a domanda del sottufficiale.

Il Ministro: RESTIVO.

MILANI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Premesso che:

1) i consiglieri provinciali Archetti, Ghibesi e Marche hanno rivolto al presidente, e alla giunta provinciale, della provincia di Bergamo la seguente interpellanza:

a) quali provvedimenti, di competenza dell'amministrazione provinciale, siano stati presi o si abbiano in animo di prendere per intimare alle cimiterie di Tavernola una radicale modificazione degli impianti così da ridurre considerevolmente l'inquinamento atmosferico;

b) quale collaborazione si intenda prospettare da parte dell'amministrazione provinciale alle autorità sanitarie provinciali sia per quei provvedimenti di cui al punto precedente sia per accertare rigorosamente e periodicamente le condizioni di salute degli abitanti di Tavernola. In particolare gli abitanti chiedono se si ritenga sottoporre a visita medica con indagine schermografica tutti gli abitanti che risiedono nelle località più esposte alle conseguenze dell'inquinamento; attraverso il servizio di medicina scolastica promuovere un'ampia indagine medica della popolazione scolastica volta a rilevare le condizioni di salute degli scolari ed anche se determinate affezioni alle vie respiratorie o altre manifestazioni si verificano o meno con maggiore frequenza a Tavernola rispetto ad altre località contermini;

c) se, in relazione alla decisione adottata dalla Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati di promuovere una indagine sulle condizioni di salute dei lavoratori nelle fabbriche, si intenda prospettare a detta Commissione, tramite i parlamentari bergamaschi o direttamente, l'utilità che tale indagine venga svolta anche in alcune aziende bergamasche tra le quali le cimiterie di Tavernola;

2) l'assessore all'igiene e alla sanità pubblica ha dato una risposta che di fatto riconosceva l'esistenza della situazione lamentata e, in particolare, che in base agli elementi in possesso dell'assessorato e ricavati dal consuntivo del servizio di medicina scolastica del comune di Tavernola si hanno le seguenti incidenze percentuali delle affezioni a carico dell'apparato respiratorio:

- Tavernola (capoluogo) 15 per cento
- Cambianica (frazione) 28 per cento

che raffrontate all'incidenza media della zona (che è pari al nove per cento) mettono in evidenza una situazione abnorme dell'ambito della popolazione scolastica mentre invece i dati dell'indagine tubercolinica, effettuata dal GPA nel corso dell'anno scolastico 1967-1968 sugli alunni delle prime e delle quinte elementari, rivelano un indice di positività che non si discosta dai valori medi degli altri comuni della provincia:

3) è in corso una petizione fra le famiglie della località per sollecitare un intervento delle autorità.

Per sapere, vista la grave situazione denunciata e riconosciuta come tale anche dall'assessore provinciale all'igiene e sanità pubblica, se intenda promuovere una indagine particolareggiata sulle condizioni di salute dei lavoratori delle fabbriche interessate e per le popolazioni delle località indicate e inoltre se ritenga di dover provvedere con urgenza alla emanazione del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 615. L'interrogante ritiene inoltre opportuno un intervento presso il sindaco di Tavernola per accertare se lo stesso si sia o meno avvalso, con la dovuta tempestività, dell'autorità di cui dispone per imporre quei provvedimenti già consentiti dalla legge attualmente in vigore. Tutto ciò nella convinzione che deve essere garantito il diritto al lavoro per i lavoratori interessati.

(4-02645)

RISPOSTA. — Il problema dell'inquinamento atmosferico provocato dalla polluzione di polveri da parte di tre cementifici ubicati nel

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

comune di Tavernola Bergamasca è ben noto a questa amministrazione.

Il fenomeno, attenuatosi in un primo momento, a seguito della installazione di filtri di depurazione atti a ridurre in limiti tollerabili l'inquinamento atmosferico della zona, successivamente, anche a seguito dell'apertura di un nuovo forno presso la cemeniera Sebina, si è accentuato, provocando le lagnanze da parte della popolazione del posto.

Le autorità locali sono intervenute ed il consiglio comunale di Tavernola Bergamasca, con deliberazione del 26 ottobre 1969, ha dato mandato al sindaco di emettere ordinanze, ai sensi degli articoli 152 e 153 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, perché le predette cementerie provvedano ad eliminare l'inquinamento in questione.

Da parte sua l'ufficio del medico provinciale di Bergamo ha effettuato ogni possibile intervento in merito a quanto segnalato, suggerendo i provvedimenti da adottare in relazione all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Si fa presente, per altro, che da parte delle competenti autorità sanitarie sono state espletate indagini schermografiche atte a definire le condizioni sanitarie della popolazione.

Tali indagini sono state condotte sul 34 per cento della popolazione ed hanno dato i seguenti risultati: tubercolosi attiva, nessuno; tubercolosi polmonare, 9; cardiopatia sospetta, 13; processi aspecifici, 22; silicosi, 7.

Su 273 ragazzi fino ai 14 anni i risultati sono stati i seguenti: cardiopatia, 4; esiti di tubercolosi calcificata di complesso primario, 9.

Frattanto è stato proposto di inserire il comune di Tavernola Bergamasca nella zona A, prevista dall'articolo 2, paragrafo n. 3, della legge 13 luglio 1966, n. 615 il cui regolamento di esecuzione, per la parte riguardante gli impianti industriali, è già in fase di formulazione.

Si assicura, comunque, ogni intervento da parte di questo Ministero, al fine di ovviare ai gravi inconvenienti segnalati.

Il Ministro della sanità: RIPAMONTI.

MILANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se per l'ottenimento della pensione sociale, prevista dalla recente legislazione in materia di pensioni, sia necessario come documento comprovante la nascita, il certificato relativo o se

siano altrettanto validi altri documenti anagrafici o atti notori.

La questione interessa particolarmente coloro i quali, perché nati all'estero o perché, per motivi bellici o per altri motivi, hanno avuta distrutta la documentazione della nascita, e non possono perciò presentare il relativo certificato, ma dispongono di attestazioni che comprovano l'effettiva data di nascita. (4-07830)

RISPOSTA. — Pur essendo l'atto di nascita il documento probatorio prescritto dall'articolo 26, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinato ad integrare la domanda di pensione sociale, l'INPS nell'intento di facilitare, per i cittadini interessati, gli adempimenti necessari per l'ottenimento della predetta pensione, con circolare del 24 settembre 1969, ha impartito istruzioni alle proprie sedi provinciali intese ad evitare, in un gran numero di casi, l'onere della produzione del predetto documento.

È stato, allo scopo, espressamente previsto che, per i comuni che abbiano adottato l'impianto meccanizzato di anagrafe, il certificato di nascita possa essere sostituito dallo stato di famiglia o dal certificato plurimo rilasciato dal comune ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si è, altresì, precisato che, qualora il richiedente la pensione sociale sia nato in paese estero e l'atto di nascita non risulti trascritto nei registri dello stato civile di un comune del territorio italiano, è sufficiente la produzione, da parte dell'interessato, del certificato anagrafico di nascita rilasciato dal comune di residenza.

Quanto sopra vale, ovviamente, anche nei casi in cui per eventi bellici o per altri motivi la documentazione della nascita sia andata distrutta, attesa, in tale ipotesi, la materiale impossibilità, per gli interessati, di ottenere il certificato relativo.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

MINASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, di grazia e giustizia, delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se intendano valutare responsabilmente il vivo fermento di protesta espresso il 21 maggio 1969 dai lavoratori di Bovalino (Reggio Calabria) nella

solidarietà dell'intera popolazione e della gioventù studentesca, anche dei paesi vicini, per il desolato destino dello stabilimento Bricà di Bovalino, che nel breve volgere di pochi anni perse progressivamente la sua capacità di assorbimento di lavoratori: difatti da 400 è arrivato ad 80 operai e la tendenza ormai autorizza la certa prospettiva della chiusura.

Se intendano rileggersi gli atti parlamentari (1961) che riportano le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del tempo, illustrative dei « provvedimenti per la Calabria », adottati a seguito della visita di quel Presidente in Calabria e conseguentemente meditare sul contenuto, affinché l'impegno nuovo che a parole il Governo dice di voler assumere verso il Mezzogiorno non si traduca in una nuova beffa e pertanto se intendano dare quell'adeguata ristrutturazione all'azienda Bricà, per assicurarne la massima espansione della sua capacità di assorbimento di manodopera e la sua stabilità economica.

Se intendano evitare che alla legittima esasperazione di una popolazione, che invoca lavoro e condizioni possibili di vita nella propria terra si risponda con la repressione, a suon di denunce e processi per non provocare altre reazioni, considerando che per quello stato di desolato abbandono esistono gravi responsabilità di questo e dei precedenti Governi.

(4-06100)

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Bovalino Marina venne rilevato, nel 1959, dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali dopo circa tre anni di assoluta inattività, in conseguenza della situazione fallimentare della precedente gestione.

Va subito detto che soltanto ragioni di carattere sociale indussero l'azienda a procedere a tale acquisto. Infatti, lo stabilimento si presentava in condizioni assai precarie di efficienza, essendo dotato di macchinari in gran parte superati e inadeguati a un razionale impiego.

Inoltre, l'approvvigionamento della materia prima appariva quanto mai problematico, a causa della lontananza dai centri di produzione e del conseguente alto costo dei trasporti, che ne avrebbero reso antieconomica la gestione.

La sottrazione, poi, di una ingente quantità di legname da un mercato ristretto, come quello della Calabria, avrebbe comportato uno sconvolgimento nell'economia regionale del settore.

Da parte degli organi responsabili dell'Azienda non è mancato ogni sforzo diretto a potenziare al massimo lo stabilimento.

Purtroppo, ogni tentativo in tal senso si è dimostrato vano di fronte alle accennate difficoltà obiettive, che persistono tuttora, soprattutto per quanto riguarda il reperimento di tondame atto a produrre compensato.

Per tali motivi, non vi è alcuna possibilità di aumentare l'attività dello stabilimento, che, per la sua non favorevole ubicazione, viene rifornito esclusivamente dalle foreste demaniali, la cui provvigione legnosa non consente di prelevare masse di tondame maggiori di quelle già stabilite annualmente, in base ai piani di assestamento in vigore.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste: RADI.

MINASI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere l'ammontare dei finanziamenti nonché dei contributi usufruiti dal Consorzio di bonifica di trasformazione agraria dell'Aspromonte, dalla sua istituzione ad oggi, al fine di valutare responsabilmente l'esigenza inderogabile di quella economia agricola e dell'erario dello Stato di porre termine ad una gestione, conseguente alla strutturazione data dal detto ente, che malgrado lo sperpero vergognoso di un'ingente massa di miliardi, ha eluso e continua a eludere gli scopi istituzionali per come emerge ineccepibilmente dal quadro della realtà dell'agricoltura della zona Aspromontana, che cade sotto la giurisdizione del consorzio, certamente in via di continuo peggioramento.

Se e per quali motivi non venne accordato il finanziamento al progetto di tre bacini imbriferi previsti sui piani dell'Aspromonte.

Per mancanza di acqua per l'irrigazione e di strade di bonifica zone intere sono completamente abbandonate, come la zona agricola sovrastante l'abitato di Solano in Scilla.

Il consorzio ha ridotto la sua attività al solo rimboschimento subordinandolo alla dettata esigenza clientelare.

Le popolazioni interessate di Solano e di Melia di Scilla, di Sant'Eufemia di Aspromonte, di Santo Stefano, di Sinopoli, di Santo Alessio e degli altri comuni che ricadono nel consorzio sono in agitazione e decise, questa volta, ad imporre a chi ha la responsabilità di intervenire e provvedere radicalmente al fine di impedire che quell'agricoltura rimanga

nel più desolato abbandono e che il consorzio serve soltanto ad esigenze clientelari di questo o di quel partito politico a suon di miliardi del popolo italiano. (4-06232)

RISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte, sin dall'inizio della sua attività nel territorio di competenza, ha provveduto, prevalentemente, alla esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale finanziate dalla Cassa per il mezzogiorno con i fondi recati dalla legge speciale per la Calabria.

Tale attività è stata particolarmente sviluppata nei bacini Annunziata, Calopinace, Sant'Agata, Valanidi, Sant'Elia, Molaro, Melito, Catona e Petrace a partire dall'inizio dell'attuazione della legge 26 novembre 1965, n. 1177 ed è proseguita con un importo complessivo di opera di lire 8.650 milioni.

Detta somma è stata destinata in misura nettamente preponderante (otto miliardi di lire circa) agli interventi di conservazione del suolo, realizzando rimboschimenti per quattro mila ettari; consolidamento di terreni franosi per 1.200 ettari circa; strade di servizio forestale per 22,5 chilometri; opere idrauliche per lire 1.600 milioni e opere integrative culturali e manutentorie per lire 2.300 milioni.

La rimanente somma è stata impiegata per il miglioramento della viabilità nel comprensorio.

Il maggiore impegno finanziario nelle opere di conservazione del suolo è stato determinato dalla realtà fisica dei bacini ricadenti nel versante occidentale dell'Aspromonte, nei quali, a fianco di zone a modeste esigenze sistematiche (Santa Trada, Sfalassà e Petrace) se ne trovano altre con il più elevato indice di dissesto di tutto il territorio nazionale.

Pertanto, la Cassa per il mezzogiorno non poteva disattendere le precise indicazioni del piano regolatore di massima della Calabria, che classifica i bacini, nell'ambito dei quali ricadono i comuni suindicati tra quelli di ridotta attività, attribuendo, per contro, il massimo intervento a tutti gli altri bacini.

Per altro, le condizioni fisico-climatiche di alcuni dei territori suddetti impongono la pregiudiziale soluzione dei problemi di conservazione del suolo, la quale deve necessariamente perseguirsi attraverso metodi più radicali che, in genere, contrastano con la sopravvivenza dell'agricoltura in atto.

Ciò, naturalmente, impone la più attenta considerazione per le possibilità di miglioramento delle scarse superfici pianeggianti suscettibili di un razionale sviluppo agricolo.

Infatti, sono state avviate da tempo le indagini per una migliore conoscenza della idrologia, sia di falda che superficiale, del territorio di Sant'Eufemia d'Aspromonte, con l'individuazione di due possibilità di accumulo, una in località Spite per un invaso di 1.060.000 metri cubi a servizio di 400 ettari, e l'altra in località Vace-Fiumetari per un invaso di 7,7 milioni di metri cubi a servizio di circa tre mila ettari.

Per altro, una più approfondita indagine sui terreni e sulla tenuta d'invaso dello Spite ha dato esito negativo, a causa della notevole permeabilità delle formazioni direttamente interessate dall'invaso.

Per quanto concerne, invece, l'altro invaso (Vace-Fiumetari), le relative indagini geologiche e geognostiche saranno quanto prima sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno.

Si assicura, infine, che le esigenze dei bacini settentrionali del comprensorio di che trattasi saranno attentamente esaminate nel quadro degli interventi che potranno essere attuati con i fondi recati dalla nuova legge speciale per la Calabria 28 marzo 1968, n. 437.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste: RADI.

MINASI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda disporre rigorosi accertamenti sul trattamento alimentare dei soldati della caserma Di Gennaro di Forlì, in quanto molti di quei militari lamentano un trattamento pessimo. (4-09013)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è emerso che il trattamento alimentare praticato ai militari del secondo battaglione del 40° reggimento fanteria, dislocato presso la caserma De Gennaro in Forlì, risponde alle disposizioni vigenti in materia per qualità, quantità, varietà e confezione ed è bene accetto dalla generalità dei militari stessi.

Il Ministro: GUI.

MIROGLIO, GIORDANO E BOTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (secondo piano verde) per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 agli ispettorati compartimentali dell'agricoltura per provvedere agli allaccia-

menti elettrici delle aziende agricole che sono tuttora sprovviste.

La ripartizione dei fondi suddetti potrebbe accelerare la formazione dei programmi esecutivi regionali e quindi l'esecuzione degli allacciamenti di che trattasi che, com'è noto, rivestono carattere di estrema urgenza per il notevole ritardo con cui si è affrontata la soluzione del problema a causa, soprattutto, della inadeguatezza degli stanziamenti operati di volta in volta nel passato. A questo punto si aggiunge che, in genere, gli allacciamenti elettrici suddetti, mancano nelle zone più depresse del territorio nazionale per cui la mancanza degli stessi ha concorso e concorre tuttora ad accelerare il processo di abbandono delle campagne anche in quelle zone dove le aziende interessate, se dotate di energia elettrica, potrebbero essere convenientemente ristrutturare.

Per avere un'idea, sia pure approssimativa dell'importanza di una rapida soluzione del problema in esame, basta pensare che nel solo Piemonte vi sono ancora attualmente oltre cinquemila aziende agricole vitali sprovviste di allacciamento elettrico. (4-05292)

RISPOSTA. — Il riparto dei fondi per l'applicazione dell'articolo 19 del piano verde n. 2 per l'esercizio 1969 è stato effettuato nel mese di settembre 1969 al fine di consentire alle competenti commissioni regionali di completare prima la programmazione degli interventi da finanziare con l'impiego dei fondi recati dalla legge 28 marzo 1968, n. 404, amministrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sul predetto articolo 19 al Piemonte, in relazione al fabbisogno evidenziato attraverso le indagini ENEL, sono state assegnate lire 315 milioni non ancora utilizzate, in quanto è ancora in corso la programmazione degli interventi relativi a gran parte dei fondi attribuiti alla predetta regione e precisamente lire 666 milioni, ai sensi della citata legge n. 404.

D'altra parte, poiché i programmi di elettrificazione si attuano secondo criteri di priorità che tengono conto anche dell'entità della spesa, è opportuno graduare nel tempo la programmazione, al fine di evitare possibili interferenze.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

MONTANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti e concreti provvedimenti intenda adottare per venire incontro alla difficile situazione

in cui si verranno a trovare i produttori cerealicoli della provincia di Trapani per il fatto che i magazzini aziendali distrutti dal terremoto non sono stati ancora ricostruiti e nella considerazione che i magazzini del consorzio agrario provinciale risultano pieni di grano della gestione dell'AIMA.

Per sapere, intanto, se il ministro, al fine di eliminare i citati inconvenienti, intenda disporre con la massima sollecitudine:

a) il trasferimento in altre zone di maggior consumo di almeno 80 mila quintali di grano duro della gestione AIMA giacente nella provincia di Trapani;

b) l'estensione al grano duro di produzione 1969 delle provvidenze previste dal decreto ministeriale 6 novembre 1968 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 7 marzo 1969, n. 61. (4-06538)

RISPOSTA. — Il trasferimento, da una zona all'altra, delle giacenze di grano della gestione di stoccaggio non può essere disposto senza una preventiva autorizzazione dei competenti organi comunitari.

La commissione esecutiva delle comunità europee, con decisione del 25 giugno 1969 ha autorizzato l'organismo d'intervento italiano (AIMA) ad effettuare il trasferimento di due milioni di quintali di prodotto, ma limitatamente al grano tenero giacente nei magazzini dell'Italia settentrionale; pertanto, non è possibile disporre movimenti di grano duro.

Il Ministero, comunque, al fine di venire incontro alle esigenze di immagazzinamento delle zone terremotate della Sicilia, con decreto del 28 luglio 1969, ha accolto la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere il contributo dello Stato, previsto dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto in dette zone e conferito all'ammasso volontario.

Tale contributo riguarda il trasferimento di 200 mila quintali di prodotto e sarà erogato con le medesime modalità previste dall'analogo provvedimento adottato per la decorsa campagna.

Si precisa infine che, nella provincia di Trapani, la disponibilità di magazzini è sufficiente a recepire le quantità di grano che i produttori interessati intendessero vendere all'AIMA, anche perché l'Azienda stessa ha proceduto alla vendita di notevoli quantità di grano dello stoccaggio, conformemente alle modalità stabilite dalla Comunità economica europea.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

MONTANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'atteggiamento tenuto dal rappresentante italiano in seno al comitato economico e sociale della CEE che ha suggerito l'impiego del grano tenero anziché di quello duro per la confezione di alcuni tipi di paste alimentari ed i motivi che hanno spinto l'Italia a non assumere una chiara posizione contro una decisione che di fatto annulla il progetto di direttiva a suo tempo espresso dalla CEE a favore del grano duro.

Nel rilevare che di fatto la nostra delegazione alla Comunità economica europea continua a tenere atteggiamenti lesivi degli interessi della nostra agricoltura e soprattutto di quella meridionale ed insulare e che, in relazione a questo problema quattro dei sei paesi della CEE producono esclusivamente grano tenero mentre la Sicilia, per esempio, produce oltre dieci milioni di quintali di grano duro, si chiede di conoscere quali concrete e urgenti iniziative si intendano adottare per evitare che un altro duro e gravissimo colpo si abbatta sulla nostra già precaria situazione economica. (4-08056)

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante ha formato oggetto delle analoghe interrogazioni a risposta orale n. 3-01525 del deputato Romeo e n. 3-01992 del deputato Gunnella, alle quali è stata data risposta nella seduta del 1° dicembre della Camera dei deputati.

Si fa, pertanto, riferimento alle dichiarazioni rese dal Governo in quella sede.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

MOSCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare l'arbitrio del prefetto di Latina che ha sciolto il consiglio comunale di Monte San Biagio senza che concorressero le condizioni previste dalla legge nel rispetto della Costituzione repubblicana. (4-08660)

RISPOSTA. — Il prefetto di Latina non ha sciolto il consiglio comunale di Monte San Biagio, ma ne ha decretato — ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 — la sospensione nelle more dello scioglimento, che dovrà essere adottato con provvedimento del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

I suddetti interventi si sono resi necessari in quanto quel consiglio comunale, sebbene formalmente diffidato, non ha ottemperato, a causa degli insanabili contrasti interni, agli obblighi relativi all'elezione del sindaco ed all'approvazione del bilancio di previsione per il 1969.

Il provvedimento di scioglimento verrà adottato seguendo la consueta prassi, e cioè previo parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

NAPOLITANO LUIGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle irregolarità dell'istituto professionale industria e artigianato di Imperia e sull'assenza di controllo e di intervento del provveditore agli studi di Imperia in merito:

a) alla nomina ad insegnante a tempo indeterminato del signor Sergio Lanteri per le materie tecniche nautiche;

b) alla conferma del suddetto per la presidenza dell'istituto pur non avendo i titoli richiesti dalla legge ed in contrasto con le disposizioni ministeriali;

c) sulle irregolarità della composizione della commissione interna per la formazione della graduatoria composta di: preside, vicepresidente, segretario-economista e da un solo rappresentante degli insegnanti;

d) nel non reperimento sia nell'ambito dell'istituto sia nell'ambito del provveditorato di documenti d'ufficio, come risulta da ricorso presentato dal signor Salvatore Giorlando in data 9 settembre 1969 al provveditorato agli studi di Imperia. (4-07670)

RISPOSTA. — Il professor Sergio Lanteri è stato nominato a tempo indeterminato per le materie tecniche nautiche in quanto in possesso del grado di tenente delle armi navali servizio permanente effettivo equiparato, ai sensi della tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, a laureati in discipline nautiche. Alla nomina a preside incaricato dell'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Imperia per gli anni scolastici 1968-69 e 1969-70 del professor Sergio Lanteri il competente provveditore agli studi — nell'ambito dei poteri conferitigli dalle norme in vigore — vi ha proceduto per l'assenza nell'ambito del suddetto istituto di personale di ruolo e previa proposta del consiglio d'amministrazione che ha rite-

nuto il professor Lanteri il più idoneo a ricoprire l'incarico.

Precedentemente l'incarico in parola era stato tenuto dall'ingegnere Antonio Arizzi, nominato successivamente nei ruoli della scuola media e pertanto nella impossibilità di rimanere negli istituti professionali.

Per quanto concerne la composizione della commissione per il conferimento degli incarichi in funzione presso l'istituto professionale in questione ove, si ribadisce, non esiste personale di ruolo, si fa presente che essa sembra conforme alle disposizioni vigenti (articolo 13 ordinanza ministeriale 24 giugno 1969).

Infatti, fanno parte dell'anzidetta commissione, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione: il preside incaricato professor Sergio Lanteri; il professor Giobatta Mela, segnalato dai sindacati; il professor Gino Marchetti, vicepresidente, segnalato dai sindacati; il ragioniere Angelo Basso, appartenente alla carriera di concetto.

Si precisa infine che al competente provveditore agli studi non risulta smarrito alcun documento relativo al professor Giorlando Salvatore.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

NICCOLAI CESARINO, MARMUGI E GIOVANNINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che i provvedimenti con i quali il Ministro dell'agricoltura ha recentemente accolto i ricorsi dei concessionari delle riserve di caccia Roveta (Fir. 196), il Leccio (Fir. 12), Mugellana (Fir. 78) hanno provocato l'energica protesta dei cacciatori espressa con una imponente assemblea tenuta a Scandicci (Firenze) il 30 maggio 1969 e con la raccolta di oltre duemila firme in calce alla petizione che chiede la revoca del provvedimento ministeriale per la riserva Roveta;

2) che i cacciatori fiorentini - con assemblee, riunioni e molteplici altre iniziative - hanno chiaramente espresso la ferma volontà di difendere le decisioni del comitato provinciale della caccia in materia di riserve e di condanna dell'atteggiamento ministeriale ritenuto di aperto favoritismo verso gli interessi riservistici;

3) se, in conseguenza di quanto sopra, ritenga dovere riesaminare il provvedimento che accoglie i ricorsi presentati rispettivamente dai concessionari delle riserve di caccia Roveta, il Leccio e Mugellana alla luce

dei fatti nuovi e dello stato di profondo malcontento suscitato fra migliaia di cacciatori della provincia di Firenze. (4-06329)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda le riserve Leccio e Mugellana nella risposta alla precedente interrogazione n. 4-02403 dei deputati medesimi, inviata con lettera del 20 gennaio 1969, n. 664, si faceva presente che, nonostante il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna si fosse espresso favorevolmente all'accoglimento dei ricorsi presentati avverso la delibera con la quale il comitato provinciale della caccia di Firenze aveva respinto le domande di rinnovo delle riserve stesse, il Ministero aveva ravvisato l'opportunità di essere confortato, nella propria decisione, anche dal parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Avendo detto organo espresso parere favorevole al mantenimento di entrambe le riserve, i ricorsi dei rispettivi concessionari sono stati accolti con decisioni del 14 maggio 1969.

Anche per la riserva di caccia Roveta, rinnovata con decreto ministeriale 6 febbraio 1967, il Ministero, prima di emettere la decisione sul ricorso presentato avverso il provvedimento del comitato provinciale della caccia di revoca della concessione, essendosi nel provvedimento stesso adottati motivi tecnici, ha chiesto il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, il quale si è espresso in senso decisamente favorevole al mantenimento della riserva, non riscontrando, sotto alcun punto di vista, motivi validi per la sua revoca.

Pertanto, il Ministero non ha alcuna possibilità di riesaminare i ricorsi prodotti e di riformare i provvedimenti adottati in proposito.

Il Sottosegretario di Stato: RADL.

NICCOLAI CESARINO, MARMUGI E GIOVANNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

a) se sia bene informato del fatto che nella provincia di Firenze, la legge del luglio 1968, n. 482, che prevede e disciplina il collocamento al lavoro degli invalidi di tutte le categorie, è ancora pressoché ignorata da moltissimi enti pubblici e aziende private;

b) se abbia obiettivamente presente il grave stato di tensione che si è determinato in seno alle categorie degli invalidi per le suddette inadempienze e per la ritenuta colpevole tolleranza di ciò da parte del Governo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

tropo a lungo dimostrata; del coordinamento che queste categorie hanno da tempo stabilito per intraprendere una vasta e articolata agitazione già espressa in sollecitazioni di assunzioni, in contatti con i parlamentari della circoscrizione, autorità, partiti politici e sindacati, con notizie alla stampa ed altre forme di informazione dell'opinione pubblica e che, secondo quanto informa il comitato di coordinamento degli invalidi, sfocerà in forme di protesta molto più acute nei prossimi giorni;

c) se ritenga quanto mai deleteria e nociva al prestigio delle istituzioni democratiche la inosservanza di questa legge, frutto di lunghe e drammatiche lotte degli invalidi per affermarla; quando finisce per essere — come in questo caso — ignorata non solo dai privati, ma da quegli enti pubblici verso i quali appare d'obbligo il tempestivo intervento riparatore del Governo; se pertanto ritenga opportuno un suo urgente interessamento del resto da tempo sollecitato e vivamente atteso dagli invalidi interessati. (4-06749)

RISPOSTA. — L'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie degli invalidi è all'attenzione di questo Ministero che ha interessato in proposito la Presidenza del Consiglio dei ministri, perché vengano diramate le istruzioni necessarie per una uniforme applicazione della legge nel settore pubblico.

In relazione a quanto sopra si è già tenuta presso gli uffici del Ministero per la riforma della pubblica amministrazione apposita riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei singoli dicasteri. Altre riunioni sono previste al fine di puntualizzare e risolvere i vari problemi connessi all'attuazione della legge in parola.

È da prevedere, pertanto, che le istruzioni surricordate saranno, quanto prima, emanate.

Per quanto concerne, invece, il settore privato, s'informa che questo Ministero ha già provveduto ad emanare le necessarie circolari ai propri organi periferici richiamando, anche, l'attenzione degli ispettorati del lavoro su una costante e penetrante vigilanza sulle aziende soggette alla legge di che trattasi.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda conciliare la circolare telegrafica ministeriale del 25 febbraio 1969, n. 75, grazie alla quale si concede il diritto a partecipare

all'abilitazione riservata (articolo 7 della legge del luglio 1966, n. 603) a quegli insegnanti che hanno maturato il quadriennio d'insegnamento nell'anno 1967-68, con la risposta ministeriale data ad una precedente interrogazione (allegato alla seduta del 18 ottobre 1968) nella quale si nega, da parte del Ministro della pubblica istruzione, tale diritto.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la circolare summenzionata ha dato origine alle seguenti assurde e illegali situazioni:

a) la circolare, di che trattasi, è pervenuta ad alcune scuole in date diverse che oscillano dal 28 febbraio al 1° marzo 1969 (data di inizio degli esami), e, cosa ancora più grave, nella maggior parte delle scuole, non è affatto giunta;

b) in ordine a quanto sopra, cioè la possibilità di presentarsi alle sedi di esami anche senza avere inoltrato precedente domanda, può avere dato adito a gravissimi episodi come, ad esempio, sostituzione di persona e il presentarsi in sedi diverse, il che è avvenuto;

c) per sapere se sia a conoscenza del fatto che i candidati vengono fatti accedere in alcune sedi di esami senza controlli adeguati, vedi Firenze.

Per sapere se, in ordine a quanto esposto e in seguito alle clamorose illegalità verificatesi ed ormai note (dichiarazione redatta e sottoscritta in carta legale da numerosi candidati partecipanti alla prova di francese del 1° marzo 1969, nella sede di Firenze), ritenga opportuno e giusto invalidare l'esame di abilitazione riservata, avendo, fra l'altro, il Ministero tollerato, in altre sedi, ben più pesanti situazioni. (4-04628)

RISPOSTA. — Si premette che l'ammissione alle prove scritte di tutti coloro che hanno fatto domanda di partecipazione agli esami di abilitazione previsti dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è stata consentita ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, che prevede l'ammissione sotto riserva di accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione alle prove.

Si fa presente che la circolare telegrafica del 25 febbraio 1969, n. 75, non ha creato alcuna nuova situazione di diritto nei confronti dei partecipanti agli esami di abilitazione riservata di cui all'articolo 7 della legge predetta, ma ha richiamato ai provveditori agli studi quella che è una normale prassi in materia di esame, e cioè di ammettere sotto riserva i candidati in relazione alle cui domande di partecipazione siano pendenti rilievi o contestazioni.

Dette disposizioni, le quali hanno sospeso solo l'accertamento dei requisiti di partecipazione ma non hanno implicato alcuna decisione in ordine al possesso dei requisiti medesimi, sono state impartite in considerazione della esiguità del tempo a disposizione (per definire tutte le questioni) fra il termine di presentazione delle domande (fissato al 19 gennaio 1969 giusta ordinanza ministeriale 7 dicembre 1968) e l'inizio delle prove scritte (1° marzo 1969).

L'interrogante prospetta l'opportunità di un annullamento delle prove di lingua francese svoltesi nella sede di Firenze.

Va precisato al riguardo che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, il Ministero può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame solo in caso di gravi abusi o violazioni di legge su proposta del presidente della commissione, o del provveditore agli studi, o anche di sua iniziativa.

Le operazioni dell'esame in parola invece hanno proceduto integralmente in piena regolarità, fin dall'inizio, cioè dall'appello, svoltosi secondo regolamento, con il riconoscimento e la firma dei candidati nell'apposito elenco. Anzi le operazioni di riconoscimento furono piuttosto lente perché si curò di controllare minuziosamente i documenti, per evitare che elementi estranei potessero penetrare nelle aule di esame. Non risultano, pertanto, le irregolarità denunciate, invero genericamente, dall'interrogante.

I tumulti provocati dopo la dettatura dei temi da una minoranza di candidati che miravano con atti di violenza a contestare la validità degli esami, hanno avuto il solo effetto di ritardare di quasi due ore il termine iniziale delle prove, ma non hanno impedito che alcuni dei contestatori — dietro opera di persuasione del provveditore agli studi il quale a lungo e con insistenza richiamò i candidati alla calma e al rispetto democratico della volontà di coloro che intendevano sostenere gli esami — rimanessero a svolgere con calma i loro elaborati.

I candidati, concentrati in alcune aule, hanno operato sotto la ininterrotta sorveglianza di due commissari per ciascuna aula, per salvaguardare la legalità delle prove.

Attesi i fatti sopra esposti, il Ministero della pubblica istruzione, al quale non è pervenuta alcuna proposta in tal senso, né da parte del provveditore agli studi né da parte del presidente della commissione giudicatrice, non ha riscontrato motivi validi per un annul-

lamento che invece avrebbe leso gravemente i legittimi interessi dei 123 candidati che hanno espletato la prova.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile e al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del fatto che la indetta Conferenza nazionale delle acque promossa dal Ministero dell'agricoltura attraverso l'Associazione nazionale delle bonifiche, rischia di non raggiungere il suo fine principale e cioè contribuire allo studio ed alla definizione di una coordinata ed unitaria politica dell'acqua in Italia e ciò perché Ministeri, enti pubblici, associazioni, grosse aziende, che hanno aderito alla conferenza, si occupano dell'acqua nei modi più disparati, senza alcun coordinamento;

b) se siano a conoscenza, per esempio, del fatto che il consiglio nazionale delle ricerche ha iniziato nel settore dell'acqua una ampia attività che copre tutti i settori previsti dai lavori della conferenza; che la Cassa per il mezzogiorno fa altrettanto nel suo specifico settore di competenza; che il Ministero dei lavori pubblici ha preparato un piano degli acquedotti e ha presentato al Governo la legge contro l'inquinamento delle acque; che il Ministero della sanità ha eseguito un censimento della situazione delle acque sul territorio nazionale, al fine della loro protezione; che il Ministero della marina mercantile ha svolto una inchiesta sull'inquinamento delle acque dei litorali marini; che l'ENEL si occupa dell'acqua quale fonte di energia; che l'ENI si occupa del problema dell'acqua nei settori più disparati;

c) per sapere chi coordina tutte queste disparate iniziative che, avendo come fine una propria politica dell'acqua, vanificano gli obiettivi della pianificazione nazionale del settore;

d) i motivi per i quali l'unico Ministero che dovrebbe avere i compiti precipi di coordinare la materia, cioè il Ministero della ricerca scientifica, sia fuori causa;

e) per conoscere i motivi per i quali sono state escluse dai lavori della Conferenza nazionale delle acque associazioni benemerite, alle quali va l'indubbio merito di avere sol-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

levato e tenuto vivo il fondamentale, vitale problema dell'acqua, come il gruppo di studio delle acque della FAST, l'Associazione nazionale dei geologi, l'Ente acquedotti;

f) cosa intendano fare perché la Conferenza nazionale delle acque non si trasformi in una iniziativa disorganizzata dove « ciascuno pensa per sé » e dove, purtroppo, altro fine non si ottiene se non quello di sprecare denaro pubblico. (4-05995)

RISPOSTA. — L'iniziativa di convocare una Conferenza nazionale delle acque, in relazione al voto espresso dalle Commissioni settima e ottava del Senato della Repubblica, durante la discussione relativa al progetto di legge sulla esecuzione di opere di sistemazione e di difesa del suolo, fu promossa dalla Associazione nazionale delle bonifiche, la quale, ben conscia del rilievo pubblicistico e dell'importanza nazionale di tale iniziativa, chiese ed ottenne l'alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il gradimento, non solo dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, della sanità, dell'industria, del commercio e artigianato, della marina mercantile, ma anche di quelli del bilancio e della programmazione economica, e della ricerca scientifica.

La Conferenza è nata proprio dall'avvertita esigenza di un coordinamento degli studi, che da varie parti si stanno conducendo, sui problemi dell'acqua nel nostro paese. Il soddisfacimento di questa esigenza primaria costituisce il presupposto necessario per gli approfondimenti che la Conferenza si propone di fare, nel quadro di una collaborazione la più estesa possibile, sui diversi aspetti del problema, in maniera globale ed unitaria, al fine di prospettare al Parlamento ed al Governo meditati criteri per una politica dell'acqua.

Partecipano all'iniziativa importanti enti pubblici e privati, che hanno diretto interesse e competenza nel problema delle acque, tra cui il CNR, il CNEN, l'ENI, l'ENEL, la Cassa per il mezzogiorno, l'Unioncamere, società private e associazioni tecniche e scientifiche. Fanno, inoltre, parte degli organi tecnici della Conferenza rappresentanti dei comitati regionali per la programmazione economica, degli enti di sviluppo agricolo, della Federazione delle aziende municipalizzate gas, acque e varie, dell'Associazione dei comuni italiani, dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani.

Altri studi ed indagini erano avviati prima che la Conferenza aprisse i suoi lavori e tali

studi possono continuare per loro conto o affiancarsi alla Conferenza stessa.

La Conferenza si propone di fare il punto della situazione dei vari problemi tecnici, economici ed amministrativi e di cercare di delimitare gli obiettivi ed i criteri per un piano nazionale delle acque, formulando altresì proposte di innovazioni legislative, sia in materia di utilizzazione e regolazione delle risorse idriche, sia per l'organizzazione istituzionale ed amministrativa necessaria al conseguimento degli obiettivi del piano.

L'iniziativa assunta consente la migliore forma di collaborazione tra Stato, enti pubblici ed organismi privati nel settore dell'acqua e delle sue utilizzazioni e si avvale delle esperienze, degli studi e delle capacità dei numerosi tecnici degli enti e delle amministrazioni che ad essa partecipano.

Si cerca cioè di assicurare l'acqua, elemento prezioso ed indispensabile per il progresso economico e sociale del nostro paese, ai vari settori produttivi e alla popolazione, in misura sufficiente ed a costi convenienti per tutti, prospettando i mezzi di ricerca più idonei, la necessaria lotta contro gli inquinamenti, la depurazione delle acque e la difesa idraulica del suolo.

Il Sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste: RADÌ.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto pubblicato dal giornale delle forze USA in Italia *The stars and stripes*, in relazione al recente sciopero del personale dipendente dal SETAF di Campo Darby, vicino Livorno, per i cui 1.200 dipendenti della base NATO sarebbero scesi in sciopero anche per assicurare libertà di attività all'interno della base del sindacato controllato dai comunisti; per sapere, visto che i dipendenti del Campo Darby hanno protestato per l'infondatezza di questa notizia, a chi si debba far risalire la responsabilità di tale richiesta che, fra l'altro, pregiudica le giuste e sacrosante richieste dei lavoratori che da tempo si battono per ottenere migliori condizioni economiche e giuridiche, prima su tutte, la sicurezza del posto; se, per caso, la richiesta di ammettere la CGIL nella base NATO sia portata dai sindacati CISL e UIL. (4-06672)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero, non risulta esatto che nei giorni 16 e 17 giugno i 1.200 dipendenti ci-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

vili del SETAF di Campo Darby siano scesi in sciopero per assicurare, tra l'altro, libertà di attività « del sindacato controllato dai comunisti », all'interno della base, come era stato, invece, pubblicato in un articolo del quotidiano per le forze USA *The stars and stripes* datato 18 giugno 1969.

Lo stesso quotidiano ha infatti pubblicato, in data 26 giugno 1969, una nota di smentita, a firma del tenente colonnello Donald F. Keller, ufficiale addetto al servizio informazioni del SETAF.

Risulta, altresì al Ministro del lavoro e previdenza sociale che non sono state avanzate da alcuna parte richieste che riguardano la CGIL all'interno di Campo Darby.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se, dinanzi all'esplosione del fanatismo, feticismo e necrofilia per cui una ondata di gente si è riversata nella casa di Canale d'Alba (Cuneo) dove la quattordicenne Maria Teresa Novara ha trovato orribile morte, sono state prese tutte le precauzioni possibili perché gli assicurati alla giustizia « restino in buona salute », per provare eventualmente tutta la loro innocenza, ma soprattutto perché su questa nuova, sconcertante, tragica vicenda, dove ancora una volta si raccattano corpi di adolescenti distrutti prima che dalla morte dal vizio, la giustizia faccia piena luce e non accada, come il caso Lavorini purtroppo insegna, che la verità venga bloccata perché il fanatismo, rompendo gli argini del segreto istruttorio, travolga con sé tutto: testimonianze, prove, e con loro ogni traccia della verità. (4-07359)

RISPOSTA. — In base alle informazioni fornite dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Torino, risulta che sono state prese dall'autorità giudiziaria competente tutte le possibili precauzioni per evitare turbamenti, sotto qualsiasi aspetto, allo svolgimento della istruttoria relativa alla morte della minore Maria Teresa Novara e che gli inquirenti hanno spiegato ogni possibile cautela nelle indagini di loro competenza.

Si aggiunge, secondo le predette notizie, che pur se il grave fatto è stato oggetto all'inizio di ampi e diffusi servizi di stampa — i quali hanno talvolta contrapposto al ri-

serbo degli inquirenti notizie anche fantasiose e versioni di circostanze non trovanti riscontro negli atti processuali — ciò non ha recato pregiudizio al normale svolgimento dell'attività istruttoria.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui non ha ancora provveduto a trasmettere agli uffici provinciali del tesoro, a diversità delle altre amministrazioni, gli elenchi degli agenti di custodia che, in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, articolo 32, andati in pensione vengono parificati a tutti gli ex appuntati dei corpi di polizia; per cui, nel 1969, vi sono cittadini che, dopo aver servito, con devozione e sacrificio, lo Stato nell'arma dei carabinieri e come agenti di custodia, percepiscono una pensione di fame di lire 37.520. (4-07388)

RISPOSTA. — Alla data del 23 ottobre 1969, risultano trasmessi alle direzioni provinciali del tesoro 9.427 provvedimenti di esecuzione dei pagamenti in applicazione delle riliquidazioni eseguite a norma della legge del 1968, n. 249.

Il Ministro: GAVA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere a quali determinazioni sia giunto il Ministero in relazione a quanto viene pubblicato dal settimanale *Candido* sul giallo Fenaroli-Ghiani. (4-08098)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma, risulta che nessun seguito è stato dato — in relazione alla pubblicazione del settimanale *Candido* sul caso Fenaroli-Ghiani — dal medesimo generale ufficio, non essendovi indicato alcun fatto nuovo o nuovo elemento di prova tale da autorizzare la procura generale predetta a chiedere la revisione del giudizio a carico di Giovanni Fenaroli e Raoul Ghiani, a norma dell'articolo 556 n. 2 del codice di procedura penale.

La procura generale ha altresì riferito che una istanza di revisione presentata da Clotilde Ghiani, madre di Raoul Ghiani, è stata inoltrata per competenza alla Corte di Cassazione in data 10 ottobre 1969. Tale istanza, assegnata alla prima sezione della Suprema corte, non è stata ancora trattata.

Il Ministro: GAVA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

a) se sia esatto il fatto che certo Rossi di Arena Metato (Pisa), commerciante in legname, sposato con la sorella dell'assessore al comune di Viareggio, Cordoni, ha da solo partecipato a tutte le aste per il taglio di piante nella pineta di levante di Viareggio durante l'assessorato del Cordoni, con esclusione di altri appaltatori;

b) se i prezzi applicati negli appalti, tenuto conto della qualità e delle altre ottime caratteristiche del legname, siano stati congrui;

c) se risulti che il Rossi ha proceduto all'asta e all'aggiudicazione senza che la forestale avesse marcato preventivamente le piante da abbattere e in alcuni casi senza il parere della commissione ai parchi, giardini e pinete, presieduta dallo stesso assessore Cordoni;

d) se risulti che si è proceduto all'abbattimento senza l'assistenza dei sorveglianti come prescritto tassativamente dalle leggi in materia;

e) se risulti che sono state tagliate piante in perfetta salute e senza il preventivo nulla osta della sovrintendenza di Pisa, essendo la zona vincolata da due decreti ministeriali per il suo particolare aspetto e valore panoramico, oltre che dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

f) se risulti, altresì, che per risparmiare, esclusivamente a proprio vantaggio e a danno della collettività, il Rossi abbia abbattuto pini ed altre piante altissime e di grande mole senza preventivamente togliere la chioma e parte del fusto e ciò per non arrecare danni al sottobosco e alle piante vicine;

g) se sia esatto che, anziché sollevare i tronchi, questi sono stati trascinati nel parco con mezzi meccanici, con danni che è facile immaginare;

h) se sia esatto che il sindaco non ha applicato sanzione alcuni nei confronti dei trasgressori, né ha segnalato i fatti all'autorità giudiziaria;

i) se sia esatto che è pendente presso la pretura di Viareggio istruttoria penale per accertare responsabilità in ordine ad un taglio di piante di pino nel 1967;

l) quali provvedimenti intendano prendere per quanto sopra denunciato. (4-08984)

RISPOSTA. — Il segnalato signor Guglielmo Cordoni ha ricoperto l'incarico di assessore ai parchi e giardini del comune di Viareggio dall'ottobre 1966 all'ottobre 1969. Il signor Pietro

Rossi, anch'esso citato nell'interrogazione, esercita il commercio di legname, ed il figlio Gloriano, ha sposato la sorella della moglie del Cordoni.

Durante il periodo in cui il Cordoni ha svolto funzioni di assessore, furono effettuate alcune vendite di materiale legnoso, proveniente dalle pinete di proprietà comunale, le quali ebbero però luogo con il sistema delle licitazioni private, regolarmente deliberate dal competente organo del comune ed autorizzate da parte degli organi tecnici e di tutela.

Ai cennati esperimenti di gara, parteciparono sempre numerose ditte, fra le quali quella del signor Pietro Rossi, risultata poi aggiudicataria dei lotti di legname posti in vendita, avendo la stessa presentato le migliori offerte sui prezzi base delle licitazioni, riconosciuti congrui dall'apposita commissione comunale e dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Dopo le aggiudicazioni e prima delle operazioni di taglio, le piante vendute venivano contrassegnate a cura del cennato ispettorato, e quindi consegnate, previa redazione del relativo verbale.

Nel corso dei lavori veniva eseguita la normale sorveglianza dai vigili comunali e con frequenza anche dalle guardia del corpo forestale dello Stato, le quali, in occasione di un taglio di piante, elevarono contravvenzione al Rossi, per non avere preventivamente diradato quelle adulte, la cui caduta aveva provocato danni al sottobosco. Nella circostanza, il Rossi venne altresì diffidato dall'effettuarne il trasporto con sistema che avrebbero potuto provocare altri danni.

Per quanto riguarda poi l'asserito abbattimento di piante in buone condizioni vegetative, l'ispettorato ripartimentale delle foreste, richiesto dalla prefettura, ha escluso che si sia verificato quanto denunciato, poiché l'assegnazione delle piante ha interessato soltanto soggetti assai maturi, pericolanti o stramazati a terra a causa di violenti temporali, e dei quali è stata data notizia alla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa.

Non risulta, infine, che il sindaco di Viareggio abbia applicato sanzioni nei confronti del Rossi, né che penda presso la pretura di Viareggio procedimento penale a carico dello stesso.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione comunale di Capoliveri (Li-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

vorno) non ha ancora rinnovato la convenzione con l'asilo diretto da suore, le quali, fra l'altro, mandano avanti la scuola materna; per sapere se sia esatto che fra i motivi del rifiuto, da parte dell'amministrazione comunale, di rinnovare la convenzione vi sia quello di migliorare la retta attualmente percepita dalle suore. (4-09488)

RISPOSTA. — L'asilo infantile di Capoliveri, costruito dal comune con il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, venne affidato in gestione alle suore di Gesù buon pastore, con casa generalizia in Albano Laziale, con l'onore di accogliere gratuitamente i bambini da 3 a 6 anni e di fornire ad essi anche la refezione scolastica.

La convenzione, deliberata dalla giunta municipale di Capoliveri con atto del 16 giugno 1960, n. 84, approvato dalla giunta provinciale amministrativa il 7 ottobre 1960, ebbe decorrenza novennale a cominciare dal 1° novembre dello stesso anno.

In base alla citata convenzione, il comune, in corrispettivo della prestazione resa dalla citata congregazione religiosa, si obbligò a corrispondere un contributo di lire 800 mila annue.

Poiché il 31 ottobre 1969, la convenzione è scaduta, le suore ne hanno chiesto il rinnovo con un aumento del contributo a carico del comune.

A tutt'oggi nessun provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale, ma, da accertamenti esperiti, è risultato che sarebbe intenzione della giunta municipale di prorogare la gestione religiosa dell'asilo per tre mesi e di sottoporre poi la questione all'esame del consiglio comunale per le definitive determinazioni.

Il Ministro: RESTIVO.

OGNIBENE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che risultano presso l'ispettorato agrario provinciale di Modena 125 domande di coltivatori per ottenere mutui quarantennali per l'acquisto di terreni in base alla legge n. 590 per la formazione della proprietà coltivatrice — i nominativi, la residenza dei suddetti coltivatori e i terreni che hanno chiesto di acquistare, al fine di seguire il processo di formazione della proprietà contadina nella provincia, la sua localizzazione e caratterizzazione. (4-06336)

RISPOSTA. — A tutto il 31 ottobre 1969, l'ispettorato agrario di Modena aveva in istruttoria 157 domande di mutui quarantennali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrice, per le quali saranno emessi i nulla-osta ispettoriali, in rapporto all'entità dei fondi che sarà possibile assegnare a quella provincia.

Per quanto concerne gli elementi chiesti dall'interrogante, si precisa che essi vengono esposti all'albo dell'ufficio e, quindi, visibili a tutti, non appena ultimata l'istruttoria ed emesso il regolare nulla-osta.

Il Sottosegretario di Stato: RADL.

ORILIA, FINELLI, MORGANA E TAORMINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a che punto sia il progetto del centro di macellazione e lavorazione carni per l'Italia centrale che dovrebbe essere finanziato dallo Stato per un importo di 1.800 milioni sulla base dell'articolo 10 della legge del 27 ottobre 1966, n. 910.

In particolare si desidera sapere: la capacità potenziale di lavorazione dell'impianto; in quali mercati sia prevista la collocazione della carne macellata; da quale fonte si avrà l'approvvigionamento del bestiame; in che percentuale verrà macellato bestiame di allevamento della zona direttamente interessata dell'Italia centrale e bestiame importato; attraverso quali canali verrà procacciato il bestiame di importazione; quali iniziative correlate siano state attuate per incrementare la produzione di bestiame nella zona; se si preveda, e quando, la totale copertura del bestiame necessario con la produzione della zona dell'Italia centrale; quali siano i rapporti tra l'ente costruttore dell'impianto e le associazioni degli allevatori e dei contadini; chi gestirà l'impianto. (4-05110)

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione del frigomacello di Chiusi (Siena), da realizzare a totale carico dello Stato, è fin dal 27 ottobre 1969 all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il prescritto parere.

Non appena il predetto consesso si sarà pronunciato favorevolmente in merito, questo Ministero provvederà all'emissione del decreto di impegno della spesa occorrente.

Per quanto concerne, poi, le notizie richiamate, si precisa quanto appresso.

Dopo un necessario periodo di avviamento, lo stabilimento sarà in grado di lavorare giornalmente 160 capi di bovini adulti e 200

capi suini per cinque giorni lavorativi settimanali, con una capacità annua di 100 mila quintali di carne bovina e 200 mila quintali di carne suina.

In linea teorica, tutti i mercati nazionali sono i destinatari del prodotto lavorato. In pratica, le mutevoli situazioni della domanda e dell'offerta e la disponibilità dei vari tipi di carne determineranno la scelta dei mercati più favorevoli.

L'approvvigionamento dovrebbe avvenire, anzitutto, con la utilizzazione totale della produzione disponibile nella zona più direttamente interessata; in via secondaria, potrà essere macellato anche bestiame di altra provenienza, compresa quella estera, nella quantità necessaria per la piena utilizzazione dell'impianto e per facilitare, con una più ampia gamma di prodotto, e con un costante rifornimento, la valorizzazione della produzione locale.

Il bestiame d'importazione verrà procacciato direttamente alla fonte di origine, tramite una rete di organismi associativi dei produttori.

Per quanto riguarda il comprensorio affidato all'ente di sviluppo in Toscana e Lazio, è in corso una programmazione generale della zona, sulla cui base dovranno essere effettuati programmi a breve termine, tenendo particolarmente presenti quelle iniziative volte ad incrementare o rilanciare la produzione delle carni. Si precisa, al riguardo, che l'ente stesso ha già in fase di appalto o di costruzione impianti per la produzione di vitelli da ristallo, a partire dal vitello scolastrato — da gestire in forma cooperativa — capaci di mettere a disposizione degli allevatori produttori di carne oltre 5 mila vitelli annui. Sono, inoltre, in corso iniziative per la costruzione di stalle sociali, il miglioramento di prati pascoli e varie altre iniziative miranti a riunire gli allevatori in cooperative, al fine di rendere possibile l'organizzazione e l'incremento della produzione del settore.

La copertura totale del bestiame necessario è una previsione legata soprattutto alla stabilità del mercato delle carni ed al prezzo che il mercato stesso potrà offrire; in condizioni normali, senza sbalzi sensibili di prezzo in senso negativo, si ritiene che sarà possibile raggiungere la saturazione nel giro di quattro o cinque anni dall'entrata in funzione dello stabilimento.

Non appena sarà terminata la costruzione degli impianti, il Ministero procederà, di concerto con le altre amministrazioni interessate, alla designazione dell'organismo incaricato della gestione ai sensi del comma d) dell'arti-

colo 10 del decreto ministeriale del 20 gennaio 1967 e stabilirà le modalità da osservarsi nella gestione dei medesimi impianti, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

PAPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per accertare le responsabilità del grave dissesto verificatosi nei fabbricati GESCAL siti nel comune di Montesarchio (Benevento) contrada Borghetelle, nonché i motivi del ritardo della esecuzione dei lavori richiesti fin dal 1965 e le remore ancora oggi esistenti per appaltare tali lavori necessari a rendere abitabili tali fabbricati e restituire gli appartamenti ai legittimi assegnatari.

Invero 18 famiglie da oltre 9 mesi sono state sfrattate da tali alloggi e hanno dovuto, ultimamente, pernottare all'addiaccio per le difficoltà in cui erano venute a trovarsi per conservare l'abitazione. (4-01365)

RISPOSTA. — Le opere autorizzate dalla GESCAL per il risanamento degli alloggi del cantiere n. 9829 di Montesarchio (Benevento) sono state da tempo appaltate sono ora in fase di ultimazione.

Circa la natura del dissesto verificatosi nel predetto cantiere, si precisa che la causa è da imputarsi alla cattiva esecuzione della malta con cui sono stati allettati i conci di tufo delle murature portanti eseguite a cassetta.

Si fa infine presente che, per il risanamento delle murature, è stato preliminarmente necessario, ai fini di una idonea soluzione sotto il profilo tecnico ed economico, un complesso esame delle costruzioni da parte del competente personale della GESCAL e dell'Istituto autonomo case popolari di Benevento.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

PAPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale intervento intenda predisporre per far effettuare dall'amministrazione provinciale di Benevento il pagamento delle indennità dovute ai cittadini di Airola (Benevento) per l'esproprio dei suoli necessari per la costruzione della strada Marignano di collegamento fra la statale Appia e quel comune.

La occupazione dei suoli avvenne otto anni or sono; l'amministrazione provinciale ha co-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

stituito - financo - un ufficio apposito per tali pratiche; ma i cittadini nonostante le sollecitazioni e gli interventi non sono ancora riusciti ad ottenere il pagamento di quanto legittimamente loro dovuto. (4-09253)

RISPOSTA. — La procedura espropriativa concernente i suoli necessari alla costruzione della strada provinciale Airola-Campizze non è stata ancora completamente definita in quanto, nel corso dei lavori sono stati apportati alcuni piccoli spostamenti al tracciato, pur nei limiti di competenza della direzione dei lavori.

Di conseguenza, pur restando invariati il numero e i nominativi delle ditte inserite nel piano di esproprio approvato, le superfici interessate risultano leggermente diverse.

In dipendenza di quanto sopra, i tecnici dell'ufficio espropri dell'amministrazione provinciale di Benevento hanno in corso di avanzata esecuzione i rilievi per la determinazione delle superfici effettivamente occupate.

Ultimata tale operazione, si provvederà con ogni urgenza alla stipula dei relativi contratti di compravendita.

È d'uopo, comunque, precisare che le occupazioni cui si fa riferimento risalgono a quattro mesi addietro.

Il Ministro: RESTIVO.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso la presidenza dell'INA al fine di evitare che il centro traumatologico di Iglesias venga chiuso con sensibile disagio delle popolazioni di quella zona.

Chiede altresì di conoscere se ritenga di intervenire presso lo stesso istituto affinché vengano immediatamente iniziati i lavori di manutenzione dello stabile del centro, la cui carenza è gravissima, tanto che, per esempio, taluni locali ove dormono i degenti sono privi parzialmente di intonaco e non funzionano le lavanderie.

L'interrogante fa presente che, allorché fu realizzato, il centro era alla avanguardia dei consimili centri, è stato ed è nell'isola fondamentale per la cura delle malattie da trauma. (4-07482)

RISPOSTA. — L'INAIL ha già da tempo deliberato di dare corso agli appalti per tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione del centro traumatologico di Iglesias.

In particolare si fa presente che, con delibera del 21 maggio 1968, il consiglio di amministrazione dell'istituto aveva autorizzato la spesa di 180 milioni di lire per tali opere.

Recentemente, con oltre due delibere, il consiglio di amministrazione ha autorizzato l'esperimento di trattative private sia per quanto concerne la realizzazione delle opere murarie, sia per quanto concerne la manutenzione straordinaria degli impianti termosanitari.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

PICCINELLI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.*

— Per sapere se siano a conoscenza che il fiume Ombrone ha esondato in varie zone della provincia di Grosseto arrecando gravi danni alle colture agricole; e se ritengano opportuno intervenire per la erogazione delle provvidenze concesse in altre similari occasioni e per provvedere all'immediato ripristino delle opere di bonifica eventualmente danneggiate. (4-03113)

RISPOSTA. — Dalle risultanze degli accertamenti effettuati, si è in grado di precisare che nei giorni 18 e 19 dicembre 1968, a seguito di abbondanti precipitazioni, il fiume Ombrone è esondato in varie zone poderali, senza provocare sensibili fenomeni di erosione.

I danni hanno interessato modeste superfici seminate a cereali che hanno dovuto parzialmente essere riseminate, mentre le altre colture, che si limitano generalmente ai prati poliennali, essendo le acque golenali entrate senza violenza e poi defluite lentamente.

Nella circostanza, il Ministero dell'interno ha assegnato alla prefettura un contributo straordinario di 2 milioni di lire, per le accresciute esigenze assistenziali della provincia.

Nessun danno è stato rilevato alle opere di bonifica.

Tuttavia, l'ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio - allo scopo di evitare ulteriori erosioni ai terreni agrari in conseguenza delle ricorrenti esondazioni, ha redatto un progetto di difesa idraulica e regolamentazione delle anse del fiume, nella località Pianetti di Sant'Antonio, dell'importo di lire 89.676.000, inoltrato, completo di istruttoria al Ministero, che ha già provveduto alla sua approvazione, avendo, in precedenza, accantonato i relativi fondi.

L'ente stesso ha, inoltre, in corso di elaborazione un progetto di sistemazione idraulica in località Cantinelle, dell'importo di 80 milioni di lire, che potrà essere finanziato in relazione a future disponibilità di fondi per l'esecuzione di opere di bonifica.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

PICCINELLI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che grandinata di eccezionale violenza si sono abbattute nel mese di agosto 1969 su diversi comuni della provincia di Grosseto causando gravissimi danni alle colture agricole di ampie zone.

Per conoscere altresì se ritengano opportuno disporre con ogni urgenza la concessione di congrui contributi agli agricoltori colpiti al fine di risarcirli della perdita quasi totale dei frutti pendenti e dei danni subiti agli immobili ed alle attrezzature aziendali, nonché a sollecitare, a favore dei medesimi, la applicazione delle vigenti norme in materia. (4-07410)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti, è risultato che il nubifragio, accompagnato da una tromba d'aria, del 27 agosto 1969 ha maggiormente interessato l'agro dei comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino, arrecando danni di modesta portata alle colture della vite, dell'ulivo e del pomodoro.

L'ispettorato agrario di Grosseto è tempestivamente intervenuto, nella circostanza, per l'accertamento dei fondi e per prestare assistenza tecnica ai coltivatori colpiti, informandoli, per il tramite delle loro organizzazioni sindacali e della stampa locale, delle provvidenze di cui essi potevano fruire, a norma della vigente legislazione in materia.

Infatti, nei casi in cui se ne sono accertate le condizioni, i coltivatori interessati hanno beneficiato dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonché per provvedere all'estinzione di eventuali passività aziendali, derivanti da prestiti di esercizio o da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento in scadenza.

A sua volta, la prefettura di Grosseto, per fronteggiare le prime esigenze assistenziali,

ha disposto l'erogazione della somma di un milione di lire a favore dell'ECA del comune di Gavorrano, più colpito dal nubifragio.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha messo a disposizione della prefettura un contributo straordinario di lire 10 milioni, per l'attuazione di misure assistenziali in favore delle famiglie colpite più bisognose dei comuni interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste: RADI.

PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia stato informato di un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel mese di luglio 1969 nel centro di addestramento professionale per emigranti CISO-ANAP di Prato Sardo (Nuoro) e di cui è rimasto vittima un giovane allievo di 18 anni.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel citato centro gli allievi siano costretti a compiere lavori non consentiti dal regolamento.

Per sapere se ritenga necessario disporre una ispezione per far accertare eventuali responsabilità in ordine all'infortunio verificatosi e in merito al trattamento generale degli allievi. (4-07986)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale del lavoro di Nuoro ha svolto immediate e approfondite indagini in ordine all'infortunio mortale occorso, in data 8 settembre 1969, all'allievo del centro ANAP di Prato Sardo Longoni Giuseppe.

Sulla scorta delle risultanze emerse l'ispettorato stesso ha già provveduto ad inoltrare circostanziato rapporto alla competente autorità giudiziaria per la valutazione delle eventuali responsabilità.

Inoltre, da una ispezione ministeriale relativa all'attività amministrativo-contabile e tecnico-didattica del centro in questione sono emerse carenze e disfunzioni, per ovviare alle quali, lo scrivente ha adottato i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

PISCITELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che nella provincia di Siracusa alcune aziende industriali, e segnalatamente

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

quelle edili e metalmeccaniche, oppongono una assurda resistenza alla corretta applicazione dell'accordo sindacale sulla eliminazione delle zone salariali, assumendo per altro un atteggiamento provocatorio e di sfida nei confronti dei sindacati e delle commissioni interne.

In questo quadro la ditta Borella, con grave ed aperta provocazione, è arrivata a licenziare, per rappresaglia politica e sindacale, un componente della commissione interna ed uno tra i più impegnati dirigenti sindacali nella lotta contro le gabbie salariali, l'operaio Musumeci Orazio, nel tentativo di « dare una lezione » a tutti gli operai che chiedevano la applicazione dell'accordo sulle zone salariali.

(4-05994)

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato dai competenti uffici periferici, in linea di massima nella provincia di Siracusa l'accordo interconfederale 18 marzo 1969 sulla unificazione dei minimi salariali nazionali del settore industria ha avuto applicazione senza alcun assorbimento di superminimi aventi carattere di generalità.

Non risulta che ci sia stata resistenza da parte delle ditte interessate alla corretta applicazione dell'accordo anzidetto, il quale anzi è stato recepito dalle contrapposte organizzazioni sindacali locali in uno spirito di leale ed amichevole intesa.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, risulta che la ditta Borella — esercente attività di trasporti pesanti e sbancamenti — il 3 maggio 1969 ha proceduto al licenziamento del lavoratore Musumeci Orazio contestando allo stesso ripetute infrazioni, tra le quali: « abbandono del posto di lavoro, insubordinazione, atteggiamento provocatorio nei confronti dei superiori, nonché l'aver provocato in data 30 aprile 1969 lo sciopero dei compagni di lavoro, al solo scopo di creare turbamento nell'azienda ».

In merito ai motivi del licenziamento il Musumeci ha dichiarato, invece, che, a suo avviso, il provvedimento sarebbe stato adottato a seguito di un suo intervento presso il responsabile della ditta, diretto a sollecitare la corresponsione della differenza salariale spettante al personale dipendente, in relazione all'accordo interconfederale sopraccitato ed ha pertanto avanzato ricorso al collegio di conciliazione ed arbitrato ed ha, nel contempo, adito l'autorità giudiziaria in sede civile per il risarcimento dei danni.

Grazie, tuttavia, all'intervento del locale ufficio provinciale del lavoro e del collegio di conciliazione, la vertenza è stata transattivamente risolta con un accordo in base al quale il Musumeci ha accettato la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 3 maggio 1969, ricevendo dalla ditta la somma di 200 mila lire in dipendenza della risoluzione medesima e di un milione di lire a titolo di liberalità e a saldo di ogni suo avere.

Si informa, inoltre, che in sede di ispezione eseguita presso la ditta Borella è stato rilevato che la stessa ha già provveduto a corrispondere al personale dipendente le differenze salariali spettanti in base al ripetuto accordo interconfederale sull'abolizione delle zone salariali.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

PISICCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, con carattere d'urgenza, in favore degli olivicoltori che ancora non hanno ottenuto il pagamento della integrazione del prezzo dell'olio di oliva prodotto nell'annata agraria 1968-69 ed il residuo relativo all'annata 1967-68.

Il vivo malcontento esistente fra i produttori olivicoli, specialmente della regione pugliese, già gravemente danneggiati dalla esiguità della produzione dell'annata 1967-68, esige un urgente intervento perché, a causa del mancato pagamento della « integrazione », non sono in condizione di far fronte agli impegni assunti con gli istituti di credito. Pertanto, l'interrogante chiede ai ministri competenti che vengano adottate tutte le misure, affinché siano messi a disposizione dell'AIMA i fondi necessari per l'immediato pagamento di tutte le competenze spettanti alla categoria, sia per l'annata 1968-69, sia per i residui della precedente.

(4-05289)

RISPOSTA. — Come è noto, il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme per l'erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, all'articolo 7 dispone lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari »,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267: « Fondo » dal quale, come è noto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) fa affluire al proprio bilancio le somme occorrenti per gli interventi di mercato e per il pagamento delle integrazioni di prezzo di alcuni prodotti agricoli.

Lo stanziamento di detta somma, nel bilancio di questo Ministero, si è ottenuto soltanto ai primi del mese di luglio del 1969, dopo di che l'AIMA che, con circolare del 14 maggio 1969, n. 8, aveva impartito agli ispettorati provinciali dell'alimentazione e agli enti di sviluppo operanti nelle zone produttrici le opportune istruzioni — ha potuto accreditare agli ispettorati stessi i fondi necessari per porli in grado di dare inizio alle operazioni di liquidazione e pagamento delle integrazioni di prezzo agli aventi diritto.

Per quanto riguarda, in particolare, la regione pugliese, si comunica che, alla data del 30 novembre 1969, su un totale di 195.472 domande presentate, ne erano state soddisfatte 114.700, pari al 58,67 per cento, con un importo di integrazioni pagate di complessive lire 16.160.029.100.

Si assicura che nella definizione delle restanti domande si porrà il massimo impegno, in modo da venire incontro al più presto possibile alle aspettative dei produttori interessati.

Per quel che concerne l'olio di oliva di produzione 1967-68, si precisa che le operazioni per il pagamento delle relative integrazioni di prezzo possono considerarsi ormai concluse, ove si eccettuino poche domande, per le quali sono state riscontrate duplicazioni, irregolarità oppure gli interessati, benché ripetutamente sollecitati, non hanno prodotto la prescritta documentazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

PISICCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito di prendere in considerazione le giuste richieste, per altro già concordate, del personale dipendente dall'Azienda dei monopoli di Stato e se il ministro ritenga urgente dover assicurare precise garanzie ai sindacati per soddisfare le aspettative dei lavoratori e evitare l'aggravarsi dell'azione sindacale, che provoca enormi danni sia alle categorie in sciopero sia ai cittadini. (4-08683)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-08726, del deputato Foscarini, pubblicata a pag. 3527).

POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di dover sollecitare i propri organi periferici a promuovere ispezioni nelle aziende della zona industriale di Pomezia, e del territorio del comune di Roma nel quale opera la Cassa per il mezzogiorno, allo scopo di accertare le gravi inadempienze alle leggi che regolano le questioni assistenziali e previdenziali, inadempienze che hanno assunto forme parossistiche come quelle che si sono verificate e si verificano alla Metalfer, società per azioni, sita nel territorio del comune di Roma, ove vi sono lavoratori che, superato il sessantesimo anno di età, non possono andare in pensione perché l'azienda ha ommesso il pagamento dei contributi assicurativi ed ove i lavoratori lamentano di percepire dall'INAM indennità di malattia inferiore a quella che dovrebbero percepire, evidentemente a causa della denuncia di salari e conseguentemente di versamenti di aliquote contributive inferiori a quelli reali. (4-08000)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Roma ha sempre svolto sulle aziende ubicate nella zona di Pomezia una assidua vigilanza, trattandosi del nucleo industriale più importante della provincia di Roma.

Per quanto si riferisce alla società Metalfer, si precisa che la stessa è stata più volte sottoposta ad ispezioni, nel corso delle quali sono state accertate inosservanze alle norme di legge concernenti la tutela dei lavoratori subordinati, ed, in particolare, gli obblighi previdenziali ed assistenziali. Sono state riscontrate infrazioni in materia di omissioni contributive per un importo di lire 35.356.128 nei confronti dell'INAM e di lire 2.995.148 nei confronti della GESCAL. Dette omissioni riguardano 246.892.058 lire di salari denunciati e 38.360.231 lire di retribuzioni evase e si riferiscono al periodo dal 1° agosto 1967 al 30 aprile 1969. Per i reati suddetti, l'organo di vigilanza ha deferito i responsabili all'autorità giudiziaria.

Si informa inoltre che il predetto ispettorato ha recentemente effettuato una ulteriore visita ispettiva al fine di accertare se la società continua nelle inadempienze per le quali è stata già denunciata alla magistratura. I relativi accertamenti sono tuttora in corso e

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

data la loro complessità, potranno essere presumibilmente completati entro la prima decade del mese di dicembre.

Nel caso che emergano altre violazioni in materia di legislazione sociale, l'ispettorato del lavoro adotterà i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

PUCCI DI BARSENTO E BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* — Per conoscere se intenda indagare circa la veridicità di quanto recentemente segnalato dalla stampa (vedi *Corriere della sera* del 19 marzo 1969), che si verificherebbero casi in cui vini tipici e comuni — particolarmente piemontesi e toscani — sono venduti al minuto a prezzi inferiori a quelli correnti per le vendite all'ingrosso delle medesime qualità di vino.

Nel caso che il fenomeno denunciato risponda a verità, si chiede se il ministro ritenga opportuno dare disposizioni per un rafforzamento della vigilanza contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e dei vini.

Infatti, il fenomeno riscontrato non potrebbe, verosimilmente, avere altra origine che quella della preparazione sofisticata o comunque illegale dei suddetti prodotti, con grave danno dei vinificatori onesti e degli stessi consumatori. (4-05863)

RISPOSTA. — La situazione del mercato vinicolo ha sempre costituito oggetto di particolare attenzione da parte dei dipendenti organi di vigilanza per la repressione delle frodi, e ciò perché, tra le cause capaci di influire negativamente sul normale andamento della domanda e dell'offerta, e, quindi, sulla formazione dei prezzi, si possono annoverare le frodi ai danni del prodotto genuino.

Per una esatta valutazione del fenomeno, si è reso necessario approfondire le indagini sull'entità delle presunte frodi e sulla influenza da queste esercitata sulla situazione di mercato.

A seguito di tali indagini, svolte dagli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, sono stati accertati casi di preparazione di vini scadenti addizionati con « zucchero per uso zootecnico », che viene importato dai paesi della CEE a prezzo agevolato, e denaturato — prevalentemente — con sale e farina di pesce.

Il Ministero, a seguito di tali accertamenti, ha impartito opportune istruzioni per l'intensificazione dei controlli presso gli importatori, i destinatari di tale prodotto, nonché presso varie cantine di vinificatori.

Le sofisticazioni rilevate sono state denunciate all'autorità giudiziaria e si è proceduto al sequestro di notevoli quantità di vini addizionati con zucchero per uso zootecnico. Al riguardo, è da rilevare che la circolazione di tale prodotto è sottoposta alle stesse norme cautelative in vigore per il saccarosio destinato al consumo diretto (registro di carico e scarico, bolletta di accompagnamento articolo 74 decreto presidenziale n. 162 del 12 febbraio 1965).

L'utilizzazione dello zucchero per uso zootecnico da parte di alcuni vinificatori è stata resa possibile attraverso filtri per la eliminazione del denaturante.

Comunque, l'azione di vigilanza svolta ha conseguito risultati soddisfacenti, tali da costituire una valida remora per i sofisticatori.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno:* — Per conoscere se intenda disporre un'indagine sull'operato dell'autorità comunale di Palomonte (Salerno) la quale artificialmente continua a mantenere nelle liste anagrafiche ben 52 persone che da anni vivono altrove.

Il comune è piccolissimo e gli amministratori risiedono sul posto, sanno quindi con esattezza la posizione di fatto e di diritto dei cittadini ivi residenti. L'acquiescenza alle situazioni anormali è costituita, evidentemente, dal desiderio di gonfiare le liste elettorali con persone amiche alla maggioranza.

Molti di coloro che risultano ancora iscritti nelle liste elettorali sono pubblici dipendenti di comuni distanti molti chilometri da Palomonte e si sono trasferiti altrove; qualche altro presta servizio addirittura nelle forze di polizia. (4-08964)

RISPOSTA. — A seguito di interessamento svolto dall'interrogante, la prefettura di Salerno, alcuni anni addietro, dispose accertamenti ispettivi presso l'ufficio anagrafico del comune di Palomonte.

Dalla relazione rassegnata dal vice prefetto ispettore, in data 11 settembre 1969, risulta che non può addebitarsi a negligenza dell'ufficiale di anagrafe la mancata cancellazione dell'anagrafe comunale di cittadini che

hanno trasferito altrove la propria residenza. In quanto, in tali casi, si è trattato di trasgressioni compiute unicamente dagli interessati i quali non hanno ottemperato all'obbligo della dichiarazione del proprio trasferimento ai sensi dell'articolo 2 della legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228.

Il prefetto si propone, tuttavia, di disporre ulteriori accertamenti in ordine allo stato delle pratiche migratorie che risultavano in corso all'epoca delle indagini.

Il Ministro: RESTIVO.

QUILLERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi mancanze compiute dall'amministrazione comunale di Gazzanica (Bergamo) in materia di rilascio di licenze edilizie e per sapere se nell'acquisto di terreni in località Masserini siano state rispettate tutte le norme di legge.

Risulta all'interrogante che di quanto sopra è stata informata, con regolare esposto, la prefettura di Bergamo. (4-08210)

RISPOSTA. — A seguito di alcuni esposti pervenuti nell'anno 1968, la prefettura di Bergamo ebbe a disporre accertamenti ispettivi sulle questioni accennate.

Da tali accertamenti è risultato quanto segue:

a) In merito alle denunciate irregolarità in materia di rilascio di licenze edilizie, è emerso che in data 24 ottobre 1960 l'allora sindaco del comune di Gazzanica, in relazione ad un programma di risanamento del centro urbano presentato dal signor Emanuele Maffei ed approvato dal consiglio comunale, rilasciò allo stesso una licenza edilizia senza il parere favorevole della commissione edilizia, autorizzando la costruzione di un fabbricato alto oltre 30 metri, eccedente l'altezza massima consentita dal regolamento edilizio comunale che è di 18 metri.

Tale deroga fu convalidata con deliberazioni del consiglio comunale del 17 e del 27 settembre 1962.

Un'altra licenza edilizia irregolare, in attuazione del programma edilizio di cui sopra, è stata rilasciata dall'attuale sindaco di Gazzanica in data 30 agosto 1968. In questo caso gli edifici, che per altro all'atto dell'ispezione erano già quasi ultimati, eccedono da un lato di 4 metri l'altezza massima consentita.

Tale irregolarità è stata contestata al sindaco: per altro l'autorità giudiziaria, investita

della questione, ha disposto e fatto eseguire, in data 16 giugno 1969, il sequestro di tutti gli atti concernenti le licenze edilizie di cui sopra.

È, inoltre, da segnalare un intervento della prefettura per rimuovere le ingiustificate remore frapposte al rilesco di una licenza edilizia in favore del signor Papetti Antonio.

Si ha notizia, infine, di altre vertenze in atto circa irregolarità che sarebbero state commesse dall'amministrazione comunale in sede di rilascio di licenze edilizie. Tra l'altro, con lettera del 13 ottobre scorso, il provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia ha intimato al sindaco di Gazzanica di provvedere alla demolizione di alcune opere edificate in contrasto con il regolamento edilizio in vigore.

b) Per quanto riguarda la questione relativa all'acquisto di terreni in località Masserini, si è rilevato che il comune di Gazzanica, con deliberazione del 19 giugno 1965, decise tale acquisto per le esigenze dell'edilizia economica e popolare.

Negli esposti pervenuti alla prefettura sulla questione, si affermava, in sostanza, che i terreni, che nell'atto deliberativo risultano acquistati dal comune da vari proprietari, fossero stati già impegnati dall'Emanuele Maffei, di cui sopra, con preliminare di acquisto ad un prezzo minore; che il comune avrebbe acquistato tali terreni al fine di sollevare il Maffei da un affare non buono e di fargli lucrare la differenza fra il prezzo convenuto in compromesso e quello pagato dal comune nella misura determinata nella deliberazione di acquisto.

In sede ispettiva, non è emerso alcun elemento atto a convalidare tali affermazioni; al contrario, sia nel contratto sia nei mandati di pagamento risultano venditori vari proprietari e non il signor Maffei. La deliberazione, formalmente regolare, è corredata da perizie giurate e, prima dell'approvazione tutoria, ha riportato il parere favorevole dell'UTE.

Il terreno acquistato eccede in effetti notevolmente quanto è occorso per le case GESCAL; per altro, sin dall'acquisto, l'amministrazione comunale aveva manifestato l'intenzione di utilizzare le eccedenze anche per altre concessioni a favore dell'edilizia popolare, ed infatti, con deliberazione del 28 giugno 1967, ha provveduto alla lottizzazione di detto terreno.

Il Ministro: RESTIVO.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se valuti in tutta la loro gravità i casi sempre più numerosi di tragedie di adolescenti collegate alle attuali strutture scolastiche e più in particolare all'attuale sistema di valutazione (l'interrogante ad esempio segnala che solamente su *La Stampa* di domenica 16 marzo 1969 vengono riportati due casi, l'uno di una ragazza di Macerata di quindici anni, frequentante la seconda classe dell'istituto magistrale, che in seguito a un brutto voto riportato in matematica si è sparata e versa in fin di vita, l'altro di una ragazza di Susa di tredici anni, che in seguito a un sei in matematica contrastante con le altre sue votazioni, di consueto assai elevate, e in seguito al timore che perciò i suoi non le consentissero di seguire gli studi prediletti, è fuggita di casa, forse decisa a compiere un gesto irreparabile).

Se intende, di concerto col ministro della sanità, predisporre un funzionamento più capillare, più sollecito e più aggiornato scientificamente dei servizi preventivi psico-pedagogici, e se, soprattutto in considerazione dell'accesso all'istruzione di ceti per i quali l'insuccesso scolastico è particolarmente traumatizzante, intenda dettare norme perché siano superati almeno gli aspetti più frustranti ed arcaici dell'attuale metodo di valutazione del merito scolastico. (4-04773)

RISPOSTA. — Premesso che i suicidi e le fughe di adolescenti trovano in effetti le loro vere cause, più che in insuccessi scolastici che ne costituiscono solo l'occasione, in patologici squilibri psichici o in particolari situazioni familiari, si fa presente che il problema della revisione degli attuali sistemi di valutazione potrà e dovrà essere risolto nel quadro della più generale riforma dell'intero ordinamento scolastico. È infatti evidente che i sistemi di accertamento della preparazione degli allievi sono intimamente connessi con i contenuti educativi e gli indirizzi didattici seguiti nella scuola, sicché la riforma dei primi non può isolarsi dalla revisione delle attuali strutture didattiche, la cui funzione formativa dovrà essere accentuata rispetto a quella selettiva.

Per quel che concerne poi la predisposizione di servizi preventivi psico-pedagogici, si fa presente che le « linee direttive del piano pluriennale di sviluppo della scuola » hanno previsto un sensibile potenziamento ed ampliamento delle attuali forme di assistenza

sanitaria, soprattutto nel settore dei controlli medico-psicologici e neuropsichiatrici.

Il servizio del controllo sanitario, di cui all'articolo 20 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ma specialmente quello dell'orientamento scolastico, di cui all'articolo 21 della medesima legge, mirano appunto a prevenire anche gli inconvenienti cui ci si riferisce.

Tali servizi, in atto da appena un biennio, si vanno gradatamente diffondendo, stabilizzando e perfezionando su tutto il territorio nazionale, in relazione e compatibilmente con le strutture periferiche disponibili o in via di organizzazione.

Ovviamente i sistemi di valutazione dipendono ancora dalla preparazione specifica degli insegnanti, ma anche questo rientra nei piani di rinnovamento dell'istruzione universitaria, perseguiti dallo stesso Ministero, per i quali in futuro gli insegnanti dovrebbero acquisire fondamentali conoscenze sociologiche, psicologiche e pedagogiche.

Ma non può ignorarsi, naturalmente, che nella soluzione del problema ha un ruolo notevole, a volte determinante, l'ambiente familiare, alla cui sensibilizzazione, nei confronti dei problemi educativo-scolastici, si rivolge un settore operativo dell'orientamento scolastico già in atto.

Per quanto, infine, più specificamente riguarda i servizi preventivi psico-pedagogici, di competenza del Ministero della sanità, e di preminente utilità per tutta la popolazione scolastica, oltre che per tutti i cittadini, il Ministero della pubblica istruzione non ha mai trascurato, a qualsiasi livello, di manifestare il proprio interesse, tanto in riferimento ad iniziative locali e provinciali, quanto in relazione ad un'organica ed efficace disciplina del settore su tutto il territorio nazionale.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risulti: a) che nella scuola media annessa al convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma non solo è del tutto disattesa la lettera e lo spirito della legge istitutiva (vedi riunioni dei consigli di classe) ma vengono impiegati metodi pedagogicamente discutibilissimi ed arcaici (bambini costretti a stare per ore in piedi, calci, percosse e, nel caso di una reazione verbale di un alunno a tali procedimenti, espulsione dalla scuola);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

b) che una insegnante, la professoressa Lidia Ferrara, assunta il 1° novembre 1968, che in tale ambiente aveva introdotto, con tutti i rischi che ovviamente comporta una azione educativa forzosamente isolata, criteri più vivi di insegnamento per l'inglese, cercando e sollecitando la partecipazione attiva degli alunni alle lezioni, è stata perciò stesso sospesa dall'insegnamento e dallo stipendio, previa sommaria ispezione, dal 28 marzo 1969 al 1° ottobre 1970, sollevando con tale provvedimento il malcontento delle famiglie, come risulta da numerosissime lettere di solidarietà pervenute alla professoressa Ferrara, in una scuola mal funzionante e afflitta da incongrui e frequenti turbamenti della continuità didattica;

c) se intenda con provvedimento riparatore riammettere all'insegnamento la professoressa Ferrara e soprattutto verificare se nelle scuole annesse al convitto non sia violata la legge e lo spirito della legge e se vi venga impartita una istruzione degna di questo nome;

d) se infine ritenga che nei convitti nazionali, le scuole statali (la cui stessa esistenza, ad avviso dell'interrogante, è per lo meno discutibile, se è vero che i convittori debbono essere quanto più è possibile immersi nella vita sociale e non già segregati nell'area convittuale) non debbano in primo luogo e con assoluta priorità servire all'attuazione di una politica di diritto allo studio, anche in questa parte disattesa, e non già al soddisfacimento di altre e non sempre giustificabili esigenze. (4-05448)

RISPOSTA. — Si premette che, a seguito di ricorso gerarchico prodotto dall'interessata, con provvedimento in data 8 luglio 1969 è stata annullata la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento fino al 30 settembre 1970, inflitta dal provveditore agli studi di Roma all'insegnante Bertelli Lidia nata Ferrara, incaricata di lingua inglese nella scuola media annessa al Convitto nazionale di Roma.

Si fa presente che, come può rilevarsi dall'atto di contestazione di addebiti all'interessata, dal provvedimento punitivo e dalla decisione del ricorso gerarchico, non risulta che presso la suddetta scuola media vengano usati « pedagogicamente discutibilissimi e arcaici ».

Va da ultimo precisato che il ricorso dell'interessata è stato accolto perché su uno degli addebiti non sono state raccolte prove

univoche e per un altro è stata riscontrata una discordanza fra l'atto di contestazione e quello punitivo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

RAICICH, GIANNANTONI, NATTA E RAFFAELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda revocare il provvedimento con cui il dottor Franco Balboni, vincitore di concorso nelle biblioteche universitarie viene destinato alla sede di Firenze e non già confermato — come da lui richiesto — alla direzione della biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa, già da lui tenuta lodevolmente da parecchi anni per incarico.

Se ravvisi nel provvedimento sopra indicato un danno per la stessa Scuola normale superiore, visto e considerato che un folto numero di borsisti, normalisti, docenti ha indirizzato una lettera aperta al direttore della scuola professor Gilberto Bernardini (vedi *Telegrafo*, 4 ottobre 1969) sollecitando un suo intervento per evitare l'allontanamento del dottor Baldoni e la conseguente interruzione della meritoria opera di riorganizzazione della biblioteca da lui intrapresa con ottimi risultati.

Se a parere del ministro tale provvedimento costituisca un atto di discriminazione politica e sindacale gravemente lesivo dei diritti democratici dei lavoratori, considerato che il dottor Baldoni ha sempre condotto una ferma battaglia per la democratizzazione della gestione della Scuola normale superiore, per l'utilizzazione pubblica del patrimonio culturale normalistico, per la difesa, quale sindacalisti, dei diritti dei dipendenti della scuola.

Se pertanto, preso atto di tutti questi elementi, intenda confermare il dottor Balboni al posto di direttore della biblioteca della Normale pisana. (4-08109)

RISPOSTA. — Il dottor Franco Balboni, già aiuto bibliotecario di ruolo aggiunto presso la Scuola normale superiore di Pisa, è stato nominato vice bibliotecario in prova, a seguito di concorso, con decreto ministeriale in data 28 luglio 1969.

In sede di assegnazione dei vincitori del concorso, il Ministero della pubblica istruzione non ha potuto non tener conto delle esigenze di personale bibliotecario delle varie sedi universitarie. Infatti il dottor Balboni, il quale si è classificato nella graduatoria di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

merito del concorso all'ultimo posto, ha indicato, in ordine di preferenza, le seguenti sedi presso le quali avrebbe desiderato essere destinato a prestare servizio: Pisa, Firenze, Roma. Effettuato un esame comparativo fra le situazioni del personale bibliotecario in servizio presso le tre sedi suddette e tenuto conto delle numerose e pressanti richieste avanzate dall'università di Firenze, si è ritenuto di assegnare il dottor Balboni a detta ultima sede.

Si precisa che, nel caso in esame, non si è trattato di trasferimento da una ad altra sede, ma di assegnazione del predetto funzionario — conseguentemente al nuovo rapporto d'impiego instauratosi fra lo stesso e l'amministrazione — ad una sede originaria. In particolare l'ufficio ha tenuto conto della circostanza che il dottor Balboni, per l'esperienza già acquisita, sia pure in carriera inferiore, avrebbe potuto apportare un notevole contributo alla riorganizzazione dei servizi di biblioteca dell'università di Firenze.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

REGGIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali siano le precise ragioni e quali gli specifici fini che presiedono al provvedimento con il quale, a Ministero dimissionario, è stato disposto lo scioglimento del consiglio direttivo dell'UNIRE; ragioni e scopi che non è dato di percepire con chiarezza nella motivazione del provvedimento stesso. (4-07365)

RISPOSTA. — Il provvedimento di nomina di un commissario governativo all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è stato adottato in vista della necessità di conferire all'Ente una struttura adeguata alle esigenze di potenziamento del settore dell'ippica e di modificarne le norme statutarie, in molti punti lacunose e superate.

Tali motivi sono chiaramente indicati nelle premesse del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se sia vero che circa 10 mila quintali di grano tenero — attualmente giacenti nei depositi dell'AIMA dell'alta Italia — dovranno essere trasferiti nei depositi dell'Italia meridionale per rendere quei magazzini disponibili per la recezione

del grano di imminente raccolto; e se intenda disporre che il grano tenero trasformato venga ceduto alle aziende utilizzatrici della Campania al prezzo di intervento nelle zone di produzione, in vigore al 1° agosto 1969, in considerazione della grave crisi in cui si dibatte il settore molitorio della Campania.

(4-06510)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-06588 del deputato Alfano, pubblicata a pag. 3460).

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se e quando intenda provvedere alla sistemazione dei dattilografi giudiziari, con il cambio della denominazione del « ruolo di dattilografi » in « ruolo di coadiutori giudiziari » e con il riconoscimento degli anni di servizio prestati negli uffici giudiziari come amanuensi. (4-07716)

RISPOSTA. — Nel quadro generale di attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, questo Ministero ha già prospettato all'ufficio per la riforma dell'amministrazione i vari aspetti del problema, oggetto della interrogazione, che interessa il personale di dattilografia.

Tutte le questioni relative al personale medesimo dovranno infatti essere esaminate in tale sede.

Il Ministro: GAVA.

ROBERTI, PAZZAGLIA E FRANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del provvedimento adottato dall'INPS — ed in particolare dalla sede provinciale di Matera — di revocare dopo una superficiale visita medica, la pensione di invalidità nei confronti di tutti i lavoratori attualmente dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Per conoscere, inoltre, se nella iniziativa dell'Istituto non ravvisino un eccesso di potere per avere operato arbitrariamente una disparità giuridico-amministrativa tra i titolari di un medesimo diritto, interferendo, inoltre praticamente nella valutazione dello stato di invalidità che spetta, per i pubblici

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

dipendenti, alle rispettive amministrazioni, mentre un ben diverso criterio viene seguito nei riguardi dei lavoratori del settore privato.

(4-03598)

RISPOSTA. — Si premette che i provvedimenti di revoca delle pensioni di invalidità liquidate, a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti, vengono adottati dall'INPS in ottemperanza ad un esplicito precetto legislativo, contenuto nell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il quale stabilisce testualmente: « Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, e a meno della metà, per gli impiegati ».

La pensione di invalidità « è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessa di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma ».

Nei casi dei pubblici dipendenti menzionati nella interrogazione, i provvedimenti di revoca sono stati assunti in conformità alla suddetta norma, essendo stata accertata, nei confronti degli interessati, una capacità di guadagno superiore ai limiti di legge.

Va tenuto presente, al riguardo, che l'occupazione presso una pubblica amministrazione riveste carattere di stabilità e comporta, nella generalità dei casi, il conseguimento di una remunerazione normale e continuativa; viene quindi a mancare, in tale situazione, quella permanente riduzione della capacità di guadagno che la legge richiede per il perfezionamento ed il mantenimento del diritto alla pensione di invalidità.

« Il protrarsi della effettiva e abituale occupazione » — ha affermato a questo proposito la Suprema Corte di cassazione (seconda sezione circolare 12 luglio 1967, n. 1734, Bitto/c/INPS) — « costituisce indice presuntivo, ma sicuro, che l'assicurato è ancora in possesso della capacità di procurarsi un reddito superiore al limite fissato dalla legge per la pensionabilità; qualora la concreta occupazione ed il correlativo profitto non siano dovuti a circostanze eccezionali e contingenti, indipendenti da una effettiva capacità di guadagno, quali lo sfruttamento anormale delle residue energie lavorative oppure la benevolenza o il pietismo del datore di lavoro; e nelle condizioni anzidette sarebbe illogico e incongruo ritenere un lavoratore incapace di

produrre un guadagno che invece realizza in modo continuativo e normale ».

Nella fattispecie menzionate nella interrogazione, non è pensabile che l'occupazione ed il correlativo profitto fossero dovuti a quelle circostanze eccezionali e contingenti accennate dalla Suprema Corte; trattandosi, infatti, di una pubblica amministrazione è da escludere che la retribuzione fosse corrisposta o mantenuta per benevolenza o pietismo così come è da escludere che venisse consentito lo svolgimento di un lavoro usurante in contrasto con il principio costituzionale sulla tutela della salute.

È perciò evidente che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, assumendo i provvedimenti di revoca, ha semplicemente dato attuazione ad una norma della quale è esecutore, con ciò assolvendo ad un suo preciso compito istituzionale; e d'altra parte l'assenza di qualsiasi intento discriminatorio è confermato dalla circostanza che la revoca delle pensioni è disposta ogni qualvolta la natura della attività del pensionato e le relative modalità di svolgimento valgono con certezza ad escludere — come di norma avviene nel settore del pubblico impiego — una effettiva e permanente riduzione della capacità di guadagno.

L'interrogante ritiene, infine, di ravvisare nella iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una interferenza « nella valutazione dello stato di invalidità che spetta, per i pubblici dipendenti, alle rispettive amministrazioni ».

Si deve ricordare, a questo riguardo, che, ai fini della concessione della pensione di invalidità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, il giudizio sulla esistenza dello stato invalidante nei confronti degli assicurati — siano o non siano essi dipendenti da enti pubblici — è attribuito dalla legge alla esclusiva competenza dell'INPS; ne consegue che tale giudizio, limitando i suoi effetti al riconoscimento o meno del diritto a pensione, non può interferire con la valutazione dello stato invalidante che, ad altri fini e con altri criteri, viene compiuta per i propri dipendenti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

ROMEO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui nelle province di Milano e Pavia ritardano le con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

segne degli alloggi GESCAL ai lavoratori che già li hanno avuti in assegnazione.

Le giustificazioni assunte dalla GESCAL risultano vaghe e generiche e le famiglie assegnatarie sono in agitazione in considerazione che esse, avendo ottenuto l'assegnazione di un appartamento GESCAL, hanno disdetto l'abitazione attualmente occupata, e di conseguenza verranno a trovarsi senza casa.

Inoltre, il prossimo inizio dell'anno scolastico pone il grave problema dei figli che da

una scuola dovrebbero trasferirsi ad un'altra con tutte le conseguenze negative che il caso comporta. (4-01556)

RISPOSTA. — La GESCAL ha autorizzato le competenti stazioni appaltanti a consegnare agli aventi diritto delle provincie di Milano e Pavia e nelle date di seguito riportate, gli alloggi già ultimati e completi anche degli allacciamenti ai pubblici servizi:

Provincia di Milano:

Legnano	cantiere	37	autorizzata consegna	il 23 settembre 1967;
Lodi	"	88	" "	il 23 settembre 1967;
Milano	"	121	" "	l'11 ottobre 1968;
Milano	"	116	" "	il 16 novembre 1968;
Milano	"	117	" "	il 16 novembre 1968;
Milano	"	122	" "	il 16 novembre 1968;
Desio	"	124	" "	il 23 marzo 1968;
Rho	"	136	" "	il 23 marzo 1968;
Vedano al Lambro	"	156	" "	il 23 marzo 1968;
Monza	"	185	" "	il 25 settembre 1968;
Monza	"	191	" "	il 25 settembre 1968;
Secugnano	"	248	" "	il 25 gennaio 1968;
Agrate Brianza	"	274	" "	il 25 settembre 1968;
Legnano	"	325	" "	il 6 dicembre 1968;
Casalpusterlengo	"	392	" "	l'8 novembre 1968;
Magenta	"	393	" "	il 2 gennaio 1969;
Sesto San Giovanni	"	394	" "	il 3 febbraio 1969;
Veduggio	"	395	" "	il 23 novembre 1968;
Gorgonzola	"	557	" "	il 24 febbraio 1969;
Sant'Angelo Lodigiano	"	675	" "	il 3 marzo 1969;
Abbiategrasso	"	798	" "	il 5 agosto 1969.

Per gli alloggi dei seguenti cantieri, non sono pervenuti alla GESCAL, da parte del competente ufficio provinciale del lavoro, gli elenchi degli assegnatari trattandosi di costruzioni in corso o, comunque, non complete dei necessari allacciamenti ai pubblici servizi:

Milano	cantiere	562
Meda	"	637
Cassano d'Adda	"	788
Sesto San Giovanni	"	839
Melzo	"	848
Vimercate	"	1077
Gaggiano	"	1148
Melegnano	"	1188
Cormano	"	1247
Trezzo d'Adda	"	1250

Giussano	"	1404
Lodi	"	1483
Legnano	"	1488
Desio	"	1583
Desio	"	1584
Somaglie	"	1599
Paterno Dugnano	"	1672
Varedo	"	1673
Canegrate	"	1729
Castano Primo	"	1781
Gorgonzola	"	1792
Lodi Vecchio	"	1795
Inzago	"	1842
Codogno	"	1852
Parabiaco	"	1875
Cuggiano	"	1568

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Provincia di Pavia:

Pavia	cantiere	70	autorizzata consegna	il 20 novembre 1967;
Mortara	»	239	»	» il 26 ottobre 1968;
Voghera	»	241	»	» il 14 ottobre 1968;
San Genesio	»	725	»	» il 1° ottobre 1969;
Copiano	»	813	»	» il 1° ottobre 1969.

Per gli alloggi di cui ai seguenti cantieri, non risultano pervenuti dal competente uff-

cio provinciale del lavoro, gli elenchi degli assegnatari:

Vigevano	cantieri	812 e 974
Voghera	»	829 e 831
Somazزارo	cantiere	919
Pavia	»	922
Stradella	»	1174
Mortara	»	1595

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

ROMUALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore dei 200 maestri della provincia di Forlì, titolari in altre province, i quali aspirano a rientrare nella provincia di residenza per riunirsi ai propri familiari.

L'interrogante fa presente che in provincia di Forlì sono disponibili, attualmente, solo circa 20 posti.

La provincia di Forlì risente, in modo eccezionale, dello stato di disagio in cui versano gli insegnanti in questione e particolarmente quelli coniugati e con prole, che hanno grande necessità di ricostituire il loro nucleo familiare, ma non possono realizzare questa legittima aspirazione.

Per sanare tale pesante situazione, che si trascina da oltre un ventennio e che in questi ultimi anni si è ulteriormente aggravata, in seguito all'approvazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che ha notevolmente ridotto le possibilità per gli insegnanti interessati di ottenere l'assegnazione provvisoria di sede, l'interrogante sollecita vivamente il ministro perché voglia:

1) concedere un numero di assegnazioni provvisorie, tali da soddisfare in modo adeguato le richieste degli insegnanti interessati;

2) riesaminare, a suo tempo, il complesso problema, al fine di giungere, con un provvedimento legislativo speciale, alla soluzione che riterrà più idonea.

Al riguardo, l'interrogante segnala l'assoluta necessità di disporre l'assegnazione delle 40 sedi dei maestri della provincia di Forlì, incaricati alle scuole medie, agli insegnanti in questione. (4-07154)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-07337 del deputato Flamini, pubblicata a pag. 3525).

SANGALLI E VAGHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti di emergenza il Governo intenda adottare quando, come nel recente clamoroso caso di Milano, le agitazioni sindacali determinano l'assoluta mancanza di un genere di prima e insostituibile necessità quale l'acqua.

Gli interroganti fanno rilevare che situazioni come quella di Milano oltre che creare un gravissimo stato di disagio, turbano l'ordine pubblico e potrebbero anche irrimediabilmente incidere sullo stato dell'igiene e salute pubblica.

Gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni che hanno impedito di predisporre un piano di immediato intervento per ovviare ad una così grave situazione. (4-08759)

RISPOSTA. — In occasione dello sciopero dei dipendenti del comune di Milano, effettuato il 28 ed il 29 ottobre 1969, è stata limitata, ad opera degli scioperanti, la pressione nella rete di distribuzione dell'acqua potabile, di guisa che gli utenti dei piani più alti delle abitazioni (dal terzo piano in su) sono rimasti privi di rifornimento idrico.

La prefettura di Milano, come già in occasione di precedenti analoghi scioperi, non ha potuto organizzare servizi sostitutivi, poiché i tecnici del genio civile, del genio militare e dei vigili del fuoco hanno dichiarato di trovarsi nella impossibilità di manovrare

gli impianti, sia per la complessità e la eterogeneità delle apparecchiature, che esigono una particolare pratica e padronanza delle centrali, sia per evitare il rischio che manovre errate potessero compromettere la stessa efficienza della rete provocandone l'inquinamento.

Il 28 e 29 ottobre 1969 si è, per altro, provveduto ad assicurare in qualche modo i servizi relativi alla vigilanza urbana, a mezzo della polizia stradale, quelli delle imposte di consumo, a mezzo della guardia di finanza, nonché quelli del pubblico macello e dei mercati della carne, del pesce e del pollame, attraverso il veterinario provinciale.

Il Ministro: RESTIVO.

SANNA, ALINI, LATTANZI, CANESTRI, CECATI E PIGNI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere per quali motivi agli invalidi assunti in servizio in esito alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e nominati in prova nel ruolo del personale esecutivo degli istituti bibliotecari statali fin dal 1° settembre 1969, non sia stato ancora corrisposto alcuno stipendio.

Il fatto, già in sé deplorabile, assume aspetti chiaramente discriminatori verso questa categoria di persone, quali gli invalidi che hanno dovuto lottare in passato, ed ancor oggi lottano, per avere riconosciuto nei fatti il loro buon diritto ad essere considerati cittadini uguali agli altri.

Tale discriminazione appare ancor più evidente dal momento che al personale della carriera direttiva ed ausiliaria degli stessi istituti, assunto in base ad un pubblico concorso ed entrato in servizio alla medesima data del 1° settembre 1969, è già stato corrisposto da oltre un mese quanto dovuto.

Chiedono inoltre quali immediati provvedimenti intenda prendere il Governo per ovviare nel più breve tempo possibile a questa grave ingiustizia. (4-09014)

RISPOSTA. — Le assunzioni in ruolo vengono disposte, com'è noto, con decreto ministeriale che va sottoposto al controllo di legittimità della ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Il provvedimento contiene la data di decorrenza, ai fini giuridici, dell'inizio del rapporto d'impiego.

Di regola, dopo la registrazione del provvedimento stesso da parte della Corte dei conti, gli interessati vengono invitati ad as-

sumere servizio nella sede di assegnazione e da quella data decorrono per loro gli emolumenti previsti dalle disposizioni in vigore.

Il periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica del rapporto di impiego a quella di effettivo inizio del servizio e della corresponsione dei relativi assegni può essere talvolta notevole per le osservazioni e i rilievi degli organi di controllo sempre possibili per una maggiore garanzia dell'assoluta regolarità degli atti amministrativi.

Nei casi citati dagli interroganti, sia per le necessità effettive di personale degli istituti bibliotecari statali, sia per evitare agli aspiranti una più lunga attesa, l'amministrazione una volta avviato l'iter regolamentare dei provvedimenti, ha ritenuto di invitare gli interessati ad assumere servizio, con loro evidente vantaggio in ordine alla decorrenza degli emolumenti spettanti.

L'apertura provvisoria di spesa, effettuata in data 18 novembre 1969, (apertura che la amministrazione non è, tuttavia, tenuta ad effettuare, avendo la possibilità di attendere la registrazione dei provvedimenti cui è normalmente connessa l'apertura delle partite di credito) ha ulteriormente favorito gli aspiranti invalidi.

Né vale riferirsi al maggior vantaggio determinatosi in favore dei vincitori di regolari concorsi, perché per questi ultimi il Ministero ha potuto aprire le partite provvisorie anteriormente, essendosi raggiunta la certezza che non si sarebbero avuti rilievi dagli organi di controllo all'atto della registrazione del decreto ministeriale di approvazione delle graduatorie dei concorsi; mentre per gli invalidi e categorie assimilate una legittima aspettativa (e non la certezza) che siano evitati possibili rilievi da parte degli organi di controllo si è raggiunta soltanto in seguito, e cioè dopo il superamento di talune osservazioni della ragioneria centrale.

Va tuttavia precisato che non è ancora intervenuta la registrazione del provvedimento da parte della Corte dei conti.

Il Ministro della pubblica istruzione: FERRARI-AGGRADI.

SANTAGATI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

a) quali urgenti ed idonei provvedimenti intendano adottare per eliminare o quanto meno ridurre la crisi di mercato, che ha colpito, specie in Sicilia, il grano duro nazionale,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

gran parte della cui produzione è ancora giacente nei magazzini per la mancanza di acquirenti;

b) se ritengano di intervenire nelle prossime riunioni della CEE per chiedere a nome del Governo italiano l'abolizione delle notevoli agevolazioni accordate in favore dell'importazione di grano duro dai paesi terzi;

c) se ritengano di richiamare urgentemente i paesi del MEC ed in special modo l'Olanda al rispetto degli accordi comunitari, che li impegnano a produrre pasta solo con grano duro. (4-06472)

RISPOSTA. — Non sembra potersi affermare che il mercato del grano duro sia in crisi, specie in Sicilia, se si considera che la campagna di commercializzazione di tale prodotto ha avuto inizio con prezzi sensibilmente superiori a quello d'intervento, fissato in lire 6.890 al quintale.

Si rammenta, comunque, che la regolamentazione comunitaria del particolare settore assicura al produttore un prezzo minimo di lire 9.062,50 al quintale, attraverso la concessione di una integrazione di prezzo, che è pari alla differenza tra il predetto prezzo minimo e il prezzo d'intervento: attualmente la integrazione ammonta a lire 2.172,50 al quintale.

Per quanto riguarda le importazioni, premesso che il nostro paese (come del resto tutta la Comunità economica europea) è largamente deficitario di grano duro, per cui, specialmente dopo l'emanazione della legge del 4 luglio 1967, n. 580 — che, come è noto, ha imposto l'impiego delle sole semole nella fabbricazione delle paste alimentari — è costretto ad integrare il proprio fabbisogno, si precisa che nessuna particolare agevolazione è prevista per l'importazione di grano duro dai paesi terzi.

In effetti, un'agevolazione alla importazione nella Comunità di grano duro è stata recentemente negoziata tra la CEE e il Marocco, nel quadro del relativo accordo di associazione. Ma tale agevolazione, consistente nella riduzione del prelievo di lire 31,25 per quintale, può ritenersi del tutto trascurabile, ove si consideri che il prelievo applicabile alle importazioni dai paesi terzi si aggira intorno alle 3.750 lire al quintale e che il prezzo di entrata del prodotto di origine estera è stato fissato in lire 7.695,62 al quintale, mentre il produttore comunitario ha la possibilità, come si è già accennato, di vendere le sue disponibilità di prodotto, in tutto o in parte, all'

l'organismo di intervento al prezzo di lire 6.890 al quintale e di ottenere una integrazione di prezzo di lire 2.172,50 al quintale.

Tale riduzione, perciò, non dovrebbe arrecare alcuna turbativa del mercato comunitario e, in particolare, del mercato italiano.

Va, in ogni caso, tenuto presente che, nell'ultimo biennio, il Marocco non ha effettuato esportazioni di grano duro verso la Comunità né verso altre destinazioni.

Si precisa, inoltre, che la campagna di commercializzazione 1968-69 si è chiusa praticamente senza alcuna rimanenza, se si esclude la modesta scorta di 260 mila quintali di prodotto, ancora giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento (AIMA).

Si chiarisce, infine, che il problema dell'estensione agli altri paesi del MEC dell'obbligo dell'impiego del solo grano duro nella pastificazione è ancora in discussione in sede comunitaria, per cui non esiste, almeno per ora, alcuno strumento giuridico che imponga ai nostri *partners* il divieto dell'utilizzazione delle farine di grano tenero nella fabbricazione delle paste alimentari.

Il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste: RADI.

SANTAGATI E FRANCHI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza che la SIAE estende ai giochi dei bar le norme relative ai provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e per conoscere se ritengono legittima tale iniziativa ed in caso contrario, quali provvedimenti intendono prendere nei confronti della SIAE per la sua arbitraria decisione. (4-08411)

RISPOSTA. — La competente direzione generale del Ministero delle finanze, con risoluzione del 4 marzo 1958 n. 158897, ha avuto modo di affermare che gli apparecchi da divertimento (calcetti, biliardini elettrici, eccetera), installati nei pubblici esercizi, pur non essendo espressamente indicati nella tabella A allegata alla legge 26 novembre 1955, numero 1109, per le loro peculiari caratteristiche presentano indubbia analogia con i giochi e le attrazioni elencati al n. 6 della tabella stessa.

Ciò, in applicazione della nota in calce all'anzidetta tabella, ov'è previsto che gli spettacoli, i trattenimenti ed i giochi non espressamente indicati sono soggetti all'imposta sta-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

bilita per le manifestazioni con le quali essi, per la loro natura, hanno maggiore analogia.

Ne deriva che il provento che si consegue dall'uso degli apparecchi in questione costituisce base imponibile ai fini dell'applicazione dei diritti erariali.

Va pertanto ritenuta pienamente legittima e conforme alle su ricordate istruzioni la richiesta di corrispondere i suddetti diritti e tributi connessi sui proventi derivanti dall'uso degli apparecchi da divertimento avanzata dalla SIAE nel quadro del mandato conferito con la convenzione approvata con il decreto ministeriale 30 ottobre 1968.

Il Ministro delle finanze: Bosco.

SCIANATICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, considerata la situazione di grave disagio in cui versano gli olivicoltori delle province di Bari e Foggia, a causa della precarietà delle condizioni del settore agricolo, ed in particolare per effetto dell'esiguo raccolto delle olive durante la scorsa annata olearia; tenuto conto che sono state presentate all'AIMA migliaia di domande di integrazione del prezzo dell'olio per l'anno 1968-69 e che fino ad oggi non è stato ancora erogato alcun contributo integrativo; considerato ancora che il ritardo istruttorio di dette erogazioni rende sempre più difficile le condizioni di vita e di lavoro nelle province in questione, se ritenga opportuno disporre, con l'urgenza che il caso richiede, che la liquidazione dei contributi di integrazione in oggetto venga corrisposta senza ulteriori ritardi o quanto meno vengano erogati, nel più breve tempo possibile, adeguati acconti a favore degli aventi diritto. (4-06740)

RISPOSTA. — Il decreto n. 1234, recante norme per l'erogazione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, all'articolo 7 dispone lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 100 miliardi, quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267: « Fondo » dal quale, com'è noto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) fa affluire al proprio bilancio le som-

me occorrenti per gli interventi di mercato e per il pagamento delle integrazioni di prezzo di alcuni prodotti agricoli.

Per altro, questo Ministero ha ottenuto lo stanziamento di detta somma soltanto ai primi del mese di luglio del 1969, dopo che l'AIMA — che, con circolare del 14 maggio 1969, n. 8, aveva impartito agli ispettorati provinciali dell'alimentazione e agli enti di sviluppo operanti nelle zone produttrici le opportune istruzioni — ha potuto accreditare agli stessi ispettorati i fondi necessari per porli in grado di dare inizio alle operazioni di liquidazione e pagamento delle integrazioni di prezzo agli aventi diritto.

Lo svolgimento di dette operazioni procede ora a ritmo sempre più celere per cui, rimosse, specialmente in qualche regione, talune cause obiettive di disfunzione, si confida di poter venire incontro alle aspettative dei produttori interessati entro il più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda, in particolare, le province di Bari e di Foggia, si comunica che, al 30 novembre 1969, nella prima, su un totale di 72.590 domande presentate, ne erano state soddisfatte 39.562, pari al 54,50 per cento, con un importo di integrazioni pagate di complessive lire 4.004.221.895, mentre nella seconda, su un totale di 42.617 domande presentate, ne erano soddisfatte 23.361 pari al 54,81 per cento, con un ammontare di integrazioni pagate di lire 2.003.845.815.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'allargamento della base sociale del consorzio agrario provinciale di Forlì, secondo gli orientamenti e le richieste delle categorie che ne hanno i titoli ed in relazione al recente quesito posto dal commissario ministeriale in carica in tale ente.

L'interrogante ritiene il problema assolutamente indifferibile, allo scopo di meglio far svolgere all'organismo i suoi compiti di istituto fino a questo momento largamente disattesi, e per giungere ad una sua effettiva democratizzazione. (4-04401)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'ammissione di nuovi soci, aventi necessari requisiti, in seno al consorzio agrario provinciale di Forlì in questo momento sottoposto a gestione commissariale.

L'interrogante fa riferimento ai poteri attribuiti a tale commissario — che è un ispettore generale del ruolo amministrativo del Ministero — di totale surroga delle competenze del consiglio di amministrazione, ed al quesito specifico dallo stesso posto al Ministero.

L'allargamento della base sociale del consorzio agrario provinciale di Forlì risponde ai suoi compiti nel settore agricolo, alle esigenze di darsi un rilancio dopo tanti travagli di ogni genere, alla necessità democratica di evitare che l'organismo resti appannaggio anche per il futuro di limitati gruppi di potere, per altro responsabili della presente crisi.

(4-04963)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo giudizio sull'operato del commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Forlì il quale, in questi mesi di gestione, non sembra avere adeguatamente verificato il comportamento dei vecchi consigli di amministrazione per perseguire in ogni sede chi, in pochi anni, ha sperperato capitali ingenti in iniziative sballate e non sempre disinteressate; non ha rinnovato i quadri dirigenti responsabili della vecchia fallimentare gestione; non ha allargato la base sociale dell'ente, secondo le richieste degli aventi diritto e gli interessi dello stesso ente; non ha modificato gli indirizzi aziendali per rendere più consistente il volume globale degli affari; ha richiesto nuovi licenziamenti di personale, quasiché — a parte gli aspetti umani e sociali del problema — le difficoltà del consorzio si risolvano attraverso provvedimenti di questa natura.

L'interrogante ritiene che l'opera del citato commissario — se vuole essere costruttiva e non di copertura verso alcuno — debba battere contemporaneamente le citate strade e debba quanto meno accantonare ogni discorso inteso a scaricare sul personale dipendente responsabilità che risiedono altrove.

(4-05661)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere in ordine alla situazione denunciata dal sindacato provinciale dei dipendenti del consorzio agrario di Forlì con lettera in data 10 ottobre 1969, con particolare riferimento al manifestato proposito espresso dal commissario governativo di alienare alcuni impianti industriali di proprietà del consorzio stesso, col conseguente pericolo di giungere al licenziamento di altri 150 lavoratori dipendenti (operai ed impiegati).

(4-08426)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la immissione di nuovi soci nel consorzio agrario provinciale di Forlì, attualmente retto da un commissario governativo a seguito della grave crisi economica e funzionale che lo ha investito.

L'interrogante rappresenta ancora una volta la esigenza di un allargamento della base sociale per restituire l'organismo alle sue importanti funzioni, per meglio legarlo al mondo agricolo locale, e per superare la stessa crisi che lo investe.

L'interrogante ritiene anche opportuno conoscere se il commissario in carica abbia in progetto la convocazione degli attuali soci per renderli edotti della situazione reale dell'ente.

(4-09456)

RISPOSTA. — Si premette che la situazione economico-finanziaria del consorzio agrario provinciale di Forlì, attualmente in gestione commissariale a seguito delle dimissioni presentate dai normali organi amministrativi, presenta uno stato di precarietà in conseguenza dell'eccessivo costo della gestione aziendale e, in special modo, delle immobilizzazioni effettuate nei decorsi anni dall'ente per la costruzione di un moderno frigomacello, per l'impianto di un'azienda avicola pilota e per il potenziamento di un incubatoio.

Infatti, la gestione di tali impianti non ha dato favorevoli risultati, sia per la incidenza degli oneri degli interessi passivi che gravano sulle somme impegnate per la realizzazione degli impianti stessi, sia soprattutto per i gravosi oneri di personale che il consorzio è costretto a sostenere.

A quest'ultimo proposito, è da rilevare che, a norma di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, mentre il consorzio agrario è tenuto a corrispondere al personale adibito ai suddetti impianti le retribuzioni ed i relativi oneri previdenziali previsti dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei consorzi agrari provinciali, la maggior parte degli altri macelli avicoli può corrispondere al personale necessario al funzionamento della stesse attrezzature retribuzioni di gran lunga inferiori.

Sta di fatto che l'attività avicola esplicata dal consorzio ha avuto un costo eccessivo tanto che il bilancio dell'ente stesso dell'esercizio 1968 si è chiuso con una perdita di 34 milioni di lire.

Per altro, non sono emerse irregolarità amministrative a carico di dirigenti e funzionari del consorzio, né ad essi può attribuirsi

la responsabilità della crisi economico-finanziaria in cui l'ente è venuto a trovarsi.

Comunque, come è certamente noto, il commissario ha ritenuto opportuno nominare un nuovo direttore del consorzio e il cambio della direzione è avvenuto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 12 dello statuto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Lo stesso commissario, poi, allo scopo di migliorare la gestione economica appesantita dall'eccessivo costo delle spese generali, in continuo aumento, e di adeguare la funzionalità dell'ente alle possibilità di lavoro esistenti, ha dato avvio all'attuazione di un programma di riforma strutturale ed organizzativa aziendale.

La necessità di conseguire una economia dei costi ha comportato una riduzione del personale, soprattutto di quello impiegatizio che, nel 1968, ha costituito un onere di lire 355 milioni, onere, che per l'esercizio in corso, sarebbe ancora maggiore se le 99 unità di personale impiegatizio in servizio al 1° febbraio 1969 non venissero ridotte.

Pertanto, in data 30 aprile 1969, è stato comunicato al sindacato provinciale lavoratori del consorzio la necessità di procedere a tale riduzione e, il 5 maggio successivo, è stata tenuta una riunione presso la prefettura, nel corso della quale il commissario ha esposto la situazione economico-finanziaria dell'ente, chiedendo l'appoggio dei parlamentari della provincia intervenuti.

A seguito di tale riunione e di ripetuti incontri del commissario con i rappresentanti del sindacato, si è convenuto, con accordo scritto, di ridurre a sette il numero delle unità di personale da licenziare.

Il numero del personale licenziato ha potuto essere contenuto, a seguito della soppressione della carica di vice direttore, delle dimissioni presentate da tre impiegati e del collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, di altri cinque.

Per quanto riguarda, infine, l'allargamento della base sociale, c'è da rilevare che la immissione di nuovi soci, nell'attuale situazione dell'ente, è quanto meno prematura.

Comunque, si assicura che, non appena il consorzio avrà riacquisitato il suo equilibrio economico-finanziario, la questione dell'ammissione di nuovi soci sarà ripresa in esame, procedendo innanzitutto alla revisione dell'attuale compagine sociale, per accertare che gli iscritti nel libro dei soci siano tuttora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato: RADL.

SERVADEI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sui circa 5 mila ettari di pescheto andati distrutti nella provincia di Ravenna per asfissia radicale conseguente alle piogge dell'autunno 1966 e della primavera 1967.

L'interrogante fa presente che tali danni furono accertati da un'apposita commissione tecnica nominata dal ministro dell'agricoltura dell'epoca in data 28 giugno 1967 e che sulla base delle risultanze il citato ministro propose alla Presidenza del Consiglio l'emanazione di un decreto di delimitazione suppletiva ai fini appunto delle provvidenze in oggetto.

L'interrogante ritiene la soluzione del problema non ulteriormente dilazionabile, ai fini di un tangibile segno di solidarietà nei confronti dei colpiti e per permettere un rilancio dell'economia peschicola ravennate. (4-05189)

RISPOSTA. — Il Ministero è intervenuto, a favore delle aziende agricole della provincia di Ravenna danneggiate dalle avversità atmosferiche del novembre 1966, con l'attuazione delle provvidenze previste dalla vigente legislazione.

In particolare, nelle zone agrarie delimitate con decreto del 21 dicembre 1966, emesso in applicazione del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono state accordate le provvidenze contributive di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ricostituzione dei pescheti distrutti, con la emissione, da parte del competente ispettorato agrario, di ben 313 decreti di concessione del contributo.

Il predetto ispettorato ha inoltre accolto tutte le domande presentate per la concessione di prestiti quinquennali di esercizio con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero, effettivamente, a seguito di ulteriori segnalazioni di danni all'agricoltura verificatisi nella stessa provincia, inoltrò, a suo tempo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una proposta integrativa di delimitazione delle zone colpite, seguendo la procedura indicata dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

Per altro, tale proposta non poté aver corso per il mancato assenso interministeriale previsto dal citato articolo 1.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Comunque, allo scopo di eliminare le cause che hanno dato luogo al fenomeno di asfissia radicale dei pescheti, il Ministero, in relazione alle possibilità offerte dagli stanziamenti di bilancio per il settore della bonifica, ha finanziato quasi tutti i progetti presentati dai consorzi di bonifica della provincia per il miglioramento della rete idraulica dei terreni di pianura per un importo globale di lire 957.720.000, riservandosi di esaminare la possibilità di finanziare gli altri progetti non appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

SERVADEI. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere i loro orientamenti circa le proposte formulate dal consorzio Bagnini di Cervia (Ravenna) di stabilire un canone globale per tutti i 230 concessionari circa di arenili del comune, allo scopo di permettere di ripartire i singoli oneri in relazione, oltretutto all'ampiezza della concessione ed all'ammontare delle tariffe praticate, all'importanza turistica delle zone occupate.

Accade infatti che nel territorio del comune citato gli indici di affollamento sono estremamente eterogenei, per cui ogni generalizzazione può divenire fonte di ingiustizia.

Il consorzio in oggetto — ai fini delle licenze di concessione degli arenili — è disposto a tutte le modifiche richieste, cointeressando se del caso anche l'azienda autonoma di soggiorno della località. (4-06683)

RISPOSTA. — I canoni relativi alle concessioni di demanio pubblico marittimo sono ora disciplinati dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Per il primo comma di detto articolo, viene stabilito in lire 30 al metro quadrato il canone fisso annualmente dovuto per le nuove concessioni di beni di demanio pubblico marittimo ad uso di cantieri navali e per le rinnovazioni delle concessioni scadute, ed in lire 50 al metro quadrato il limite minimo normale del canone dovuto per le nuove concessioni e per le rinnovazioni dei medesimi beni destinati ad uso diverso.

Per effetto del secondo comma dello stesso articolo, inoltre, l'amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione.

La determinazione del canone, pertanto, è il risultato di una approfondita analisi di tutti

gli elementi obiettivi (ubicazione del bene, sviluppo industriale o turistico della zona, stato delle comunicazioni, ecc.) che possano comunque influire sulla utilità economica derivante dalla concessione del bene, nonché di tutti gli altri elementi che attengano principalmente allo scopo che il richiedente si propone di conseguire. Di conseguenza, il corrispettivo che per la concessione il privato è tenuto a versare all'amministrazione risulta adeguato al valore del diritto di godimento che scaturisce dalla concessione stessa.

Tali risultano i criteri che sono stati applicati, come del resto è avvenuto per tutto il territorio nazionale, per le concessioni di suoli di demanio marittimo nella zona di Cervia.

L'amministrazione finanziaria, quindi, non potrebbe aderire alla proposta intesa a far stabilire un canone globale annuo per tutti i concessionari di tratti di arenili, nella zona suindicata, senza introdurre nel sistema una deroga non consentita, ed anzi in aperto contrasto con le disposizioni legislative sopra richiamate.

Il Ministro delle finanze: Bosco.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa:

a) l'unificazione dei servizi di controllo sui prodotti alimentari, oggi dispersa in settori autonomi non sempre sincronizzati;

b) il potenziamento di tale servizio sanitario, che risulta totalmente insufficiente — numericamente e tecnicamente — di fronte alla diffusa e scientifica tecnica della sofisticazione. (4-06882)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già provveduto, in questi ultimi anni, a potenziare il dipendente servizio di repressione delle frodi, sia attraverso l'iniziativa di numerosi provvedimenti legislativi, diretti ad aggiornare ed a render sempre più efficiente la legislazione che disciplina la produzione ed il commercio delle sostanze di uso agrario, sia affinando e potenziando i mezzi tecnici per la particolare attività repressiva.

Le amministrazioni, che attualmente perseguono le frodi, agiscono con gli stessi intenti, pur nell'ambito della propria competenza.

Infatti, il Ministero dell'agricoltura mira, soprattutto, a colpire la frode di natura economica, rientrando tra i suoi fini istituzionali la tutela economica dei prodotti agricoli; quello della sanità si interessa del problema sotto

il profilo igienico-sanitario; quello delle finanze, invece, dirige la propria attività, nel particolare settore, al fine di reprimere le frodi di natura fiscale.

Non sembra pertanto opportuno, fra l'altro, per ovvi motivi organizzativi, sottrarre a ciascuna amministrazione il proprio servizio di vigilanza, costituendo, questo, un valido strumento per il raggiungimento di quei più vasti fini, propri di ciascuna delle amministrazioni citate.

Per quanto concerne, poi, la necessità di coordinare il lavoro svolto dalle varie amministrazioni interessate al particolare settore, per la maggior parte dei provvedimenti riguardanti la materia, le amministrazioni medesime procedono di concerto, e così anche nell'espletamento dell'attività pratica di controllo.

Cura particolare è rivolta anche al potenziamento ed al perfezionamento delle attrezzature di laboratorio, in modo da dotare gli istituti di strumenti moderni, quali gli spettrofotometri in ultravioletto ed in infrarosso, i gascromatografi, gli spettrofotometri ad assorbimento atomico, i dispositivi per l'elettroforesi, i polarografi, ecc. A questo proposito si rammenta che il Ministero della sanità concede, annualmente, congrui contributi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, sia per l'acquisto di attrezzature sia per l'adeguamento del personale.

Inoltre, i metodi ufficiali di analisi vengono aggiornati, dall'apposita commissione nominata con decreto ministeriale del 18 febbraio 1966 e composta di rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e della sanità, in modo da consentire all'analista più approfondite indagini di laboratorio.

In particolare, sono già stati pubblicati i metodi relativi: ai mosti, vini ed aceti; agli olii e grassi; alle conserve alimentari; ai concimi; alle sementi; ai cereali; ai formaggi.

Sono, inoltre, in corso di approntamento quelli relativi ai pesticidi ed agli alimenti per il bestiame.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: RADI.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere a favore dei circa 200 insegnanti elementari residenti nella provincia di Forlì che sono titolari, spesso da molti anni, di cattedre in altre province e che sono bisognosi di ricongiungersi ai familiari.

L'interrogante ritiene che il grave problema possa trovare adeguata soluzione — nello stesso interesse della scuola e della pubblica amministrazione — disponendo per i citati insegnanti l'assegnazione delle 40 sedi lasciate disponibili dai maestri laureati in servizio presso le scuole medie, nonché concedendo un adeguato numero di assegnazioni provvisorie, e ciò in attesa di provvedimenti legislativi di carattere definitivo intesi a sanare tale stato di cose. (4-07120)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-07337, del deputato Flamigni, pubblicata a pag. 3525).

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali misure urgenti intenda assumere in difesa dell'attività turistica italiana e del relativo notevole apporto valutario a seguito della svalutazione del franco francese il quale, sulla base delle precedenti esperienze riguardanti la svalutazione della sterlina, della peseta, ecc., può portare a tre conseguenze egualmente preoccupanti:

- 1) diminuzione della corrente turistica francese verso l'Italia;
- 2) diminuzione delle altre correnti straniere attratte dalla Francia dal diminuito costo turistico;
- 3) aumento del turismo italiano verso tale paese.

L'interrogante sottolinea come la componente turistica francese ha rappresentato nel 1968 circa il 10 per cento delle presenze straniere nel nostro paese (secondo posto assoluto dopo la Germania) con un apporto valutario di circa 100 miliardi di lire.

Sottolinea, ancora, come il sistema dei bassi prezzi da anni praticato dagli operatori turistici italiani non sia ulteriormente in grado di reggere rispetto al continuo rincaro dei costi ed alla quasi totale assenza di aiuti pubblici sul piano della promozione e delle facilitazioni fiscali, tariffarie, creditizie, ecc.

L'interrogante ritiene pertanto giunto il momento perché il Governo dia al turismo quanto gli occorre per continuare a svolgere la sua insostenibile funzione economica e sociale, e perché i riflessi negativi che derivano al fondamentale settore dalle misure monetarie assunte da paesi della Comunità economica europea, vengano esaminati e risolti anche in tale sede, così come è accaduto ed accade per altri settori produttivi (agricoltura, industria, ecc.) e per altri paesi membri.

(4-07323)

RISPOSTA. — La situazione economica della Francia ha richiesto e giustificato il provvedimento di svalutazione del franco, ed il Governo italiano, unitamente ai governi degli altri Stati membri dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE), lo ha deliberato ed accettato, secondo quanto previsto dagli accordi internazionali sottostanti alla predetta organizzazione.

Le ripercussioni negative paventate dall'interrogante sull'entità dell'affluenza turistica francese ed estera in generale verso l'Italia, non appaiono tali da richiedere particolari misure difensive o restrittive.

Il potenziamento della campagna turistica, ottenuto anche attraverso un più organico e continuo coordinamento di attività tra questa amministrazione e gli organi e gli enti ugualmente interessati (Ministero degli esteri, ENIT, ecc.), potrà contrastare positivamente una eventuale diminuzione iniziale del turismo straniero in Italia.

Per quanto concerne le accennate difficoltà economiche degli operatori turistici italiani, specialmente in riferimento alle concrete possibilità di mantenere la politica dei bassi prezzi per il passato praticata, va ricordato che il sistema delle agevolazioni fiscali e delle provvidenze in favore dell'industria alberghiera e delle attrezzature turistiche in generale, costituisce un non indifferente supporto economico integrativo ed incentivante, tale da consentire agli operatori interessati di fruire dei vantaggi opportuni a sostegno della loro ben meritoria azione volta ad incrementare e conservare le correnti turistiche straniere.

Nell'ambito delle provvidenze, la legge 12 marzo 1968, n. 326, offre una vasta possibilità di utilizzazione stanti le notevoli risorse economiche poste a disposizione degli operatori turistici di cui all'articolo 2 della citata legge (32 miliardi complessivi nel quinquennio 1968-1972). Ad essi si aggiungano i finanziamenti ottenibili dalla Cassa per il mezzogiorno nel quadro della legislazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda, infine, le agevolazioni fiscali, vanno ricordate innanzitutto quelle in favore dell'Italia meridionale e insulare, fruente dei benefici previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni e che consistono:

a) nell'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi industriali dei nuovi complessi e di quelli già esistenti che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti e rammodernati;

b) nell'esenzione dall'imposta sulle società, per le società costituite per la realizzazione di nuove iniziative produttive;

c) nell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B per la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti tassabili in base a bilancio, e dai contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili, dovunque abbiano il domicilio fiscale, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti, nei territori in cui opera la Cassa del mezzogiorno.

Inoltre, le nuove imprese alberghiere e le nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati, allestite nei territori dell'Italia centro-settentrionale classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonché in quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 dell'anzidetta legge, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire per gli alberghi e tre miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi, fruiscono dell'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito prevista dalle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 6 agosto 1967, n. 690.

Tale esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi i limiti indicati.

Infine le imprese turistico-alberghiere, in qualsiasi parte del territorio esse operino, beneficiano dell'agevolazione di notevole portata, introdotta dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, in favore dei soggetti tassabili in base al bilancio e di quelli che optano per tale sistema di tassazione.

Il beneficio, che è applicabile per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto citato e per i due esercizi successivi, si sostanzia, in linea di massima, nella detrazione ai fini della determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile, categoria B, del 50 per cento dell'eccedenza degli investimenti nel territorio nazionale in ciascuno degli esercizi suddetti in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni e ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

nei cinque esercizi anteriori alla data di cui sopra.

Da siffatto complesso di agevolazioni e provvidenze l'organizzazione turistica italiana può trarre i mezzi e le possibilità per mantenere ed elevare il livello del richiamo turistico nel nostro paese.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: SCAGLIA.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda assumere per mettere in grado l'arcispedale Santa Anna di Ferrara di realizzare i notevolissimi crediti intrattenuti con istituti mutualistici ed enti locali i quali crediti, come pubblicamente dimostrato dagli amministratori del nosocomio, hanno portato lo stesso ad una situazione di grave paralisi finanziaria, e sono fonte di ingenti oneri che incidono pesantemente sulla gestione e sulle rette.

(4-07398)

RISPOSTA. — L'INAM nei mesi di agosto e settembre 1969 ha rimesso all'arcispedale Sant'Anna la somma complessiva di 200 milioni, a parziale saldo dei crediti maturati dal nosocomio.

Nel mese di ottobre 1969, l'istituto assicuratore ha effettuato altre due rimesse, una di 314 milioni circa e l'altra di 300 milioni.

Con l'invio di dette somme, l'ospedale di che trattasi risulta avvantaggiato di circa due mesi rispetto alle rimesse effettuate dall'INAM a favore degli altri ospedali italiani.

Per ciò che concerne i crediti con gli enti locali, il prefetto di Ferrara, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'interno, ha svolto un fattivo interessamento per il pagamento di speditività arretrate da parte dei comuni della provincia di Ferrara.

Sulla base delle assicurazioni ricevute, l'arcispedale Sant'Anna ha ottenuto dalla locale cassa di risparmio una apertura straordinaria di credito di 280 milioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la trasformazione del liceo musicale Angelo Nasini di Forlì in sezione staccata del conservatorio di Bologna, così come chiesto dal consiglio di amministrazione interessato e caldeggiato dal comune romagnolo.

L'interrogante sottolinea l'insostenibilità delle condizioni del citato istituto il quale, nonostante le buone tradizioni, la notevole frequenza, lo spirito di sacrificio del corpo insegnante, ecc. continua a non avere i mezzi necessari per una dignitosa attività, d'altra parte ostacolata anche dal Ministero dell'interno attraverso la non approvazione di più sostanziosi contributi finanziari da parte del comune di Forlì.

(4-07653)

RISPOSTA. — La richiesta di che trattasi sarà presa nella più attenta considerazione per l'anno scolastico 1970-71, compatibilmente con i fondi stanziati dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SERVADEI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'accoglimento delle richieste degli uffici giudiziari del circondario di Forlì (tribunale e pretura di Forlì, preture di Cesena e Bagno di Romagna) per avere adeguatamente aumentate le piante organiche del personale in relazione alle documentate necessità ed alla situazione esistente in altri consimili uffici della zona.

Si tratta di un nuovo presidente di sezione e di due giudici di tribunale, di due cancellieri, tre dattilografi, un ufficiale giudiziario, un aiuto ufficiale giudiziario e 11 uscieri.

La richiesta considera anche le esigenze connesse all'imminente utilizzazione del nuovo e vasto palazzo di giustizia di Forlì.

(4-08430)

RISPOSTA. — Gli organici del personale degli uffici giudiziari menzionati sono al completo, eccettuata la pretura di Forlì dove è tuttora vacante un posto di pretore, sui cinque previsti dall'organico. Alla sua copertura si provvederà appena possibile nell'ambito di competenza di questo Ministero (articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197) compatibilmente con le esigenze di altri uffici e con la situazione generale del personale della magistratura, di cui è ben nota la carenza.

Circa l'asserita inadeguatezza degli attuali organici sia dei magistrati, dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari, sia dei dattilografi e

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

degli uscieri degli uffici in questione, si fa presente che si è proceduto, da parte di questa amministrazione, ad un esame accurato della consistenza di tali organici, in rapporto alla situazione di altri uffici di analoga importanza. Da tale esame è risultato che gli uffici medesimi hanno piante organiche numericamente adeguate ai rispettivi indici di lavoro e si è anche rilevato che analoghi uffici di altri distretti fanno fronte ad un maggior carico di lavoro con un organico pari o inferiore a quello in esame.

Il Ministro: GAVA.

SERVELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere, in ordine alla concessione dei benefici previsti dalla legge ai reduci della guerra 1915-1918:

1) se sono pervenute al Ministero circa due mila domande inviate tramite il consolato italiano a Boston in data 5 gennaio 1968, e preparate dall'associazione ex combattenti del Massachusetts;

2) se ritenga di disporre l'invio delle medagliette e delle insegne di Vittorio Veneto, atteso che le pratiche suddette non presentano errori ed incompletezze, in quanto ogni richiesta è corredata da fotocopia del brevetto della ricompensa militare, da fotocopia dell'assegno mensile erogato agli ex combattenti pensionati dal *Social Security*;

3) se gli risultati che 15 degli aventi diritto residenti in quello Stato degli USA siano, nelle more burocratiche, deceduti

Per sapere se il servizio sia stato adeguatamente sveltito e modernizzato al fine di eseguire al più presto gli impegni morali e materiali previsti dalla legge. (4-09063)

RISPOSTA. — Il Consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto ha finora esaminato 1.150 domande di ex combattenti residenti a Boston intese ad ottenere i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.

Di tali domande solo 6 sono risultate complete di documentazione.

Per le altre si sta procedendo alla necessaria istruttoria, al termine della quale si potrà provvedere, ricorrendo le condizioni prescritte, alla concessione dei riconoscimenti spettanti.

Al riguardo si richiamano le dichiarazioni rese alla Camera in sede di svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del 13 ottobre 1969.

Il Ministro: GUI.

SERVELLO E MENICACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i risultati della commissione di inchiesta nominata dal consiglio comunale di Como per accertare la consistenza delle inadempienze e degli ammanchi, indicati genericamente in varie centinaia di milioni di lire, risultanti dalla gestione dell'acquedotto comunale della città che è stata affidata da quella amministrazione civica ad una società — « Gestione acquedotti e gasometri » — caratterizzata politicamente in senso democristiano e liberale.

Per conoscere quali responsabilità siano state accertate a carico degli amministratori comunali per l'avvenuta sottrazione di attività nel predetto servizio di pubblico interesse.

Per conoscere come si intenda assicurare per il futuro la gestione dell'acquedotto comunale alla scadenza contrattuale fissata per il 31 dicembre 1969. (4-09481)

RISPOSTA. — La gestione per conto dell'acquedotto comunale di Como fu affidata dalla civica amministrazione alla società Gas di Como con formale convenzione stipulata il 17 luglio 1944.

Pur essendo previsto che la durata del contratto dovesse giungere fino al 31 dicembre 1973, l'amministrazione comunale, intendendo municipalizzare il servizio ancor prima della scadenza della convenzione, con delibera d'urgenza della giunta municipale, in data 27 gennaio 1964, dava alla società concessionaria il preavviso di riscatto a norma dell'articolo 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

La società Gas di Como impugnava, dinanzi al Consiglio di Stato, il provvedimento del comune, sostenendo l'intempestività del preavviso ricevuto.

Nel giugno 1969, in sede di esame della contabilità della gestione acquedotto 1968, l'ufficio comunale di ragioneria rilevava alcune irregolarità nella impostazione dei rendiconti. L'amministrazione contestava immediatamente tali irregolarità alla società Gas di Como e nel contempo ribadiva l'esigenza di pervenire alla municipalizzazione del servizio in anticipo.

A conclusione dei colloqui intercorsi in proposito, la società concessionaria, con lettera del 16 luglio, dichiarava di essere disposta ad addivenire allo scioglimento consensuale della convenzione con effetto dal 1° gennaio 1970, rinunciando a pretendere dal comune l'indennità di cui all'articolo 24 del citato testo unico per l'anticipata riconsegna degli impianti, nonché a recedere dal ricorso avanti il Consiglio di Stato.

Lo scioglimento consensuale della convenzione veniva, quindi, approvato con deliberazione d'urgenza della giunta municipale.

Di conseguenza, la convenzione per la gestione dell'acquedotto sarà risolta a partire dal 1° gennaio 1970. Da tale data, la gestione stessa sarà assunta dall'azienda municipale Gas, giusta deliberazione consiliare del 24 ottobre 1969, n. 256.

Quanto alla verifica contabile, iniziata in occasione dell'esame del rendiconto 1968 ed estesa poi anche al controllo dei rendiconti degli esercizi passati, dalla stessa sono emerse gravi irregolarità delle quali la giunta ha ritenuto doveroso informare il consiglio comunale che, nella seduta del 6 ottobre 1969, decideva, all'unanimità, di nominare una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'acquedotto.

Le irregolarità finora accertate in sede di primo riscontro contabile degli atti, effettuato dall'ufficio ragioneria del comune, e che sono state già contestate alla società Gas di Como, sono le seguenti:

a) mancato accreditamento al comune negli esercizi 1967 e 1968, degli interessi sui ritardati versamenti dei canoni di utenza;

b) addebito al comune delle quote di contributi previdenziali ed assistenziali a carico del personale, comprese le ritenute di rivalsa sulle competenze del personale dipendente e le indennità malattia INAM;

c) addebito al comune di spese di esazione canoni in misura superiore a quelle effettivamente sostenute dalla società;

d) addebito al comune di quote di spesa per il personale parzialmente non pertinenti al servizio acquedotto e mancato accreditamento di entrate diverse nei rendiconti degli esercizi nel corso dei quali le entrate stesse risultano incassate.

In seguito alla contestazione di tali irregolarità, la società Gas Como ha finora provveduto a versare al comune la somma complessiva di lire 214.127.975 a risarcimento delle perdite subite dalla civica amministrazione.

Allo stato attuale, essendo tuttora in corso la verifica delle varie contabilità annuali e le conseguenti indagini da parte della commissione comunale di inchiesta, non si è ancora in possesso dei necessari elementi atti ad individuare i funzionari o gli amministratori tenuti a rispondere, eventualmente anche in sede penale, dell'accaduto.

Il prefetto di Como segue, pertanto, con la più vigile attenzione gli sviluppi delle ci-

tate indagini e, in proposito, non ha mancato di rivolgere al sindaco le opportune sollecitazioni.

Il Ministro: RESTIVO.

SGARLATA, RUFFINI, URSO, LAFORGIA, BOVA E TAMBRONI ARMAROLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia ritenuto di dare parere affermativo al quesito: « se l'assegno di incollocabilità, previsto dall'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965, n. 1124, a favore degli invalidi del lavoro, fino all'età di 60 anni, se uomini, e 55, se donne, debba o meno essere sospeso al compimento del 55° anno di età, in considerazione del fatto che la recente legge 2 aprile 1968, n. 482, ha fissato in 55 anni il limite massimo di età per il collocamento obbligatorio di tutte le categorie di minorati fisici », espresso con lettera indirizzata alla sede centrale dell'ANMIL, protocollo del 2 dicembre 1968, n. 6/13016/A.

Se si ravvisi che il parere surriportato si trovi in netto contrasto con il disposto della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, come riconosce anche la successiva circolare di applicazione di codesto Ministero, protocollo n. 6/13090/circolare, « nulla si può desumere dal complesso delle disposizioni vigenti che possa legittimare la possibilità di effettuare licenziamenti di aventi diritto ad assunzione obbligatoria al raggiungimento di alcuna età », autorizzando così i soggetti obbligati a computare quelle quote percentuali d'obbligo coloro i quali, coattivamente assunti, abbiano superato il 55° anno di età, mentre il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, di cui l'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965, n. 1124, fa cenno, vietava ai soggetti obbligati lo scomputo degli ultrasessantenni coattivamente assunti.

Se si ravvisi pertanto, in attesa di un provvedimento regolatore di tutta la materia, la necessità che il contrasto fra il parere espresso e la citata legge debba essere sanato ripristinando la possibilità di erogare l'assegno di incollocabilità degli ultracinquantacinquenni.

(4-05489)

RISPOSTA. — L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) ha sospeso l'erogazione agli ultracinquantacinquenni

ni dell'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, già corrisposto agli invalidi del lavoro fino all'età di 60 anni, se uomini, e 55, se donne, in considerazione del fatto che la recente legge 2 aprile 1968, n. 482, ha fissato in 55 anni il limite massimo di età per il collocamento obbligatorio di tutte le categorie di minorati fisici. E ciò in quanto si ritiene che detto emolumento sia esclusivamente correlato al beneficio della assunzione obbligatoria, abbia, cioè, funzione sostitutiva di quest'ultima e quindi non sia in alcun modo connesso, come l'interrogante sembra ritenere, alla permanenza in servizio oltre il limite massimo di legge per l'assunzione o con gli effetti derivanti dal rapporto di lavoro.

Invero il legislatore con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, aveva attribuito ai minorati della categoria il privilegio dell'assunzione obbligatoria fino a 60 anni se uomini e 55 se donne. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 aveva poi istituito una provvidenza succedanea per il caso in cui le condizioni personali dell'invalido (riduzione totale della capacità lavorativa o natura e grado d'invalidità tali da recare nocimento ai compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti) non gli consentissero di avvalersi di tale beneficio. Poiché la richiamata legge numero 482 ha abbassato tale limite di età per fruire dell'assunzione obbligatoria, correlativamente deve ritenere che sia diminuita anche la durata della corresponsione dell'emolumento di che trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

SILVESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il potenziamento dei patronati scolastici e particolarmente se intenda:

1) coerentemente al programma del Governo stesso, che prevede finalmente l'eliminazione di enti burocratici privi di efficienti finalità sociali, dopo 23 anni dalla nascita dello stato democratico procedere alla liquidazione del commissariato della gioventù italiana, trasferendo in proprietà assoluta, al netto di ogni passività, il patrimonio immobiliare dello stesso al Ministero della pubblica istruzione con consegna in gestione diretta ai consorzi provinciali dei patronati scolastici, inserendo il personale alle dipendenze dei

provveditori agli studi e dei consorzi provinciali stessi, tenendo conto che detto patrimonio immobiliare viene sistematicamente alienato, sottraendolo a preziose utilizzazioni da parte degli enti di assistenza scolastica;

2) constatata l'inadeguatezza degli stanziamenti ministeriali per l'assistenza assegnati ai patronati scolastici, i quali anziché permettere il logico ed indilazionabile sviluppo delle varie attività, specialmente relative ai doposcuola, alle mense scolastiche, intersecola, trasporti, buoni libro, colonie, ecc., ne impongono la loro diminuzione, aumentare detti stanziamenti in proporzione ai crescenti bisogni, per l'attuazione integrale di una moderna assistenza concepita non più con criteri di pura beneficenza, bensì di autentico servizio sociale;

3) disporre che gli stanziamenti previsti sui vari capitoli del piano di sviluppo quinquennale della scuola, rimasti in gran parte inutilizzati (doposcuola per la seconda media, borse di studio, ecc.) vengano ridistribuiti ai patronati scolastici per una migliore attuazione delle attività accennate al punto 2) a completa integrazione della normale attività scolastica per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo. (4-04099)

RISPOSTA. — Il Comitato per lo studio dei problemi della gioventù — costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1968, n. 72 — ha proposto al Governo, a conclusione dei propri lavori, la istituzione del servizio nazionale della gioventù, la soppressione della « Gioventù Italiana » e la devoluzione del suo patrimonio al menzionato servizio nazionale della gioventù.

Si condivide, poi, il parere dell'interrogante sulla attuale inadeguatezza degli stanziamenti di bilancio in favore dei patronati scolastici, i quali, si precisa, vengono limitati dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, all'attuazione di corsi di doposcuola per gli alunni della scuola elementare (articolo 9), all'assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo (articolo 11), e alla organizzazione del servizio gratuito di trasporto degli alunni sempre della scuola dell'obbligo.

Tali enti, infatti, in questi ultimi anni, soprattutto in seguito all'istituzione della nuova scuola media, mentre da una parte hanno dovuto intensificare notevolmente i loro interventi assistenziali in favore degli alunni in età dell'obbligo, dall'altra non solo non hanno

visto alcun incremento della loro capacità finanziaria, ma anzi un regresso, in quanto con i già esigui fondi di bilancio hanno dovuto sopperire per le refezioni, alla diminuita fornitura gratuita dei viveri da parte dell'amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali (AAI).

Tuttavia, al fine di un aumento degli stanziamenti in parola, occorrerà attendere l'esaurimento del quinquennio (fino all'esercizio 1970) entro cui la legge precitata limita il finanziamento del piano di sviluppo della scuola, per predisporre un opportuno provvedimento che non potrà che definirsi in sede legislativa.

Si fa presente, infine, che, attualmente, le somme stanziati in bilancio per il conferimento di borse di studio e per la istituzione di doposcuola per le scuole medie, rimaste inutilizzate in un anno scolastico, vengono utilizzate allo stesso titolo negli anni successivi.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per conoscere se sia ancora valida la « sospensione degli atti di sfratto a carico dei militari pensionati e delle vedove di militari », disposta dalla presidenza dell'INCIS con telegramma dell'11 luglio 1967, n. 32152.

In caso negativo, per conoscere quali ragioni impellenti inducono alla emanazione di ordinanze con le quali vengono intimati improvvisi rilasci di alloggi occupati per tanti anni da militari, oggi pensionati, o loro familiari e per conoscere altresì se tutto ciò contrasti con quanto dichiarato dallo stesso ministro della difesa che ebbe ad assicurare il Parlamento che « il personale militare partecipa a pari titolo con il personale civile ai concorsi banditi per l'assegnazione degli alloggi che l'INCIS costruisce per la generalità dei dipendenti statali ».

Se ritengano opportuno di mantenere ancora valida la sospensione di ogni azione di sfratto o di rilascio di alloggi occupati da quanti hanno offerto il meglio dei loro anni ed energie al servizio delle patrie, in attesa delle opportune modifiche dell'articolo 386, lettera D, comma primo del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

(4-04292)

RISPOSTA. — Gli alloggi INCIS-militari, concessi a ufficiali e sottufficiali in servizio per-

manente, sono costruiti, ai sensi dell'articolo 343 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 con lo specifico scopo di far fronte alle necessità dei trasferimenti ai quali il personale militare è frequentemente soggetto più di ogni altro dipendente dello Stato. In relazione a tale finalità, le norme in vigore, che escludono tali alloggi dalla possibilità di riscatto, prevedono la revoca della concessione all'atto della cessazione dal servizio o del trasferimento in altra sede, rinviando a disposizioni regolamentari la determinazione dei casi particolari in cui possono essere concesse proroghe e la fissazione della loro durata (articolo 386 del predetto testo unico).

In mancanza di detto regolamento, l'amministrazione militare ha stabilito, a mezzo di apposita circolare, in mesi tre il periodo massimo di proroga.

A parte, per altro, la necessità di adeguamento alla cennata norma di legge, l'amministrazione è stata indotta ad emanare le menzionate disposizioni soprattutto in relazione alle sempre più pressanti necessità di avere alloggi disponibili per fornirli al personale trasferito in conseguenza delle indilazionabili esigenze addestrative dei reparti e delle unità delle forze armate.

In relazione a quanto precede non appare possibile disporre deroghe alle vigenti disposizioni.

Si aggiunge che il personale che perde il titolo all'alloggio INCIS-militare può partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli altri alloggi di tipo popolare ed economico (INACASA, GESCAL, Istituto autonomo case popolari) e che la difesa, da parte sua, non mancherà di intervenire in sede competente affinché le richieste siano esaminate con particolare considerazione.

Il Ministro della difesa: GUI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare in favore del personale dipendente del comune di Lecce sceso giustamente in sciopero, avendo constatato che i propri problemi, ripetutamente prospettati, sono stati sempre disattesi. L'intervento si rende urgente e indispensabile oltre che per salvaguardare i diritti di quei lavoratori, per sollevare dal disagio l'intera popolazione di quel capoluogo, dappoiché tutti i servizi del comune sono paralizzati.

(4-09135)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

RISPOSTA. — L'agitazione dei dipendenti del comune di Lecce, iniziata il 17 novembre 1969, si è conclusa il 21 successivo, con un accordo sottoscritto fra l'amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il comune ha accolto la richiesta di accordare un acconto sulla tredicesima mensilità a tutto il personale dipendente, di riesaminare la questione dell'indennità accessoria, di dare sollecita attuazione alla sistemazione del personale avventizio.

Ha anche assunto l'impegno di disciplinare la posizione giuridica ed economica del personale insegnante ed inserviente delle scuole materne e di quello della centrale del latte.

Il Ministro: RESTIVO.

TODROS, MUSSA IVALDI VERCELLI, AMODEI E DAMICO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che il 16 novembre 1969 al cinema Lux di Torino, durante una manifestazione fascista promossa dal settimanale *Il Borghese* è stata fatta chiara apologia del fascismo ed esaltazione della violenza, e ciò mentre nella sala era presente il vicequestore Voria, con alcuni agenti, il quale contrariamente all'errato zelo più volte dimostrato contro gli studenti ed i lavoratori in sciopero, non ha cercato di evitare che reati contemplati dalla legge fossero commessi.

Chiedono ancora quali provvedimenti si intendano assumere in conseguenza di tale grave fatto. (4-09090)

RISPOSTA. — La mattina del 16 novembre 1969, nel cinema Lux di Torino, si è svolta una manifestazione, promossa dal settimanale *Il Borghese* sul tema « Ordine e nazione », nel corso della quale hanno parlato il direttore responsabile del settimanale Mario Tedeschi e la giornalista Gianna Preda.

Poiché in lacune frasi pronunciate dagli oratori sono stati ravvisati gli estremi dei reati di apologia del fascismo, di istigazione a delinquere ed a disobbedire alle leggi, la questura ne ha doverosamente informato, con apposito rapporto, l'autorità giudiziaria.

Per quanto si riferisce al vicequestore dottor Voria, si fa presente che il funzionario ha prestato servizio all'esterno del teatro con il compito di impedire, per mezzo della forza pubblica, eventuali manifestazioni di piazza da parte delle persone intervenute alla conferenza.

Infatti, al termine del comizio, la forza pubblica, agli ordini del funzionario, ha evitato che i partecipanti si incolonnassero per formare un corteo.

Il Ministro: RESTIVO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere perché, pur essendo giunti i materiali, non si iniziano i lavori di rammodernamento della linea ferroviaria Ascoli-Porto D'Ascoli malgrado la riconosciuta urgenza. (4-09412)

RISPOSTA. — Il problema del potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Ascoli-Porto d'Ascoli è avviato a favorevole soluzione.

Per altro devono essere ancora perfezionati taluni atti amministrativi inerenti al finanziamento dei lavori da eseguire.

A guadagno di tempo si sta provvedendo all'invio dei materiali occorrenti in modo da poter dare immediato inizio ai lavori non appena — una volta risolte le questioni amministrative di cui sopra — sarà intervenuta la formale approvazione della relativa spesa e saranno state espletate le pratiche per l'aggiudicazione dei lavori medesimi.

Il Ministro: GASPARI.

TRIPODI ANTONINO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione in cui versa il patrimonio artistico monumentale e paesaggistico della provincia di Catanzaro e quali urgenti provvedimenti intendano prendere, con una organica e immediata opera di controllo e di intervento, al fine di riparare ed evitare gli enormi danni inferti ad esso dalla natura e dagli uomini. L'EPT di Catanzaro ha già segnalato il pericolo che le manomissioni delle bellezze naturali e le spoliazioni e i danni dei monumenti e oggetti d'arte, quotidianamente recano a quel patrimonio di civiltà, di cultura e di bellezza, con irreparabile pregiudizio della valorizzazione turistica dell'intera Calabria.

L'interrogante chiede di sapere quando e come si voglia finalmente porre la competente sovrintendenza ai monumenti e alle gallerie in grado di svolgere compiutamente la propria opera di tutela. (4-02003)

RISPOSTA. — La situazione lamentata è dovuta prevalentemente alla carenza di personale tecnico e amministrativo della sovrintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza, come d'altra parte anche di quasi tutti gli uffici ed istituti di antichità e arte.

Ciò per la nota insufficienza degli organici rilevata dalla Commissione mista parlamentare d'indagine, presieduta, a suo tempo, dall'onorevole Franceschini.

Per ovviare a tale inconveniente, è stato predisposto dal Ministero della pubblica istruzione uno schema di disegno di legge inteso ad ampliare i ruoli del personale tecnico delle sovrintendenze. Si è attualmente in attesa del parere di massima dei ministeri finanziari.

Si assicura, per altro, che le necessità del predetto ufficio sono tenute costantemente presenti in occasione dell'assegnazione di sede ai vincitori di concorsi. Infatti sarà prossimamente assegnato a quella sede un vincitore del concorso per ispettore storico dell'arte, dal momento che altro vincitore ha rinunciato alla nomina. Vi sarà assegnato altresì un vicedisegnatore, vincitore del relativo concorso di cui si stanno espletando le prove orali.

Il Ministro della pubblica istruzione:
FERRARI-AGGRADI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali l'Ente di sviluppo agricolo calabrese (già OVS) non ha provveduto alla istituzione di un ufficio territoriale nella Piana di Rosarno (Reggio Calabria) la cui assenza ha causato molte difficoltà ai contadini che hanno bisogno della pur minima assistenza e soprattutto per l'espletamento delle pratiche riguardante l'integrazione del prezzo dell'olio.

Gli interroganti fanno presente che mentre si trascura la zona indicata, nella fascia jonica-reggina, al fine di favorire qualche notevole della coldiretti, l'ESA ha istituito da tempo un ufficio a Locri in aggiunta a quello di Roccella già esistente. (4-05473)

RISPOSTA. — L'opera Sila - ente di sviluppo in Calabria - incaricata delle operazioni di istruttoria, di liquidazione e di pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, ha costituito 3 appositi uffici, rispettivamente, a Cosenza, a Catanzaro e a Reggio Calabria.

Per quest'ultima provincia, è stato, inoltre, costituito un ufficio staccato a Locri; la

scelta di tale sede è stata determinata dall'esigenza di agevolare i produttori della zona, meno collegata, rispetto alla piana di Rosarno, all'ufficio di Reggio Calabria.

Per altro, in relazione all'esigenza di accelerare il pagamento dell'integrazione di prezzo relativa alla predetta campagna, il Ministero ha adottato provvedimenti di carattere particolare con l'invio dall'amministrazione centrale di funzionari che, con opportuna autorizzazione, rimuovano difficoltà obiettive presentatesi nella definizione delle pratiche.

Il Sottosegretario di Stato: RADÌ.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza dello stato di profondo malcontento e di agitazione in cui in atto si trovano i lavoratori, i pastori e tutta la popolazione del comune di Plati (Reggio Calabria) la cui tensione è sfociata nello sciopero generale unitario effettuato il 6 maggio, al quale oltre la partecipazione di tutte le categorie si è registrata l'invasione dell'abitato da parte dei pastori con le mandrie e le greggi, allo scopo di protestare contro la minaccia del commissario degli usi civici di Catanzaro di negare ai 300 pastori il diritto al pascolo, nei terreni demaniali della montagna Penduri, che esercitano da oltre tre secoli, per favorire il riconoscimento di proprietari ad alcune famiglie che abusivamente si sono insediate su quei terreni, usurpando una parte della terra;

2) se siano informati che la pastorizia costituisce per la popolazione di Plati la principale fonte economica, in quanto trattasi di un centro duramente colpito dalle alluvioni e da una profonda disgregazione economica e sociale, per cui togliere ai pastori il diritto di pascolo significa condannare alla miseria completa tutta la popolazione;

3) se ritengano indispensabile e urgente, al fine di scongiurare imprevedibili conseguenze, adottare dei provvedimenti per:

a) la garanzia del diritto ai pastori di pascolare permanentemente su tutti i terreni della montagna Penduri (compresi quelli usurpati);

b) le concessioni in proprietà ai pastori delle terre di che trattasi, eliminando gli usurpatori che potrebbero causare episodi an-

che di natura criminale, per favorire uno sviluppo moderno della zootecnia;

c) la realizzazione di un piano organico di sviluppo per tutta la vallata del Careri basato sulla difesa del suolo, sul consolidamento degli abitati, sulla bonifica del torrente e sulle trasformazioni agrarie e fondiari della agricoltura al fine di realizzare la rinascita dell'intera zona e la massima occupazione;

d) l'immediato finanziamento, in attuazione della legge speciale Calabria, di opere di sistemazione idraulico-forestale e di civiltà per l'immediata occupazione dei lavoratori disoccupati. (4-06003)

RISPOSTA. — Il commissario agli usi civici di Catanzaro, a seguito di divergenze sorte tra i naturali del comune di Plati e della frazione Natile del comune di Careri, concernenti il demanio civico denominato foresta Panduri, adottò, in data 7 marzo 1966, apposita ordinanza di regolamentazione provvisoria del pascolo e degli altri diritti esistenti su quei terreni di uso civico, disponendo, in particolare, quanto segue:

« Il Commissario, visto l'articolo 30 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e l'articolo 74 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dispone in via provvisoria e di urgenza sino alla definitiva sistemazione del demanio, rimanendo salvi ed impregiudicati i diritti sia degli eventuali possessori abusivi aventi diritto alla legittimazione del possesso, sia i diritti di uso civico dei pastori naturali di Plati:

1) i naturali del comune di Plati si asterranno dal condurre al pascolo il bestiame nelle zone della foresta Panduri del comune di Plati, che sono coltivate a grano;

2) fa divieto ai naturali del comune di Plati di recingere terreni pascolativi nel detto demanio e dare corso a nuove opere di miglioramento;

3) nei terreni già migliorati con piantagioni di alberi, i possessori dei terreni dovranno recingere i singoli alberi e consentire il libero esercizio del pascolo nella rimanente parte del fondo, anche se oggi recintato;

4) dispone che del presente provvedimento sia data comunicazione, per conoscenza al prefetto di Reggio Calabria, al sindaco del comune di Plati ed al comune della stazione dei carabinieri di Plati, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della citata legge 16 giugno 1927, n. 1766 ».

Nel contempo, in data 16 marzo 1966, veniva incaricato della relativa istruttoria demaniale l'ingegner Aldo Mastroianni il quale,

avendo rinunciato successivamente all'incarico, era sostituito dall'ingegner Palmerino Gentile, con decreto commissariale 25 gennaio 1967.

Il tecnico, in data 25 marzo 1969, in adempimento dell'incarico affidatogli, ha depositato presso quel commissariato la sua relazione.

Avverso tale relazione istruttoria, inviata in pubblicazione dal commissariato agli usi civici di Catanzaro, il comune di Plati ha prodotto opposizione in data 17 maggio 1969.

Di fronte alle proposte opposizioni, pervenute a quel commissariato entro i termini di legge, la questione è passata in contenzioso allo stesso commissario che, com'è noto, svolge funzioni giurisdizionali in tutte quelle controversie che insorgono in materia di diritti di uso civico, nel corso dell'esecuzione di operazioni demaniali.

Tali controversie investono veri e propri diritti concernenti la *qualitas soli* poiché, da una parte, alcuni naturali asseriscono di essere proprietari dei terreni sui quali sarebbero costituite antiche colonie perpetue, e il comune concorderebbe con tale asserto, mentre, dall'altra parte, i pastori rivendicano l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo sugli stessi terreni della foresta Panduri.

Per quanto concerne, poi, l'integrale sistemazione del bacino del Careri, sia nella parte montana sia in quella valliva, anche al fine della valorizzazione del territorio, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha assicurato che il problema sarà attentamente esaminato dall'apposita commissione tecnica permanente, costituita presso il comitato Calabria ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

Nel frattempo, il consorzio di bonifica del versante calabro jonico meridionale, facente parte dei consorzi di bonifica raggruppati di Reggio Calabria, ha in corso, nel territorio del comune di Plati, lavori manutentori di precedenti interventi idraulico-forestali e per la conservazione del suolo.

Lo stesso consorzio ha già predisposto due progetti, dell'importo, rispettivamente, di lire 297 milioni e di lire 125 milioni, per interventi manutentori nel bacino del Careri e per la sistemazione dell'asta valliva del torrente Acone.

Il primo progetto, da finanziare con i fondi stanziati dalla citata legge del 1968, n. 437, trovasi già presso la Cassa per il mezzogiorno e sarà inoltrato al consiglio di amministrazione dell'ente non appena sarà corredato dei prescritti pareri dell'ufficio del genio civile e del comitato tecnico di coordinamento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1970

Il secondo progetto è stato già incluso nel programma finanziato con i fondi della legge 27 luglio 1967, n. 632, sulla difesa del suolo.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste: RADI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali l'azienda di Stato per le foreste demaniali dopo aver acquistato, cinque o sei anni addietro, il fondo Varatti e Gasmeri in agro di Casignana (Reggio Calabria) della estensione di circa 300 ettari, non ha provveduto ad eseguire le opere di rimboschimento e di valorizzazione dei terreni e invece lo ha ceduto a due pastori per pascolare il loro gregge.

Ciò oltre a ritardare la sistemazione idrogeologica di una zona colpita dalle alluvioni e fortemente soggetta a tali calamità, ha privato i lavoratori di Casignana, largamente disoccupati, di trovare una occupazione che potesse impedire un completo spopolamento e quindi una totale disgregazione economica.

In relazione a quanto sopra gli interroganti chiedono se ritenga opportuno e urgente intervenire per dare inizio ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e di valorizzazione del fondo in parola nell'interesse dell'economia montana e per scongiurare eventuali disastri che potrebbero essere causati dalla mancata difesa del suolo. (4-07719)

RISPOSTA. — L'azienda di Stato per le foreste demaniali, alla quale è stato trasferito in proprietà, in seguito ad esproprio il fondo in località Varatti del comune di Casignana, dell'estensione di circa 158 ettari, non ha compiuto finora interventi nella zona, soprattutto per motivi di carattere finanziario, dovendo impegnare i limitati fondi del bilancio ordinario in altri territori, ove il dissesto idrogeologico appare più grave.

Nel fondo Varatti, pertanto, poteva attuarsi soltanto un intervento finanziario con fondi della legge speciale per la Calabria oppure con fondi a disposizione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Reggio Calabria per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana. Ed infatti, il predetto ispettorato nel mese di gennaio del 1969, ha redatto un progetto di opere straordinarie, per l'importo di lire 100 milioni, da finanziare in applicazione della legge 18 gennaio 1968, n. 13 (articolo 1/f) e da eseguire su terreni ubicati fra Casignana e Santa Agata del Bianco, ivi compreso il fondo Varatti.

In particolare, le opere progettate comprendono il rimboschimento di terreni per circa 150 ettari e il consolidamento di terreni franosi per circa 10 ettari, nonché la costruzione di chiudende e di sentieri di servizio.

Il progetto, corredato del voto del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, trovasi ora presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro per l'ulteriore esame di competenza, prima di essere inviato a questo Ministero per l'approvazione ed il finanziamento.

Il Sottosegretario di Stato: RADI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se corrisponda a verità che sotto la direzione del tenente dei carabinieri della tenenza di Roccella Jonica (Reggio Calabria) è stata compiuta una indagine giudiziaria per accertare dei reati commessi ai danni del comune di Mammola (Reggio Calabria) da parte degli assessori in carica signori Tutino Rocco (vice sindaco) e Zangari Damiano.

Circola tra la pubblica opinione la voce che l'inchiesta è stata fatta per accertare le responsabilità derivanti da reati riguardanti interesse privato in atti di ufficio.

Se quanto sopra dovesse risultare veritiero gli interroganti chiedono quali provvedimenti saranno adottati per perseguire i responsabili. (4-07740)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro, risulta che la procura della Repubblica di Locri, a seguito delle indagini esperite dalla tenenza dei carabinieri di Roccella Jonica sui fatti in oggetto, ha instaurato procedimento penale, allo stato, a carico di Zangari Damiano per il reato di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 del codice penale). Il procedimento predetto è, in atto, pendente presso l'ufficio istruzione del tribunale di Locri.

Il Ministro di grazia e giustizia: GAVA.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione in atto esistente alle OMECA di Reggio Calabria (fabbrica a capitale pubblico e privato diretta dalla FIAT), a causa dell'atteggiamento intransigente e irresponsabile assunto dalla di-

reazione nei confronti di tutti gli operai costretti a rinunciare, a partire dal 6 luglio 1969, al cottimo, ripristinando così il lavoro normale in segno di protesta contro il rifiuto della direzione stessa delle rivendicazioni avanzate dalla commissione interna e dai sindacati.

Di fronte alla compattezza dei lavoratori la direzione aziendale con il preciso scopo di intimorire e dividere i dipendenti, inviava una lettera circolare con la quale, in termini apertamente ricattatori, si comunicava ad ogni lavoratore che il rendimento era diminuito e si avvertiva che se la resa rimaneva a tale livello avrebbe adottato sanzioni disciplinari non escluso il licenziamento per « scarso rendimento ».

A questa azione minacciosa e offensiva alla dignità dei lavoratori, il cui rendimento è provato dai diversi anni di lavoro alle dipendenze della stessa azienda, si è aggiunto qualche giorno fa l'atteggiamento provocatorio e prepotente del signor Tarallo — direttore generale della FIAT — venuto a Reggio Calabria e invece di adoperarsi per la soluzione della controversia sindacale, ha chiamato gli operai per minacciarli che se non avessero cessato l'azione sindacale, la FIAT avrebbe sospeso ogni attività lavorativa in quella fabbrica.

(4-08019)

RISPOSTA. — La vertenza sindacale insorta tra la società OMECA di Reggio Calabria ed i lavoratori dipendenti si è conclusa, dopo laboriose trattative, con la stipula, in data 8 ottobre 1969, di un accordo che ha definito le questioni sollevate, concernenti l'assetto zonale delle retribuzioni, il premio di incentivazione, gli aumenti retributivi per gli impiegati, l'indennità di mensa ed il premio semestrale.

Con il raggiungimento di tale accordo al quale ha contribuito la intensa azione mediatrice svolta dall'autorità prefettizia e dall'ufficio regionale del lavoro, è stata ripristinata nello stabilimento OMECA la normale attività.

Per quanto concerne, in particolare, l'atteggiamento assunto dalla direzione aziendale e dal rappresentante della FIAT durante lo svolgimento delle trattative, si informa che, se secondo quanto comunicato dall'EFIM al Ministero delle partecipazioni statali, è da escludere che siano state formulate minacce di qualsiasi genere ed, in specie, di possibili provvedimenti di licenziamento di lavoratori o di sospensione dell'attività lavorativa, anche se, al fine di un ripristino della normalità, l'azienda ha ritenuto opportuno indirizzare a tutti gli operai una lettera circolare richiamante gli obblighi contrattuali.

Per quanto riguarda la partecipazione della FIAT al capitale dell'OMECA, si rileva che essa rappresenta per l'azienda un fatto positivo, in quanto la FIAT può contribuire ad assicurare, per via diretta ed indiretta, maggior lavoro allo stabilimento, il che risulta particolarmente importante, considerata la situazione di difficoltà di tutto il settore del materiale rotabile ferroviario.

È, infatti, da addebitare al perdurare della crisi nel settore suddetto il mancato raggiungimento presso lo stabilimento in questione del livello occupazionale inizialmente previsto e l'attuale limitazione ad un organico di circa 350 lavoratori nonostante la maggiore capacità produttiva degli impianti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

URSO E DEL DUCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga, in vista delle prossime feste natalizie e di capo d'anno, predisporre un razionale e comodo servizio di treni speciali a tariffa agevolata da riservare ai nostri emigrati e rispettive famiglie, che ogni anno incontrano notevoli difficoltà e disagi soprattutto nei convogli italiani con partenza dai grandi centri ferroviari. (4-09388)

RISPOSTA. — La programmazione di treni speciali per lavoratori italiani residenti all'estero — attuata ormai da qualche anno in occasione delle festività natalizie, pasquali e delle ferie estive — è oggetto di particolare attenzione da parte dell'azienda delle ferrovie dello Stato e numerosi sono, infatti, i miglioramenti progressivamente apportativi.

In particolare vengono realizzate numerose relazioni dirette tra i principali centri di lavoro della Germania e della Svizzera e le località di origine dei nostri lavoratori. Per le prossime festività di Natale e Capodanno, ad esempio, sono stati programmati 70 treni speciali dalla Germania e 74 dalla Svizzera diretti in Puglia, Calabria, Sicilia e nel Friuli. Anche per il rientro ai posti di lavoro si è provveduto a programmare 26 convogli per la Germania e 18 per la Svizzera.

Inoltre è stato previsto, sia nel senso nord-sud sia nel senso sud-nord, lo sdoppiamento di numerosi treni ordinari internazionali.

Tutti i treni anzidetti sono classificati, agli effetti della priorità di marcia rispetto agli altri convogli, come treni diretti o direttissimi ed hanno in composizione carrozze di seconda classe con posti imbottiti, od a cuccette.

Per fronteggiare il traffico interno, sul quale si riversano, nel periodo considerato, oltre che i viaggiatori provenienti dai grandi centri industriali dell'Italia settentrionale anche (nelle stazioni di coincidenza) numerosi italiani provenienti dall'estero con treni ordinari, quest'anno sono stati previsti 85 convogli straordinari e numerosi sdoppiamenti. Il numero di tali relazioni interne risulta più elevato di quello degli scorsi anni e una certa aliquota di esse, in partenza da Milano e Torino per la Calabria, la Sicilia e la Puglia, saranno a marcia celere con pochissime fermate intermedie.

Per i rientri in senso sud-nord sono stati previsti 87 treni interni.

Si fa infine presente che a favore dei lavoratori italiani residenti all'estero le ferrovie dello Stato e le amministrazioni estere interessate concedono riduzioni, sui prezzi previsti dalla tariffa ordinaria, la cui entità varia fra il 40 ed il 50 per cento.

Il Ministro: GASPARI.

VALIANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in relazione alla pretesa dei consigli dell'ordine dei ragionieri di iscrivere all'albo soltanto coloro che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio della professione — malgrado la natura abilitante del diploma di ragioniere, come si desume dalle disposizioni della legge 15 giugno 1953, n. 889, sulla istruzione tecnica e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 889 recante l'ordinamento professionale di ragioniere — ritenga precisare ufficialmente in merito, o quanto meno a far indire gli esami di abilitazione con un minimo di regolarità e previa precisazione delle materie di esame. (4-08302)

RISPOSTA. — L'obbligo del tirocinio biennale e del superamento dell'esame di Stato richiesto dal collegio nazionale dei ragionieri e dai collegi locali per procedere all'iscrizione nell'albo dei diplomati che intendono dedicarsi all'attività libera, trova il suo fondamento nella disciplina della professione dettata dalla legge 15 luglio 1906, n. 327, e dal regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1906, n. 713 (articoli 18-23).

La necessità del periodo di pratica e del superamento dell'esame di abilitazione venne riaffermata esplicitamente dal regio decreto legge 19 marzo 1934, n. 565, che sancì la riduzione del periodo di tirocinio in favore dei diplomati ex combattenti da due anni a tre

mesi nonostante che la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica avesse affermato nell'articolo 65 che il diploma conseguito al termine degli studi abilitava all'impiego e all'esercizio professionale.

Si ritenne, infatti, che il diverso campo di applicazione della normativa professionale e di quella scolastica avesse lasciato integro il riferimento alla disciplina del 1906 in materia di esercizio dell'attività libera.

L'ordinamento attuale della professione, dettato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, richiede per l'iscrizione all'albo, in aggiunta al titolo di studio, l'abilitazione all'esercizio professionale nei termini e con le modalità da stabilirsi con norma legislativa apposita, di iniziativa del ministro della pubblica istruzione di concerto con quello di grazia e giustizia.

Il riordinamento degli esami di Stato successivamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1969 n. 9 ha indotto taluni a ritenere realizzata l'abolizione dell'obbligo del tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, per altro la persistenza dell'obbligo del tirocinio e del superamento dell'apposito esame è stata riaffermata di recente dalla corte di appello di Torino con la sentenza 20 giugno 1969, che ha riformato la decisione contraria del tribunale della stessa città.

Con tale sentenza è stata ribadita tra l'altro la distinzione fra esercizio privato della professione — che si esaurisce in un rapporto contrattuale in favore del committente ed esercizio pubblico — implicante rapporti con una generalità indeterminata di persone — che richiede una maggior tutela della fiducia dei terzi, attuata con l'iscrizione all'albo attraverso il tirocinio ed il superamento di apposito esame di Stato.

Considerata la divergenza di opinioni in materia, non resterebbe che porre allo studio una disposizione legislativa volta a risolvere il problema in modo definitivo. Di tale necessità si è reso interprete il Ministero della pubblica istruzione, il quale ha preso contatto con questa amministrazione per un preventivo accordo di massima.

In attesa della cennata soluzione, non sarebbe, allo stato, opportuna una precisazione ufficiale in argomento da parte di questo Ministero.

Il Ministro: GAVA.